

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARCONA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Le decisioni della Corte, dal n. 520/1987 al n. 558/1987, saranno pubblicate in una delle prossime edizioni della 1ª Serie speciale.

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

SENTENZA 25 novembre 1987, n. 478. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 20, secondo comma, lettera b), della legge 25 maggio 1970, n. 364: Calamità naturali - interventi a sostegno dell'agricoltura - istituzione del Fondo di solidarietà nazionale - consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni intensive - consiglio di gestione della cassa consortile - partecipazione di un rappresentante della provincia - condizioni previste (art. 81, quarto comma, Cost.) - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364: Calamità naturali - interventi a sostegno dell'agricoltura - istituzione del Fondo di solidarietà nazionale - consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni intensive - obbligo di un contributo annuo imposto alle amministrazioni provinciali - misura (artt. 81, quarto comma, 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 130, VIII disp. trans. Cost.) - Non fondatezza

Pag. 9

SENTENZA 25 novembre 1987, n. 479. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Previdenza - applicazione delle norme sull'igiene del lavoro - lavoratori subordinati e soci lavoratori di una società, anche di fatto - equiparazione (artt. 3 e 41 Cost.) - Non fondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Previdenza - prevenzione degli infortuni sul lavoro - normativa - applicazione - soci delle società di fatto e lavoratori subordinati - equiparazione (artt. 3 e 27 Cost.) - Non fondatezza

» 14

SENTENZA 25 novembre 1987, n. 480. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427: Previdenza - lavoratori edili - sospensione dal lavoro - istanza di integrazione salariale del datore di lavoro - rigetto - trattamento speciale di disoccupazione - termine di decorrenza (artt. 3 e 4 Cost.) - Non fondatezza

» 17

SENTENZA 25 novembre 1987, n. 481. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 14, lett. c), del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, in relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d.-l. 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Pensioni - pensioni privilegiate dei militari di truppa dell'Aeronautica - criteri di liquidazione - base pensionabile e grado (art. 3 Cost.) - Non fondatezza	Pag. 20
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 482. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 24, 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi erariali diretti - Irpef - redditi dominicale e agrario dei terreni - determinazione - riferimento a tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 23
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 483. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione dichiarazione di successione - termine - decorrenza (artt. 3 e 53 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 25
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 484. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - legge regione Marche 6 marzo 1984, n. 6: Regioni di diritto comune - industria - rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - approvazione del piano regionale (artt. 117 e 118 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 26
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 485. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presentazione tempestiva della dichiarazione - data di spedizione a mezzo posta e data di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio competente - omessa equiparazione (art. 53 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 27
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presentazione tempestiva della dichiarazione - data di spedizione a mezzo posta e data di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio competente - omessa equiparazione (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 27
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 486. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione - immobili adibiti ad uso abitativo - determinazione del canone - unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 40,01 e 70 - applicazione del coefficiente correttivo (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 29
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 487. — Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione - d.P.R. 19 marzo 1987: Nomina del direttore dell'Istituto «Tommaso Pendola di Siena» - ricorso regionale - istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Reiezione	» 30
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 488. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 46, primo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537: Professionisti - ingegneri ed architetti - mandato di cattura - sospensione dall'esercizio della professione fino alla revoca del provvedimento (artt. 3 e 4 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 31
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 489. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo: Circolazione stradale - reati - guida senza patente e guida di autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o meno di un anno - equiparazione <i>quoad poenam</i> (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 32
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 490. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - sostituto d'imposta e altri soggetti passivi - dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta dovuta - trattamento sanzionatorio differenziato (artt. 3, 76 e 77 Cost.) - Manifesta infondatezza	
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 55, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - conciliazione amministrativa - limitazione alle sole violazioni tributarie constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità	
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - sostituto d'imposta - tardiva ed infedele dichiarazione - trattamento sanzionatorio (artt. 3 e 76 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 33
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 491. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 545 del cod. proc. civ.: Procedimento civile - impignorabilità dei crediti - estensione alle somme e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento degli stessi crediti - omessa previsione (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 36
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 492. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516: Tributi - compilazione di ricevute fiscali - omessa annotazione degli stampati - applicazione di sanzioni penali (art. 25, secondo comma, Cost.) - Manifesta infondatezza	» 37
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 493. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2, lett. c), del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240: Elezioni amministrative - validazione delle liste elettorali - eliminazione dell'obbligo solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 38
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 494. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 246 del cod. proc. civ.: Procedimento civile - incapacità a testimoniare - potere del giudice di procedere liberamente all'interrogatorio delle persone incapaci sui fatti di causa - esclusione (artt. 3 e 24 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 40

ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 495. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873: Enti pubblici - ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e difesa in giudizio (artt. 76 e 77 Cost.) - Manifesta inammissibilità	Pag. 41
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 496. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - reati edilizi - sanatoria delle opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 - obbligo per i comuni di non accettare domande relative ad opere non ultimate entro tale data - omessa previsione (art. 101 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 42
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 497. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - guida senza patente - sequestro del veicolo - obbligatorietà (art. 27, secondo comma, Cost.) - Manifesta infondatezza	» 43
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 498. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - armi da guerra - qualificazione oggettiva - criteri - apprezzamento giudiziale (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 44
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - armi da guerra - qualificazione oggettiva - criteri - dipendenza da atto amministrativo di autorità estera (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 44
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 499. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - diffida - termine massimo di durata - omessa previsione (artt. 2 e 3 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 45
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 500. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, n. 6, della legge provinciale di Trento 27 dicembre 1982, n. 31: Provincia autonoma di Trento - alberghi - affittacamere - attività non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio - inapplicabilità degli obblighi previsti dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 46
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 501. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 15, lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639: Pesca marittima - uso di reti da traino - ad agguilano - divieto (artt. 3, 35 e 41 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 48
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 502. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 4 del d.l. 12 luglio 1945, n. 475: Boschi e foreste - illegittimo abbattimento di alberi di ulivo - sanzione pecuniaria in misura fissa (artt. 3 e 27 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 50
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 503. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 152, secondo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773: Sicurezza pubblica - stranieri - allontanamento dallo Stato con foglio di via, senza instaurazione di alcun contraddittorio con l'interessato (artt. 2 e 97 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 51
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 504. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni amministrative - giudizio di opposizione - efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 52
ORDINANZA 25 novembre 1987, n. 505. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - liberi docenti - conferma del titolo - ritardo della facoltà nell'emanazione dei provvedimenti di sua competenza - omessa previsione di meccanismi sostitutivi (artt. 3 e 97 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 54
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 506. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739: Contenzioso tributario - procedimento innanzi alle commissioni tributarie - inammissibilità della prova testimoniale (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 55
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 507. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 10, primo e secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 1, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Contenzioso tributario - giurisdizione delle commissioni tributarie - ambito - mancata predeterminazione nella legge di delega - esclusione delle controversie in materia di imposte catastali (artt. 3, 76 e 77 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 56
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 508. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Tributi erariali diretti - concordato - nullità dell'atto di adesione all'accertamento - ricorso del contribuente alle commissioni tributarie - termine (artt. 3, 24 e 76 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 58
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 509. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Reati militari corrispondenti a reati di competenza del pretore - sanzioni sostitutive - inapplicabilità (artt. 3 e 27 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 59
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 510. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184: Filiazione - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori - competenza del tribunale per i minorenni (artt. 3 e 102 Cost.) - Manifesta infondatezza	» 61
ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 511. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663: Ordinamento penitenziario (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità	» 62

- ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 512. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, lettera d), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413: Amnistia - delitto di furto doppiamente aggravato - attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale - fatti commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del 1974 (d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) - inapplicabilità (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità Pag. 63
- ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 513. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: Professionisti - avvocato e procuratore - prestazioni professionali - onorari e spese - pagamento richiesto anche alle parti avverse nel caso di giudizio definito con transazione (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza » 64
- ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 514. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 346: Proprietà rurale (piccola) - usucapione abbreviato - omessa precisazione di termini di decorrenza (artt. 3, 24 e 42 Cost.) - Manifesta inammissibilità » 65
- ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 515. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, quarto comma del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767: Previdenza - gestione Cassa marittima - beni immobili - vincolo di destinazione - assistenza sanitaria al personale navigante (art. 42 Cost.) - Manifesta inammissibilità » 66
- ORDINANZA 26 novembre 1987, n. 516. — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180: Sanità pubblica - trattamenti sanitari obbligatori - ordine del sindaco - ricovero di infermo di mente - omessa prescrizione del minimo periodo di cura (artt. 3 e 32 Cost.) - Manifesta infondatezza » 67
- SENTENZA 26 novembre 1987, n. 517. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - legge 6 marzo 1987, n. 65 in toto: Ricorso della provincia di Bolzano (artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Inammissibilità.
- Art. 2, secondo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributo in conto capitale per gli interventi su impianti sportivi per la promozione di attività sportiva - lesione delle competenze provinciali (artt. 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) e regionali (art. 119 Cost., art. 56, secondo comma, lett. b) e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale.
- Art. 2, primo comma, lett. b) e art. 2, primo comma *ter*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Finanziamenti statali relativi agli interventi su impianti sportivi per la promozione dell'attività sportiva - lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni (art. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge.
- Art. 2, primo comma, lett. b) e primo comma *ter*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Finanziamenti statali relativi agli interventi su impianti sportivi di competenza provinciale - lesione dell'autonomia finanziaria delle province di Trento e Bolzano (artt. 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferiscono alle province autonome di Trento e Bolzano.
- Art. 1, quarto e quinto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi per le esigenze di campionati delle diverse discipline sportive o per promuovere l'attività sportiva - lesione della competenza legislativa concorrente delle province di Trento e Bolzano (art. 9, n. 11, dello statuto del Trentino-Alto Adige; artt. 1 e 2, alinea, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 745) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle province di Trento e di Bolzano.
- Art. 1, quarto e quinto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi per promuovere l'esercizio di attività sportive non agonistiche - lesione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario (art. 117 Cost. e art. 56 c.p.v. del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge.
- Art. 2-bis, secondo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Applicazione della normativa statale sull'accelerazione delle procedure, per la realizzazione di impianti sportivi - assunta lesione di competenza regionale (artt. 117 e 118 Cost.) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
- Art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi destinati ai campionati mondiali di calcio - assunta lesione di competenza legislativa della regione nella sub-materia dello sport (art. 56, c.p.v. lett. b, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Non fondatezza.
- Art. 1, sesto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributi in conto capitale in favore dei comuni per gli interventi sugli impianti sportivi per lo svolgimento di campionati mondiali - assunta lesione di autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2, primo comma, lett. a), della legge 6 marzo 1987, n. 65: Autorizzazioni di spesa per la costruzione di impianti sportivi - assunta lesione di competenza legislativa regionale (art. 59, c.p.v. e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Non fondatezza.
- Art. 2, secondo comma *bis*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributo statale a favore di mutui contratti dai comuni per gli interventi su impianti sportivi - assunta lesione di autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2-bis, quarto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Concessione di mutui ventennali ai comuni per gli interventi sugli impianti sportivi destinati ai campionati mondiali - assunta lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2, sesto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO) di comuni e di enti abilitati alla realizzazione di strutture sportive - assunta lesione di competenze provinciali e regionali (art. 119 Cost., 59 e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616; art. 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Non fondatezza.
- Art. 2-bis, terzo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Parere del comitato provinciale e della commissione del CONI per i progetti di impianti sportivi - assunta lesione della competenza legislativa e amministrativa provinciale (artt. 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Non fondatezza » 69

- SENTENZA 26 novembre 1987, n. 518.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 18 del d.l.c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207: Istruzione pubblica - insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale - indennità di fine rapporto (prevista dall'art. 9 stesso decreto n. 207) - mancata attribuzione - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. Pag. 81
- SENTENZA 26 novembre 1987, n. 519.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 579, primo comma, del cod. proc. pen.: Pluralità di sentenze di condanna contro la stessa persona - esecuzione - pubblico ministero - ricorso alla Corte di cassazione per la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita - notifica all'interessato - esclusione - contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. » 84
- SENTENZA 10 dicembre 1987, n. 559.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98: Servizio sanitario nazionale - prestazioni integrative - cure idrotermali - divieto di concessione di congedi straordinari - fruizione durante le ferie annuali - contrasto con gli artt. 32 e 36, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale. » 87
- Art. 13, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - prestazioni integrative - cure idrotermali - concessione fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali - diritto alla retribuzione - spettanza al lavoratore (artt. 3, 32, 36 e 38 Cost.) - Non fondatezza, nel senso di cui in motivazione. » 87
- SENTENZA 10 dicembre 1987, n. 560.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 590, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39: Circolazione autoveicoli e natanti - responsabilità civile - assicurazione obbligatoria - intervento del Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni alla vittime - valori monetari fissati - mancato adeguamento - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. » 95
- SENTENZA 10 dicembre 1987, n. 561.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 10, primo comma, e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma, e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915: Pensioni di guerra - vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici - trattamento pensionistico che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti - esclusione - contrasto con l'art. 2 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. » 95
- SENTENZA 10 dicembre 1987, n. 562.** — Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente alla modifica introdotta con legge 31 marzo 1979, n. 93: Locazione - immobile ad uso non abitativo - recesso del locatore - indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma) - obbligo di corresponsione - omessa previsione esplicita - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua. » 102
- Art. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione - immobili ad uso non abitativo - indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - determinazione giudiziale - iniziativa processuale (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza » 102
- ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE**
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 14 marzo 1985 (Reg. ord. n. 797/1987).** — Art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17: Associazioni segrete - sanzioni per l'accertata appartenenza ad esse - garanzie procedurali - ingiustificata inapplicabilità nei confronti dei componenti di organi di amministrazione o controllo di enti pubblici, o di società per azioni di interesse nazionale, sospetti di legami con dette associazioni, agli effetti della revoca da tali incarichi, della particolare tutela d'intervento di speciale commissione presso la Presidenza del Consiglio prevista, dallo stesso art. 4, per analoghi accertamenti, riguardo ai dipendenti pubblici civili e militari (art. 3 Cost.) » 105
- ORDINANZA della Corte dei conti del 13 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 798/1987).** — Art. 3, n. 3, del d.l. 6 maggio 1948, n. 655: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - competenza limitata, in materia pensionistica, ai ricorsi dei dipendenti della regione Sicilia o comunque ovvero i provvedimenti relativi al diritto a pensione dei dipendenti stessi - inesistenza di tale limitazione per la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna (artt. 3, 5, 25, 97 e 116 Cost. e art. 23, primo comma, stat. spec. per la Sicilia). » 112
- ORDINANZA della Corte d'appello di Torino del 26 giugno 1987 (Reg. ord. n. 799/1987).** — Art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873: Procedimento civile - ripetizione di indebito - importazione di prodotti chimici da Paesi aderenti al GATT - diritti per servizi amministrativi - richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione (artt. 3, 24 e 53 Cost.) » 117
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 29 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 800/1987).** — Art. 38 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - esclusione dal computo di detta indennità della indennità integrativa speciale (art. 3 Cost.) » 118
- ORDINANZA della commissione tributaria di secondo grado di Bologna del 21 ottobre 1986 (Reg. ord. n. 801/1987).** — Art. 26 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516: Imposta valore aggiunto - accertamenti in rettificata - consentita modifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette (artt. 3 e 97 Cost.) » 121

- ORDINANZA del giudice istruttore presso il tribunale di Roma del 9 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 802/1987). — Art. 523, primo comma, del codice penale: Reati contro la libertà sessuale - ratto a fine di libidine - qualità della persona offesa - mancata previsione del maggiore danno di sesso maschile fra le persone offese dal reato - conseguente applicazione, in tale ipotesi, delle più severe disposizioni previste dall'art. 605 del cod. pen. per il sequestro di persona (art. 3 Cost.). Pag. 124
- ORDINANZA del pretore di Ivrea del 15 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 803/1987). — Art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza e assistenza - pensioni e altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - impignorabilità (tranne, in alcune ipotesi, per crediti dello stesso I.N.P.S.) neppure per crediti alimentari - ingiustificato attuale peggior trattamento di creditori di pensionati già lavoratori privati rispetto ai creditori di ex dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato, o dallo stesso Stato, le cui pensioni, in seguito alla sentenza n. 89/1987 della Corte costituzionale, e rispettivamente, all'art. 12, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (assegno di divorzio), sono ora pignorabili nell'ambito del quinto di cui all'art. 545 del cod. proc. civ. e, rispettivamente (per crediti alimentari o di mantenimento) della metà (art. 3 Cost.). » 126
- ORDINANZA del pretore di Milano del 26 giugno 1987 (Reg. ord. n. 804/1987). — Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.). » 128
- ORDINANZA del pretore di Milano del 21 luglio 1987 (Reg. ord. n. 805/1987). — Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.). » 131
- ORDINANZA del pretore di Milano del 7 luglio 1987 (Reg. ord. n. 806/1987). — Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.). » 133
- ORDINANZA della Corte dei conti del 4 febbraio 1987 (Reg. ord. n. 807/1987). — Art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648: Pensioni di guerra - diritto a pensione dei figli naturali legalmente riconosciuti, ma solo se il riconoscimento sia avvenuto entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra - inefficacia, per il passato, della eliminazione di tale condizione con legge 18 marzo 1968, n. 313 (art. 3 Cost.). » 135
- ORDINANZA del pretore di Sampierdarena del 15 settembre 1987 (Reg. ord. n. 808/1987). — Art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517: Istruzione pubblica - provvedimenti dell'insegnante di classe relativi al passaggio degli alunni alla classe superiore del corso di istruzione elementare - mancata previsione della ricorribilità avverso detti provvedimenti all'autorità giudiziaria ordinaria (artt. 2, 3, secondo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 34, primo comma, Cost.). » 137
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 29 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 809/1987). — Art. 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131: Impiegati di enti locali - collocamento a riposo con benefici combattentistici - previsione dell'automatica declaratoria di estinzione dei procedimenti pendenti (artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 Cost.). » 140
- ORDINANZA del pretore di Lucca del 18 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 810/1987). — Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma, Cost.). » 143
- ORDINANZA del pretore di Lucca del 29 gennaio 1986 (Reg. ord. n. 811/1987). — Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma, Cost.). » 144
- ORDINANZA del pretore di Vicenza del 23 settembre 1987 (Reg. ord. n. 812/1987). — Artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: Procedure concorsuali - attrazione, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, nella competenza del tribunale preposto alle relative procedure, di tutte, senza distinzioni, le azioni che ne derivano, anche se attinenti a controversie di lavoro - deroga alla competenza funzionale del pretore-giudice del lavoro, ritenuta ingiustificata, quanto meno per le controversie di lavoro che non abbiano diretta incidenza sulla formazione dello stato passivo (artt. 3 e 25 Cost.). » 145
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale di Trento del 26 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 813/1987). — Articolo unico della provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11: Edilizia - vincoli - efficacia temporale dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previste dai programmi di fabbricazione - protrazione, da cinque a dieci anni, dell'efficacia dei vincoli urbanistici imposti con tali programmi - ingiustificata diversità di disciplina rispetto ai vincoli derivanti da altri strumenti urbanistici (piani regolatori generali, ecc.) la cui durata è rimasta di cinque anni - conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra i proprietari che nell'ambito della stessa provincia sono soggetti, a seconda dello strumento di pianificazione adottato, a vincoli di maggiore o minore durata (artt. 3 e 42 Cost.). » 147
- ORDINANZA del tribunale militare di La Spezia dell'8 maggio 1987 (Reg. ord. n. 814/1987). — Art. 223 del codice penale militare di pace: Reati militari - lesione personale volontaria - procedibilità di ufficio quando la malattia superi i dieci giorni anziché i venti come previsto per lo stesso reato nel codice penale (artt. 3 e 32 Cost.). » 150
- ORDINANZA del tribunale di Pistoia del 20 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 815/1987). — Art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 680: Imposta in genere - accertamento definitivo dell'imposta nel giudizio tributario - accertamento che fa stato nel giudizio penale instauratosi nei confronti del contribuente-imputato - prospettata limitazione del diritto di difesa in considerazione del fatto che nel giudizio penale le possibilità di difesa sono maggiori rispetto al giudizio tributario (artt. 3 e 24 Cost.). » 151
- ORDINANZA della commissione tributaria di 1° grado di Cremona del 22 aprile 1987 (Reg. ord. n. 816/1987). — Art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131: Imposta in genere - sovrainposta sul reddito dei fabbricanti (Socof) - prevista indeducibilità della Socof ai fini Irpef - diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell'Ilor (deducibile ai fini Irpef) ritenuta irragionevole, sul presupposto che Socof ed Ilor rappresentino tributi di analoga natura (artt. 3 e 53 Cost.). » 154

- ORDINANZA del tribunale di Milano del 24 luglio 1987 (Reg. ord. n. 817/1987). — Art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482: Lavoro - collocamento obbligatorio - soggetti aventi diritto - non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avvicinamento al lavoro - diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985 (art. 3 Cost.). Pag. 155
- ORDINANZA del pretore di Bra del 29 giugno 1987 (Reg. ord. n. 818/1987). — Art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3 Cost.). » 159
- ORDINANZA del pretore di Soriano del 12 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 819/1987). — Art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298: Edilizia - illeciti edilizi - spontanea demolizione delle opere abusive - estinzione del reato - mancata estensione del beneficio a coloro che hanno provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 21 giugno 1985, n. 298 (art. 3 Cost.). » 160
- ORDINANZA della corte d'appello di Bologna del 13 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 820/1987). — Art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, sostituito dall'art. 399 del codice di procedura penale: Processo penale - sentenze istratorie di proscioglimento pronunciate dal pretore per estinzione del reato per amnistia - facoltà dell'imputato di proporre ricorso per cassazione, ma non appello - diminuzione del diritto di difesa non giustificata di fronte al potere di proporre appello riconosciuto in tali casi agli uffici del p.m. - richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1983 (art. 3 e 24 Cost.). » 161
- ORDINANZA del pretore di Bologna del 5 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 821/1987). — Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia - entità - determinazione - criteri (art. 3 e 53 Cost.). » 162
- ORDINANZA del pretore di Bari del 13 maggio 1987 (Reg. ord. n. 822/1987). — Art. 5, lett. p), del d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, e 77 della legge regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12, modif. della legge regione Puglia 6 maggio 1982, n. 19: Previdenza sociale - iscrizione (prevista dalla norma della legge regionale) del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, già assicurato presso l'I.N.P.S. alla Cassa previdenza dipendenti enti locali - possibilità, data dalla norma del decreto statale, che una legge, e quindi anche una legge regionale, disponga in tal senso - impossibilità, per contro, che leggi di regione a statuto ordinario vengano emanate in materia previdenziale (art. 117 Cost.). » 164
- ORDINANZA del pretore di Verona del 28 settembre 1987 (Reg. ord. n. 823/1987). — Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive di tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3 Cost.). » 167
- ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 6 luglio 1983 (Reg. ord. n. 824/1987). — Art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Servizio sanitario nazionale - stato giuridico del personale delle u.s.l. - dipendente condannato a pena detentiva, ma con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non merazione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con sentenza passata in giudicato - destituzione di diritto dall'impiego, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sui fatti da parte dell'amministrazione (art. 3 Cost.). » 169
- ORDINANZA del pretore di Milano del 23 ottobre 1987 (Reg. ord. n. 825/1987). — Art. 1, ultimo comma, del d.-l. 6 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15: Locazioni immobiliari urbane - uso diverso dall'abitazione - esercizi senza contatti diretti con il pubblico, di attività professionali o di altre particolari previste dall'art. 42 della legge n. 392/1978 - indennità di «obsolescenza» - irreversibilità - applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de iure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi (art. 3, primo comma, Cost.). » 171
- ORDINANZA del pretore di Brunico del 26 agosto 1987 (Reg. ord. n. 826/1987). — Art. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale - sanzioni sostitutive della pena detentiva - mancata loro applicazione agli illeciti edilizi di scarsa entità (art. 27 Cost.). » 172
- ORDINANZA del pretore di Salerno del 30 settembre 1987 (Reg. ord. n. 827/1987). — Art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987, in relazione all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125: Formaggi - denominazioni tipiche - formaggio a pasta filata da latte misto - possibilità dell'uso, per siffatto prodotto, della indicazione merceologica «mozzarella» - espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari (art. 3 Cost.). » 173
- ORDINANZA della commissione tributaria di 2° grado di Udine del 3 luglio 1987 (Reg. ord. n. 828/1987). — Art. 4, lett. e), tariffa allegata A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - deliberazioni societarie di emissione di obbligazioni - loro assoggettamento all'imposta (artt. 11 e 76 Cost.). » 175
- ORDINANZA del pretore di Fiorenzuola d'Arda del 24 luglio 1987 (Reg. ord. n. 829/1987). — Art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206: Locazioni di immobili urbani - uso diverso dall'abitazione - contratti scaduti *de iure* - successiva stipulazione di un nuovo contratto - esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decadenza del nuovo contratto - sostanziale protrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui il nuovo contratto sia stato stipulato prima del decreto in questione (artt. 42 e 3 Cost.). » 176
- ORDINANZA del tribunale di Bergamo del 28 settembre 1987 (Reg. ord. n. 830/1987). — Art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: Legge fallimentare - fallimento di società con soci a responsabilità illimitata - socio illimitatamente responsabile la cui esistenza risulti dopo la dichiarazione di fallimento della società - possibilità di estendere a lui il fallimento (secondo l'interpretazione della norma scelta dal giudice *a quo* anche dopo decorso un anno dal recesso dalla società o dalla cessazione delle quote sociali - ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa, nei cui confronti (art. 10 si. legge) il fallimento può essere dichiarato solo entro un anno da tale cessazione (art. 3 Cost.). » 178

ORDINANZA della corte d'appello di Firenze del 24 settembre 1987 (Reg. ord. n. 831/1987). — Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost.).	Pag.	180
ORDINANZA della corte d'appello di Firenze del 1 ^o ottobre 1987 (Reg. ord. n. 832/1987). — Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: Imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost.).	"	181
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 luglio 1987 (Reg. ord. n. 833/1987). — Artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiego pubblico - impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - esclusione, da detta base, della indennità integrativa speciale (artt. 3, 36 e 38 Cost.).	"	182

RETTIFICHE
ERRATA - CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 12 novembre 1987, n. 472. (Ordinanza pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> - 1 ^a Serie speciale - n. 53 del 16 dicembre 1987).	"	186
Comunicato relativo all'ordinanza 12 novembre 1987, n. 475. (Ordinanza pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> - 1 ^a Serie speciale - n. 53 del 16 dicembre 1987).	"	186

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 478

Sentenza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 28, secondo comma, lettera b), della legge 25 maggio 1970, n. 364: Calamità naturali - interventi a sostegno dell'agricoltura - istituzione del Fondo di solidarietà nazionale - consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni intensive - consiglio di gestione della cassa consorile - partecipazione di un rappresentante della provincia - condizioni previste (art. 81, quarto comma, Cost.) - Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364: Calamità naturali - interventi a sostegno dell'agricoltura - istituzione del Fondo di solidarietà nazionale - consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni intensive - obbligo di un contributo annuo imposto alle amministrazioni provinciali - misura (artt. 81, quarto comma, 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 130, VIII disp. trans. Cost.) - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANTI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, 20, secondo comma, lett. b) e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale), promossi con le seguenti ordinanze:

- 1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1981 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il Consorzio ortofrutticolo intercomunale di Bologna e l'Amministrazione provinciale di Bologna, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 dell'anno 1982;
- 2) ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Tribunale di Forlì nel procedimento civile vertente tra il Consorzio provinciale Difesa Colture Agrarie e Avversità Atmosferiche e l'Amministrazione provinciale di Forlì, iscritta al n. 951 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
- 3) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Foggia contro il Consorzio per la difesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
- 4) ordinanza emessa il 25 maggio 1984 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Venezia contro l'Amministrazione provinciale di Venezia ed altra, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250-bis dell'anno 1985;
- 5) ordinanza emessa il 19 novembre 1986 dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione provinciale di Macerata e CONS.MA.CA., iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;
- 6) ordinanza emessa il 5 dicembre 1986 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra il Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Ravenna e l'Amministrazione provinciale di Ravenna, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione del Consorzio di Bologna, dell'Amministrazione provinciale di Bologna, dell'Amministrazione provinciale di Foggia, del Consorzio di Venezia, dell'Amministrazione provinciale di Venezia, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Mario Sanino per l'Amministrazione di Bologna, Giovanni Di Mattia per l'Amministrazione provinciale di Foggia, Adelchi Chinaglia e Adriano Pallottino per la Provincia di Venezia, Giancarlo Fanzini per il Consorzio di Bologna, Ivone Cacciavillani per il Consorzio di Venezia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di diversi processi civili, promossi, nei confronti delle rispettive province, da consorzi provinciali per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate per ottenere il pagamento dei contributi di cui all'art. 19, secondo comma n. 2, della l. 25 maggio 1970, n. 364, relativi ad annualità comprese tra il 1972 e il 1980, il Tribunale di Bologna, Sez. V civ., con ordinanza del 20 ottobre 1981 (r.o. n. 52/1982), il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. n. 951/1982), la Corte di Cassazione, sez. I civ., con ordinanza del 28 settembre 1982 (r.o. n. 385/1983), il Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale, con ordinanza del 25 maggio 1984 (r.o. n. 359/1985), il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 19 novembre 1986 (r.o. n. 27/1987), il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 5 dicembre 1986 (r.o. n. 86/1987), ritenute la rilevanza, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 19, secondo comma n. 2, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost.

La disposizione censurata prevede che la Cassa sociale dei suddetti consorzi — istituiti ai sensi dell'art. 14 della stessa legge — debba essere alimentata annualmente, tra gli altri, «dal contributo delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata».

2. — Le autorità remittenti, premesso che la contribuzione provinciale alla cassa consortile sarebbe da ritenere obbligatoria — atteso che la norma impugnata, distinguendo nettamente tra contributi necessari (nn. 1, 2, 3) e contributi eventuali (n. 4), elenca tra i primi quello imposto alle province e che nessun argomento in contrario potrebbe ricavarsi dalla dizione del successivo art. 20, secondo comma, lett. b) —, motivano la non manifesta infondatezza della questione osservando che detta norma, imponendo alle province non *una tantum*, ma con periodicità annuale, l'obbligo di corrispondere i contributi consortili, non indicherebbe alcun mezzo di copertura della spesa relativa.

La Corte di Cassazione e il Tribunale di Ravenna richiamano anche la sent. n. 92 del 1981 di questa Corte che — sulla scorta dell'art. 271, n. 468 del 1978 — ha esteso il principio ex art. 81, quarto comma, Cost., anche alle spese degli enti pubblici appartenenti alla finanza pubblica allargata, principio che, a parere del Supremo Collegio, a maggior ragione dovrebbe essere rispettato quando si tratti di oneri connessi a compiti non necessari della provincia, ma riguardanti servizi di carattere statale.

Nella medesima censura sono coinvolti, dal Tribunale di Forlì, l'art. 23 della legge, che dispone uno stanziamento di fondi per il solo anno 1970, e, dalla Corte di Cassazione, l'art. 20, secondo comma, lett. b) della medesima legge, il quale subordina la partecipazione di un rappresentante provinciale al Consiglio di gestione della cassa consortile al versamento di un contributo pari almeno all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata. Il Consiglio di Stato impugna il medesimo art. 19, secondo comma, n. 2, anche in riferimento agli artt. 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost., sottolineando che l'attuale regime di autonomia delle province, costituzionalmente riconosciuto, non tollerebbe la previsione, da parte della legge statale, di spese «obbligatorie» a carico di queste ultime, senza la corrispondente copertura, specie se concernenti compiti di rilevanza non esclusivamente locale; tale previsione infatti ne altererebbe il complessivo equilibrio tra funzioni e mezzi finanziari, costringendole ad aumentare l'indebitamento o a ridurre gli stanziamenti per altre attività, così comprimendo la capacità di scelta e di intervento per la realizzazione e la tutela delle esigenze delle rispettive comunità: di qui la violazione, da parte della normativa impugnata, anche delle disposizioni costituzionali che fondano l'autonomia provinciale.

3. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione, poiché l'obbligo di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., sarebbe nella specie soddisfatto, dall'art. 23 per l'anno 1970, e, per gli anni successivi al 1970 — in cui la relativa spesa non potrebbe più considerarsi «nuova» né «maggiore» — dall'art. 1, ult. comma della stessa legge n. 364 del 1970, a tenore del quale «a decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal «Fondo» fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso «Fondo» a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro sino a raggiungere la dotazione di lire 50 miliardi».

Ma, anche ammesso che tali stanziamenti si riferiscano alle sole necessità di spesa del Ministero, le province avrebbero comunque la possibilità di onorare l'obbligo di contribuzione (peraltro incerto nel *quantum* perché connesso a particolari esigenze derivanti anche da calamità naturali), fino all'anno 1972, mediante la manovra fiscale (avendo esse conservato una propria potestà impositiva fino all'entrata in vigore della riforma tributaria) o con altri mezzi a loro disposizione per far fronte alle spese obbligatorie (es. prestiti dalla Cassa depositi e prestiti); per gli anni successivi, con le entrate ad esse assicurate dalle leggi in vigore per lo svolgimento delle loro attività.

L'obbligo provinciale di corrispondere il contributo consortile, sarebbe peraltro venuto meno — ricorda l'Avvocatura — a seguito della successiva legge n. 590 del 1981.

Per quanto concerne l'ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione dell'autonomia provinciale, l'Avvocatura osserva che il collegamento, sottolineato dal giudice *a quo*, tra regime della finanza locale e insieme delle funzioni attribuibili o delegabili agli enti locali minori non vieterebbe alla discrezionalità del legislatore nazionale di imporre anche a tali Enti l'adempimento di compiti di interesse generale, essendo sufficiente, come ribadito anche di recente dalla sent. n. 92/1981 di questa Corte, il ricorrere di «una comunanza specifica o generica di interessi o di un collegamento diretto o indiretto tra la causa dell'imposizione e le finalità da conseguire»; nella specie, la localizzazione nel territorio provinciale del consorzio da finanziare sarebbe manifesta ragione della chiamata a contribuzione dell'ente locale a motivo del suo interesse alla tutela della produzione agricola della provincia.

4. — Si sono costituiti in giudizio sia i consorzi sia le province di Bologna (r.o. n. 52/1982) e di Venezia (r.o. n. 359/1985), nonché l'Amministrazione provinciale di Foggia (r.o. n. 385/1983), i primi, concludendo per l'infondatezza delle questioni, le seconde, chiedendo una declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa denunciata.

In particolare, il Consorzio ortofrutticolo intercomunale di Bologna nega che nella specie possano invocarsi i principi affermati nella sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte, che ha esteso l'obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost. al «settore pubblico allargato». A suo dire, tale decisione sarebbe stata influenzata da due elementi: la misura ingentissima delle somme in gioco e il collegamento degli oneri, imposti dalla legge, con compiti in certo senso «impropri» rispetto alle normali funzioni degli Enti interessati. Entrambi questi elementi non sarebbero presenti nella fattispecie oggetto del processo *a quo*, nel quale si tratterebbe di spese di modesta entità, riferite a compiti agevolmente inquadrabili tra quegli interventi a sostegno della produzione agricola tradizionalmente attribuiti alle province fin dal t.u. del 1934 e poi confermati, anche in tempi recenti, da numerose leggi. Le spese per i contributi consortili pertanto, potendo collegarsi alle funzioni normali spettanti alle province medesime, non potrebbero considerarsi «nuove»: la relativa previsione dell'art. 19 censurato non introdurrebbe dunque un *quid novi*, ma si limiterebbe a razionalizzare e indirizzare funzioni di spesa già esistenti, contemplando oneri di importo non rilevante, cui le province potrebbero far fronte con le proprie risorse destinate genericamente agli interventi in campo agricolo.

In una successiva memoria, presentata in prossimità dell'udienza, il Consorzio eccepisce l'irrilevanza della questione, traendo spunto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli effetti della menzionata sentenza di questa Corte n. 92 del 1981. A tenore di tale giurisprudenza, questa sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 nella parte in cui non indica i mezzi ai quali gli enti della finanza pubblica allargata debbono attingere per corrispondere i benefici combattentistici previsti dalla l. n. 336 del 1970, spiegherebbe effetti soltanto in ordine ai rapporti tra gli enti e lo Stato tenuto a provvedere alle necessarie coperture della spesa, ma non potrebbe nel nulla le posizioni soggettive attribuite ai dipendenti e non escluderebbe che gli enti medesimi debbano sopportare gli oneri derivanti dall'applicazione dei benefici. Ad avviso del Consorzio l'identità concettuale tra tale ipotesi e quella presente porterebbe a ritenere che una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma ora denunciata non influirebbe sul giudizio *a quo*, non potendo paralizzare il diritto del Consorzio ad ottenere la corresponsione dei contributi provinciali, ma potrebbe riguardare soltanto le rivendicazioni della provincia nei confronti dell'Amministrazione statale.

Nel merito della questione, poi, il Consorzio, ribadisce gli argomenti già enunciati nella precedente memoria e aggiunge che l'imposizione degli oneri in questione in capo alla provincia non potrebbe ritenersi lesiva dell'autonomia dell'ente, trattandosi di una semplice specificazione di una destinazione di spesa parziale e limitata nell'ambito di una spesa generica già prevista.

La provincia di Bologna motiva con sintetiche deduzioni la propria tesi della fondatezza della questione, in riferimento al mancato rispetto dell'obbligo di copertura della contribuzione obbligatoria provinciale. Successivamente, la medesima provincia ha depositato fuori termine una memoria aggiunta.

Il Consorzio provinciale per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche di Venezia sostiene che l'obbligo di copertura ex art. 81, quarto comma, Cost., sarebbe soddisfatto dalla legge n. 364 del 1970 — anche con riferimento ai contributi provinciali di cui all'art. 19 — negli artt. 23 e 24. Tali contributi infatti, nonostante che vengano corrisposti dalle province, non costituirebbero spese proprie di queste ultime, per le quali sarebbe necessaria apposita indicazione dei mezzi con cui esse stesse debbano farvi fronte. I contributi medesimi sarebbero invece espressione della funzione statale di sovvenzione all'agricoltura, esercitata nella specie dalla provincia in qualità di organo di amministrazione indiretta dello Stato. All'onere conseguente dovrebbe dunque far fronte non la provincia ma lo Stato, e poiché all'indicazione della copertura delle spese statali provvederebbero gli artt. 23 e 24 della legge n. 364 del 1970, la questione di costituzionalità relativa all'art. 19 apparirebbe inconferente.

Quanto alla violazione degli artt. 114, 118, 119 e 130 Cost., — a parere del Consorzio — dovrebbe escludersi, per le ragioni ora riferite, che in assenza di nuovi oneri finanziari a carico della provincia, la normativa impugnata rechi lesione all'autonomia riconosciuta alla medesima.

L'Amministrazione provinciale di Venezia motiva invece la sua tesi dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata con il richiamo alle considerazioni svolte dal giudice *a quo*, e in una successiva memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, con il rinvio alla pregressa giurisprudenza di questa Corte sul rispetto dell'art. 81, quarto comma, Cost.

A parere infine della provincia di Foggia la necessità di copertura finanziaria, sulla scorta della sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte, dovrebbe affermarsi per tutte le spese addossate ai locali enti territoriali appartenenti alla finanza pubblica allargata, siano esse o no inerenti a compiti di interesse statale; inoltre, tale copertura riguarderebbe anche le nuove o maggiori spese incidenti in esercizi futuri e non sarebbe soddisfatta dal semplice inserimento della spesa nel bilancio preventivo, senza la specifica indicazione di apposite risorse finanziarie. Pertanto, non ottemperando a tali esigenze, la normativa impugnata dovrebbe dichiararsi costituzionalmente illegittima.

Nella medesima conclusione la stessa provincia insiste nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche, analoghe o connesse; pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Tutte le autorità remittenti impugnano l'art. 19, secondo comma, n. 2 della l. 25 maggio 1970, n. 364, che impone alle amministrazioni provinciali l'obbligo di corrispondere un contributo annuo — nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata — ai consorzi di produttori agricoli costituiti, nel rispettivo territorio, per la difesa delle produzioni intensive, nel quadro degli interventi facenti capo alla istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

A loro avviso tale disposizione contrasterebbe con l'art. 81, quarto comma, Cost. poiché non indicherebbe i necessari mezzi di copertura finanziaria della spesa relativa. Nella stessa censura il Tribunale di Forlì coinvolge anche l'art. 23 della legge, che dispone uno stanziamento di 50 miliardi per il solo anno 1970, senza nulla prevedere per gli anni successivi.

La Corte di Cassazione censura pure, in riferimento allo stesso parametro costituzionale e per i medesimi motivi l'art. 20, secondo comma, lett. b) che subordina la partecipazione di un rappresentante provinciale al Consiglio di gestione della cassa consortile al versamento nel «fondo» di un contributo annuo non inferiore all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata.

L'art. 19, secondo comma, n. 2 è impugnato dal Consiglio di Stato anche per contrasto con gli artt. 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost. perché, imponendo alle province oneri finanziari senza corrispondente copertura, ne altererebbe l'equilibrio tra mezzi finanziari e insieme delle funzioni, così vulnerandone l'autonomia costituzionalmente riconosciuta.

3. — La normativa impugnata è stata adottata con legge n. 364 del 1970, nel quadro degli interventi previsti per il caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 70, ha poi trasferito alle regioni diverse funzioni relative a tali interventi, tra le quali quelle concernenti i consorzi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive. La successiva l. 15 ottobre 1981, n. 590 ha modificato la l. n. 364 del 1970, tra l'altro, sopprimendo il contributo provinciale e prevedendo un contributo eventuale, da erogarsi con legge, dalla regione competente per territorio (art. 10).

Tale nuova disciplina peraltro non è applicabile *ratione temporis* nei giudizi *a quibus*, che restano governati dalle norme precedenti, oggetto delle presenti questioni.

4. — La questione relativa all'art. 20, secondo comma, lett. b) deve essere dichiarata inammissibile perché irrilevante nel giudizio *a quo*, nel quale si controverte esclusivamente della pretesa, da parte dei consorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti nel precedente art. 19, secondo comma, n. 2, e non della partecipazione di rappresentanti delle province ai consigli di gestione delle casse consorziali.

5. — Quanto alla questione concernente l'art. 19, secondo comma, n. 2, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., è innanzi tutto da respingere l'eccezione di irrilevanza prospettata dal Consorzio bolognese. L'argomento che esso Consorzio vorrebbe trarre, a tal fine, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sugli effetti della sentenza costituzionale n. 92 del 1981, a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'orientamento sotteso a tale giurisprudenza, non è invero applicabile al caso oggetto di questo giudizio, che presenta caratteristiche per vari aspetti assai diverse da quelle proprie della situazione, del tutto peculiare, contemplata dalle decisioni del Supremo Collegio.

6. — Nel merito, tale questione, considerata con riguardo anche all'art. 23 della legge, non è fondata.

Fermo restando il principio a tenore del quale dall'art. 81, quarto comma, Cost. discende per il legislatore l'obbligo di indicare le risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pubblica allargata (sent. nn. 92 e 189 del 1981), è da ritenere tuttavia, come questa Corte ha in altre occasioni osservato (da ultima sent. n. 341/1983), che tale principio non possa essere invocato in un caso come quello di specie, in cui il legislatore, all'atto di imporre l'obbligo di contribuzione a carico delle province, non era materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. L'ammontare del contributo, infatti, era fissato nella sola misura minima e doveva calcolarsi in termini percentuali rispetto ad una entità — il valore della produzione annua denunciata — per ovvi motivi non determinabile *a priori*; la misura dell'onere, inoltre, dipendeva dalla futura ed eventuale costituzione dei consorzi, ed era suscettibile, per le sue caratteristiche, di incidere in maniera assai variabile sulle diverse amministrazioni provinciali.

Del resto, per gli anni interessati dai giudizi *a quibus* lo Stato non ha mancato di adottare provvedimenti legislativi di finanziamento delle spese comunque facenti capo alle province.

Dall'infondatezza di tale censura discende altresì che la normativa denunciata non viola le disposizioni costituzionali poste a presidio dell'autonomia delle province medesime.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, lett. b) della legge 25 maggio 1970, n. 364, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 385/1983);

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo comma, n. 2 e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 364, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 114, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, 130, VIII disp. trans. Cost., sollevate da varie autorità remittenti con le ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 52 e 951/1982, 385/1983, 359/1985, 27 e 86/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 479

Sentenza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: Previdenza - applicazione delle norme sull'igiene del lavoro - lavoratori subordinati e soci lavoratori di una società, anche di fatto - equiparazione (artt. 3 e 41 Cost.) - Non fondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: Previdenza - prevenzione degli infortuni sul lavoro - normativa - applicazione - soci delle società di fatto e lavoratori subordinati - equiparazione (artt. 3 e 27 Cost.) - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro) e 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Sciuccati Maria Luisa ed altra, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 1981;

2) ordinanza emessa il 23 aprile 1985 dal Pretore di Adria nel procedimento penale a carico di Ghinatti Renzo ed altro, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 - 1^a serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I. Il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 (R.O. n. 277/1981), nel procedimento penale a carico di Sciuccati M. Luisa ed altra — imputate del reato di cui agli artt. 8 e 39 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), per avere svolto da sole, in società di fatto, attività produttiva di beni in un locale seminterrato privo di servizi igienici — ritenendo accertati i fatti contestati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del suindicato d.P.R. n. 303 del 1956, che equipara, ai fini dell'applicazione delle norme per l'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, i quali prestino la loro attività per conto della società o degli enti.

Ad avviso del pretore, la disposizione denunciata, in base alla quale dovrebbe essere affermata la responsabilità penale di ciascuna delle socie di fatto, sarebbe illegittima, poiché subordina la libertà di iniziativa economica di più persone che vogliono intraprendere, con lavoro proprio e associato, senza dipendenti, al rispetto di una normativa di igiene del lavoro, comportante oneri economici non indifferenti e il divieto di usare, per l'attività, locali non conformi alle prescrizioni di legge, senza che tale limitazione trovi ragione nella necessità di tutelare la sicurezza e la dignità umana, che, ai sensi dell'art. 41 Cost., devono intendersi come sicurezza e dignità altrui, non dei soggetti stessi che intraprendono l'attività economica. Sussisterebbe, inoltre, disparità di trattamento tra i soci lavoratori di una società senza dipendenti e i soggetti che esercitano attività lavorativa da soli, senza soci né dipendenti, poiché questi ultimi non sono tenuti all'osservanza di alcuna norma di igiene, a differenza dei primi, senza che, in ambo i casi, esista alcun soggetto, diverso dagli esercenti l'attività, da tutelare.

La questione — secondo il giudice *a quo* — è rilevante, poiché la sussistenza o meno della disposizione denunciata decide l'alternativa tra l'emissione di decreto penale nei confronti delle imputate e l'archiviazione.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della questione.

Circa l'asserita violazione dell'art. 41 Cost., osserva l'interveniente che il pretore muove da una inaccettabile nozione della «sicurezza e dignità umana» in termini di interessi liberamente disponibili dai loro titolari, mentre si tratta di esigenze che non possono non ricevere una tutela in forme generali alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost. D'altra parte, la lamentata inapplicabilità delle norme a tutela dell'igiene del lavoro all'ipotesi di persona che esercita la propria attività lavorativa da sola, senza dipendenti o senza forma associata, può, al più, costituire una carenza legislativa, non un argomento di incostituzionalità della norma denunciata nella parte in cui essa attua fondamentali precetti della Costituzione.

3. Il Pretore di Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985 (R.O. n. 643/1986), nel procedimento penale contro Ghinatti Renzo ed altro — imputati del reato di cui agli artt. 70 e 77, lett. b), del d.P.R. 7 maggio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), per aver fatto eseguire ad altro componente della società di fatto tra essi esistente lavori edili senza aver adottato le necessarie cautele idonee a salvaguardare l'incolumità del lavoratore, che era rimasto ferito — ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 3, lett. a), e dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nella parte in cui equiparano, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci della società di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente responsabilità, nel caso di mancata adozione di misure di prevenzione, degli altri soci di fatto, come datori di lavoro.

Ad avviso del pretore, la normativa denunciata si appalesa giustificata per le società munite di personalità giuridica, ma è invece in contrasto con principi di eguaglianza, ragionevolezza e della responsabilità penale per fatto proprio di cui all'art. 27 della Costituzione relativamente alle società di fatto, in quanto non si può, in un'identica situazione di lavoro a cui sono addette due persone non gerarchicamente subordinate l'una all'altra, bensì soci di fatto con eguali diritti e doveri, far dipendere da un evento estraneo alla loro volontà e cioè il verificarsi di un infortunio ad uno dei due, il sorgere della responsabilità penale dell'altro; con l'ulteriore assurda conseguenza che, nel caso in cui anche l'altro socio possa lamentare lievi inconvenienti fisici conseguenti all'infortunio, nessuno sarebbe penalmente responsabile.

4. È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Rileva infatti l'interveniente che:

a) l'equiparazione di cui all'art. 3 lett. a) del d.P.R. n. 547/1955, denunciata con riguardo esclusivo ai soci della società di fatto, non viola per alcun profilo l'art. 3 Cost. perché i rapporti tra soci versanti nella medesima situazione vengono assoggettati ad uguale equilibrata disciplina; invero, nella considerata «identità» (di ruoli e) di condizioni di lavoro svolto per conto della società di fatto, i soci di essa, in forza della equiparazione di cui all'art. 3, lett. a), sono tutti da considerare lavoratori subordinati per la propria attività e datori di lavoro per l'attività degli altri e quindi reciprocamente obbligati al rispetto delle norme antinfortunistiche e destinatari della protezione inerente all'obbligo altrui;

b) del pari nessuna violazione dell'art. 27 Cost. appare configurabile ad opera della norma censurata, in quanto la responsabilità penale per il reato d'inosservanza della norma antinfortunistica scaturisce dalla condotta omissiva tenuta dal socio nella sua veste di datore di lavoro, che lo obbliga all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza a tutela degli altri soci prestatori di lavoro.

Considerato in diritto

1. Le due ordinanze sollevano questioni tra loro connesse, ed i relativi giudizi vanno pertanto riuniti e definiti con unica sentenza.

2. Il Pretore di Legnano (R.O. n. 277/1981) pone in dubbio la legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 41 Cost., dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), in quanto equipara, ai fini dell'applicazione delle norme sull'igiene del lavoro, ai lavoratori subordinati i soci di società, anche di fatto, i quali prestino la loro attività per conto della società, così determinando la sottoposizione dei soggetti associati alle prescrizioni sull'igiene del lavoro e sui requisiti dei locali.

Ciò importerebbe, secondo il giudice *a quo*:

a) una limitazione della libertà di iniziativa economica per gli associati, non giustificata dalla esigenza di tutelare la sicurezza e la dignità umana, avendo l'art. 41 Cost. riguardo a tali valori rispetto ai terzi, non già rispetto agli stessi soggetti che intraprendono una attività economica;

b) una ingiustificata discriminazione sfavorevole per i soci lavoratori di una società di fatto senza dipendenti rispetto ai soggetti che svolgono un'attività economica da soli (senza soci né dipendenti), per essere tali soggetti esonerati dall'osservanza delle norme sull'igiene del lavoro.

3. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli aspetti.

È di tutta evidenza che, diversamente da quanto opina il giudice *a quo*, il legislatore bene può imporre limitazioni all'iniziativa economica privata in vista della tutela della salute, della sicurezza e della dignità umana dello stesso soggetto esercente l'attività (sent. n. 21 del 1964). Ciò in considerazione del valore assoluto della persona umana sancito dall'art. 2 Cost., e tenuto conto della primaria rilevanza che l'art. 32 Cost. assegna alla salute, nonché dell'arbitrarietà di ogni discriminazione fra coloro che, esplicando, sia pure in posizione diversa (nella specie lavoratori associati e lavoratori subordinati) una medesima attività, siano esposti ai medesimi rischi quanto agli indicati valori costituzionali (cfr. ancora sent. n. 21 del 1964).

Per quel che concerne, poi, la disparità di trattamento che deriverebbe dalla dedotta inoperatività della legislazione sull'igiene del lavoro nei confronti dei lavoratori autonomi (quelli appunto senza soci né dipendenti), è sufficiente osservare che un'omissione irragionevole (o non sicuramente ragionevole) del legislatore non può condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra norma per sé ragionevole (cfr. sent. n. 297 del 1986; n. 168 del 1982; ordinanza n. 303 del 1984).

4. Il Pretore di Adria (R.O. n. 643/1986) censura, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., gli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), in quanto equiparano, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, i soci delle società di fatto ai lavoratori subordinati, con conseguente responsabilità, nel caso di mancata adozione di misure di prevenzione, degli altri soci di fatto.

Secondo il giudice *a quo* la normativa impugnata violerebbe il principio della responsabilità penale per fatto proprio (art. 27, primo comma, Cost.), in quanto, nell'espletamento paritario, da parte di soci di fatto, della stessa attività lavorativa, verrebbe fatto dipendere da un evento estraneo alla loro volontà, qual è il verificarsi dell'infortunio in danno di uno dei soci, il sorgere della responsabilità penale dell'altro. Sotto altro aspetto, sarebbe manifesta l'irragionevolezza di una disciplina in base alla quale, nell'eventualità di infortunio di tutti i soci, nessuno sarebbe penalmente responsabile.

5. La questione va dichiarata non fondata sotto entrambi gli aspetti.

Quanto all'asserita lesione del principio della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.), è sufficiente notare come tale principio sia pienamente rispettato dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, poiché la responsabilità penale dei soci di fatto, lungi dal dipendere da un evento estraneo alla loro volontà, è ricollegata ad una omissione ai medesimi direttamente riferibile, e cioè alla mancata adozione delle misure antinfortunistiche. È innegabile che tali misure tutti i soci di fatto sono tenuti ad adottare o a far adottare in ragione dei poteri di organizzazione e di gestione che ad essi spettano in ordine all'attività produttiva costituente l'oggetto sociale, e, correlativamente, di quei doveri che ad essi individualmente incombono (cfr. artt. 2291, 2297, 2293, 2257 cod. civ. concernenti le società in nome collettivo ed applicabili alle società di fatto).

È inesatto, poi, il presupposto della dedotta irrazionalità della normativa, e, cioè, che in relazione all'eventualità di infortunio coinvolgente tutti i soci, nessuno sarebbe tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche, per l'impossibilità di ravvisare il concorso nella stessa persona della qualità di soggetto beneficiario della tutela antinfortunistica e di quella di soggetto obbligato alla adozione delle misure relative. Infatti tale impossibilità, già opinabile in quanto le cautele antinfortunistiche siano considerate come dirette a favore dello stesso soggetto che è tenuto ad adottarle, non ricorre certamente in quanto le dette cautele siano considerate come dirette alla salvaguardia degli altri soci, ponendosi sotto tale aspetto ogni socio come tutore dell'incolumità degli altri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1980;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. a), e 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Adria, con ordinanza emessa il 23 aprile 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consilia, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1394

n. 480

Sentenza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427: Previdenza - lavoratori edili - sospensione dal lavoro - istanza di integrazione salariale del datore di lavoro - rigetto - trattamento speciale di disoccupazione - termine di decorrenza (artt. 3 e 4 Cost.) - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1986 dal Pretore di Tione di Tione nel procedimento civile vertente tra Federici Severino ed altri e l'Impresa Costruzioni Don Giuseppe, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12/1ª serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Tione di Tione, con ordinanza emessa il 25 novembre 1986 (R.O. n. 26/1987), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini), per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., un gruppo di lavoratori edili chiedeva al datore di lavoro le retribuzioni dovute dal 24 dicembre 1985 al 20 marzo 1986, esponendo che: la società convenuta aveva chiesto nei termini, e comunque in coincidenza con la sospensione dell'attività lavorativa per la stagione invernale, di essere ammessa al godimento della Cassa Integrazione Guadagni ai sensi della legge 6 agosto 1975, n. 427; che con lettera raccomandata in data 20 marzo 1986 essi erano stati licenziati a far data dal 24 dicembre 1985, giorno di sospensione dell'attività lavorativa; che nel medesimo periodo essi avevano, a loro richiesta, percepito dall'INPS il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 9, legge n. 427/1975; che essi, sulla base del presupposto che il rapporto di lavoro rimane operante anche nel periodo di sospensione durante il quale scatta la C.I.G., e il datore di lavoro è obbligato a corrispondere le intere retribuzioni anche nel caso in cui la richiesta di ammissione alla C.I.G. venga respinta (Cass. n. 3005/1984), avevano diritto alla retribuzione per il periodo 24 dicembre 1985 - 20 marzo 1986, e al trattamento di disoccupazione nei 90 giorni successivi.

Osserva il Pretore che il comportamento del datore di lavoro è stato improntato al rispetto dell'art. 11, legge n. 427/1975, norma che prospetta un caso eccezionale: quello, cioè, in cui, respinta dall'INPS la richiesta di C.I.G., per motivi diversi dalla tardiva presentazione della domanda, il licenziamento avvenga entro tre mesi dall'inizio della sospensione del lavoro; in simili ipotesi, il trattamento speciale di disoccupazione vien fatto decorrere dalla data di inizio della sospensione dal lavoro.

Rileva il Pretore come tale meccanismo abbia indubbiamente carattere eccezionale, in quanto, mentre di regola l'indennità speciale di disoccupazione viene pagata dall'INPS al lavoratore disoccupato, a seguito di sua richiesta e di iscrizione nelle liste di collocamento, in questo caso il trattamento decorre prima del momento del licenziamento (e cioè dal giorno della sospensione dal lavoro) e previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi.

Secondo il giudice *a quo*, la richiesta dei lavoratori ricorrenti di ottenere sia la retribuzione (sino al momento del licenziamento), sia l'indennità di disoccupazione (per i 90 giorni successivi), oppure una ulteriore indennità di disoccupazione che si cumuli a quella normale, è infondata: il legislatore, invero, ha preso atto che «il rapporto di lavoro, benché giuridicamente in vita, ha tuttavia, durante la sospensione dell'attività produttiva, una valenza di gran lunga minore, risultando privo della sua caratteristica più importante, ed ha voluto allora ricorrere ad una *fictio juris*, anticipando l'effetto del licenziamento proprio all'inizio della sospensione dal lavoro; in tal caso, allora, il lavoratore, da ritenersi disoccupato proprio da quel momento, viene ad avere diritto al trattamento speciale di disoccupazione indipendentemente dalla sua iscrizione nelle liste di collocamento. Il trattamento speciale di disoccupazione, poi, sarà usufruito dal lavoratore per un massimo di 90 giornate (art. 11 u.c.) e quindi coprirà sia il periodo di sospensione anteriore al licenziamento (intervento necessariamente entro tre mesi), sia quello posteriore ad esso».

La normativa esaminata, così interpretata, desta tuttavia dubbi di costituzionalità, riservando ai lavoratori che si trovano in tale situazione un trattamento deteriore rispetto ad altre situazioni pur simili.

Al di là dei casi in cui il licenziamento avvenga dopo il periodo di sospensione di tre mesi con conseguente corresponsione del trattamento speciale di indennità, deve ricordarsi che il trattamento speciale in questione vuole proteggere per i primi mesi il lavoratore che sia stato licenziato, consentendogli una indiretta retribuzione anche per il periodo in cui egli, disoccupato, cerca una nuova occupazione. Facendo retroagire il licenziamento, e quindi il trattamento di disoccupazione, il lavoratore, come nel caso dei ricorrenti, rimane non adeguatamente protetto: durante il periodo di sospensione, infatti, non si attiva per cercare altri lavori; al momento del licenziamento (che retroagisce) rimane non solo senza lavoro, ma anche senza quella copertura finanziaria ritenuta necessaria per tutelarla nella fase di ricerca di un nuovo lavoro.

In ciò il giudice *a quo* vede una violazione degli artt. 3 e 4 Cost. invece, «logica vorrebbe che il datore di lavoro versi, in simili casi, la retribuzione normale come sempre avviene in caso di reiezione della domanda di C.I.G. e che l'INPS paghi l'indennità di disoccupazione relativamente al periodo successivo al licenziamento».

2. — L'ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata.

Non si sono costituite parti private. È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Rilevato che la normativa impugnata costituisce un'ulteriore previsione favorevole per i lavoratori del settore edilizio, campo nel quale è più sensibile l'effetto delle alterne vicende economiche e stagionali, della domanda e dell'offerta di lavoro, sostiene l'Avvocatura che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto non è possibile comprendere con chiarezza se si dubiti della legittimità della norma nella parte in cui essa non impone al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per il periodo di sospensione, ovvero perché non prevede, per lo stesso periodo, il cumulo del trattamento di integrazione ordinario e del trattamento speciale, ovvero perché non consente la corresponsione del trattamento ordinario dopo l'esaurimento del periodo di trattamento speciale.

La questione è comunque infondata: la norma impugnata, infatti, è dettata sostanzialmente a favore del lavoratore, sotto un duplice profilo.

Da un lato, in situazioni che integrerebbero un giustificato motivo obiettivo di licenziamento, la norma *de qua* consente una mera sospensione del rapporto, il quale potrà riprendere, senza soluzione di continuità, quando la causa della sospensione venga meno. D'altro lato, una volta che la sospensione sia sfociata in un licenziamento, è riconosciuto al lavoratore il trattamento integrativo anche per un periodo in cui, come già rilevato, non è ancora intervenuta la definitiva interruzione del rapporto.

Considerato in diritto

1. — È impugnato davanti a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., l'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini).

La suindicata disposizione prevede, per i lavoratori edili che abbiano determinati requisiti assicurativi, l'applicazione del trattamento speciale di disoccupazione anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatasi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia presentato richiesta di integrazione salariale, ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione, ed il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tal caso il trattamento speciale di disoccupazione decorre, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione del lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco dei lavoratori sospesi ai quali si riferiva la domanda di integrazione salariale.

2. In particolare, la violazione dell'art. 3 Cost. dipenderebbe dal fatto che la normativa impugnata discrimina la posizione del lavoratore sospeso e successivamente licenziato, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di integrazione salariale, a seconda che il licenziamento avvenga entro il termine di tre mesi dall'inizio della sospensione (con diritto, in tal caso, al solo trattamento speciale di disoccupazione per il periodo massimo di novanta giorni a far data dall'inizio della sospensione) ovvero oltre il suddetto termine (con diritto, in tal caso, alla retribuzione normale per il periodo di sospensione, come sempre avviene in caso di ricezione della domanda di integrazione salariale, ed inoltre al trattamento speciale di disoccupazione per i novanta giorni successivi al licenziamento). La censura non è fondata.

Scopo della legge n. 427 del 1975 — come emerge dai lavori preparatori — è quello di garantire i livelli retributivi dei lavoratori dell'edilizia, esposti, per le peculiarità del settore di attività, a ricorrenti licenziamenti ed a frequenti sospensioni del lavoro.

A tal fine, per un verso sono state apportate modifiche migliorative al trattamento di integrazione salariale, applicabile nella eventualità di brevi sospensioni del lavoro, dovute ad intemperie stagionali o ad altre cause non imputabili (art. 1 legge 3 febbraio 1963, n. 77), e destinate quindi presumibilmente a risolversi favorevolmente, con la ripresa dell'attività produttiva. Per altro verso è stato istituito, in relazione alla più grave eventualità della radicale estinzione del rapporto di lavoro, dovuta a licenziamento per cessazione dell'attività aziendale, ultimazione del cantiere o completamento di singole fasi lavorative (art. 9, primo comma), il trattamento speciale di disoccupazione, trattamento riconosciuto, nella concorrenza di determinati requisiti assicurativi (art. 9, secondo e terzo comma), per la durata di giorni novanta (art. 11, quarto comma), nella misura di due terzi della retribuzione media giornaliera (art. 10).

Nel quadro complessivo della disciplina dettata dalla legge n. 427 del 1975 i due istituti appaiono in certo qual modo complementari, in quanto il secondo è destinato a coprire ipotesi (sospensioni non dovute a cause integrabili e suscettive di esser seguite da licenziamento), non coperte dal primo, ed è concepito coniugandosi l'istituto previdenziale del trattamento di disoccupazione con quello di integrazione salariale (ciò spiega l'esigenza che il datore di lavoro presenti la richiesta relativa a quest'ultima).

Il congegno in argomento prevede la concessione del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori sospesi in presenza della possibilità, anzi della probabilità di una cessazione dell'attività aziendale presumibilmente legata a una congiuntura sfavorevole del settore.

In relazione alla detta situazione, l'istituto agevola il differimento della relativa decisione da parte del datore di lavoro — in vista di una evoluzione favorevole della congiuntura stessa e della continuazione dell'attività aziendale (con il vantaggio sia della conservazione delle maestranze che dell'esonero dalla corresponsione immediata dei trattamenti di fine lavoro) — ponendosi l'onere del differimento, sotto forma appunto di trattamento speciale di disoccupazione, a carico degli enti erogatori del medesimo.

È chiaro che la dilazione è limitata al periodo di mesi tre, perché ciò è imposto dalla struttura stessa del trattamento di disoccupazione, che qui riceve una speciale applicazione. Se quella suindicata è, come deve ritenersi, la finalità del congegno considerato, impropri appaiono i termini di comparazione assunti nell'ordinanza di rimessione.

La posizione del lavoratore che venga in tal modo sospeso deve invero essere raffrontata con quella che gli deriverebbe dal licenziamento immediato, rispetto alla quale la prima è certamente più favorevole, perché, pari nei contenuti patrimoniali (il trattamento di disoccupazione è identico nella misura e nella durata, anche se la sua decorrenza è anticipata, per il sospeso, al momento della sospensione), agevola l'avverarsi della possibilità che, evolvendosi positivamente la congiuntura, il rapporto continui.

Per converso, artificiosa appare la comparazione, delineata dal giudice *a quo*, tra il sospeso licenziato entro i tre mesi e quello licenziato oltre il suddetto termine, poiché la seconda ipotesi si risolve nella mancata operatività dell'istituto, per inosservanza del termine (assai improbabile per gli oneri consequenziali) da parte del datore di lavoro, sicché la asserita miglior condizione dei lavoratori che in essa rientrano non è riferibile ad una discriminazione derivante dalla norma impugnata, bensì all'operatività di diversi istituti e principi (la responsabilità del datore di lavoro per ingiustificata sospensione del rapporto).

3. La violazione dell'art. 4 Cost. è prospettata sotto il profilo della non rispondenza del congegno alle finalità attuative di tale precetto come perseguite dal trattamento speciale di disoccupazione (sostegno del dipendente licenziato nella ricerca di una nuova occupazione), finalità che postulano l'esigenza della sua corresponsione solo dal giorno dell'acquisita certezza della cessazione del rapporto, e quindi dal giorno dell'intervenuto licenziamento. Ma al riguardo è sufficiente osservare che alla suddetta certezza ben può assimilarsi, agli effetti che qui contano, il ragionevole timore che la cessazione del rapporto di lavoro intervenga entro un termine ravvicinato, timore indotto, nella situazione cui si riferisce la normativa censurata, dalla messa in istato di sospensione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi secondo e terzo, della legge 6 agosto 1975, n. 427 (Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e officini, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dal Pretore di Tione di Trento con ordinanza emessa il 25 novembre 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1395

n. 481

Sentenza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 14, lett. c), del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, in relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d.l. 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Pensioni - pensioni privilegiate dei militari di truppa dell'Aeronautica - criteri di liquidazione - base pensionabile e grado (art. 3 Cost.) - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra), in riferimento all'art. 100, primo comma, ultima proposizione, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), ed in relazione agli artt. 11 e 14, lett. c), r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340 (trattamento di pensione al personale militare della Regia aeronautica), con-

verlto con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 (conversione in legge, con modificazioni, del r. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica), e all'art. 67, secondo e quinto comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 52, terzo comma, 53, primo comma e 54, decimo comma, dello stesso t.u., promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 dalla Corte dei Conti - Sezione IV giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Chiariello Pasquale, iscritta al n. 1140 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47-his dell'anno 1985;

Udito nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice relatore Ugo Spagnoli,

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 — pervenuta alla Corte costituzionale il 5 ottobre 1984 — la Corte dei Conti - sez. IV giurisdizionale, ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d. lung.le 20 maggio 1917, n. 876, con riferimento all'art. 100, primo comma, ultima proposizione del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, ed in relazione alla tabella delle pensioni di anzianità di cui agli artt. 11 e 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 (e dei corrispondenti artt. 67, secondo e quinto comma, del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione ai precedenti artt. 52, terzo comma, 53, primo comma, e 54, decimo comma).

Nel giudizio *a quo* — precisa l'ordinanza — sono in discussione i criteri di liquidazione dell'assegno privilegiato di 5ª categoria, determinato a suo tempo nel 60% della pensione massima di riposo, aumentata di due terzi (come previsto dalle sopracitate disposizioni del 1895, 1917 e 1934): assegno liquidato a Chiariello Pasquale in dipendenza del riconoscimento come dipendente da causa di servizio di un'infermità tubercolare.

Costui aveva prestato servizio per circa nove anni (dal 15 aprile 1926 al 4 aprile 1935) nell'allora corpo aeronautica, ma il suddetto assegno (prorogato e poi diventato vitalizio) era stato rapportato al grado di aviare in quanto, per una gravissima mancanza disciplinare, egli era stato, poco prima della cessazione dal servizio, retrocesso dal grado di sergente maggiore prima conseguito: grado, questo, che l'interessato chiedeva fosse assunto come termine di ragguaglio.

Secondo la Corte rimettente, è da escludere, sul piano interpretativo, che a tal fine sia applicabile il criterio, precedentemente in vigore, della media degli assegni percepiti nell'ultimo triennio (nella specie, in gran parte col grado di sergente maggiore), dovendosi far riferimento all'ultimo stipendio o paga (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20) ed al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio; ed è del pari da escludere che tale grado possa essere quello rivestito all'atto dell'evento di servizio, causa dell'infermità — giusta quanto previsto dalle norme in tema di pensioni di guerra (artt. 15 r.d. 12 luglio 1923, n. 1491 e 27 l. 10 agosto 1950, n. 648) — in quanto la normativa sulle pensioni privilegiate di guerra non è applicabile, salvo espresso rinvio, a quelle ordinarie e concerne situazioni non assimilabili a quelle della pensionistica ordinaria, (stante la natura risarcitoria delle prime: sentt. 113/68, 147/71, 55/80).

Ciò premesso, il giudice *a quo* ricorda che le norme che prevedono la perdita o riduzione della pensione per i militari cessati dal servizio per fatti disciplinari sono state dichiarate costituzionalmente illegittime (sentt. 3/1966, 78/1967, 112/1968) e poi abrogate con l. 8 giugno 1966, n. 424; ed osserva che, a seguito di ciò, la normativa vigente in tema di pensioni riconosce al militare che sia cessato dal servizio (tra l'altro) per perdita del grado il diritto alla pensione normale, ove abbia compiuto venti anni di effettivo servizio (art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 — t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — e successivi artt. 53, primo comma e 54, decimo comma).

Un'analoga disposizione — lamenta la Corte rimettente — non è dettata in tema di pensioni privilegiate per il personale militare nel corrispondente art. 67, secondo e quinto comma, del medesimo t.u.: ed alla luce delle richiamate giurisprudenza costituzionale e legislazione in tema di incidenza di fatti disciplinari sul diritto a pensione, tale omissione è a suo avviso in contrasto col principio di uguaglianza, in quanto impedisce di liquidare la pensione privilegiata in base ai criteri ed agli assegni percepiti anteriormente alla perdita del grado, quando l'evento si sia manifestato, come nel caso di specie, prima del provvedimento disciplinare.

Ne l'assunzione a *tertium comparationis* della disposizione in tema di pensioni ordinarie trova ostacolo, a giudizio della medesima Corte, nella circostanza che al militare incorso nella perdita del grado è richiesta, per l'acquisto del diritto a pensione, un'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo: e ciò, sia perché «tale minimo segna comunque il limite, salvo casi particolari, per il riconoscimento del diritto a pensione normale di riposo, sia perché ciò che rileva è che per effetto delle pronunce costituzionali sopraindicate riprende vigore con tutte le possibili conseguenze l'attività prestata al servizio dello Stato anteriormente al provvedimento di perdita del grado»: sicché — specifica la Corte in punto di rilevanza — «l'eventuale declaratoria d'illegittimità comporterebbe un tutt'altro criterio di liquidazione e la valorizzazione degli assegni relativi al grado di sergente maggiore».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto, né si è costituita la parte privata.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti — sez. IV giurisdizionale — dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale di una serie di disposizioni dettate in materia di pensioni privilegiate militari, e precisamente: a) dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 che, nel disciplinare le pensioni privilegiate dei militari di truppa della aeronautica, fa riferimento alla tabella di cui al precedente art. 11 e richiama, per la classificazione in categorie delle infermità che danno titolo alla pensione, la disposizione di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e per la determinazione della base pensionabile, l'art. 100 del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (previgente t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari): disposizioni che peraltro — precisa l'ordinanza — sono da intendersi alla stregua di quanto stabilito dal successivo d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, che prevede che la base pensionabile sia costituita dall'ultimo stipendio o paga e che debba farsi riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio; b) dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) recante la disciplina della misura delle pensioni privilegiate dei militari. Sono dunque impugnate, di tale disciplina, tanto le disposizioni previgenti (ma applicabili al caso di specie, concernente la pensione privilegiata di quinta categoria liquidata a militare cessato dal servizio col grado di aviere) quanto quella attualmente in vigore: le une e le altre, in quanto assumono come base pensionabile l'ultimo stipendio o paga e fanno riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

Ad avviso del giudice *a quo*, dovrebbe invece farsi riferimento al grado (e corrispondente stipendio) rivestito al momento del riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infermità che dà titolo alla pensione privilegiata: e ciò, onde evitare che sulla misura di questa incidano i provvedimenti disciplinari irrogati successivamente (nel caso di specie, perdita del grado, con retrocessione da sergente maggiore ad aviere).

2. — La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* richiama, a conforto del proprio assunto, le norme di cui alla legge 8 giugno 1966, n. 424 e le sentenze di questa Corte (nn. 3 del 1966, 78 del 1967, 112 del 1968; ma v. anche, al riguardo, le sent. nn. 113 del 1968, 144 e 147 del 1971, 25 del 1972, 24 del 1975, 83 del 1979, 288 del 1983) con le quali sono state abrogate e, rispettivamente, dichiarate costituzionalmente illegittime le previgenti disposizioni che prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, come conseguenza di condanne penali o di provvedimenti disciplinari. Ma tale richiamo è inconferente, in quanto le norme impugnate non contengono alcuna disposizione che preveda simili effetti.

La specifica censura di violazione del principio d'uguaglianza è peraltro motivata, nell'ordinanza di rimessione, assumendo come *tertium comparationis* la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma — integrata da quelle di cui ai successivi artt. 53, primo comma e 54, decimo comma — del citato d.P.R. n. 1092 del 1973. Tale disposizione riconosce al militare che sia cessato dal servizio (tra l'altro) per perdita del grado, il diritto alla pensione normale ove abbia compiuto venti anni di effettivo servizio: e l'ordinanza lamenta che analoga disposizione non sia dettata in tema di pensioni privilegiate dei militari.

Il proposto raffronto non conforta, però, la tesi sostenuta dalla Corte rimettente.

Innanzitutto, il citato art. 52 non prevede affatto — come questa vorrebbe — che la perdita del grado resti priva di effetti sul diritto alla pensione normale, dato che, al contrario, dispone che esso, in tal caso, si acquisisca solo al compimento di almeno venti anni di servizio effettivo, anziché, come di norma, con «una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo» (art. 52, primo comma).

Inoltre, l'assunto secondo cui dovrebbe aversi riguardo allo stipendio (ed al grado) conseguito al momento in cui sorge il diritto alla pensione privilegiata è sprovvisto del necessario supporto normativo, atteso che nella disciplina richiamata la base pensionabile, tanto per le pensioni normali che per quelle privilegiate, è costituita dall'ultimo stipendio o paga (art. 53, primo comma, richiamato dall'art. 67). In entrambi i casi può perciò verificarsi che le sanzioni disciplinari, in quanto comportino una riduzione del trattamento economico in attività, finiscano per spiegare effetti indiretti sulla misura della pensione: il che è cosa ben diversa dal disporre — come facevano le norme abrogate con la citata l. n. 424 del 1966 — che il trattamento pensionistico liquidabile secondo i comuni criteri vigenti in materia vada ridotto (o addirittura non debba corrispondersi) in conseguenza dell'irrogazione delle predette sanzioni ovvero di condanne penali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, lett. c) del r.d.-l. 27 luglio 1934, n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834 — in relazione all'art. 11 dello stesso decreto ed agli artt. 3 del d. luog. le 20 maggio 1917, n. 876 e 100, primo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 — nonché dell'art. 67, secondo e quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti - sez. IV giurisdizionale, con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 e pervenuta alla Corte costituzionale il 5 ottobre 1984 (r.o. 1140/84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1396

n. 482

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 24, 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi erariali diretti - Irpef - redditi dominicale e agrario dei terreni - determinazione - riferimento a tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria) degli artt. 24, 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Lucera sul ricorso proposto da Curato Baldassarre, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Stabiumi Amato, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio ILDD. di Sassuolo contro Callegari Marino, iscritta al n. 1112 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 53-bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Voghera sui ricorsi riuniti proposti da Bernini Angelo, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43/prima serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 23 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Facchi Giambattista ed altri contro l'Ufficio ILDD. di Verolanuova, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 57/prima serie speciale dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pavia sui ricorsi riuniti proposti da Belloni Pietro, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Facchi Giambattista, Giacomo e Gabriele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Curato Baldassarre ed avente ad oggetto gli accertamenti del reddito ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1974 e 1975 la Commissione tributaria di primo grado di Lucera, con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord. n. 816 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, i quali, ai fini della determinazione dei redditi dominicali e agrario dei terreni, fanno riferimento alle tariffe d'estimo, impedendo — a suo dire — all'Amministrazione finanziaria di accertare gli eventuali maggiori redditi del contribuente;

che ad avviso della stessa Commissione, tale determinazione generalizzata della base imponibile ledava i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ord. del 18 marzo 1982 (n. 79 del 1983), nel procedimento iniziato da Stabiumi Amato; dalla Commissione di secondo grado di Modena con ord. del 10 gennaio 1984 (n. 1112 del 1984), nel procedimento Callegari Marino; nonché dalle Commissioni di primo grado di Voghera con ord. del 20 marzo 1986 (n. 410 del 1986), nel procedimento Bernini Angelo; di Pavia con ord. del 23 ottobre 1986 (n. 74 del 1987), nel procedimento Belloni Pietro; e, infine, di Brescia con ord. 23 luglio 1985 (n. 695 del 1986), nel procedimento Facchi Giambattista ed altri;

che la Commissione di Brescia faceva riferimento anche agli artt. 2, n. 15, l. 9 ottobre 1971 n. 825, 28, 29 e 30 d.P.R. n. 597 del 1973 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui analogamente dispongono che il reddito agrario dei terreni è determinato mediante applicazione delle tariffe d'estimo;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

che si costituivano Facchi Giambattista, Gabriele e Giacomo, sostenendo anch'essi la non fondatezza della questione, anche in una memoria presentata in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che per l'identità sostanziale delle norme impugnate i giudizi debbono essere riuniti;

che la questione in cui si risolvono in effetti le indicate censure risulta manifestamente infondata, non rivelandosi per nulla irragionevole la scelta del legislatore, il quale — esercitando la propria discrezionalità e seguendo un'antica tradizione di politica tributaria — ha disposto per la determinazione della base imponibile l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, criterio, questo, da un lato, realistico e, dall'altro, estremamente utile alla semplificazione ed alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi nonché a prevenire un notevole contenzioso;

che, per di più, il reddito agrario tassato in base alle tariffe d'estimo — soggette a periodica revisione proprio al fine di adeguarle alla reale produttività dei fondi — non comprende i proventi di quelle attività che, pur attinenti all'allevamento di animali o alla trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, non sono riconducibili all'art. 28 d.P.R. n. 597 del 1973 (dal 1° gennaio 1988 art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) e perciò debbono essere considerate siccome produttive di reddito di impresa, sulla base di quanto effettivamente percepito dal contribuente,

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, legge 9 ottobre 1971 n. 825; 24, 28, 29, 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; 41, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Lucera, Brescia, Voghera e Pavia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1397

N. 483

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione dichiarazione di successione - termine - decorrenza (artt. 3 e 53 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con l'ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma nel procedimento vertente tra Prossliner Robert e Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Prossliner Robert ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di secondo grado di Roma con ordinanza dell'11 maggio 1981 (reg. ord. n. 630 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nella parte in cui fa decorrere il termine semestrale per la dichiarazione suddetta dal momento dell'apertura della successione, ossia dal momento del decesso del *de cuius*, senza differenziarne l'inizio della decorrenza, ovvero la durata, in relazione al luogo del decesso stesso, più o meno distante dal territorio nazionale, e perciò senza dar rilievo all'effettiva conoscenza dell'evento da parte dei successori;

Considerato che la fissazione legislativa di termini certi di decadenza rientra nella logica e nelle elementari esigenze dell'ordinamento tributario, che per il suo buon andamento richiede previsioni normative fondate su dati oggettivi e sicuri;

che il termine di sei mesi per la dichiarazione di successione risulta palesemente non irragionevole, essendo evidente come in tale periodo di tempo il decesso di un soggetto ben possa essere conosciuto da persone a lui legate da vincoli famigliari e affettivi;

che la previsione di un termine unico e non differenziato in relazione alle distanze geografiche, diversamente da quanto avveniva nel previgente art. 23 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, trova la sua palese giustificazione nella attuale facilità e rapidità dei mezzi di comunicazione;

Visti gli artt. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1398

N. 484

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - legge regione Marche 6 marzo 1984, n. 6: Regioni di diritto comune - industria - rete di distribuzione di carburanti per autotrazione - approvazione del piano regionale (artt. 117 e 118 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 6 marzo 1984 n. 6 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle relative funzioni amministrative), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19/prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 5 novembre 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6 «con cui è stato approvato il piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e dettate norme per l'esercizio delle relative funzioni amministrative»;

Considerato che il giudice *a quo* ha ommesso di esporre i termini ed i motivi della sollevata questione, non provvedendo in particolare a chiarire quale sia la relazione fra la domanda di annullamento del decreto 13 settembre 1984, n. 18069, con il quale il presidente della giunta regionale delle Marche dispose la revoca di una concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, e la sollevata questione di legittimità costituzionale;

che alla non intervenuta ottemperanza al disposto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 in ordine alla deliberazione sulla rilevanza consegue la manifesta inammissibilità della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della citata legge n. 87 del 1953 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della regione Marche 6 marzo 1984, n. 6, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 145 del 1987).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1399

n. 485

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presentazione tempestiva della dichiarazione - data di spedizione a mezzo posta e data di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio competente - omessa equiparazione (art. 53 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637: Tributi erariali indiretti - imposta di successione - presentazione tempestiva della dichiarazione - data di spedizione a mezzo posta e data di arrivo o di presentazione diretta all'ufficio competente - omessa equiparazione (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BÖRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto da Salsi Augusto ed altro, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Costantini Alessandra contro l'Ufficio del Registro Successioni di Roma, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianniello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 (reg. ord. n. 318/1983) la Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che identica questione è stata pure sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, Sez. VII, con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217/1987);

che i giudizi *a quibus* vertono su soprattasse applicate dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati *mortis causa*;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi);

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica questione rendendo opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che con la sentenza n. 121 del 1985 seppure in una fattispecie diversa concernente l'istituto del ricorso amministrativo in materia di IGE, la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di una disposizione che non equiparava la data di spedizione a quella di presentazione, ha osservato che: «nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni»;

che in tema di dichiarazione INVIM, la Corte con ordinanza n. 342 del 1987 ha dichiarato manifestamente infondata questione identica a quella oggetto del presente giudizio ribadendo l'impossibilità a fronte di altre normative (quale è appunto quella in materia di imposta di successione e di imposta di registro) che non prevedono l'invocata equiparazione, di individuare un principio generale alla stregua del quale valutare la ragionevolezza delle singole disposizioni;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione posta per contrasto con l'art. 3;

che va invece dichiarata manifestamente inammissibile l'impugnazione della medesima norma con riferimento all'art. 53 Cost., non risultando in alcun modo enunciati i profili sotto i quali la stessa si porrebbe in contrasto con l'invocato parametro costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217 del 1987).

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ("Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio 1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 486

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione - immobili adibiti ad uso abitativo - determinazione del canone - unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 - applicazione del coefficiente correttivo (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392 il Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq. 70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;

che la questione in quanto già decisa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27 luglio 1978, n. 291, «Disciplina delle locazioni di immobili urbani», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N 487

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione - d.P.R. 19 marzo 1987: Nomina del direttore dell'Istituto «Tommaso Pendola di Siena» - ricorso regionale - istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Reiezione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena con nota n. 5326 di prot. del 27 aprile 1987 ("Nomina del Direttore dell'Istituto «Tommaso Pendola di Siena»"), in relazione al quale il Presidente della Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987 con cui si dispone la nomina del direttore dell'Istituto «Tommaso Pendola di Siena», in quanto si tratterebbe di funzione riservata alla competenza regionale;

che, in forza della delega disposta con leggi regionali della Toscana 7 aprile 1976, n. 15 (art. 13) e 30 maggio 1978, n. 35 (art. 9), il Comune di Siena, con delibera consiliare del 23 maggio 1985, aveva già provveduto alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli organi statutari dell'ente;

che tale nomina, disposta per la durata di sei mesi, sarebbe stata con successive delibere comunali, prorogata fino al 14 agosto 1987;

che la ricorrente ha presentato istanza di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto la sua emanazione avrebbe determinato una situazione di paralisi dell'attività istituzionale dell'ente dovuta all'incertezza circa l'organo competente ad amministrarlo;

Considerato che, allo stato degli atti, non è dato di individuare le ragioni asserite dalla ricorrente secondo cui gli effetti della nomina del direttore ad opera dell'impugnato provvedimento paralizzerebbe l'attività dell'ente;

che, non sussistono pertanto le gravi ragioni che, ai sensi dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, possano giustificare la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1987, proposta dalla Regione Toscana con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1402

N. 488

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 46, primo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537: Professionisti - ingegneri ed architetti - mandato di cattura - sospensione dall'esercizio della professione fino alla revoca del provvedimento (artt. 3 e 4 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente, dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 («Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto»), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 1986 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, iscritte rispettivamente ai nn. 613 e 614 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di DE NILE Egidio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Cicianello;

Ritenuto che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con due ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 — la prima delle quali soltanto contiene proposizioni esplicative dei ravvisati profili di incostituzionalità — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, nella parte in cui impone che la sospensione del professionista dall'esercizio della professione permanga fino alla revoca del mandato di cattura;

che nel giudizio promosso con la prima delle indicate ordinanze si è costituito l'interessato instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata e, in entrambi, ha spiegato intervento l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile essendo la norma della cui costituzionalità si dubita priva della forza di legge;

Considerato che viene denunciata la stessa disposizione in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, onde i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che il regio decreto n. 2537 del 1925, come risulta da due presunzioni e cioè dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando complesso normativo («regolamento» per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395), nonché dalla procedura seguita per la sua adozione, (acquisizione del parere del Consiglio di Stato) non è da ritenersi atto avente forza di legge e non è dunque suscettibile, ex art. 134 Cost., di sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente ragione;

Visti gli artt. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, primo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, ("Approvazione del regolamento per professione di ingegnere e di architetto") sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, primo comma, Cost., dal Consiglio nazionale degli ingegneri con ordinanze emesse il 18 ottobre 1985 e 16 maggio 1986 (reg. ord. nn. 613 e 614 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1403

N. 489

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo: Circolazione stradale - reati - guida senza patente e guida di autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o meno di un anno - equiparazione *quoad poenam* (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 («Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale») promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui equipara *quoad poenam* il comportamento di chi guida senza patente a quello di colui che guida autoveicoli o motoveicoli di particolare potenza con patente conseguita da meno di due anni o da meno di un anno;

che, ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata equiparando irragionevolmente, nel trattamento sanzionatorio principale e nelle conseguenti pene accessorie, situazioni di diversa gravità e rilevanza, verrebbe a violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che secondo quanto ha costantemente affermato questa Corte - anche in relazione alla specifica materia dei reati previsti dal codice della strada - l'individuazione delle fattispecie criminose, nonché la determinazione della qualità e della misura della pena appartengono all'esclusiva discrezionalità del legislatore, costituzionalmente incensurabile se contenuta nei limiti della razionalità (sentenze nn. 121 e 160 del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; nn. 103 e 199 del 1982);

che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'equiparazione della guida di veicoli più veloci o potenti senza aver conseguito la patente da un certo periodo di tempo all'ipotesi di guida senza patente, non appare affatto irragionevole se si considera che, dal punto di vista della capacità tecnica, e a prescindere dunque dai requisiti psicofisici o attitudinali per i quali è prevista una diversa disciplina (art. 87 u.c. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il possesso dell'abilitazione alla guida per dodici o ventiquattro mesi, costituendo indice della maturazione di una certa esperienza nella conduzione stradale dei veicoli, è prescritto in ragione della medesima *ratio* che impone, nella generalità delle altre ipotesi, il semplice possesso della patente;

Visti gli artt. 23, secondo e terzo comma, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, («Testo unico delle norme sulla circolazione stradale») in relazione alla disposizione di cui al settimo comma dello stesso articolo, sollevata dal Pretore di Roma, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 (reg. ord. n. 177 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1404

N. 490

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - sostituto d'imposta e altri soggetti passivi - dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta dovuta - trattamento sanzionatorio differenziato (artt. 3, 76 e 77 Cost.) - Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 55, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - conciliazione amministrativa - limitazione alle sole violazioni tributarie constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Tributi - accertamento delle imposte sui redditi - sostituto d'imposta - tardiva ed infedele dichiarazione - trattamento sanzionatorio (artt. 3 e 76 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 («Delega al Governo per la riforma tributaria»), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1986 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Udine, il 15 gennaio 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia e il 22 dicembre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 196, 246 e 268 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 27 e 29 dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 dicembre 1986 (reg. ord. n. 268 del 1987), la Commissione tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 (l.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.;

che identica questione unitamente ad altra concernente l'art. 55 dello stesso decreto delegato, entrambe già sollevate in relazione agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza del 25 giugno 1981 (reg. ord. n. 690 del 1981) sono state dallo stesso organo — in seguito alla sentenza n. 128 del 1986 che disponeva la restituzione degli atti al giudice *a quo* al fine di accertare la permanenza del requisito della rilevanza — nuovamente sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale con ordinanza in data 15 gennaio 1987 (reg. ord. n. 246 del 1987);

che la norma contenuta nell'ultimo comma del medesimo art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è stata impugnata, con ordinanza in data 20 maggio 1986 (reg. ord. n. 196 del 1987), anche dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.;

che i giudizi *a quibus* vertono tutti sull'irrogazione delle sanzioni previste per l'omessa e tardiva presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta;

che nel primo e nel secondo dei citati atti di rimessione si assume che l'art. 47 d.P.R. n. 600 del 1973, comminando la stessa severa sanzione pecuniaria senza distinguere tra omessa dichiarazione pura e semplice ed omessa dichiarazione accompagnata da mancato versamento all'Eriro delle ritenute d'acconto, parifica situazioni diverse, ossia equipara una violazione puramente formale ad una sostanziale, così ledendo il principio d'eguaglianza;

che, la violazione dell'art. 3 Cost. è resa evidente anche dall'art. 46 dello stesso d.P.R., il quale, comminando sanzioni per violazioni commesse, sempre in sede di dichiarazione, dai soggetti passivi d'imposta, distingue tra illeciti formali e illeciti sostanziali;

che la disposizione impugnata viola altresì l'art. 76 Cost., in quanto sembra contrastare con l'art. 10 n. II della l. di delega 9 ottobre 1971, n. 825, ossia col dovere, imposto al legislatore delegato, di commisurare le sanzioni all'effettiva entità, soggettiva ed oggettiva, delle violazioni;

che nel terzo dei citati atti di rimessione il giudice *a quo* ritiene l'ultimo comma dello stesso art. 47 d.P.R. n. 600 del 1973 lesivo del principio di eguaglianza nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta, per l'ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione seguita dal versamento dell'ammontare dovuto, una sanzione più severa di quella prevista a carico degli altri contribuenti nella medesima ipotesi (art. 46 comma 1), così realizzando una ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla diversa qualità dell'autore (contribuente ovvero sostituto d'imposta);

che lo stesso collegio remittente ravvisa nella disposizione impugnata un'ulteriore violazione del principio di eguaglianza nella parte in cui il meccanismo sanzionatorio consentirebbe di irrogare al sostituto di imposta nel caso di dichiarazione tardiva una pena pecuniaria di entità superiore nel minimo edittale a quella che potrebbe in concreto risultare applicabile alla più grave ipotesi di infedele dichiarazione, con conseguente violazione anche del principio contenuto nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, che tende ad una «migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva delle violazioni»;

Ritenuto infine che la Commissione tributaria di secondo grado di Imperia impugna il terzo comma dell'art. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui, limitando la possibilità della conciliazione amministrativa alle sole violazioni tributarie constatate in occasione di accessi ispezioni e verifiche e conseguentemente escludendola, per le violazioni accertate in modo diverso, pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione al luogo in cui viene rilevata la violazione;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta nei presenti giudizi, ha chiesto dichiararsi la non fondatezza delle questioni;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano, in relazione all'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, questioni analoghe, sicché si appalesa opportuna la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che per quanto attiene all'eguale trattamento riservato dal legislatore alle ipotesi di omessa dichiarazione con o senza versamento delle ritenute d'acconto, la Corte, con sentenza n. 128 del 1986, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma impugnata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., ha osservato che la dichiarazione *de qua* non mira soltanto ad assicurare all'Eriario la quota che il sostituto trattiene al sostituito, ma ha altresì una funzione di controllo, in quanto consente agli uffici di apprendere che il sostituto possiede fonti di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare l'esistenza e l'entità delle dichiarazioni che egli a sua volta è obbligato a rendere ed eventualmente a procedere agli accertamenti del caso;

che pertanto sotto questo riguardo non si tratta di mere violazioni formali, che anzi esse rivestono un notevole rilievo sostanziale, posto che qualsiasi omissione della prescritta dichiarazione, o qualsiasi infedeltà, rende impossibile, o almeno intralaccia gravemente, la suddetta attività di controllo, così ledendo o mettendo in pericolo interessi materiali dell'Eriario;

che peraltro, il giudice tributario ben può tenere conto, nella determinazione delle pene in concreto, anche dei principi dettati dall'art. 54 dello stesso decreto, che fa riferimento alla gravità del danno o del pericolo e alla personalità dell'autore;

che, non trattandosi dunque di violazioni, meramente formali, cade ogni doglianza di ingiusta equiparazione e di contrasto con la direttiva impartita dal legislatore delegante, tanto più che quest'ultimo (art. 10 n. 11 l. n. 825 del 1971) ha imposto di avere «particolare riguardo alle violazioni degli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati e notizie aventi rilievo ai fini dell'accertamento dei redditi altrui»;

che, per di più, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma d.l. n. 429 del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, l'omesso versamento all'Eriario delle ritenute effettivamente operate è punito con più gravi sanzioni penali;

che, a parte quest'ultima, le considerazioni che precedono inducono a ritenere infondata anche la questione concernente il diverso trattamento sanzionatorio che, rispetto agli altri contribuenti, è stato riservato al sostituto nell'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta;

che pertanto le suddette questioni in applicazione dei principi già enunciati nella sentenza n. 128 del 1986 vanno dichiarate manifestamente infondate;

che in relazione all'altra questione, sollevata dalla Commissione di secondo grado di Udine concernente la più severa sanzione che risulterebbe in concreto applicabile al sostituto di imposta nell'ipotesi di tardiva dichiarazione rispetto all'ipotesi di dichiarazione infedele, non può non rilevarsi l'impossibilità di ricondurre le due violazioni ad un denominatore comune che consenta di porre sullo stesso piano le fattispecie ad esse attinenti al fine di confrontarne e valutarne la gravità;

che pertanto, in assenza di un preciso parametro di comparazione, non è possibile in questa sede incidere sulla norma denunciata al fine di conformare il sistema ad una maggiore razionalità;

che peraltro i trattamenti sanzionatori denunciati dal giudice *a quo*, pur non essendo fra loro assimilabili, sembrano tuttavia necessitare di un riequilibrio normativo che tenga maggiormente conto del disvalore sociale inerte alla diversa gravità oggettiva delle varie ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione;

che tale operazione, implicando una pluralità di possibili opzioni, non rientra fra i compiti della Corte attenendo alla discrezionalità del legislatore di cui deve dunque auspicarsi l'intervento (sent. n. 230 del 1987);

che per quanto attiene alla questione relativa all'impugnazione dell'art. 55 d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario non ne ha minimamente motivato la rilevanza in ordine al caso di specie, né ha spiegato in che modo i benefici contemplati dal terzo comma dell'art. 55, qualora la Corte li ritenesse estensibili oltre l'ipotesi ivi prevista, risulterebbero applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo*;

Visti gli artt. 261. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con ordinanza n. 265 del 1987 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987, nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, per l'asserita disparità di trattamento sanzionatorio esistente fra il sostituto di imposta e gli altri soggetti passivi nell'ipotesi di tardiva dichiarazione accompagnata dal versamento dell'imposta dovuta;*

2) *Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 comma 3° d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987;*

3) *Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ultimo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio che si determinerebbe fra l'ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione del sostituto di imposta.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1405

N. 491

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 545 del cod. proc. civ.: Procedimento civile - impignorabilità dei crediti - estensione alle somme e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento degli stessi crediti - omessa previsione (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice di procedura civile, («Crediti impignorabili»), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1986 dal Pretore di Monza, istruita al n. 206 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto, in fatto, che il giudice *a quo*, in una controversia riguardante l'avvenuto pagamento di un assegno emesso per l'adempimento di un credito alimentare e non ancora pervenuto nella diretta disponibilità della creditrice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 cod. proc. civ. («Crediti impignorabili»), con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma impugnata «non prevede che la impignorabilità dei crediti si estenda anche alle somme e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili», e ciò sulla base di una sola delle possibili interpretazioni della predetta norma;

Considerato che la *ratio* della impignorabilità dei crediti alimentari risiede nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore assoggettato ad esecuzione e delle altre persone a suo carico;

che, l'interpretazione dell'art. 545 c.p.c. nel senso conforme ai principi costituzionali - secondo cui l'impignorabilità delle somme dovute per crediti alimentari debba estendersi fino alla soddisfazione di tali crediti, e cioè fino al momento in cui la somma divenga direttamente disponibile da parte del creditore, determinandosi altrimenti una irragionevole disparità di trattamento - non è esclusa dalla formulazione della norma stessa, non apparendo peraltro la giurisprudenza menzionata nella ordinanza di rimessione pertinente rispetto al caso oggetto del giudizio *a quo* perché riflettente ipotesi e fattispecie diverse;

che, in applicazione del principio generalmente riconosciuto, secondo cui il giudice di merito, fra più interpretazioni possibili, debba scegliere quella conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione è rimessa ai giudici di merito e come tale non è proponibile in questa sede;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, cod. proc. civ. («Crediti impignorabili»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Monza con ordinanza indicata in epigrafe del 17 dicembre 1986 (reg. ord. n. 206 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1406

N. 492

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516: Tributi - compilazione di ricevute fiscali - omessa annotazione degli stampati - applicazione di sanzioni penali (art. 25, secondo comma, Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 («Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria»), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 («Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari»), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 27 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 nella parte in cui, sanzionando penalmente «la omessa annotazione degli stampati per la compilazione di ricevute fiscali senza definire il

relativo obbligo, opera un implicito e generico rinvio alla disciplina fiscale che lo contempla, e cioè ai decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 18 gennaio 1980 (art. 4) e 28 gennaio 1983 (art. 4) e, dunque, in definitiva, contempla una sanzione penale per la violazione di un obbligo imposto da un atto amministrativo;

Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte (tra cui le sent. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi;

che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale e rimandando all'autorità amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 («Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria»), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, («Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari»), sollevata, in riferimento all'art. 25, Cost., dal giudice istruttore del Tribunale di Foggia con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 (reg. ord. n. 316 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1407

N. 493

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240: Elezioni amministrative - validazione delle liste elettorali - eliminazione dell'obbligo solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.l. 3 maggio 1976, n. 161, (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col

sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976) conv. in l. 14 maggio 1976, n. 240, promosso con l'ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Ficorilli Quirino ed altri contro il Comune di Rivotruti ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Ficorilli Quirino ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo per il Lazio, con ordinanza emessa il 22 ottobre 1985 nel giudizio promosso da Quirino Ficorilli ed altri per l'annullamento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio comunale di Rivotruti svoltosi il 12 ed il 13 maggio 1985 e dell'atto di proclamazione degli eletti, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge, con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240, nella parte in cui elimina l'obbligo — sancito a pena di nullità dall'art. 53, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 — delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche ed amministrative, ribadendo così la necessità della suddetta vidimazione quando si proceda ad elezioni amministrative separate;

che nel giudizio si sono costituiti tutti i ricorrenti deducendo l'irrelevanza della sollevata questione nel giudizio *a quo* in quanto, trattandosi di elezioni esclusivamente amministrative, la norma denunciata — che regola il contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche e di quelle amministrative — era inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudice rinnettente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque non fondata, in quanto basata sull'erroneo presupposto che l'art. 2, lettera c), del d.l. n. 161 del 1976 abbia abrogato l'art. 53, secondo comma, della l. n. 570 del 1960, nella parte in cui prevede l'obbligo di vidimazione delle liste, con riguardo al caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative;

Considerato che questa Corte ha escluso, con sentenza n. 129 del 1987, che la norma del 1976 abbia portata abrogatrice delle disposizioni precedenti modalità tipiche dei singoli procedimenti elettorali, ed in particolare dell'art. 53, d.P.R. n. 570 del 1960, affermando che «l'esigenza accertativa delle liste permane comunque, anche in caso di elezioni abbinate» e che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno, «sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali»;

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata per erroneità del presupposto sul quale si basa la prospettata censura;

Visti gli artt. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera «c», d.l. 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge con modificazioni, con l. 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe (n. 109 reg. ord. del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 494

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 246 del cod. proc. civ.: Procedimento civile - incapacità testimoniare - potere del giudice di procedere liberamente all'interrogatorio delle persone incapaci sui fatti di causa - esclusione (artt. 3 e 24 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 116, 117 e 421, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1986 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Poletti Cinzia e Poletti Maria Bambina ed altro, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 prima serie speciale dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1986 il pretore di Lecco ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. nella parte in cui non consente che le persone incapaci di testimoniare a norma della stessa disposizione possano essere liberamente interrogate sui fatti di causa, come invece previsto dall'art. 421, ultimo comma, c.p.c.;

che il giudice *a quo* si duole in particolare di non poter considerare come risposte a interrogatorio libero — quantomeno al fine di trarne argomenti di prova in analogia con quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 116, secondo comma, e 117 c.p.c. — le deposizioni rese da alcuni testi escussi pur essendo incapaci di testimoniare in quanto aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio;

Considerato che la censura investe una scelta effettuata dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale e che non appare irragionevole che egli abbia ritenuto di non poter accordare fiducia alle dichiarazioni rese da chi abbia nella causa un interesse qualificato;

che l'esclusivo raffronto con la disciplina dettata per il processo del lavoro, rispetto al quale sono peraltro previste apposite cautele, non può essere fondatamente operato, attesa la sua natura speciale;

che, pertanto, risulta manifesta la inammissibilità della proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecco con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N 495

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873: Enti pubblici - ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e difesa in giudizio (artt. 76 e 77 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873 (Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 dal Giudice conciliatore di Bari nel procedimento civile vertente tra E.R.S.A.P. e Parisi Michele, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 marzo 1987 il giudice conciliatore di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, recante «conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia»;

che il giudice *a quo* sostanzialmente lamenta che il d.P.R. impugnato sia stato emanato in difetto di potere legislativo delegato da parte del Governo, peraltro prospettandone l'illegittimità quand'anche ad esso debba attribuirsi «natura meramente provvedimentale»;

Considerato che l'art. 134 Cost. demanda alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità costituzionale esclusivamente delle leggi e degli atti aventi forza di legge;

che il d.P.R. n. 873 del 1978 — emanato ai sensi dell'art. 43, primo comma, ultima parte, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come successivamente modificato — è manifestamente atto privo di forza di legge, addirittura difettando dei criteri distintivi specifici del decreto legislativo delegato, quale il riferimento nel preambolo a deleghe legislative al Governo ex art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg.ord. n. 189 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 496

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - legge 28 febbraio 1985, n. 47: Edilizia - reati edilizi - sanatoria delle opere abusive ultimate entro il 1° ottobre 1983 - obbligo per i comuni di non accettare domande relative ad opere non ultimate entro tale data - omessa previsione (art. 101 cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco PAOLO CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lupoli Carlo, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25/ prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 il pretore di Bracciano ha sollevato, in riferimento all'art. 101 Cost., questione di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui «non impone al Comune di non accettare le domande di sanatoria per quelle costruzioni che non risultino essere state ultimate entro la data dell'1 ottobre 1983»;

Considerato che il giudice *a quo*, al di là dell'affermazione che «le predette lacune non consentono di giudicare con tranquillità e con serenità», sostanzialmente censura la scelta non irrazionalmente adottata dal legislatore nell'esercizio del suo potere discrezionale;

che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento all'art. 101 Cost., dal pretore di Bracciano con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 227 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1411

N. 497

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 80-bis; secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Circolazione stradale - guida senza patente - sequestro del veicolo - obbligatorietà (art. 27, secondo comma, Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre 1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui statuisce l'obbligatorietà del sequestro del veicolo da parte dell'autorità giudiziaria e, in caso di flagranza, da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 48 del 1970, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 («Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario»), nella parte in cui dispone che l'autorità giudiziaria, in base alla denuncia del capo del laboratorio o del servizio che ha proceduto all'analisi del campione, «deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi» — dopo aver precisato che il sequestro penale svolge, in generale, «una funzione strumentale rispetto al processo ed ai provvedimenti definitivi demandati alla competenza del giudice» e che, quindi, «esso non può mai essere assimilato ad una sanzione» — ha escluso che rispetto a tale misura cautelare possa essere utilmente richiamato l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con la conseguenza che, come deve negarsi «che il giudice, allorché dispone ai sensi dell'art. 337 c.p.p. il sequestro di cose pertinenti al reato, anticipi in qualche modo la pronuncia sull'imputazione», così deve negarsi che l'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, «col rendere obbligatorio il sequestro, presupponga una non consentita presunzione di colpevolezza del denunciato»;

e che l'identica *ratio decidendi* può essere utilizzata anche con riferimento alla censura proposta dal giudice a quo, il quale, pur menzionando la sentenza n. 48 del 1970, non adduce alcun nuovo argomento che possa indurre la Corte a riesaminare la decisione precedente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, secondo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 669 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20 novembre 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
(Seguono le firme)

Deposita in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1412

N. 498

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - armi da guerra - qualificazione oggettiva - criteri - apprezzamento giudiziale (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - armi da guerra - qualificazione oggettiva - criteri - dipendenza da atto amministrativo di autorità estera (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal Tribunale di Firenze, iscritta al n. 1053 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di faselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 della legge 14 dicembre 1974, n. 497, «per avere illegalmente detenuto una pistola Beretta cal. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra», il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha denunciato: a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il quale, nel definire armi da guerra quelle che «per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico», impedisce «al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialità di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti già in dotazione di truppe nazionali od estere»; b) in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, l'illegittimità dello stesso art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto tale precetto «da sì che un atto amministrativo di autorità estera, che destinasse ad armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata, senza che l'autorità giudiziaria «possa esperire i normali controlli di legittimità sull'atto»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fondata e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per irrilevanza;

Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice *a quo* muove dalla premessa che l'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine alla natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente costante nel ritenere — anche nelle decisioni erroneamente richiamate dall'ordinanza di remissione quali pretesi precedenti in senso contrario — che la classificazione di un'arma va operata non in astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo;

e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da parte del giudice penale rende manifestamente infondata anche la seconda questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983;*

2) *Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1413

N. 499

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: Sicurezza pubblica - misure di prevenzione - diffida - termine massimo di durata - omessa previsione (artt. 2 e 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1983 dal Pretore di Prato, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 336 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Prato, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), nella parte in cui non fissa un termine massimo di efficacia del provvedimento di diffida del questore, con la conseguenza di facilitare in ogni tempo il prefetto ad adottare provvedimenti di diniego o sospensione della patente di guida;

Considerato che la diffida è un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che, contrariamente alle misure di prevenzione dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio ecc., non produce, di per sé, effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali (cfr. Sent. n. 23 del 1964);

che l'efficacia temporale della diffida è legata al permanere di una determinata condotta e spiega i suoi effetti fino al momento in cui l'interessato non ne abbia chiesto, ed ottenuto, l'annullamento o la revoca in sede amministrativa, a seguito di cambiamento di condotta;

che, al contrario, le misure dell'obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio ecc., appunto in virtù del loro effetto riduttivo delle libertà individuali, devono essere, per loro natura, temporanee;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1983, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Pretore di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1414

N. 500

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, n. 6, della legge provinciale di Trento 27 dicembre 1982, n. 31: Provincia autonoma di Trento - alberghi - affittacamere - attività non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio - inapplicabilità degli obblighi previsti dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIÀ;

Giudici: prof. Giovanni CONSO', prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 6, della legge della Provincia di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 («Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera»), promossi con ordinanze emesse

il 4 luglio e il 20 ottobre 1983, e il 17 giugno 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Cavalese, iscritte rispettivamente al n. 1021 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 267, 649 e 650 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 95 dell'anno 1984 e nn. 32 e 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento della Provincia Autonoma di Trento;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali il Pretore di Cavalese con quattro identiche ordinanze emanate in data 4 luglio 1983 (reg. ord. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (reg. ord. n. 267 del 1986), e 17 giugno 1986 (reg. ord. nn. 649 e 650 del 1986), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 («Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera») nella parte in cui esclude dagli obblighi previsti dagli artt. 108 e 109 del t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) quelle attività che, ai sensi dell'art. 15 della precedente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 623, non possono considerarsi esercizio di affittacamere in quanto non accompagnate dalla contemporanea prestazione del servizio di alloggio;

che ad avviso del giudice *a quo* gli artt. 108 e 109 del t.u.l.p.s., fissando precetti la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 665 c.p., hanno natura giuridica di norme penali e sono quindi destinate ad avere efficacia su tutto il territorio nazionale;

che, sempre secondo il giudice remittente, il legislatore, nel formulare l'art. 108 t.u.l.p.s., si sarebbe volutamente astenuto dal definire, in base ad elementi qualificativi o quantitativi l'attività dell'affittacamere affidandone l'individuazione dei relativi requisiti all'interpretazione del giudice;

che, ciò premesso, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione venendo a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini che, operando al di fuori dell'ambito provinciale, possono essere imputati, pur senza prestare il servizio di alloggio, del reato previsto e punito dagli artt. 108 t.u.l.p.s. e 665 c.p. e coloro che trovandosi invece nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sulla base della disposizione censurata, non dovrebbero esserlo;

che la Provincia autonoma di Trento si è costituita chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che gli atti di rimessione non contengono alcun riferimento ai necessari accertamenti e conseguenti risultanze processuali in ordine alla effettiva sussistenza del requisito della «contemporanea prestazione del servizio di alloggio»;

che tale carenza impedisce a questa Corte lo svolgimento di un adeguato controllo sulla rilevanza della questione sollevata;

che, inoltre, la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale comporterebbe, secondo la prospettazione dello stesso giudice remittente, la concreta insorgenza di una fattispecie contravvenzionale, laddove il fatto sottoposto all'esame del giudice penale potrebbe invece risultare nel momento stesso della sua consumazione, conforme a legge;

che la produzione di un tale effetto, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, fra le altre, le sentenze nn. 42 del 1977, 108 del 1981 e 71 del 1983), è precluso al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, essendo riservato esclusivamente al legislatore dall'art. 25 comma secondo della Costituzione;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 6 della l. prov. di Trento 27 dicembre 1982, n. 31 («Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Cavalese con ordinanze in data 4 luglio 1983 (r.o. n. 1021 del 1983), 20 ottobre 1983 (r.o. n. 267 del 1986) e 17 giugno 1986 (r.o. nn. 649 e 650 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 501

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 15, lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed art. 111, del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639: Pesca marittima - uso di reti da traino «ad agugliara» - divieto (artt. 3, 35 e 41 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, lettera a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 («Disciplina della pesca marittima») e n. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1629 («Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1984 dal Pretore di Ancona, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 dell'anno 1984 e n. 13-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio di ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento a carico di Antonio Bugiolacchi e Giovanni Giri — sorpresi ad esercitare la pesca con rete «ad agugliara» a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri — il Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg.ord. n. 498 del 1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, («Disciplina della pesca marittima»), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 («Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»), in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost.;

che l'art. 15 lett. a) della legge n. 963 del 1965, allo scopo di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e regolare l'esercizio della pesca, fa divieto di pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti nonché di detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

che gli artt. 24 e 26 della citata legge sanzionano penalmente l'inosservanza ai divieti posti dal precedente art. 15;

che l'art. 111 del d.P.R. n. 1639 del 1969, in attuazione di quanto prescrive il predetto art. 15 lett. a), vieta l'uso delle reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra;

che, ad avviso del Pretore, il quale motiva la non manifesta infondatezza della questione mediante il rinvio ad una sua precedente ordinanza già dichiarata inammissibile da questa Corte, con pronuncia n. 17 del 1985, l'uso delle reti «ad agugliara» non sarebbe dannoso alla riproduzione dei pesci, come risulterebbe da uno studio del Laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, organo del CNR, nonché dal decreto 17 settembre 1980, con cui il Ministero della marina mercantile aveva disposto la temporanea sospensione dell'efficacia dell'art. 111 in questione;

che, ciò premesso, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata contrasti con l'art. 3 Cost., in quanto perifica, nell'assoggettarla ad identica sanzione, situazioni diverse, ossia attività di esercizio della pesca esercitate sia con reti dannose sia con reti innocue alla riproduzione ittica; con gli artt. 35 e 41 Cost., in quanto lede i diritti al lavoro e all'iniziativa economica privata, ostacolando l'esercizio dei mestieri di pescatore e di fabbricante di reti;

che le parti private non si sono costituite, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata;

Considerato che l'asserita illegittimità del divieto, e della conseguente sanzione penale, di esercitare la pesca con reti da truiro «ad agugliara», a meno di tre miglia dalla costa ed in acque profonde meno di cinquanta metri, non è in alcun modo riconducibile all'impugnato art. 15 lett. a) legge 14 luglio 1965, n. 963, che, nel demandare all'autorità amministrativa la concreta individuazione delle «zone» e dei «tempi» che dovranno essere interdetti «al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e disciplinare il regolare esercizio della pesca», non pone direttamente alcun divieto specifico, limitandosi ad indicare, nella piena osservanza del principio di legalità, i presupposti, l'oggetto ed i limiti dell'attività normativa di attuazione;

che pertanto la censura mossa agli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge n. 963 del 1965, siccome afferente a disposizioni che non determinano la fattispecie normativa della cui illegittimità si duole il giudice *a quo*, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che ad identica pronuncia deve pervenirsi anche sotto un profilo diverso, seppur conseguente a quello testé enunciato, e cioè considerando la manifesta irrilevanza della questione sollevata, in quanto la presunta illegittimità — non già costituzionale ma bensì amministrativa — della norma che pone il divieto, ben consentiva la definizione del giudizio *a quo* attraverso il corretto esercizio dei poteri previsti dall'art. 5 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. E.;

che, inoltre, l'impugnazione dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, concernendo un atto privo di forza di legge e quindi insuscettibile di formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, come peraltro già affermato da questa Corte con ordinanza n. 17 del 1985, va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 lett. a), 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 («Disciplina della pesca marittima»), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 («Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost., dal Pretore di Ancona con ordinanza del 28 febbraio 1984 (reg. ord. n. 498 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 502

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 4 del d.l. 27 luglio 1945, n. 475: Boschi e foreste - illegittimo abbattimento di alberi di ulivo - sanzione pecuniaria in misura fissa (artt. 3 e 27 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 27 luglio 1945, n. 475 («Divieto di abbattimento di alberi di ulivo»), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del d.l. 27 luglio 1945, n. 475 («Divieto di abbattimento di alberi di ulivo»), il Pretore di Orvieto con ordinanza del 13 febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 nella parte in cui, prevedendo per l'illegittimo abbattimento degli alberi di ulivo una pena pecuniaria di entità fissa (pari al decuplo del valore delle piante abbattute), si porrebbe in contrasto con l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità dell'incolpato nella determinazione della sanzione, nonché con l'art. 3 Cost. per l'irrazionalità della disciplina così dettata;

che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento ad una fattispecie particolare, che il principio della personalità della pena opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura (sent. n. 29 del 1961);

che peraltro anche in relazione alle sanzioni penali, è stato da questa Corte ritenuto che una previsione editale rigida non è di per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla potestà punitiva (sent. n. 67 del 1963, n. 167 del 1971);

che, per tali ragioni, la questione sollevata in riferimento all'art. 27 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;

che ad identica conclusione si deve pervenire per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della personalità della pena, ma stabilisce anche un trattamento che — proporzionato all'entità oggettiva della violazione — appare del tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 («Divieto di abbattimento di alberi di olivo»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1417

n. 503

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 152, secondo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773: Sicurezza pubblica - stranieri - allontanamento dallo Stato con foglio di via, senza instaurazione di alcun contraddittorio con l'interessato (art. 2 e 97 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1985 dal Pretore di Legnano, iscritta al n. 256 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino straniero, imputato del reato di cui all'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), il Pretore di Legnano ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 152, secondo comma, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost.:

che la norma impugnata viene censurata nella parte in cui, consentendo al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo «senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio», si porrebbe in contrasto sia con il principio di imparzialità (art. 97 Cost.) che con il generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.

Considerato che, in relazione alla presunta violazione dell'art. 2, questa Corte con le pronunce n. 75 del 1966 e 168 del 1971, ha già avuto modo di affermare che il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico;

che analoghe considerazioni valgono a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale, secondo quanto già ritenuto nelle sentenze n. 104 del 1969 e 244 del 1974, gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino;

che, in particolare, secondo le ricordate pronunce, lo straniero non ha di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile;

che quindi la questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;

che il principio del cosiddetto giusto procedimento — al quale il giudice remittente sembra riferirsi quando censura la facoltà di espulsione in assenza di qualsiasi contraddittorio — non è assistito in assoluto da garanzia costituzionale come questa Corte ha già ritenuto in precedenti occasioni (sent. n. 13 del 1962 e n. 23 del 1978);

che, pertanto, anche in relazione a tale profilo, non sussistendo violazione dell'art. 97 Cost., la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con ordinanza n. 256 del 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Deposita in cancelleria il 10 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1418

N. 504

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Sanzioni amministrative - giudizio di opposizione - efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Tione, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 (reg. ord. n. 289 del 1985), il Pretore di Tione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 («Modifiche al sistema penale») in riferimento all'art. 24 Cost.

che ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata, consentendo che anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione l'atto pubblico espliciti la sua tipica efficacia probatoria (art. 2700 cod. civ.), verrebbe a violare il diritto alla difesa del cittadino opponente, il quale, per contestare i fatti a lui addebitati non avrebbe, a sua disposizione, altro strumento processuale che la querela di falso;

che, secondo tale giudice, in un giudizio avente ad oggetto proprio l'atto pubblico o comunque un provvedimento ad esso strettamente conseguenziale, quale l'ordinanza-ingiunzione, il valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 cod. civ. finirebbe con lo svuotare di contenuto il diritto di difesa dell'opponente costringendolo ad iniziare una procedura ben più gravosa e lunga di quella che il legislatore ha previsto per il giudizio di opposizione;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è intervenuta eccependo l'inammissibilità o comunque la non fondatezza della questione;

Considerato che in relazione all'eccezione dedotta dall'Avvocatura dello Stato, la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza di rinvio appare sufficiente;

che per quel che riguarda il merito della questione va rilevato che l'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cod. civ. è sancita a tutela del superiore interesse alla certezza giuridica dell'attività svolta dai pubblici ufficiali, e sotto questo aspetto risponde anche ad esigenze di garanzia del buon andamento della P.A., sicché la riconosciuta falsità di un atto pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un più oneroso esercizio dei diritti di difesa dell'opponente, comunque garantiti attraverso la querela di falso;

che pertanto la questione è manifestamente infondata perché il maggior onere cui va incontro in sede processuale il cittadino che intenda negare la veridicità dei fatti attestati da un pubblico ufficiale, mentre da un lato, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente garantiti dall'altro, non limita il diritto di difesa dell'interessato, non essendo precluso a quest'ultimo attraverso un apposito procedimento, il ricorso ai normali mezzi di prova.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 («Modifiche al sistema penale») sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pretore di Tione con ordinanza n. 289 del 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 505

Ordinanza 25 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382: Università - liberi docenti - conferma del titolo - ritardo della facoltà nell'emanazione dei provvedimenti di sua competenza - omessa previsione di meccanismi sostitutivi (artt. 3 e 97 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sezione di Parma - iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Rabinovici Alessandro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanza emessa il 13 gennaio 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., non prevede alcun meccanismo automatico che si sostituisca all'eventuale inerzia dei competenti organi accademici per consentire all'interessato di conseguire la conferma della libera docenza nel termine prestabilito;

Considerato che il raffronto — operato dal giudice *a quo* per evidenziare la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza — con ipotetici casi in cui gli organi accademici competenti sarebbero stati più sollecitati configura una mera disparità di fatto, del tutto irrilevante in questa sede e comunque inidonea a determinare l'illegittimità della norma per violazione dell'anzidetto principio di eguaglianza;

che peraltro — come è stato in più occasioni ribadito da questa Corte (cfr. sentt. nn. 40 del 1970 e 110 del 1974) — al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia arbitrario, irrazionale o discriminatorio, e non accertare se in concreto tale strumento sia stato poi ben utilizzato, per cui eventuali carenze o ritardi riguardo ai modi e tempi di attuazione della norma non possono avere alcuna influenza sulla costituzionalità della norma stessa;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma con ordinanza n. 436 del 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 506

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739: Contenzioso tributario - procedimento innanzi alle commissioni tributarie - inammissibilità della prova testimoniale (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 «Revisione della disciplina del contenzioso tributario», come modificato dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 «Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636»; promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto da Amato Luigi iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano, nel corso del procedimento iniziato dalla s.r.l. Chimipetrol avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo alla dichiarazione annuale per l'anno 1975, sollevava, con ordinanza del 7 maggio 1982, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 («Revisione della disciplina del contenzioso tributario»), modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 — secondo il quale la prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario — in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che la assoluta inammissibilità della prova testimoniale non sembra in alcun modo ragionevolmente giustificabile e si pone in contrasto, quindi, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepiva nel merito l'infondatezza della questione, deducendo che il processo tributario ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con la struttura e il carattere di tale processo, più snello e semplificato rispetto a quello civile; inoltre, l'art. 24 Cost. sarebbe male invocato, in quanto esso è estraneo alla definizione dei modi di strutturazione della tutela giurisdizionale;

Considerato che sulla questione la Corte si è già pronunciata, ritenendone la non fondatezza (in quanto il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa), sia pure in materia di imposta di registro, relativamente ad una previsione sostanzialmente coincidente con quella ora impugnata (sent. n. 128/72);

che non vengono addotti nuovi motivi per discostarsi dalla citata pronuncia;

che, peraltro, la Corte ha costantemente affermato che l'art. 24 Cost. non esclude che le modalità dell'esercizio del diritto di difesa possano essere dal legislatore, nella sua discrezionalità, diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (cfr. sent. nn. 49 del 1979, 9 e 63 del 1982);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1421

N. 507

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 10, primo e secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 1, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: Contenzioso tributario - giurisdizione delle commissioni tributarie - ambito - mancata predeterminazione nella legge di delega - esclusione delle controversie in materia di imposte catastali (artt. 3, 76 e 77 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e secondo comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria» e 1 secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 «Revisione della disciplina del contenzioso tributario» promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Marzola Severino ed altri contro l'ufficio del Registro di Arona, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 55-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marzola Severino, Cavaliere Antonietta e Marzola Adriano, che avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del Registro di Arona relativamente alla loro istanza di rimborso della somma di lire 95.720 (somma versata a titolo di imposta catastale in sede di registrazione dell'atto Notaio Satta Flores di Inverio avente ad oggetto due compravendite di terreni), la adita Commissione tributaria di I° grado di Verbania sollevava, con ordinanza del 27 novembre 1984, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, 1° e 2° comma, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge delega per la riforma tributaria), e dell'art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nonché del citato art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. n. 636/72 in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il giudice rimettente, premesso che delle imposte catastali non fanno menzione né l'art. 1 del d.P.R. 636/72 — che determina la competenza delle Commissioni tributarie — né altre norme concernenti la giurisdizione di dette Commissioni, rileva che l'elenco contenuto nel citato art. 1 del d.P.R. 636/72 deve intendersi di carattere tassativo e non meramente esemplificativo; e che, d'altra parte, le imposte catastali non possono *sic et simpliciter* essere assimilate a quelle ipotecarie di cui alla lettera h) del 2° comma del citato art. 1, in quanto trattasi di tributi concettualmente diversi, pur se regolati dallo stesso d.P.R. 635 del 1972;

che tutto ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che la legge delega per la riforma tributaria, nella parte relativa al contenzioso tributario (art. 10, 1° e 2° comma n. 14), sia assolutamente generica in tema di controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e violi, pertanto, congiuntamente alla norma delegata (art. 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 636/72), gli artt. 76 e 77, 1° comma, Cost.;

che inoltre, la citata norma delegata violerebbe pure il principio di eguaglianza, in quanto, non attribuendo alla giurisdizione delle Commissioni tributarie anche le controversie in materia di imposte catastali, determina disparità di trattamento tra i contribuenti, i quali, a seconda del tributo in contestazione, devono rivolgersi al giudice speciale o a quello ordinario, sostenendo oneri processuali molto diversi;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, rileva che l'ordinanza di remissione si fonda su un presupposto erroneo, in quanto la giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di imposte catastali deriva dalla logica del sistema e si ricava da una interpretazione organica della normativa del settore;

che solo in subordine, ove cioè dovesse ritenersi che effettivamente le imposte catastali non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, l'Avvocatura conclude per l'infondatezza, rilevando che l'attribuzione delle controversie concernenti determinati tributi alla sfera della giurisdizione ordinaria ovvero a quella della giurisdizione tributaria è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore delegato;

che sarebbe inoltre inconferente il richiamo all'art. 3 Cost., in quanto differenziazioni di competenza e di regole processuali, in relazione alla tutela giurisdizionale delle varie situazioni di diritto sostanziale, rientrano nella discrezionalità del legislatore e sono costituzionalmente legittime in quanto non risultino vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale consacrati nell'art. 24 Cost.;

Considerato che, a prescindere dalla dubbia bontà della interpretazione prospettata dal giudice *a quo*, la quale non può essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte, è decisivo rilevare che non può dar luogo ad una questione di costituzionalità la pretesa esclusione delle questioni suddette dall'ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, in quanto trattasi di una scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Deposita in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 508

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: Tributi erariali diretti - concordato - nullità dell'atto di adesione all'accertamento - ricorso del contribuente alle commissioni tributarie - termine (artt. 3, 24 e 76 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, (Testo Unico della legge sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Niccolini Bruna — che aveva impugnato l'iscrizione a ruolo per imposta complementare di cui a cartella esattoriale comunale di Orbetello, lamentando che in sede di concordato con l'Ufficio Imposte dirette non erano state per errore conteggiate detrazioni relative ad interessi passivi su fabbricati — la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto sollevava, con ordinanza del 3 marzo 1978 (pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, in particolare, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata, nella parte in cui (secondo comma), a proposito del ricorso per la declaratoria di nullità dell'atto di adesione del contribuente all'accertamento, prevede termini diversi per il contribuente e per l'Ufficio (sessanta giorni dalla data dell'atto per il contribuente e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo per l'Ufficio), violerebbe il principio di uguaglianza e il diritto di difesa del contribuente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il diritto di difesa del contribuente non è violato dalla norma censurata, in quanto il termine di 60 giorni per la proponibilità del ricorso per la declaratoria della nullità dell'atto di adesione deve ritenersi indubbiamente congruo, sia sotto il profilo generale sia con specifico riferimento all'interesse protetto, non avendo certamente detto termine una durata tale — tenuto conto anche della natura formale dei vizi denunciabili — da frustrare la possibilità di esercizio del diritto;

che la diversità dei termini assegnati alle parti per proporre ricorso appare indubbiamente non irragionevole, in quanto trae giustificazione dalle peculiari esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione finanziaria, mentre ben diversa al riguardo è la posizione del singolo contribuente;

che il riferimento all'art. 76 Cost. non è minimamente motivato e peraltro la norma impugnata ripropone esattamente il contenuto della corrispondente disposizione dell'art. 4, secondo e terzo comma l. 5 gennaio 1956 n. 1, sicché legittimamente è stata inserita nel testo unico emanato in base alla delega di cui all'art. 63 della stessa l. 5 gennaio 1956 n. 1.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1423

N. 509

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689: Reati militari corrispondenti a reati di competenza del pretore - sanzioni sostitutive - inapplicabilità (artt. 3 e 27 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 24 settembre, il 10 dicembre e il 13 novembre 1986 dal Tribunale militare di Padova, il 29 ottobre 1986 dalla Corte di cassazione, il 18 marzo, il 12 marzo, il 6 febbraio 1987 (n. due ordinanze) dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 142, 143, 144, 355, 367, 368, 369 e 381 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 34, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1987,

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con sette ordinanze di contenuto sostanzialmente identico emesse il 24 settembre 1986 (r.o. 142 del 1987), il 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), il 10 dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), il 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e r.o. 381 del 1987), il 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987), il 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987), ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, ora gli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 142 del 1987, r.o. 143 del 1987, r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987), ora gli artt. 53, 54 e 77 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 (r.o. 144 del 1987, 367 del 1987, 368 del 1987), nella parte in cui prevedono che, per i reati militari, i quali «alla stregua delle regole enunciate negli artt. 31 e 32 C.p.p., rientrerebbero nella competenza del Pretore», le sanzioni sostitutive «sono irrogabili per i reati militari commessi da estranei alle Forze armate o da militari minorenni, ma non anche dai militari maggiorenni»;

che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987), ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, «nella parte in cui non consentono l'applicazione di sanzioni sostitutive con riferimento ai reati militari»;

e che in quattro dei giudizi instaurati dal Tribunale militare di Padova (r.o. 367 del 1987, r.o. 368 del 1987, r.o. 369 del 1987, r.o. 381 del 1987) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto già decisa nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n. 279 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano sostanzialmente un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che effettivamente la questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanze del 24 settembre 1986 (r.o. 142 del 1987), del 13 novembre 1986 (r.o. 144 del 1987), del 10 dicembre 1986 (r.o. 143 del 1987), del 6 febbraio 1987 (due: r.o. 369 del 1987 e r.o. 381 del 1987), del 12 marzo 1987 (r.o. 368 del 1987) e del 18 marzo 1987 (r.o. 367 del 1987) e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. 355 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 510

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184: Filiazione - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità di minori - competenza del tribunale per i minorenni (artt. 3 e 102 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), promosso con ordinanze emesse il 28 gennaio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Torino e il 26 maggio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Trento, iscritte rispettivamente ai nn. 272 e 323 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 31 e 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1987, e il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza emessa il 26 maggio 1987, hanno denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del Tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità «nel caso di minori»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno, quindi, riuniti;

che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e manifestamente infondate con ordinanze n. 394 e n. 395 del 1987 e che nei provvedimenti dei giudici *a quibus* non si rinvenivano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino e dal Tribunale per i minorenni di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 511

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 47, terzo e quarto comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663: Ordinamento penitenziario (art. 3 Cpst.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze di contenuto identico emesse il 27 aprile 1987, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, «del nuovo ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986»;

e che le ordinanze di remissione richiamano «tutte le argomentazioni esposte» in altra ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale di sorveglianza, «con la quale è stata sollevata d'ufficio la stessa questione di incostituzionalità»;

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale, facendo riferimento all'ordinanza richiamata dal giudice *a quo*, si è riportato all'atto di intervento allora depositato;

Considerato che le ordinanze di remissione motivano, sia in punto di rilevanza sia in punto di manifesta infondatezza, per *relationem* ad altra ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con ciò eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice *a quo* di esporre nell'ordinanza di remissione termini e motivi della questione (v., fra le più recenti, sentenza n. 128 del 1987; ordinanze n. 306 del 1986, n. 281 del 1986, n. 204 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 27 aprile 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1426

n. 512

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 3, lettera d), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413: Amnistia - delitto di furto doppiamente aggravato - attenuante di cui all'art. 62, n. 4, del codice penale - fatti commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del 1974 (d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) - inapplicabilità (art. 3 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. d), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1980 dal Tribunale di Modena nel procedimento di esecuzione nei confronti di Bazzani Mauro, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Tribunale di Modena, con ordinanza 3 luglio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, con riferimento all'art. 3 Cost.:

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza come il legislatore, concedendo l'amnistia di cui al d.P.R. citato anche ai furti duplice e aggravati, purché attenuati dalla circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., esige però altresì che la circostanza stessa sia stata dal giudice ritenuta almeno equivalente alle circostanze aggravanti contestate;

che ciò, infatti, è oggi reso possibile dalla riforma intervenuta con d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 220, che all'art. 6 aveva modificato l'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen., consentendo il giudizio di bilanciamento anche nei confronti delle circostanze che aggravano la pena in modo indipendente da quella base prevista per il reato;

che dell'impossibilità di uguale operazione per il periodo antecedente il legislatore si era dato carico disponendo che, per godere dell'amnistia di cui al d.P.R. 22 maggio 1970 n. 283, concessa anche per il furto aggravato, fosse sufficiente il ricorso dell'attenuante in parola;

che, però, restavano per tal modo scoperti tutti i fatti commessi dopo il 6 aprile 1970 e giudicati prima della riforma del 1974, cui non poteva essere applicata né l'una né l'altra amnistia, così determinandosi un ingiustificato trattamento diverso per situazioni identiche;

che, pertanto, il Tribunale non poteva applicare l'amnistia al delitto di furto duplicemente aggravato, commesso da tale Mauro Barra il 22 novembre 1970, nonostante che la sentenza di condanna 29 ottobre 1971 avesse riconosciuto ricorrere nella specie l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Considerato, in diritto, che in tema di amnistia ed indulto l'epoca del commesso reato non è elemento trascurabile perché, anzi, anche in relazione ad esso si determina la differenza fra reati cui è applicabile il provvedimento di clemenza e reati che ne restano esclusi;

che, trattandosi, quindi di un elemento che il legislatore fissa avvalendosi di poteri assolutamente discrezionali, non sindacabili in questa sede, la Corte non può presumere che il legislatore sia caduto in errore, soltanto perché in precedenza si era regolato in modo diverso;

che conseguentemente la sollevata questione è inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 lett. d) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, sollevata dal Tribunale di Modena con ordinanza 3 luglio 1980, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1427

N. 513

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578: Professionisti - avvocato e procuratore - prestazioni professionali - onorari e spese - pagamento richiesto anche alle parti avverse nel caso di giudizio definito con transazione (art. 3 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv. Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A. per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con sentenza o mediante transazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272 del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata dall'ordinanza in oggetto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1428

n. 514

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 346: Proprietà rurale (piccola) - usucapione abbreviata - omessa previsione di termini di decorrenza (artt. 3, 24 e 42 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal Pretore di Castiglione del Lago, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987, nel procedimento civile vertente tra Sbaraglia Pasquale e Massarini Nello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1973 (*rectius*: 1976), n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), nella parte in cui, nell'istituire una nuova ipotesi di usucapione abbreviata, non prevedono una disposizione transitoria che ne stabilisca i termini di decorrenza operativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione sulla rilevanza della questione, poiché non contiene cenno alcuno alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, e che pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42, comma secondo, Cost., dal Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza emessa il 27 giugno 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1429

N. 515

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, quarto comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767: Previdenza - gestione Cassa marittima - beni immobili - vincolo di destinazione - assistenza sanitaria al personale navigante (art. 42 Cost.) - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del d.l. 7 novembre 1981, n. 632, («Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante»), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1981, n. 767 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, recante misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante»), promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la Cassa Marittima Tirrena e il Ministero della Sanità, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Cassa Marittima Tirrena, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel giudizio promosso dalla Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie contro il Ministero della sanità per il rilascio di taluni immobili di proprietà della Cassa medesima, nonché per la corresponsione di un corrispettivo per l'uso di detti immobili, il Tribunale Civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981 n. 632 («misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante»), convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 1981, n. 767, per contrasto con l'art. 42 Cost.;

Considerato che tale asserito contrasto viene ipotizzato dal giudice *a quo* in relazione al fatto che la disposizione normativa in esame, nel disporre che i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime e destinati alle esigenze delle soppressive gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante, avrebbe attuato una sorta di espropriazione senza corrispettivo, e ciò sulla base di una interpretazione della norma stessa che considera il predetto vincolo come gratuito;

che una diversa interpretazione dell'art. 1, comma quarto, del D.L. n. 632 del 1981, secondo cui l'assoggettamento dei beni immobili in questione al vincolo di destinazione in uso dell'assistenza sanitaria al personale navigante non implichi la gratuità del rapporto conseguente, non è affatto esclusa dalla formulazione della norma stessa che non fa alcun riferimento al carattere della gratuità;

che, in applicazione del principio ormai pacifico secondo cui il giudice di merito fra più interpretazioni possibili debba scegliere quella che ritenga conforme al dettato costituzionale, la questione proposta si concreta in una questione di interpretazione, la cui risoluzione è rimessa al giudice di merito;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, del D.L. 7 novembre 1981, n. 632 («Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante») convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. dal Tribunale civile di Genova con ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (reg. ord. n. 10 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1430

n. 516

Ordinanza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180: Sanità pubblica - trattamenti sanitari obbligatori - ordine del sindaco - ricovero di infermo di mente - omessa prescrizione del minimo periodo di cura (artt. 3 e 32 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180 («Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal Pretore di Bracciano nel

giudizio di convalida relativa al ricovero di Mariani Giuseppe, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987, ha sospeso il giudizio di convalida relativo ad una ordinanza del sindaco del comune di Anguillara S. per il ricovero urgente di persona affetta da «agitazione mentale con note di disorientamento nel tempo e nello spazio e stato di confusione mentale» ed ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale «per il giudizio di legittimità»;

che — per quanto possa comprendersi dalla congerie degli argomenti, nei quali si dilunga l'ordinanza di rimessione, argomenti peraltro in massima parte non pertinenti rispetto alla questione rimessa al giudizio della Corte, e pur mancando nel dispositivo l'indicazione delle norme denunciate e dei parametri costituzionali invocati — è dato tuttavia desumere dalla motivazione che si sia intesa sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180, «per la parte in cui non impongono al sindaco di prescrivere il minimo periodo di cura conseguenziale all'ordine di ricovero emanato sulla diagnosi formulata nella proposta, omologata dallo stesso sindaco, per evidente violazione e contrasto con l'art. 32 della Costituzione, ... che garantisce (oltre al ricovero) la cura a tutela del diritto soggettivo dell'individuo alla salute e dell'interesse della collettività a che i suoi componenti vengano curati», nonché in relazione all'art. 3 Cost., «dal momento che, ricoverando l'infermo di mente o psichico grave, senza la obbligatoria prescrizione del minimo periodo di cura, si è creata una disparità di trattamento del predetto di fronte alla legge, nei confronti degli altri cittadini affetti da malattie diverse, per i quali, oltre alla diagnosi, vi è sempre il minimo periodo di prognosi terapeutica»;

Considerato che, quanto all'asserito contrasto degli artt. 2 e 3 della legge n. 180 del 1978 con l'art. 32 Cost., appare pienamente soddisfatta l'esigenza di assicurare all'infermo un trattamento sanitario di durata adeguata alle specifiche necessità terapeutiche perché il quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 180 prescrive che «nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico ... è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso»;

che, per quanto riguarda, poi, il riferimento all'art. 3 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione, il menzionato termine di comparazione assunto per denunciare la disparità di trattamento non ha alcuna attinenza con gli aspetti che riguardano il ricovero obbligatorio degli infermi di mente, in quanto la prognosi che accompagna il certificato di ricovero dei soggetti affetti da altre infermità consiste in una previsione della durata della malattia, e non ha quindi la funzione di stabilire un periodo minimo di ricovero obbligatorio;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Bracciano con l'ordinanza indicata in epigrafe è sotto entrambi i profili prospettati manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 13 maggio 1978, n. 180 («Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. dal Pretore di Bracciano con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (reg. ord. n. 260 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 517

Sentenza 26 novembre 1987

- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - legge 6 marzo 1987, n. 65 in toto: Ricorso della provincia di Bolzano (artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Inammissibilità.
- Art. 2, secondo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributo in conto capitale per gli interventi su impianti sportivi per la promozione di attività sportiva - lesione delle competenze provinciali (artt. 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) e regionali (art. 119 Cost., art. 56, secondo comma, lett. b) e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale.
- Art. 2, primo comma, lett. b) e art. 2, primo comma *ter*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Finanziamenti statali relativi agli interventi su impianti sportivi per la promozione dell'attività sportiva - lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni (art. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge.
- Art. 2, primo comma, lett. b) e primo comma *ter*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Finanziamenti statali relativi agli interventi su impianti sportivi di competenza provinciale - lesione dell'autonomia finanziaria delle province di Trento e Bolzano (artt. 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferiscono alle province autonome di Trento e Bolzano.
- Art. 1, quarto e quinto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi per le esigenze di campionati delle diverse discipline sportive o per promuovere l'attività sportiva - lesione della competenza legislativa concorrente delle province di Trento e Bolzano (art. 9, n. 11, dello statuto del Trentino-Alto Adige; artt. 1 e 2, alinea, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 745) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle province di Trento e di Bolzano.
- Art. 1, quarto e quinto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi per promuovere l'esercizio di attività sportive non agonistiche - lesione della competenza legislativa delle regioni a statuto ordinario (art. 117 Cost. e art. 56 *civ.* del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge.
- Art. 2-bis, secondo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Applicazione della normativa statale sull'accelerazione delle procedure, per la realizzazione di impianti sportivi - assunta lesione di competenza regionale (artt. 117 e 118 Cost.) - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.
- Art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Interventi statali su impianti sportivi destinati ai campionati mondiali di calcio - assunta lesione di competenza legislativa della regione nella sub-materia dello sport (art. 56, *civ.* lett. b, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Non fondatezza.
- Art. 1, sesto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributi in conto capitale in favore dei comuni per gli interventi sugli impianti sportivi per lo svolgimento di campionati mondiali - assunta lesione di autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2, primo comma, lett. a), della legge 6 marzo 1987, n. 65: Autorizzazioni di spesa per la costruzione di impianti sportivi - assunta lesione di competenza legislativa regionale (artt. 59, *civ.* e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616) - Non fondatezza.
- Art. 2, secondo comma *bis*, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Contributo statale a favore di mutui contrattati dai comuni per gli interventi su impianti sportivi - assunta lesione di autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2-bis, quarto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Concessione di mutui ventennali ai comuni per gli interventi sugli impianti sportivi destinati ai campionati mondiali - assunta lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario (artt. 117, 118 e 119 Cost.) - Non fondatezza.
- Art. 2, sesto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO) di comuni o di enti abilitati alla realizzazione di strutture sportive - assunta lesione di competenze provinciali e regionali (artt. 119 Cost., 59 e 109 del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616; artt. 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Non fondatezza.
- Art. 2-bis, terzo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65: Parere del comitato provinciale e della commissione del CONI per i progetti di impianti sportivi - assunta lesione della competenza legislativa e amministrativa provinciale (artt. 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello statuto Trentino-Alto Adige) - Non fondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987, n. 65 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di

impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento e della Giunta regionale della Lombardia, notificati il 4 aprile 1987, depositati in cancelleria rispettivamente l'8, il 9 e il 14 aprile 1987 ed iscritti ai nn. 9, 10 e 14 del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di intervento del C.O.N.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Umberto Corausi per la Provincia di Bolzano, l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Trento, l'Avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — (R. Ric. 9/1987) — La legge 6 marzo 1987, n. 65, intitolata «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico», è oggetto di un ricorso, notificato il 4 aprile 1987, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Con tale atto sono sospettate d'incostituzionalità sia la legge *in toto*, sia, più in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 4° e 5° comma, 2, comma 1°, lett. b), 1°-ter, 2° e 6° e 2-bis, comma 3°, nella parte in cui le stesse vengono ritenute applicabili nel territorio della provincia, per contrasto con gli artt. 2, 3, comma 3°, 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto del T.A.A.) e relative norme di attuazione.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la legge impugnata nel suo complesso risulti lesiva sia della propria competenza legislativa primaria e di quella amministrativa in materia di turismo ed industria alberghiera e di lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8, nn. 20 e 17 e 16 dello Statuto T.A.A.), sia della propria competenza concorrente in materia di attività sportive e ricreative e relativi impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 Statuto T.A.A.), sia delle norme statutarie in materia di finanza locale (artt. 78 ed 80).

Nelle sue impugnazioni più particolari la Provincia contesta, altresì, la legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, 4° e 5° comma, in quanto lesivo delle competenze provinciali in materia di attività sportive e ricreative, come specificate dalle norme di attuazione dello Statuto, adottate con d.P.R. 24 marzo 1975, n. 475, dal momento che attribuisce al Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di approvare annualmente, sentite le Regioni, le Province autonome, l'A.N.C.I. e l'U.P.I., i programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive e a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali, mentre, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 475 del 1975, spetta alla Provincia approvare i programmi stessi, previo coordinamento con il C.O.N.I.;

b) l'art. 2, sesto comma, per il quale i progetti unitari per la costruzione di grandi strutture sportive debbono essere presentati dall'ente interessato, per l'accesso al F.I.O., al Ministero del turismo e dello spettacolo anziché alla Provincia autonoma di Bolzano o quanto meno tramite la stessa, in quanto lesivo delle competenze provinciali in materia di urbanistica e lavori pubblici provinciali, nonché di quelle in materia di attività sportive;

c) art. 2-bis, comma terzo, con il quale viene attribuito al comitato provinciale del C.O.N.I. il potere, che spetta ai competenti organi della provincia, di esprimere il parere sui progetti per la costruzione e l'ampliamento, la modifica e il restauro delle strutture sportive, anche scolastiche;

d) l'art. 2, commi 1°, lett. b, 1°-ter e 2 della legge n. 65 del 1987 in quanto lesive dell'autonomia finanziaria provinciale e delle competenze della ricorrente in materia di finanza locale, dal momento che individuano i soggetti beneficiari dei finanziamenti nei comuni e loro consorzi e nelle comunità montane e stabiliscono che i finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. b e c, siano assegnati direttamente ai soggetti richiedenti, anziché per il tramite della provincia, previo coordinamento con il Ministro del Tesoro dei programmi nei settori della finanza locale e dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975. 2. — (R. Ric. 10/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, e dell'art. 2, commi 1, lett. b, 1°-ter, 2 e 6 del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni con legge 6 marzo 1987, n. 65, per violazione degli artt. 9, n. 11, 8 nn. 20 e 17, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto T.A.A.) e relative norme di attuazione.

La provincia precisa che oggetto dell'impugnativa non sono le disposizioni che attribuiscono alla competenza statale i programmi per gli interventi relativi agli impianti destinati ad ospitare gli incontri del Campionato del mondo di calcio del 1990, ma quelle che prevedono i programmi per gli interventi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva, mediante la realizzazione di strutture polifunzionali (art. 1, comma 1°, lett. b) e c)). Secondo la ricorrente tali interventi rientrano certamente nella competenza provinciale, in quanto sono estranei alle competenze riservate allo Stato — e per esso al C.O.N.I. — dall'art. 2, 1° comma, del d.P.R. n. 475 del 1975, che ha riguardo esclusivamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento internazionale.

La lesione delle competenze provinciali risulterebbe dal fatto che alla Provincia non solo viene sottratta ogni possibilità di programmazione degli interventi per la realizzazione di impianti sportivi, ma viene preclusa anche la possibilità di disporre in ordine ai singoli interventi, autorizzandoli e concedendo ai Comuni (e agli altri organismi abilitati dalle leggi provinciali) i relativi finanziamenti.

La normativa statale in questione, peraltro, ad avviso della provincia ricorrente, non può trovare giustificazione né nella mancanza di una disciplina legislativa provinciale in materia, in quanto una tale disciplina esiste ed ha già ricevuto concreta attuazione, né nel generale potere di indirizzo e coordinamento, in quanto diffonderebbero i presupposti che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale devono sussistere perché possa realizzarsi legittimamente una compressione dell'autonomia regionale. La provincia ricorrente lamenta, altresì, che l'art. 2, ai commi 1°, lett. b), 1-ter, 2 e 6 del d.l. n. 2 del 1987, disciplina il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1, 1° comma, stabilendo che tutti i finanziamenti statali siano corrisposti direttamente ai Comuni e ad altri enti diversi dalla provincia, pur trattandosi di interventi di competenza provinciale. I finanziamenti avrebbero dovuto, viceversa, essere affidati alla provincia, che poi avrebbe potuto trasferire ai Comuni e agli altri enti, conformemente alle scelte formulate in sede di programmazione, le somme già destinate alla realizzazione dei singoli interventi. La previsione dell'erogazione di mutui ventennali da parte della Cassa depositi e prestiti direttamente ai Comuni, al di fuori di ogni rapporto con la provincia, concreta, inoltre, una violazione della disciplina stabilita, in base all'art. 80 dello Statuto, dall'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975, in quanto la Provincia non solo non riceve i mezzi finanziari, ma non è neanche messa in grado di sapere quale sarà l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti erogherà nel suo territorio.

Analoghe censure vengono mosse dalla provincia ricorrente alla disposizione relativa alla concessione di mutui decennali da parte dell'Istituto per il credito sportivo (art. 2, comma 1-ter), con riferimento alla quale, peraltro, viene ravvisata anche una specifica violazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 475 del 1975, secondo cui l'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le Province di Trento e Bolzano, l'ammontare complessivo e la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo territorio provinciale.

3. (R. Ric. 14/1987) — Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la Regione Lombardia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 2-bis del d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, come modificato dalla legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65, nella parte in cui prevedono:

a) la competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo (e di altri organi statali), anziché della Regione, in ordine alla definizione dei criteri e parametri per la formulazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva, ivi compresi quelli volti a realizzare interventi negli impianti sportivi destinati ad ospitare i campionati del mondo di calcio del 1990, nonché in ordine alla predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei programmi medesimi;

b) la concessione di contributi in capitale, l'assunzione degli oneri di ammortamento, o la concessione di contributi sull'ammortamento dei mutui da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo anziché da parte della regione;

c) l'accesso al FIO, per il finanziamento di piani di costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, su domanda da inoltrarsi al Ministro del turismo e dello spettacolo anziché per il tramite e su proposta della regione;

d) lo stanziamento di somme per il finanziamento di detti programmi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, al fine di erogarle direttamente, anziché ripartirle tra le regioni.

La regione ricorrente, infatti, richiamate le disposizioni del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 relative alle funzioni regionali in materia di turismo e industria alberghiera, di attività sportive e ricreative, di opere pubbliche regionali, di agevolazioni creditizie e quelle relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in tali materie, nonché il divieto posto dall'art. 126, 3° comma dello stesso d.P.R., circa la conservazione o la istituzione nel bilancio dello Stato di capitoli relativi a spese concernenti le funzioni trasferite alle Regioni, lamenta che la sostanziale avocazione allo Stato delle funzioni attinenti alla programmazione degli interventi, alla erogazione dei contributi ed al finanziamento totale o parziale delle opere, concreti una violazione delle proprie competenze legislative, amministrative e programmatiche e della autonomia finanziaria e di spesa. Tale avocazione, inoltre, non troverebbe giustificazione alcuna né nella straordinarietà degli interventi né nell'urgenza degli stessi.

La Regione Lombardia lamenta, infine, la violazione delle proprie competenze in materia di urbanistica e di lavori pubblici determinata dalle disposizioni relative all'applicazione alle opere in questione di procedure semplificate di localizzazione e di approvazione (art. 2-bis, 2° comma). Conclude, pertanto, che venga dichiarata la illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione oltreché degli artt. 1 e 2.

4. — Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni vengano dichiarate infondate.

La difesa dell'Avvocatura muove da due premesse comuni a tutti i ricorsi: il carattere super-regionale dei programmi previsti dalle disposizioni impugnate; la idoneità della procedura preordinata all'approvazione dei programmi e alla definizione dei criteri e dei parametri per la elaborazione dei programmi stessi rispetto al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di far presenti le valutazioni più ritenute rispondenti ai rispettivi interessi territoriali e di rappresentare, all'occorrenza, le esigenze di un opportuno coordinamento con gli interventi già programmati in ambito locale.

Quanto al primo aspetto, negli scritti difensivi si sostiene che il carattere nazionale, super-regionale di tutti i programmi previsti dall'art. 1 della legge n. 65 del 1987 risulta evidente sia dalla natura degli interessi che il legislatore nazionale ha inteso soddisfare, sia dalla preordinazione degli interventi all'adeguamento di tutti gli impianti sportivi a uniformi norme di sicurezza, sia dalla connessione di tali interventi alle materie della salute e della educazione nonché dalla preordinazione degli interventi al riequilibrio territoriale.

Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura rileva come, fissati in una sede naturalmente centrale i criteri e i parametri generali, il contenuto dei programmi si alimenta delle istanze propulsive degli enti locali interessati alla realizzazione dei singoli interventi. I programmi vengono quindi elaborati in una sede centrale, previo parere delle regioni e delle province autonome, e definitivamente approvati con decreto ministeriale. In sostanza, il procedimento si svolge attraverso una serie di atti che sono bensì preordinati alla definitiva approvazione ministeriale, ma sono anche idonei, singolarmente, a consentire il recepimento e il rispetto delle esigenze locali coinvolte.

Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura, in ordine ai ricorsi proposti dalle province autonome, rileva che dall'art. 2 del d.P.R. n. 475 del 1975 si desume la piena configurabilità di un concorso di interventi statali e provinciali. Osserva inoltre, quanto alla pretesa violazione delle competenze in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, che la stessa in tanto potrebbe ritenersi sussistente in quanto si dimostrasse che al programma statale di interventi non è sottesa — come invece è — una unitaria valutazione a carattere nazionale delle esigenze del settore.

Del tutto infondata è, poi, ad avviso dell'Avvocatura, la pretesa violazione dell'autonomia finanziaria delle province ricorrenti, in quanto le disposizioni degli artt. 78 ed 80 dello Statuto, e relative norme di attuazione, sono insuscettibili di essere estese alle ipotesi di finanziamento straordinario disposte nell'ambito e per l'attuazione di un programma nazionale di intervento.

Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Lombardia, nell'atto di costituzione viene evidenziata l'infondatezza del richiamo alle disposizioni dell'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977. Infatti, benché tra le funzioni regionali inerenti alla materia del turismo e dell'industria alberghiera rientri la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti, una corretta interpretazione letterale e sistematica imporrebbe di ritenere che gli impianti e le attrezzature considerati siano solo quelli relativi alla promozione di attività sportive, ad esclusione di quelli destinati all'esercizio agonistico delle attività stesse. Quanto, infine, al profilo finanziario del ricorso della Regione Lombardia, l'Avvocatura osserva come da un lato il riferimento all'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977 sia improprio, in quanto gli interventi previsti dalla legge impugnata non sono riconducibili alle funzioni trasferite alle regioni ma ineriscono ad un programma statale a carattere nazionale, finanziato direttamente dallo Stato, e come, dall'altro lato, difetti il presupposto della applicabilità dell'art. 109 dello stesso d.P.R., posto che le funzioni relative all'accesso al credito agevolato in tanto rientrano nelle competenze regionali in quanto incidano sulle materie trasferite alle regioni. E ciò deve escludersi per quel che concerne gli impianti sportivi.

5. — Ha spiegato domanda di intervento in tutti i giudizi il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con atti depositati, rispettivamente, il 28 maggio 1987, il 22 maggio 1987 e il 19 maggio 1987. Il C.O.N.I. afferma, in primo luogo, la propria legittimazione ad intervenire, rilevando che in tutti i giudizi sono poste questioni rilevanti ai fini della determinazione delle proprie competenze. Nel merito, svolge considerazioni analoghe a quelle del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate.

6. — Nell'imminenza dell'udienza le province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Lombardia e il C.O.N.I. hanno depositato memorie difensive.

6.1. — La Provincia di Bolzano, ribadite le ripartizioni di competenze attuate dal d.P.R. n. 475 del 1975, ribadisce come il d.P.R. n. 473 del 1975, recante norme di attuazione in materia di finanza locale, preveda una procedura particolare che coinvolge le Province autonome, il Ministro del tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti per la determinazione degli interventi di quest'ultima nel territorio delle Province. Richiamate, quindi, la giurisprudenza della Corte Costituzionale sui limiti all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, insiste nell'accoglimento del ricorso.

6.2. — La Provincia autonoma di Trento nella propria memoria contesta quanto dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nel ribadire le ragioni già esposte in ricorso, la Provincia, con riferimento agli interventi sugli impianti destinati ad ospitare le gare dei campionati di diverse discipline sportive, sottolinea, da un lato, che la disposizione impugnata non fa in alcun modo riferimento al livello nazionale dei campionati e, dall'altro, che la competenza statutariamente attribuita alla Provincia, come specificata dalle norme di attuazione poste dal d.P.R. n. 475 del 1975, concerne tutte le attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature, ad eccezione delle sole attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale, per le quali resta salva la competenza del C.O.N.I.

Ove, poi, nella materia in questione dovessero ritenersi sussistenti profili di interesse nazionale, questi potranno essere fatti valere nei modi previsti dallo Statuto e dalla Costituzione: in particolare, con l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento che, in ogni caso, presuppone il permanere delle competenze provinciali, e non la soppressione delle stesse.

Quanto al procedimento preordinato alla elaborazione ed approvazione dei programmi, la Provincia, ribadite le proprie tesi circa il sostanziale svuotamento delle proprie competenze in materia, ricorda che anche secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale il coordinamento o la composizione degli interessi eterogenei, che concorrono in una stessa materia, non può avvenire altro che per mezzo di intese da realizzarsi mediante reciproche consultazioni, che sono cosa ben diversa dal parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'art. 1, comma quinto, della legge impugnata.

La Provincia eccepisce, infine, la inammissibilità dell'intervento del C.O.N.I. che, non essendo titolare di potestà legislativa, non ha neanche titolo a partecipare ad un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

6.3. — La Regione Lombardia, eccepita l'inammissibilità dell'intervento, peraltro tardivo, del C.O.N.I., contesta le difese dell'Avvocatura in ordine alla ripartizione delle competenze rilevando che le attribuzioni riservate al C.O.N.I. dall'art. 56 cpv. del d.P.R. n. 616 del 1977 nulla hanno a che vedere con gli impianti sportivi e le attrezzature, la cui realizzazione rientra nelle attribuzioni trasferite alle Regioni, salva l'intesa per quel che concerne gli impianti scolastici.

Ove poi dovesse ravvisarsi in materia un interesse nazionale, lo stesso potrebbe essere assicurato attraverso la fissazione di principi vincolanti o l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento o l'avvio di procedure programmatiche nazionali raccordate con la programmazione regionale.

Quanto al procedimento finalizzato all'approvazione dei programmi, la Regione osserva che l'attività di coordinamento nella fase di predisposizione delle domande non è positivamente prevista e, quindi, non è esercitabile in modo vincolante nei confronti degli enti locali, i quali sono, viceversa, abilitati a presentare direttamente le domande al Ministero del turismo.

La Regione insiste, dunque, nel lamentare la violazione delle proprie competenze in materia di urbanistica, che verrebbe posta in essere dalla disposizione dell'art. 2/bis, secondo comma, della legge impugnata, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge n. 1 del 1978 (interessata dalla sent. n. 214 del 1985). Ciò perché la materia è stata disciplinata dalla L.R. n. 70 del 1983, che ha dettato disposizioni solo in parte coincidenti con la disciplina prevista dalla legge n. 1 del 1978. Se si dovesse ritenere che il rinvio operato dalla legge impugnata vale a rendere nuovamente applicabile la legge statale a preferenza di quella regionale, si sarebbe, pertanto, in presenza di un ulteriore profilo di illegittimità.

6.4. — Nelle tre memorie depositate in data 16 settembre 1987, il C.O.N.I. ribadisce le ragioni a sostegno della propria legittimazione a partecipare al giudizio ed insiste nelle considerazioni già formulate;

Considerato in diritto

1. — Data l'identità, quantomeno parziale, dell'oggetto dei giudizi di cui in epigrafe, è opportuno che la loro trattazione avvenga in forma congiunta per essere decisi in un'unica sentenza.

2. — Pregiudiziale all'esame del merito è la decisione sull'ammissibilità degli «atti di intervento» spiegati dal C.O.N.I. contro tutti e tre i ricorsi che hanno dato vita ai presenti giudizi. Uno di tali atti, peraltro, è imtempistico, essendo stato depositato il 28 maggio 1987 in contrapposizione al ricorso della Provincia di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1987. Ma, poiché la valutazione dell'ammissibilità è logicamente precedente rispetto a quella relativa al rispetto dei termini, la decisione pregiudiziale in questione si estende anche ad esso.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (ord. dibattimentali 30 maggio e 15 giugno 1977; ord. n. 22 del 1958, n. 130 del 1977; sent. nn. 182 e 293 del 1987), nei giudizi di costituzionalità in via principale non è proponibile alcuna forma di intervento; né è ammissibile la figura del controinteressato, per il fatto che in tali giudizi «non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potestà legislativa» e, in particolare, soggetti diversi da quelli della cui competenza legislativa si controverte; né in essi è comunque ammissibile «la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento giurisdizionale amministrativo, tantomeno quando chi postula tale posizione non può vantare interessi costituzionalmente rilevanti». Poiché nei giudizi in corso la difesa del C.O.N.I. non offre motivi nuovi in grado di superare le argomentazioni sui cui si fonda la giurisprudenza di questa Corte e poiché, allo stato del diritto vigente, non possono trarsi elementi obiettivi tali da indurre a mutare il predetto orientamento, gli «atti di intervento» spiegati dal C.O.N.I. nei presenti giudizi devono ritenersi inammissibili.

2.1. — Inammissibile è, altresì, la censura prospettata dalla Provincia di Bolzano contro la legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, in quanto né la delibera della Giunta relativa all'impugnazione medesima, né il ricorso della stessa Provincia contengono sul punto la benché minima motivazione.

Oltreché dal rinvio testuale dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che per la parte qui interessata (art. 6, n. 3, R.D. 17 agosto 1907, n. 642) deve ritenersi applicabile, l'onere della motivazione ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di documentare il presupposto dell'impugnazione, onde consentire alla Corte il vaglio *in limine litis*, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonché nell'esigenza di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalità. Premesso che, le censure proposte dalla stessa ricorrente con adeguata motivazione investono disposizioni che non sono così intimamente collegate con tutte le altre contenute nel medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la loro proposizione debba necessariamente e implicitamente estendersi a tutta la legge, l'assoluta carenza di motivazione, o come eventualmente la sua obiettiva contraddittorietà, oltre che privare il giudice di costituzionalità di ogni filtro pregiudiziale di fronte alla prospettazione di dubbi di legittimità del tutto arbitrari, pretestuosi o astratti, comporta di per sé un vizio formale di validità, che rende inammissibile la questione così proposta.

3. — Come riferito in narrativa, le principali questioni di merito sollevate con i ricorsi in esame concernono l'art. 1, commi 3°, 4° e 5° della legge 6 marzo 1987, n. 65, dove sono previsti vari tipi di intervento statale (costruzione, ampliamento, riattamento, ristrutturazione, completamento, miglioramento, etc.) su impianti sportivi. Tali interventi, come già detto, si distinguono in tre categorie (art. 1, alinea), a seconda che abbiano ad oggetto: a) impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di calcio, come indicati dal C.O.N.I. (art. 1 c. 3°); b) impianti destinati «a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali» (art. 1, c. 4° e 5°); c) impianti destinati «a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali» (art. 1, c. 4° e 5°). Mentre la Regione Lombardia impugna le disposizioni relative a tutti e tre i tipi di intervento ritenendole complessivamente lesive delle proprie competenze legislative in materia di turismo o, più precisamente, nella sub-materia «sport», le Province di Bolzano e di Trento limitano la propria impugnazione agli interventi aventi ad oggetto gli impianti di cui alle lettere b e c.

3.1 — È infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 3°, della legge 6 marzo 1987, n. 65 (interventi su impianti destinati a ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990), che è stata sollevata dalla Regione Lombardia sul presupposto che le disposizioni anzidette siano lesive della competenza legislativa concorrente della Regione nella sub-materia dello sport, quale risulta determinata dall'art. 56, cpv., lett. b, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616.

Più in particolare, la Regione Lombardia ritiene i suddetti interventi invasivi delle proprie competenze essendo previsto dall'art. 1, comma 3°, che questi siano realizzati secondo un programma predisposto (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa) dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su indicazione tecnica del C.O.N.I., e adottato definitivamente con decreto dello stesso Ministro, dopo che le competenti commissioni parlamentari abbiano espresso il loro parere (nel termine di 15 giorni dall'assegnazione). A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente produce in sostanza una duplice argomentazione. Innanzitutto, l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'attribuire alla competenza regionale «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature» e nel mantenere ferme al C.O.N.I. le attribuzioni «per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali», intenderebbe ripartire le competenze fra Stato e Regioni riconoscendo all'uno soltanto l'organizzazione e la promozione dello sport agonistico e alle altre gli interventi (costruzione, ampliamento, etc.) su tutti gli impianti e le attrezzature, qualunque sia il tipo di sport cui questi sono destinati. A conferma di siffatta interpretazione — ed è questo il secondo argomento — la ricorrente ricorda che di norma gli impianti sportivi sono contemporaneamente destinati tanto ad attività agonistiche quanto ad attività sportive di altro tipo, di modo che una ripartizione di competenze fondata sulla destinazione degli impianti avrebbe poco senso.

Le censure proposte e le ragioni che le sostengono non possono essere accolte. A parte la rilevanza che occorre dare alla distinzione tra le attività sportive agonistiche e quelle non agonistiche (che verrà esaminata nel punto seguente della presente motivazione), sta di fatto che l'organizzazione degli incontri dei campionati mondiali di calcio esorbita sicuramente dalla sfera di attribuzioni proprie delle Regioni, in quanto attività la cui disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse nazionale, nonché ad obblighi internazionali che vincolano lo Stato tanto nei suoi organi di amministrazione diretta, quanto attraverso i suoi enti pubblici strumentali, qual'è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

L'organizzazione dei campionati mondiali di calcio consiste in un'attività estremamente complessa che comporta una rete di poteri e di obblighi coinvolgente tanto soggetti dell'ordinamento nazionale quanto, soprattutto, soggetti e organizzazioni internazionali. In primo luogo, sin dal momento della presentazione della candidatura per il proprio Paese l'ente e l'associazione preposti all'organizzazione nazionale del gioco del calcio (in Italia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio) debbono allegare una «lettera di intenti» del Governo

nazionale, con cui questo si impegna a garantire determinati adempimenti, che sono richiesti dall'ente di diritto internazionale preposto all'organizzazione del calcio agonistico al livello internazionale (la «Fédération Internationale de Football Association», F.I.F.A.) attraverso un «Cahier de Charges» indirizzato, attraverso il C.O.N.I. e la F.I.G.C., al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il coinvolgimento del Governo si giustifica, sul piano giuridico, in quanto l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio comporta, fra gli altri, particolari adempimenti, quali la garanzia della libera importazione ed esportazione di attrezzature sportive, di derrate alimentari e di valute, della regolarità dei cambi delle monete estere, della sicurezza e della protezione di persone e cose in tutti i luoghi di transito e di competizione, del supporto di un'adeguata rete di telecomunicazione internazionale, del rispetto di un determinato trattamento fiscale, dell'assicurazione della libertà di esecuzione degli inni nazionali e dell'esposizione dei simboli nazionali di ciascun Paese partecipante. Si tratta, come è evidente, di adempimenti cui sottostanno interessi di indubbio carattere nazionale e che in ogni caso possono essere assolti soltanto al livello governativo.

In secondo luogo, nel momento in cui decide l'assegnazione dei campionati mondiali, l'ente preposto all'organizzazione del calcio agonistico al livello internazionale, oltre ad accettare e ratificare gli impegni garantiti dal Governo del Paese organizzatore, fissa determinati obblighi relativi a svariati compiti organizzativi, fra i quali rientrano gli impianti sportivi. Per questi ultimi, in particolare, i vincoli si riferiscono: alle dimensioni e alle caratteristiche (fondo erboso dei campi di gioco, servizi idonei, etc.), che devono esser tali da assicurare la regolarità e il buon andamento delle competizioni; alla capienza di posti, in modo da garantire la possibilità di un adeguato numero di spettatori; ai requisiti di sicurezza per gli atleti e per il pubblico; alla localizzazione degli impianti stessi lungo tutto il territorio nazionale; ai tempi entro i quali devono esser completate le eventuali opere di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti medesimi. Con riferimento al caso di specie, va ricordato che è stata la stessa F.I.F.A. a rilevare le insufficienze di un certo numero di impianti e ad esigere l'impegno delle relative opere di miglioramento come condizione per l'assegnazione dei campionati mondiali del 1990.

Infine va osservato che l'esecuzione delle attività organizzative dei campionati medesimi, anche se affidata a un comitato organizzatore direttamente dipendente dalla F.I.G.C., resta comunque sotto la responsabilità e sotto la direzione della F.I.F.A., quantomeno per le decisioni di principio.

Dal quadro sommariamente tracciato risulta evidente che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, per un verso, comporta la fissazione e l'adempimento di obblighi internazionali gravanti sullo Stato, ed in particolare tanto sul Governo quanto sul C.O.N.I. e sulle federazioni ad esso affiliate, e, per altro verso, coinvolge interessi di indubbio carattere nazionale. Obblighi e interessi che devono essere soddisfatti con una visione necessariamente unitaria e con la massima urgenza e sollecitudine, dati i tempi relativamente stretti comportati dai numerosi interventi sugli impianti richiesti al momento dell'assegnazione (giugno 1984). Tanto più ciò vale, se si ha presente il carattere del tutto peculiare rivestito dalle competizioni e dai tornei in cui si svolgono incontri delle rappresentative nazionali, che, come ha riconosciuto del resto in più di un caso anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (v. Donà c. Mantero, decisa il 6 luglio 1976, in causa 13-76), vanta una rilevanza che non è certo circoscritta alla dimensione sportiva, ma tocca anche quella politica e quella giuridica.

Contro tale conclusione non vale obiettare, come fa la ricorrente, che un conto è l'organizzazione dei campionati e un altro è la costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi. A parte che tutte le norme che definiscono l'oggetto delle competenze statali e regionali in materia di sport abbinano normalmente la promozione e l'organizzazione delle attività sportive con i relativi impianti e attrezzature (art. 56 d.P.R. n. 616 del 1977; art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475), sta di fatto che nel concetto di organizzazione, quale ordinariamente applicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, rientrano gli interventi sulle persone e sulle cose coordinati al perseguimento di un determinato fine. Se, dunque, con il concetto di organizzazione si intende denotare una serie di attività, di servizi, di spese e di interventi sulle strutture necessari al raggiungimento di uno scopo definito, allora, in presenza di eventuali dubbi interpretativi insorgenti dalla lettura testuale delle disposizioni, si deve ritenere che le opere di costruzione e di ristrutturazione degli impianti sportivi strettamente necessari all'adempimento di compiti organizzativi affidati allo Stato rientrino nella competenza di quest'ultimo. E, del resto, una ripartizione di attribuzione che, per l'assolvimento di un determinato fine, riservasse l'organizzazione di determinate attività allo Stato e, nello stesso tempo, isolasse da questa ogni tipo di intervento sugli impianti per affidarli alle Regioni, risulterebbe indubbiamente irragionevole e inefficiente.

Ciò non significa, peraltro, che qualsiasi intervento di costruzione, di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti sportivi in cui si svolgeranno i campionati mondiali di calcio del 1990 spetta allo Stato in ogni tempo e per qualsiasi fine, come sembra supporre la ricorrente quando fa presente criticamente che di norma gli impianti sportivi hanno una varia destinazione, la quale, riferita ai principi ora affermati, taglierebbe trasversalmente le competenze

attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Il significato di quanto sopra affermato è piuttosto quello che allo Stato spetta soltanto la promozione, l'organizzazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti sportivi che è necessario compiere per rendere possibile lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, ma non quelli collegati a finalità diverse, come quelle sportivo-ricreative, che, come si vedrà poi, sono sicuramente spettanti alle Regioni.

4. — Oggetto di impugnazione sia da parte della Regione Lombardia, sia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano è l'art. 1 commi 4° e 5° della l. n. 65 del 1987, che stabilisce una disciplina congiunta degli interventi relativi tanto agli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lett. b), quanto agli impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva (lett. c). Più precisamente, il comma 4° stabilisce che gli interventi ora menzionati, i quali sono eseguiti dagli enti locali territoriali minori su loro (dettagliata) domanda, sono approvati entro il maggio di ogni anno dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sulla base di criteri e di parametri definiti previo parere tecnico del C.O.N.I. e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e formulate, comunque, tenendo conto delle necessità di riequilibrio territoriale e fra le diverse discipline sportive.

Il comma 5°, invece, dispone che i suddetti programmi siano elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, dal presidente del C.O.N.I. e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo (o da loro delegati), sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla ricezione.

4.1 — È fondata la questione di costituzionalità sollevata dai ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano contro l'art. 1 commi 4° e 5° della legge n. 65 del 1987, in quanto tali disposizioni sono lesive della competenza legislativa concorrente attribuita alle predette Province dall'art. 9 n. 11 St. T.A.A. nella materia delle «attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature», come interpretata e definita dalle relative norme di attuazione del medesimo Statuto speciale (artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 745).

Queste ultime, infatti, nel determinare la ripartizione materiale delle competenze statali e di quelle provinciali in relazione allo sport stabiliscono che sono attribuite alle Province di Trento e di Bolzano tutte le attività sportive e ricreative, con i relativi impianti e attrezzature, per l'innanzi esercitate nei rispettivi territori dallo Stato sia per il tramite diretto dei propri organi, sia per quello indiretto degli enti e degli istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (art. 1). Nello stesso tempo, però, quelle stesse norme mantengono ferma la competenza del C.O.N.I. e delle relative federazioni affiliate alle federazioni internazionali «limitatamente alle attività competitive programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale» (art. 2, alinea). Ciò significa, da un lato, che le competenze esercitabili dallo Stato attraverso il C.O.N.I. sono limitate in materia sportiva soltanto alle attività agonistiche (con i relativi impianti e attrezzature) che siano regolate, e non semplicemente riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purché si tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari circostanze o da particolari momenti; e, dall'altro lato, significa che le Province di Trento e di Bolzano estendono la loro competenza sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e attrezzature), non importa se agonistiche o non agonistiche.

Applicando queste norme al caso di specie si giunge alla conclusione che, mentre gli interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio (peraltro non oggetto di contestazione da parte delle province ricorrenti) rientrano perfettamente nella competenza del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, che ben può adottare i programmi previsti dall'art. 1 c. 3° senza con ciò violare le disposizioni dello Statuto del Trentino Alto Adige sulla competenza legislativa in materia di attività sportive e ricreative, la stessa cosa non può minimamente dirsi per gli interventi sugli impianti necessari per soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline (lett. b) e per promuovere l'esercizio dello sport (lett. c). Quando l'art. 1, commi 4° e 5°, disciplina tali interventi attribuendone la programmazione allo Stato, nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo, si pone in stridente contrasto con l'art. 9, n. 11, St. T.A.A., come interpretato e determinato dagli artt. 1 e 2, alinea, del d.P.R. n. 745 del 1975, che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attività sportive, agonistiche e non, che non hanno un carattere programmato e non sono regolate dall'ordinamento sportivo internazionale.

Né vale affermare in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello Stato, che l'autonomia provinciale può ritenersi salvaguardata dalla previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che le Province ricorrenti, al pari delle singole Regioni nonché dell'ANCI e dell'UPI, devono esprimere sui programmi di intervento (art. 1, c. 5°). Il parere è, infatti, la più tenue misura di coordinamento paritario, diretto a prospettare interessi di soggetti od organi diversi da quello che ha la titolarità dell'atto di cui si tratta. Pertanto, supponendo che la competenza in relazione alla quale si esprime sia di altri organi o di altri soggetti, il parere della Provincia non può essere minimamente configurato come atto di esercizio dell'autonomia legislativa provinciale (o regionale) o come un suo legittimo surrogato.

Allo stesso modo, non può riconoscersi pregio all'altro argomento della stessa Avvocatura, secondo il quale sugli interventi in oggetto insisterebbero interessi di carattere nazionale diversi da quelli che presiedono alla ripartizione di

competenze tra Stato e Provincia autonoma effettuata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione. Non si può infatti ridurre l'oggetto delle attività sportive, agonistiche o non, affermando che lo svolgimento dei campionati di qualsiasi disciplina sportiva rientra comunque nell'interesse nazionale e che, quindi, gli interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei predetti campionati siano di competenza statale *ratione materiae*. Di fronte alla contraria e univoca valutazione del legislatore in sede di formulazione delle norme di attuazione dello Statuto l'interprete non può far valere le sue proprie valutazioni, tanto più che non può confondersi la rilevanza sportiva del fenomeno (peraltro di varia natura, svolgendosi i campionati a molteplici livelli: nazionali, regionali, provinciali, anche locali) con quella giuridica.

Tantomeno deve riconoscersi valore all'ultimo argomento dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, essendo lo sport non agonistico finalizzato alla soddisfazione dei beni della salute e dell'educazione, gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di questo tipo di attività sportiva (lett. c) debbano ritenersi di spettanza dello Stato. Non è minimamente sostenibile, infatti, che l'attuazione, la cura, la tutela dei valori costituzionali della salute e dell'educazione siano riservati ai poteri statali, essendo invece vero che, sebbene nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino rilevanti per la cura di quei valori, le Province (al pari delle Regioni, del resto) sono parimenti legittimate a provvedere alla tutela e alla promozione di quei medesimi valori, purché non ne derivi, come nell'uso non ne deriva, un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.

4.2 — È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, commi 4° e 5° della legge n. 65 del 1987 per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui si riferisce agli interventi rubricati sotto la lettera c, di cui all'art. 1, linea, l. n. 65 del 1987 (interventi su impianti necessari «a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali»).

Nel definire il settore organico della materia «Turismo e industria alberghiera», di cui all'art. 117 Cost., l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 vi include lo sport, ripartendo le relative competenze fra le Regioni e lo Stato nel modo seguente: alle prime sono attribuite «la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature»; allo Stato sono invece conservate «le attribuzioni del C.O.N.I. per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali».

Nell'interpretare le predette disposizioni la Regione ricorrente ritiene di poter da esse dedurre che, se, per quanto riguarda le attività sportive, in quanto tali, la ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni segue la linea di divisione fra le attività agonistiche e quelle non agonistiche, al contrario, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature, la competenza regionale è totale. Ciò è tanto vero, per la ricorrente, che le disposizioni sopra riferite, mentre riconoscono espressamente l'oggetto degli impianti e delle attrezzature fra le materie di competenza regionale, si limitano a definire le attribuzioni del C.O.N.I. riferendosi soltanto alle attività sportive agonistiche e alle relative attività promozionali, e non già agli impianti e alle attrezzature. Su questa base la Regione Lombardia chiede che sia dichiarata l'incostituzionalità dei commi 4° e 5° dell'art. 1 l. n. 65 del 1987 nella loro interezza, in quanto affidano la programmazione degli interventi di costruzione, di ristrutturazione e di miglioramento degli impianti sportivi al Ministro per il Turismo e lo Spettacolo anziché alle Regioni.

Questa interpretazione non può essere accolta. In realtà l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, ricostruito anche sulla base dei lavori preparatori della c.d. Commissione Giannini, segue un criterio di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni diverso da quello postulato dalla ricorrente. La vera e unica linea di divisione fra le predette competenze è quella fra l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, che sono riservate al C.O.N.I., e quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece spettano alle regioni. La ripartizione delle competenze sugli impianti e sulle attrezzature è del tutto consequenziale alla precedente distinzione, nel senso che, mentre lo Stato è pienamente legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti e sulle attrezzature necessari per l'organizzazione delle attività sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente competenza in relazione all'organizzazione delle attività sportive non agonistiche.

A sostegno di siffatta interpretazione si può addurre un triplice ordine di argomentazioni. Innanzitutto valgono anche in tal caso le osservazioni precedentemente formulate ad altro riguardo sul concetto di organizzazione delle attività sportive (punto 3.1 della presente motivazione). In secondo luogo, non si può ignorare che le disposizioni di cui all'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977, nel definire le attribuzioni regionali in materia di sport, fanno esplicitamente riferimento alle attività sportive (non agonistiche) e ai «relativi impianti e attrezzature», escludendo con ciò gli interventi che non sono configurabili come «relativi» o «strumentali all'organizzazione delle attività sportive loro trasferite, cioè quelle non agonistiche. Questo punto è, del resto, perfettamente rispondente alle conclusioni della c.d. Commissione Giannini in materia di sport, nelle quali si legge, dopo aver proposto una ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni improntate sulla divisione tra attività agonistiche e attività non agonistiche, che nelle attribuzioni trasferite alle regioni sono incluse quelle concernenti gli impianti e i servizi «complementari» rispetto alle attività assegnate alle stesse, cioè rispetto alle attività sportive non agonistiche. Infine, un terzo argomento può trarsi dallo

stesso concetto di sport agonistico, il quale, sotto il profilo organizzativo, non può prescindere dal collegamento, tramite le federazioni nazionali di settore, con l'ordinamento sportivo internazionale. Questo collegamento, che ovviamente è ben diverso dal requisito della disciplina da parte di norme di diritto internazionale analizzato a proposito della ripartizione delle competenze fra lo Stato e le province di Trento e di Bolzano, fa sì, comunque, che l'organizzazione dello sport agonistico e le relative esigenze di intervento sugli impianti mal si prestano ad essere costrette nel mero ambito regionale. Di modo che, salvo diversa disposizione a favore delle autonomie speciali, è ragionevole pensare che l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia voluto riconoscere questa realtà lasciando integre le attribuzioni del C.O.N.I. in materia di organizzazione delle attività agonistiche e degli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento dei predetti compiti organizzativi.

Applicando questi criteri di valutazione alle disposizioni impugnate, si deve escludere che la programmazione e l'adozione di interventi sugli impianti diretti a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (di cui alla lett. b, art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987) rientrino nelle competenze regionali, a norma dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 56, cpv. del d.P.R. n. 616 del 1977. La loro finalizzazione alle esigenze dei campionati fa chiaramente intendere che qui si tratta di impianti relativi ad attività sportive agonistiche. I campionati sportivi, con il loro carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, possono essere considerati come il prototipo delle attività sportive agonistiche. Per questo aspetto, dunque, la censura prospettata dalla Regione Lombardia contro l'art. 1, commi 4° e 5°, che affida la programmazione e la decisione degli interventi sugli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline sportive al Ministro per il turismo e lo sport, è sicuramente infondata.

Al contrario, va accolta la censura prospettata dalla stessa Regione nei confronti delle medesime disposizioni nella parte in cui si riferiscono agli interventi sugli impianti destinati «a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva» (lett. c, art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987). Per il predetto profilo, non c'è dubbio infatti che i commi 4° e 5° dell'art. 1 della legge impugnata, riconoscendo al Ministro per il turismo e lo spettacolo il potere di programmare e di decidere gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di attività sportive non agonistiche, cioè di quelle attività sportive svolte per svago o dirette a sviluppare la forza o l'efficienza del proprio corpo, invadono una competenza che l'art. 117 Cost., come specificato dall'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977, assegna indubbiamente alle regioni a statuto ordinario.

5. — È infondata la questione di costituzionalità, sollevata dalla Regione Lombardia, concernente l'art. 2, primo comma, lett. a, della legge n. 65 del 1987, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere ai comuni mutui ventennali a totale carico dello Stato per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. a (costruzione, ampliamento, etc. relativi agli impianti sportivi destinati a ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990).

Dal momento che, come è stato precedentemente affermato (punto 3.1), gli interventi di cui i mutui in questione costituiscono il necessario supporto finanziario sono di spettanza dello Stato, è logicamente conseguenziale affermare che le autorizzazioni di spesa contenute nell'art. 2, primo comma, lett. a, non possono minimamente ledere la corrispondente autonomia regionale, come specificata dagli artt. 59, cpv., e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

6. — Parzialmente fondata è la questione di costituzionalità, sollevata sempre dalla Regione Lombardia, verso l'art. 2, primo comma, lett. b, nonché verso l'art. 2, comma 1-ter, della legge n. 65 del 1987. Nelle disposizioni contenute nel primo comma è prevista l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere a favore dei comuni (e loro consorzi), delle province e delle comunità montane mutui ventennali a totale carico dello Stato per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. b (interventi su impianti necessari a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline sportive) e lett. c (interventi su impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva), mentre nelle disposizioni contenute nel comma 1-ter sono previste, sempre al fine di realizzare gli interventi sugli impianti di cui all'art. 1, primo comma, lett. b e c, sia l'autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo dello Stato, a favore dei soggetti di cui alla legge n. 50 del 1983, sia l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. In entrambi i casi le censure sollevate dalla Regione ricorrente sono fondate nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lett. c dell'art. 1, primo comma (interventi su impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva).

Poiché le opere di costruzione, di ristrutturazione, di miglioramento, e simili, concernenti gli impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività sportiva non agonistica, rientrano nella competenza della Regione (punto 4.2), le disposizioni appena menzionate, nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti statali dei corrispondenti interventi sostanziali, devono ritenersi lesive dell'autonomia finanziaria della regione stessa, come definita dagli artt. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Con questi articoli, infatti, sono riconosciuti alla competenza regionale, ovviamente in relazione alle opere rientranti nella propria sfera di attribuzioni, gli interventi finanziari diretti ad agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità all'eredità agevolata e il controllo sulla destinazione dello stesso. È evidente, pertanto, il contrasto con tali norme delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si riferiscono agli interventi sugli impianti sportivi di competenza regionale (cioè quelli posti in relazione alle opere di cui alla lett. c, art. 1, comma primo).

Né, in contrario, può affermarsi che, in ipotesi, si tratta di finanziamenti di tipo straordinario, i quali, come tali, sono stati riconosciuti da questa Corte (sent. nn. 356 e 357 del 1985) come interventi aggiuntivi rispetto a quelli di competenza regionale. Di questa specie di interventi, infatti, mancano nel caso tanto gli aspetti formali (collegamenti con fondi speciali, etc.) quanto quelli sostanziali (natura del finanziamento, etc.).

6.1 — Gli stessi argomenti ora menzionati inducono ad accogliere le censure di incostituzionalità prospettate dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti delle medesime disposizioni oggetto dell'impugnazione discussa nel punto immediatamente precedente (punto 6). In tal caso, tuttavia, l'accoglimento si estende al complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, primo comma, lett. b, e comma 1-ter, in quanto spettando alle Province ricorrenti la competenza sostanziale degli interventi sugli impianti destinati sia a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline (art. 1, primo comma, lett. b), sia a promuovere l'esercizio delle attività sportive non agonistiche (art. 1, primo comma, lett. c), deve riconoscersi l'incostituzionalità delle erogazioni di spesa e degli interventi finanziari previsti al fine di sostenere il relativo onere di spesa. Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, nei commi primo lett. b e primo-ter, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto ne risultano violati gli artt. 78 e 80 St. T.A.A., che attribuiscono alle Province suddette il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza.

6.2 — Con il medesimo ragionamento svolto nei due punti immediatamente precedenti vanno accolte le censure prospettate dalla Regione e dalle Province ricorrenti nei confronti dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 65 del 1987, il quale, al fine di favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett. c (interventi su impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica), prevede sia la concessione in favore dei soggetti indicati nell'art. 3 l. n. 1295 del 1957 di un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa prevista, sia il relativo stanziamento (con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge impugnata) della somma di lire 15 miliardi nello stato di previsione del 1987 del Ministero del turismo e dello spettacolo. Per i motivi già detti tali disposizioni contrastano, per quanto si riferisce alle Province di Trento e di Bolzano, con gli artt. 78 e 80 dello St. T.A.A. e, per quanto si riferisce alle Regioni a statuto ordinario, con l'art. 119 Cost., come specificato dagli artt. 56, secondo comma, lett. b, e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

7. — Vanno invece respinte le censure che la Regione Lombardia, sulla base di una pretesa violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni a statuto ordinario, prospetta tanto nei confronti dell'art. 1, sesto comma, l. n. 65 del 1987, quanto nei confronti dell'art. 2, comma 2-bis, della medesima legge. In queste disposizioni sono previste, nel primo caso, la concessione di contributi in conto capitale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo in favore di comuni in cui si realizzano gli interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 e, nel secondo caso, l'assistenza di un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento a favore dei mutui già contratti dai Comuni nel 1986 con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità relative agli interventi necessari per lo svolgimento dei predetti campionati mondiali. Dalla finalizzazione alle esigenze dei campionati mondiali di calcio del 1990 appare evidente che gli interventi finanziari dello Stato oggetto della presente impugnazione attengono a competenze che, come si è precedentemente affermato (punto 3.1), esorbitano dalle attribuzioni regionali. Non può pertanto avere alcun fondamento qualsiasi censura che assuma come propria premessa la competenza delle regioni sui predetti interventi finanziari.

8. — Parimenti infondata è la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2-bis, quarto comma, della legge n. 65 del 1987, il quale estende la possibilità che i mutui ventennali previsti a favore dei comuni per la realizzazione degli interventi sugli impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di calcio del 1990 (di cui all'art. 2, primo comma, lett. a) siano concessi con le medesime modalità anche ai comuni che già alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni impugnate abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione di un impianto iscritto nel programma di interventi necessari per l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio del 1990. La regione, infatti, non può fondatamente lamentarsi di pretese violazioni della propria autonomia finanziaria in relazione a interventi che, come si è precedentemente affermato (punto 3.1), esorbitano dalla propria sfera di attribuzioni.

9. — Non fondata è altresì la questione di costituzionalità, sollevata tanto dalle Province di Trento e di Bolzano quanto dalla Regione Lombardia, in relazione all'art. 2, sesto comma, della legge n. 65 del 1987, che riconosce all'ente interessato alla realizzazione di piani relativi alla costruzione di grandi strutture sportive la possibilità di procedere direttamente alla predisposizione di un progetto da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO). Più in particolare, le ricorrenti lamentano che la disposizione impugnata, prevedendo la possibilità di accesso al FIO da parte dei comuni o di altro ente abilitato alla realizzazione di grandi strutture sportive per il tramite del Ministero del turismo e dello spettacolo anziché per il mezzo delle Regioni o delle Province autonome, si pone in contrasto con il principio statutario che riconosce a queste ultime la competenza a

disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari e quelli volti ad agevolare l'accesso al credito in relazione alle materie loro attribuite (art. 119 Cost., come definito dagli artt. 59 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 8 nn. 20 e 17, 9 n. 11, 16, 78 e 80 St. T.A.A. e relative norme di attuazione).

Le censure così proposte vanno respinte, poiché le modalità di accesso al FIO, allora limitato ai Ministeri e alle Regioni, sono state regolate dalla legge finanziaria del 1983 (l. 26 aprile 1983, n. 130, art. 21), e successive modificazioni, senza che vi fosse una specifica ragione di ordine costituzionale a sorreggere tale disposizione. Non può perciò essere sospettata di incostituzionalità una legge statale che, intervenendo successivamente, modifica una disciplina disposta da una legge ordinaria dello Stato precedentemente emanata. Tanto più che, poiché le disposizioni impugnate fanno esplicito riferimento alla realizzazione «di piani complessi e articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali» (art. 1, sesto comma), appare del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto l'invio al Ministero da parte dei comuni o degli altri enti interessati per l'accesso al FIO.

10. — Infondata è anche la censura di incostituzionalità prospettata dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 65 del 1987. Questa disposizione prevede che il parere per i progetti di costruzione e di ampliamento dei campi sportivi elaborati dai comuni e dagli altri enti interessati sia espresso dal Comitato provinciale del C.O.N.I. per spese non superiori a due miliardi e dalla Commissione impianti sportivi dello stesso C.O.N.I. per spese superiori a tale importo. Secondo la ricorrente, tale parere, sostituendosi a quello dei competenti organi provinciali, lederebbe l'autonomia legislativa e amministrativa della Provincia. La censura va respinta poiché non considera che il parere del C.O.N.I. è espressione di un potere di consulenza essenzialmente tecnica e, pertanto, non si sostituisce ai diversi pareri degli organi provinciali, i quali possiedono un carattere amministrativo. In altre parole, si tratta di due competenze diverse che si affiancano l'una all'altra nel concreto esercizio del processo di attuazione dei piani di costruzione o di ammodernamento degli impianti sportivi.

11. — Infondata, nei sensi di cui in motivazione, è infine la questione sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2-bis, secondo comma, della legge n. 65 del 1987. In quest'articolo si dispone che per la realizzazione degli impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva di base (di cui all'art. 1, primo comma, lett. c), nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alle esigenze dei campionati mondiali di calcio del 1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 («Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, e di impianti e costruzioni industriali»). Poiché tale articolo contiene disposizioni, come quelle comprese nei commi 4, 5 e 6, che prevedono deroghe particolari ai controlli regionali sugli strumenti urbanistici e poiché questa Corte ha già affermato (sent. n. 214 del 1985) che le norme di dettaglio ivi previste sono sostituibili (e di fatto sono state sostituite in numerosissime regioni) da successive disposizioni regionali che si adeguino ai nuovi principi, la ricorrente prospetta l'illegittimità dell'articolo 2-bis, c.p.v., della legge impugnata in quanto, a suo giudizio, mira a rendere nuovamente applicabile la legge statale a preferenza di quella regionale.

La censura prospettata dalla ricorrente va respinta, poiché si basa su una interpretazione errata della disposizione oggetto della presente impugnazione. Quest'ultima non intende affatto sostituire la legge statale sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche a quelle delle regioni successivamente emanate nella corrispondente materia di competenza regionale (e con ciò stesso non intende aggirare la pronuncia di questa Corte precedentemente citata), ma si limita a disporre che per le opere cui la disposizione impugnata fa riferimento, le quali rientrano, per l'appunto, nella competenza regionale, si debbano applicare le regole sull'accelerazione delle procedure in vigore: s'intende, le leggi regionali nelle regioni in cui queste siano state adottate, quelle statali nelle regioni rimaste ancora inerti. È ragionevole pensare, infatti, che, nello stabilire un precetto generale valido per tutto il territorio nazionale, lo Stato non possa non richiamare la propria legge, anziché far riferimento alle numerose leggi regionali successivamente emanate. Questo richiamo, tuttavia, non estende l'applicabilità della legge statale alle regioni che avessero esercitato la propria competenza legislativa nella stessa materia, ma, essendo stato compiuto per ragioni di «economia» normativa, suppone che ciascuna regione possa applicare la propria legge, ove questa fosse stata adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:

Dichiaro inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. e relative norme di attuazione;

Dichiara la illegittimità costituzionale: dell'art. 2, secondo comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1-ter della predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2, comma 1-ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo comma, della predetta legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: degli artt. 1, terzo e sesto comma, 2, primo comma, lett. a), 2, comma 2-bis, 2-bis, secondo e quarto comma della legge n. 65 del 1987, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Lombardia; dell'art. 2-bis, terzo comma della predetta legge n. 65 del 1987, sollevata, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1434

N. 518

Sentenza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 18 del d.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207: Istruzione pubblica - insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale - indennità di fine rapporto (prevista dall'art. 9 stesso decreto n. 207) - mancata attribuzione - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 («Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato»), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — sul ricorso proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed altro contro Cristini Caterina, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3/1ª s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 13 dicembre 1985 il Consiglio di Stato — nel corso di un giudizio promosso da un insegnante non di ruolo per ottenere l'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nella parte in cui nega ai supplenti con nomina annuale l'indennità di fine rapporto.

Nell'ordinanza si deduce in proposito che l'art. 9 del D.L.C.P.S. su detto riconosce il diritto a tale indennità al personale statale non di ruolo avente almeno un anno di servizio continuativo, mentre l'art. 18 impugnato esclude l'applicabilità di tale disposto al personale insegnante non di ruolo.

Quest'ultima norma è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, ma solo nella parte in cui negava il diritto all'indennità di fine rapporto agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento che avessero optato per il trattamento pensionistico I.N.P.S. (Sentenza 20 aprile 1977, n. 65). Si chiede ora che essa sia dichiarata illegittima anche nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità di fine rapporto i supplenti con nomina annuale, in quanto la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del D.L. n. 207 del 1947, pur obbedendo ad una funzione previdenziale, ha anche natura retributiva e rientra nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio, cosicchè non lo si può privare di essa senza che ne risulti lesa l'art. 36 Cost. Inoltre, poichè l'art. 9 del citato D.L. n. 207 del 1947 riconosce agli impiegati non di ruolo dello Stato, che abbiano svolto un anno di servizio, l'indennità di fine rapporto, sarebbe irrazionale e priva di adeguata giustificazione la negazione della predetta indennità al personale insegnante non di ruolo che abbia svolto una attività di servizio di un anno, essendola la sua posizione non diversa da quella di tutti gli altri dipendenti statali non di ruolo che abbiano svolto il medesimo periodo di servizio.

Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri né costituzione di parti private.

Considerato in diritto

2. — Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 — nella parte in cui nega agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale l'indennità di fine rapporto — è costituzionalmente illegittimo, perchè non sussisterebbero ragioni idonee a differenziare al riguardo il trattamento del personale insegnante non di ruolo rispetto a quello del rimanente personale statale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. e perchè, avendo tale indennità natura retributiva, il dipendente non può esserne privato senza che sia lesa l'art. 36 Cost.

La questione è fondata.

3. — Il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nel disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, all'art. 9 stabilisce che a quel personale — purchè avesse almeno un anno di servizio continuativo — fosse dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione «in godimento all'atto del licenziamento» per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. A detta della disciplina l'art. 18 dello D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 apportò alcune deroghe, stabilendo, tra l'altro, che essa non si applicasse al personale insegnante non di ruolo.

Successivamente, la l. 6 dicembre 1966, n. 1077 estese ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo prevedendo la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il pregresso servizio civile non di ruolo e facendo salva la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S.. Tale legge stabilì all'art. 3 che, dalla sua entrata in vigore, di regola non fosse più dovuta l'indennità «per cessazione dal servizio», prevedendo peraltro che dovesse essere ancora corrisposta in caso di opzione per il proseguimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. per il servizio non di ruolo per il quale non si fosse provveduto al riscatto ai sensi delle norme precedenti. Peraltro, anche tale normativa non venne resa applicabile a tutti gli insegnanti non di ruolo, ma solo a quelli con incarico triennale.

Le differenze di trattamento tra la generalità del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed il personale insegnante non di ruolo, previste dalle su dette leggi, ha già dato luogo a giudizi di legittimità costituzionale e questa Corte ha pronunciato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui negava al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della l. 28 luglio 1961, n. 831 (insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento i quali avessero optato per il trattamento di quiescenza dell'I.N.P.S.), l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 (Corte cost. 20 aprile 1977, n. 65);

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6 dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui non contemplava tra i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza ivi previsto anche gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale (Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40).

4. — Secondo i principi enunciati in tali da questa Corte, la corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio (in tal senso cfr. anche Corte cost. 21 novembre 1973, 156; 17 luglio 1974, n. 236; 24 luglio 1986, n. 208). Inoltre, sono prive di razionale giustificazione — e perciò in contrasto col principio di eguaglianza — le norme che prevedano un trattamento di quiescenza inferiore per gli insegnanti non di ruolo rispetto agli altri dipendenti civili non di ruolo dello Stato, non potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di distinzione, per giustificare la diversità di trattamento, la circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato (cfr. specificamente in tal senso Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40 cit.).

Ne consegue che l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, impugnato con l'ordinanza in esame, è costituzionalmente illegittimo, sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 3 Cost. — nella parte in cui nega all'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. — in quanto prevede un trattamento discriminatorio, privo di ogni razionale giustificazione, per tale categoria di pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 («Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato»), nella parte in cui nega all'insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 519

Sentenza 26 novembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 579, primo comma, del cod. proc. pen.: Pluralità di sentenze di condanna contro la stessa persona - esecuzione - pubblico ministero - ricorso alla Corte di cassazione per la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita - notifica all'interessato - esclusione - contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAJANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 579, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti di Laudati Pasquale, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto in fatto

La Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Bari in ordine alla scelta della decisione da eseguire nei confronti di Laudati Pasquale, avendo il Pretore di Bari ed il Pretore di Prato emesso contro di lui per lo stesso fatto sentenza di condanna passata in giudicato, ha, con ordinanza del 22 marzo 1982, denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'art. 579 del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude la notifica del ricorso del P.M. all'interessato».

Rilevato che soggetto interessato alla tutela apprestata dalla norma sottoposta a censura è colui che nei processi di cognizione ha rivestito la qualità di imputato, il giudice *a quo* osserva come non possa negarsi il concreto ed attuale interesse di tale soggetto ad avere formale «notizia» dell'instaurazione dell'iter processuale disciplinato dall'art. 579 del codice di procedura penale, donde la violazione dell'art. 24 della Costituzione, determinata dall'impossibilità di partecipazione alla detta procedura del «soggetto giudicato», «quale portatore dell'interesse a prospettare, dedurre e far quindi valere ogni sua ragione, di qualsivoglia natura, comunque giuridicamente rilevante».

Il fatto che nel giudizio di cassazione non sia prevista la comparizione personale della parte privata e nel giudizio in camera di consiglio nemmeno la comparizione del difensore non assume, ad avviso della Corte di cassazione, alcuna rilevanza. Nella specie, infatti, la partecipazione dell'interessato potrebbe «idoneamente svolgersi attraverso la nomina di un difensore di fiducia», mentre l'esigenza ad essa sottostante non potrebbe essere soddisfatta con l'eventuale nomina di un difensore di ufficio ai sensi degli artt. 532 e 533 del codice di procedura penale, essendo tale nomina subordinata alla condizione che l'interessato non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 16 marzo 1983.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che l'art. 579 del codice di procedura penale è volto ad eliminare l'errore di funzionamento» in cui incorre la giustizia penale quando, per il medesimo fatto, la stessa persona sia stata giudicata e condannata più di una volta, e che tutta la procedura è ispirata al principio del *favor rei*, l'Avvocatura ritiene che l'omessa partecipazione dell'imputato non pregiudichi minimamente il diritto di difesa. Proprio perché la norma impugnata fa obbligo alla corte di cassazione — priva di ogni potere discrezionale al riguardo — di adottare la soluzione più favorevole all'imputato, non sussisterebbe alcun interesse difensivo «pregiudicato dalla mancata notifica del ricorso», né la difesa potrebbe espletare alcuna utile funzione «in ordine alla scelta che la Corte dovrebbe operare».

La difesa, conclude l'Avvocatura, non tende a garantire una partecipazione meramente formalistica, ma mira «ad assicurare — sostanzialmente — la tutela dei beni della vita»: nella specie, le posizioni sostanziali dell'imputato non sono per nulla minacciate, «onde appaiono carenti» sia «l'interesse sostanziale involto nel procedimento che determinerebbe l'insorgere del diritto di difesa» sia «l'interesse processuale ad interloquire, che ne costituirebbe la misura d'esercizio».

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice di procedura penale, «nella parte in cui esclude la notificazione del ricorso del P. M. all'«interessato»», per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Più precisamente, a venire in discussione, sotto il profilo dell'«inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento», sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, è la parte centrale del primo comma dell'art. 579 del codice di procedura penale. Tale comma, infatti, dopo aver premesso che «Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il procuratore generale o il procuratore della Repubblica della circoscrizione a cui appartiene uno dei giudici che pronunciarono le sentenze predette, promuove anche d'ufficio in qualsiasi tempo, con ricorso alla corte di cassazione, la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita» e prima di disporre che «La corte in camera di consiglio dichiara con ordinanza doversi eseguire la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave e annulla le altre», detta testualmente: «Tale ricorso non è notificato all'interessato».

2. — L'ordinanza di remissione muove dal rilievo che «il principio fondamentale posto dall'art. 24 della Costituzione» comporta «l'esigenza di rendere possibile la partecipazione» del «soggetto giudicato» anche ad «un iter processuale» come quello disciplinato dall'art. 579 del codice di procedura penale, «in ogni caso da ricomprendersi nel lato concetto di «procedimento incidentale»», essendo tale soggetto «portatore dell'interesse a prospettare, dedurre e far quindi valere ogni sua ragione, di qualsivoglia natura, comunque giuridicamente rilevante».

Tenuto conto dei limiti formali previsti per i giudizi di cassazione, il giudice *a quo* ritiene che l'unico strumento idoneo a consentire in qualche modo la partecipazione dell'interessato all'iter in esame sia ravvisabile nella nomina di un difensore di fiducia e, solamente se l'interessato non vi abbia provveduto, nella nomina di un difensore d'ufficio (art. 532, secondo comma, del codice di procedura penale). Ma, poiché la nomina di un difensore di fiducia in tanto è possibile in quanto l'interessato sia messo al corrente dell'avvio del procedimento, risulta innegabile l'esistenza di un suo «concreto ed attuale interesse» ad avere «formale notizia e, quindi, conoscenza dell'instaurazione dell'iter processuale disciplinato dall'art. 579». Lineare la conclusione che se ne trae: il primo comma dell'art. 579, obliterando completamente tale interesse, non sarebbe conforme all'art. 24 della Costituzione.

3. — La questione è fondata.

Le argomentazioni attraverso le quali l'ordinanza di remissione perviene a denunciare l'illegittimità costituzionale di quella parte dell'art. 579 del codice di procedura penale che esclude la notifica del ricorso del pubblico ministero all'interessato, trovano ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte. Molteplici sono, invero, le affermazioni di principio e le applicazioni specifiche che vi si rinvencono, sia per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a procedimenti giurisdizionali diversi da quello di cognizione, come i procedimenti incidentali o complementari (v., nell'ambito penale, sentenze n. 280 del 1985, n. 98 del 1982, n. 188 del 1980, n. 125 del 1979, n. 5 del 1976, n. 168 e n. 122 del 1972, n. 69 del 1970, n. 83 del 1969, n. 53 del 1968), sia per quanto riguarda la funzione determinante della difesa tecnica (sentenze n. 74 del 1973, n. 63 del 1972, n. 96 del 1971, n. 76 e n. 69 del 1970, n. 149 e n. 148 del 1969), sia per quanto riguarda la necessità che all'imputato o al condannato sia assicurata l'effettiva conoscenza degli atti essenziali al fine del procedere (sentenze n. 280 del 1985, n. 178 del 1980, n. 57 del 1975, n. 177 del 1974, n. 186 del 1973, n. 168 e n. 77 del 1972, n. 25 del 1970, n. 74 del 1965), così da consentirgli, anzitutto, «di designare il difensore di fiducia» (sentenza n. 186 del 1973).

Altrettanto indiscutibile si appalesa l'adattabilità di ciascuno di tali asseriti all'istituto cui attiene la norma in esame: il ricorso presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 579 del codice di procedura penale introduce un procedimento sicuramente incidentale, autonomo rispetto ai normali incidenti di esecuzione, legato com'è alla particolare problematica concernente l'esecuzione di due o più giudicati in conflitto; la presenza di un difensore gioverebbe a prospettare, dedurre e far valere ogni eventuale ragione dell'interessato attraverso la presentazione di memorie o di istanze, non essendo prevista nei giudizi di cassazione la comparizione personale delle parti private e, trattandosi di decisione in camera di consiglio, nemmeno quella dei difensori; la notifica del ricorso all'interessato sarebbe, data la semplicità della procedura prevista dall'art. 579, la più logica, se non l'unica, via per informare l'interessato dell'imminenza della decisione circa la sentenza da eseguire nei suoi confronti, consentendogli di attivarsi per esternare il punto di vista a lui più favorevole.

4. — Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che, nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, conclude per l'infondatezza della questione, l'asserito interesse del condannato alla notifica del ricorso ed alla nomina di un difensore onde far valere il proprio punto di vista sarebbe privo di reale consistenza, riducendosi ad un vuoto formalismo, dal momento che l'art. 579 del codice di procedura penale, chiaramente ispirato al principio del *favor rei*, già di per sé obbliga la corte di cassazione ad adottare, senza alcuna discrezionalità, «la soluzione più favorevole per l'imputato». In un contesto del genere, nessun effetto sarebbe in grado di provocare l'intervento della difesa, né alcuna incidenza avrebbero eventuali memorie difensive, trattandosi di una «scelta, oltre che di mera legittimità, anche vincolata».

5. — L'obiezione dell'Avvocatura dello Stato, pur muovendo da premesse indiscutibili, non può essere condivisa. Nessun dubbio che nell'art. 579 del codice di procedura penale trovi estrinsecazione il principio del *favor rei*; nessun dubbio che la corte di cassazione sia obbligata a disporre che si dia esecuzione «alla condanna meno grave». Ma ciò non significa che la «scelta» sia talmente «vincolata» da risultare automatica. L'apparente automatismo, che il secondo e il terzo comma dell'art. 579, limitandosi a fissare criteri aritmetici per il ragguaglio fra eventuali pene di specie diversa, sembrerebbero avallare, è smentito dalla constatazione che i casi in cui la sentenza di condanna si risolve nella semplice comminatoria di una pena principale non sono certo i più frequenti.

Accanto alla pena principale può trovar posto una misura di sicurezza, una pena accessoria, un beneficio, un altro più particolare effetto penale. La stessa eventuale diversità del titolo di reato ritenuto in sentenza può avere, a parità di sanzioni, riflessi non indifferenti. Ma, anche a limitarsi alla comminatoria della sola pena principale, le incertezze nella scelta tra due o più sentenze possono risultare non lievi, quando — come nel caso che ha dato origine al procedimento *a quo* — essendosi in presenza di fatti legati ad altri dal vincolo della continuazione, specie se in differenti composizioni, si debba addiventare alla scomposizione degli episodi e della pena complessivamente inflitta per individuare, in ordine al fatto oggetto di più sentenze, quella che ha pronunciato la condanna meno grave.

La configurabilità di un interesse processuale ad interloquire, mediante il difensore tecnico, anteriormente all'emanazione della pronuncia contemplata nella terza parte del primo comma dell'art. 579 del codice di procedura penale, non può, di conseguenza, essere negata, donde l'illegittimità costituzionale di quell'altra parte dello stesso comma, la seconda appunto, che esclude la notifica del ricorso del pubblico ministero all'interessato, condizione in mancanza della quale resta preclusa la nomina di un difensore di fiducia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 579, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: «Tale ricorso non è notificato all'interessato».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 559

Sentenza 10 dicembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98: Servizio sanitario nazionale - prestazioni integrative - cure idrotermali - divieto di concessione di congedi straordinari - fruizione durante le ferie annuali - contrasto con gli artt. 32 e 36, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.

Art. 13, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con mod., in legge 11 novembre 1983, n. 638: Servizio sanitario nazionale - prestazioni integrative - cure idrotermali - concessione fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali - diritto alla retribuzione - spettanza al lavoratore (artt. 3, 32, 36 e 38 Cost.) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 maggio 1983 dal Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Brambilla Enrico ed altri e la s.p.a. Cassa Generale di Assicurazioni ed altre, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 162 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1984 dal Tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra la Banca Commerciale Italiana e Porcari Roberto, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Rossi Fernanda e la s.p.a. Manifattura di Berbenno, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 aprile 1986 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra la Banca Popolare dell'Emilia e Bergonzini Emilio ed altri, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 3 febbraio 1987 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Negretti Roberto e la Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Brambilla Enrico ed altri, della Banca Commerciale Italiana, di Porcari Roberto, della Banca Popolare dell'Emilia, di Bergonzini Emilio e della Banca Nazionale del Lavoro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv. Luciano Ventura per Porcari Roberto, Leopoldo Parigini per Bergonzini Emilio e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 17 maggio 1983 (r.o. 45/84), il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 36, terzo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, in quanto prevede che «per le cure idrotermali non è consentita la concessione di congedi straordinari».

Premesso che nella specie era contestata da alcuni dipendenti di compagnie di assicurazione l'imputazione in conto ferie di assenze dal lavoro per cure idrotermali, il giudice *a quo* nega innanzitutto rilievo alle successive modifiche di detta disposizione — vigente all'epoca dei fatti — e precisa che il testo normativo non ne esclude l'applicabilità al rapporto di lavoro privato e si riferisce ad ogni ipotesi di cura idrotermale, e non solo a quelle indifferibili, da effettuarsi nell'immediatezza della malattia. *Ratio* della norma — tesa a disincentivare cure termali non necessarie — sarebbe quella di consentire la fruizione solo nel periodo feriale, cioè al di fuori del normale svolgimento del rapporto di lavoro: sicché, — argomenta il Pretore — se il lavoratore sacrifica il suo diritto alle cure idrotermali — cioè alla salute — per conservare intatto il suo «monte ferie», ne risulta violato l'art. 32 Cost.; se invece si sottopone alle cure, vedrà limitato l'irrinunciabile diritto a ferie annuali retribuite garantito dall'art. 36 Cost. Né ciò potrebbe giustificarsi in vista degli obiettivi perseguiti dal legislatore (contenimento della spesa pubblica, recupero di produttività e freno al frequente abuso di cure non necessarie), dovendo i rimedi essere ricercati in un maggiore rigore nelle concessioni e nei controlli anziché nel sacrificio delle esigenze terapeutiche dei lavoratori.

I ricorrenti nel giudizio *a quo*, costituitisi a mezzo dell'avv. F. Canera, hanno svolto considerazioni analoghe.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto.

2. — Con ordinanze emesse rispettivamente in data 19 dicembre 1984 (r.o. 78/85), 21 giugno 1985 (r.o. 571/85), 2 aprile 1986 (r.o. 551/86) e 3 febbraio 1987 (r.o. 139/87) il Tribunale di Parma, il Pretore di Sondrio, il Tribunale di Modena ed il Pretore di Brescia hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, assumendone, tutti, il contrasto con gli artt. 32, primo comma e 38, secondo comma, Cost., ed inoltre, il terzo, con l'art. 36, primo comma e gli altri con l'art. 3 Cost.

La disposizione di cui al predetto art. 13 prevede, per i lavoratori pubblici e privati, la concessione di prestazioni idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale o dell'INPS (comma terzo), per un tempo non superiore a giorni quindici l'anno e con intervallo di giorni quindici rispetto ai periodi di ferie ed ai congedi ordinari (commi quarto e quinto). Essa non prevede, però, che il lavoratore abbia diritto alla retribuzione.

I giudici *a quibus* muovono tutti dal presupposto dell'inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all'art. 2110 c.c., tanto in via diretta — in quanto la cura termale, diversamente dalla malattia, non presuppone inabilità al lavoro — quanto in via analogica, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga al principio sinallagmatico, consente il trattamento retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.

Ciò premesso, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene ravvisato dal Tribunale di Parma e dai Pretori di Sondrio e Brescia nel diverso trattamento riservato al lavoratore che abbisogna di cure termali per esigenze terapeutiche o riabilitative rispetto al lavoratore malato, nell'assunto — esplicitato dal terzo di tali giudici — che le due situazioni siano assai simili.

Quanto al dedotto contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost., i giudici ora citati adottano motivazioni generiche. Il Tribunale di Modena, dal canto suo, assume che dalla seconda di tali disposizioni scaturisce il diritto ad una retribuzione comunque sufficiente anche con riferimento a quelle situazioni che interrompono il sinallagma lavorativo e che alle situazioni in essa elencate (in modo non tassativo) è assimilabile quella in questione: ciò perché, essendo ricollegate dalla legge a certificate esigenze terapeutiche o riabilitative, le cure termali si pongono in necessario collegamento con uno stato patologico.

Ora — osserva il Tribunale (con ciò motivando anche in riferimento all'art. 36 Cost.) — «è evidente che il diritto alla salute non risulta efficacemente tutelato se il lavoratore si trova nell'obbligata alternativa di far fronte alle proprie esigenze curative senza percepire alcun emolumento o indennità, facendo venir meno in parte l'assicurazione per sé e per la propria famiglia di una esistenza libera e dignitosa, ovvero di non sottoporsi alle necessarie cure per poter continuare a prestare la propria opera percependo la relativa retribuzione, ovvero ancora di sacrificare parte delle ferie — altro diritto costituzionalmente garantito — ove non possa né rinunciare alle cure né perdere la retribuzione».

Il Pretore di Sondrio prospetta, infine, un ulteriore profilo di disparità di trattamento scaturente dalla disposizione impugnata, osservando che essa, in quanto ispirata ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, avrebbe dovuto escludere la retribuitività delle assenze per cure termali anche nel settore del pubblico impiego, nel quale essa è consentita — e di fatto ottenuta — mediante l'istituto del congedo straordinario «per gravi motivi» di cui agli artt. 37 e 40 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Il Pretore ammette peraltro esplicitamente la non rilevanza di tale questione nella causa principale, avente ad oggetto la pretesa di retribuzione del periodo di assenza per cure termali avanzata da un dipendente di un'azienda privata (Manifattura di Berbenno). Nei giudizi principali di cui alle altre tre ordinanze, analoga pretesa era stata avanzata nei confronti di aziende di credito.

3. — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta con memorie di analogo tenore nei quattro predetti giudizi, nega tanto l'equiparabilità della situazione in esame a quella della malattia — nella quale sola sussiste l'incapacità di prestare l'attività lavorativa — quanto la violazione degli artt. 32 e 38 Cost., posto che spetta al legislatore stabilire in quali casi si abbia diritto a cure gratuite, e che l'assistenza sanitaria e la retribuzione sono garantiti solo in caso di infortunio e malattia.

La questione sarebbe, inoltre, infondata in quanto, in punto di retribuzione, la disposizione impugnata non ha innovato rispetto alle precedenti normative sull'accesso alle cure termali (d.l. n. 16/1982 conv. in l. n. 98/1982); ed anzi essa sarebbe più propriamente inammissibile, in quanto, non avendo la norma regolato il punto, questo avrebbe dovuto — alla stregua degli artt. 2110 c.c. e 98 disp. att. c.c. — essere deciso alla stregua delle leggi speciali per i singoli rapporti ovvero dei contratti collettivi.

4. — Nei giudizi instaurati con le ordinanze dei Tribunali di Parma e Modena si sono costituite, con memorie di tenore analogo, le parti private Porcari Roberto e Bergonzini Emilio, rispettivamente rappresentati dagli avv. L. Ventura e L. Petronio (la prima) e L. Parigi e G.V. Provenzano (la seconda).

Le parti private chiedono che la Corte adotti una decisione interpretativa di rigetto, assumendo che la norma impugnata non ha provveduto in tema di retribuzione in quanto la situazione in essa considerata rientra tra quelle di «malattia» regolate dall'art. 2110 c.c. La limitazione ai casi di «effettive esigenze terapeutiche» comporta, invece, che si abbia riguardo solo a situazioni in cui la tutela della salute del lavoratore richiede che egli si sottoponga ad un trattamento sanitario; ed il nesso eziologico tra lo stato morboso e l'astensione dal lavoro richiesto dall'art. 2110 c.c. sussisterebbe «pur quando la capacità lavorativa permanga, ma la prestazione non sia possibile in relazione alla natura ed alle modalità della cura». L'assoggettamento alla regolamentazione propria della malattia sarebbe poi confermato dall'aver il legislatore riferito le assenze per cure termali ai medesimi titoli giuridici concernenti le assenze per malattia «congedi straordinari», «aspettative per infermità» ovvero «permessi per malattia comunque denominati».

A conforto della suesposta tesi le predette parti, hanno richiamato, in memorie aggiunte, alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (sez. lav., nn. 7875 del 1986, 49, 4279, 5921 del 1987); ed hanno sostenuto che non sarebbe condivisibile la tesi sostenuta in sede parlamentare secondo cui, mentre per i pubblici dipendenti la retribuzione spetterebbe già in base alla legge, per quelli privati vi sarebbe una «riserva contrattuale», spettando ai contratti collettivi stabilire se e in che misura i permessi in questione debbano essere retribuiti. Il rinvio a tali contratti potrebbe invece riferirsi solo al rinvio alle «norme corporative» di cui all'art. 2110, primo comma, c.c., che però opera solo per la misura e durata nel tempo della retribuzione (o indennità) e non per la spettanza o meno di questo.

D'altra parte, il concetto di malattia non potrebbe essere ristretto ai casi di impossibilità assoluta di lavorare, dovendo esso, alla stregua dell'art. 32 Cost., essere definito come instabilità della salute in senso lato, tale da rendere la persona bisognosa di cure ed attenzioni (cfr. Cass. 1^o agosto 1986, n. 4957). Inoltre, l'indennità di malattia dovrebbe essere attribuita non tanto per la sussistenza di un'incapacità lavorativa, quanto in ragione di una astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. (cfr. C. cost. n. 67/75).

Se non si accogliesse la prospettata tesi interpretativa, l'incostituzionalità della norma sarebbe — ad avviso della difesa — evidente, giusta quanto sottolineato dalla citata giurisprudenza della Cassazione (sent. 7875/86) ed attesa anche l'inammissibile disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati che conseguirebbe al diniego della retribuitività per questi ultimi.

5. — Non possono essere prese in considerazione, essendo mancata una costituzione tempestiva, le memorie presentate nell'imminenza dell'udienza dalla Banca Nazionale del Lavoro, dalla Banca Popolare dell'Emilia e dalla Banca Commerciale Italiana, parti private nei giudizi principali instaurati, rispettivamente, presso il Pretore di Brescia e presso i Tribunali di Modena e Parma.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le cinque ordinanze indicate in epigrafe investono la disciplina delle cure idrotermali, quale dettata prima dall'articolo unico della legge 25 marzo 1982 n. 98 (di conversione del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16) e poi dall'art. 13 della l. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463): per l'identità della materia considerata da tutti i giudici remittenti appare opportuna un'unica decisione.

2. — Giova premettere che il regime normativo della materia delle cure idrotermali anteriore all'emanazione delle disposizioni impugnate era contrassegnato, innanzitutto, dall'obbligo di erogazione — stabilito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale — da parte delle Unità sanitarie locali, delle prestazioni idrotermali, peraltro limitate al solo aspetto terapeutico, con la previsione della promozione con legge da parte delle regioni della integrazione e qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione. A tali erogazioni — prima della legge di riforma sanitaria — provvedeva, per i lavoratori subordinati del settore privato, l'INAM, che, sin dalla legge istitutiva dell'Ente, considerava le cure balneoterapiche ed idropiniche come prestazioni integrative ordinarie e quindi obbligatorie; altri Enti assicurativi prevedevano analoghe forme di tutela a favore dei dipendenti del settore pubblico, e in entrambe le situazioni le cure venivano erogate sia in forma diretta che indiretta, con il concorso dell'Istituto alle spese alberghiere.

L'INPS, a sua volta, prevedeva le prestazioni idrotermali come misura sanitaria idonea a prevenire, attenuare o eliminare le invalidità, e a tale fine si era dotata di propri stabilimenti termali a favore dei propri assicurati, nell'ambito dei quali cura e soggiorno erano gratuiti. Infine le cure potevano essere erogate dall'INAIL a favore di dipendenti infortunati sul lavoro.

Nel pubblico impiego i dipendenti potevano avvalersi dell'istituto del congedo straordinario previsto dagli artt. 37 e 40 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), concesso per «gravi motivi» comprendenti — secondo prassi consolidata — anche le malattie richiedenti cure idrotermali previste da sanitari.

Nel settore privato, a partire dalla seconda metà degli anni '70, i permessi per cure termali venivano previsti e disciplinati in numerosi contratti collettivi, con soluzioni diverse in ordine alla equiparazione dell'assenza per cure alla malattia, alle modalità e provenienza della certificazione, alle ragioni della richiesta, alle possibilità o meno di richieste plurime nel corso di un anno.

Questa situazione normativa, caratterizzata in generale — pur se con non poche eccezioni nel settore privato — dalla possibilità di usufruire di permessi retribuiti per le cure idrotermali prescritte, ed erogate dai vari enti competenti, fuori dai periodi feriali e spesso senza limitazioni temporali, viene radicalmente modificata con l'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, disposizione per cui — nel testo sostituito con l'art. unico della legge di conversione 25 marzo 1982, n. 98 — «Per le cure idrotermali, elioterapiche e climatiche non è consentita la concessione di congedi straordinari». Per effetto di tale norma, applicabile, secondo la prevalente interpretazione, sia al settore pubblico che a quello privato, decadono le normative contrattuali che prevedevano detti congedi e permessi.

Tale disciplina viene però a sua volta modificata, a brevissima distanza di tempo, con la legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) che, sostituendo integralmente la sopracitata disposizione, stabilisce all'art. 4 che «l'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali da fruirsì fuori dai congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certificano la impossibilità del rinvio delle cure». Ma, subito dopo, il ripristino — nei limiti così descritti — della concedibilità di «aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali da fruirsì fuori dei congedi ordinari» viene più ampiamente regolato e definito da altre disposizioni succedutesi nel corso del 1983. Dopo i dd.ll. nn. 2, 59, 176 e 317 del 1983, tutti decaduti, viene emanato il d.l. 12 settembre 1983, n. 463, l'art. 13 del quale consente la concessione ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di prestazioni idrotermali, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, ma per non più di quindici giorni all'anno, con intervallo di almeno quindici giorni dal periodo feriale, ed «esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale» ovvero dell'INPS e dell'INAIL per i lavoratori avviati alle cure da detti istituti.

In sede di conversione del predetto d.l., avvenuta con la legge 11 novembre 1983, n. 638, viene soppresso il requisito della connessione delle esigenze terapeutiche o riabilitative con «stati patologici in atto».

3. — Il soprarichiamato art. 1, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98, è impugnato dal Pretore di Milano — in una fattispecie verificatasi nel periodo di vigenza di tale alinea — in quanto stabilisce il divieto di concessione di congedi straordinari per cure idrotermali e ne consente perciò la fruizione solo durante le ferie annuali. Ad avviso del giudice *a quo*, ciò contrasta con gli artt. 32, primo comma e 36, terzo comma, Cost. in quanto pone il lavoratore nell'alternativa o di omettere le cure — con ciò sacrificandone il diritto alla salute — ovvero di rinunciare in parte alle ferie, con ciò ledendo il diritto garantito dalla seconda di tali disposizioni.

La questione è fondata.

Al riguardo, va preliminarmente chiarito, quanto all'efficacia terapeutica delle cure idrotermali, che la crenoterapia è generalmente ritenuta strumento efficace di intervento — pur se nel quadro di un più ampio piano di cure e con funzione complementare rispetto ad altri mezzi terapeutici — su una serie di situazioni morbose, con funzione preventiva, di cura specialistica e riabilitativa. Essa non è in genere indicata — quando non controindicata — nelle affezioni acute, ma può positivamente operare rispetto a numerose affezioni a carattere cronico o recidivante, o nella fase di remissione del processo morboso, per agevolare l'andamento e consolidarne gli esiti, o a fini di rallentamento o di arresto di un processo morboso, o per impedire complicazioni aggravanti o ricadute, o più in generale — in via riabilitativa — per il pieno o parziale ripristino della funzionalità di organi lesi dalla malattia.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che il periodo feriale viene in generale predeterminato dal datore di lavoro o dalla contrattazione sindacale in modo da essere goduto continuamente e collettivamente dalla più parte dei dipendenti delle singole aziende o uffici in un certo arco di tempo: e che in ogni caso, il lavoratore non può assentarsi unilateralmente, a titolo di ferie, in periodo da lui scelto, ove questo non coincida con le esigenze dell'azienda.

Ora, l'obbligo, scaturito dalla norma impugnata, di usufruire delle prestazioni idrotermali durante il periodo feriale — cioè o in un periodo predeterminato da accordi aziendali o dalla decisione dell'imprenditore sulla base dell'interesse dell'azienda — può in concreto confliggere con le esigenze terapeutiche cui sono finalizzate le cure idrotermali. La prescrizione di queste — come si preciserà più diffusamente in appresso — può ben comportare, invero, l'esigenza che esse siano effettuate con la necessaria tempestività, in mancanza della quale i suindicati obiettivi della cura potrebbero risultare frustrati o non essere conseguiti col medesimo grado di efficacia.

Tanto basta a ritenere violato l'art. 32 Cost., essendo evidente che l'impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in violazione del diritto primario alla salute. Di ciò il legislatore si è del resto reso ben conto, avendo in breve tempo provveduto a ripristinare — pur se con i considerevoli limiti suaccennati — la fruibilità di cure termali al di fuori del periodo feriale.

La preclusione alla disciplina in questione discendente dall'art. 32 Cost. non può, d'altra parte, essere aggirata — come avvenne nel caso oggetto del giudizio *a quo* — concedendo il permesso per cure idrotermali nel momento in cui si renda necessario e poi computandolo «in conto ferie». In tal caso, infatti, risulterebbe violato il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite (art. 36, terzo comma, Cost.), che comporta per il lavoratore la facoltà di scelta del modo più adeguato per ritemperare le energie psico-fisiche e non può perciò essere fatto coincidere, per imposizione di legge, con le cure termali, che hanno finalità diverse.

Qualunque sia, perciò, il modo in cui venga intesa ed applicata, la norma impugnata confligge o con l'uno o con l'altro dei parametri costituzionali invocati: di conseguenza, essa va dichiarata costituzionalmente illegittima.

4. — I Tribunali di Parma e Modena ed i Pretori di Sondrio e Brescia dubitano, a loro volta, della legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Le censure, variamente articolate nelle singole ordinanze — giusta quanto specificato in narrativa — assumono a parametro gli artt. 3, 32, primo comma, 36, primo comma e 38, secondo comma Cost.

Come già più sopra precisato, la disposizione di cui al predetto art. 13 prevede, per i lavoratori pubblici e privati, la concessione di prestazioni idrotermali fuori dai congedi e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista della unità sanitaria locale o dell'INPS (comma terzo), per un tempo non superiore a quindici giorni l'anno e con intervallo di quindici giorni rispetto ai periodi di ferie ed ai congedi ordinari (commi quarto e quinto).

La norma non prevede espressamente che per il periodo di cura così concesso il lavoratore abbia diritto alla retribuzione; ed i giudici *a quibus* assumono che esso non spetti, e ravvisano in ciò sia un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratore malato — cui il diritto alla retribuzione spetta ex art. 2110 c.c. — e lavoratore che abbia bisogno di cure termali per esigenze terapeutiche o riabilitative (art. 3 Cost.), sia una lesione dei diritti alla salute, ad una retribuzione sufficiente ed idonea a garantire un'esistenza libera e dignitosa (artt. 32, 36 e 38 Cost.), atteso che mancando la retribuzione per le assenze in discorso il lavoratore verrebbe posto nell'obbligata alternativa di rinunciare o alle cure necessarie, o alla retribuzione ovvero alle ferie.

Nell'escludere, in via interpretativa, il diritto alla retribuzione per le assenze in questione, i giudici rimettono dal presupposto dell'inapplicabilità nella specie della disposizione di cui all'art. 2110 c.c., tanto in via diretta — in quanto la cura termale, diversamente dalla malattia, non presuppone inabilità al lavoro — quanto in via analogica, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga al principio sinallagmatico, consente il trattamento retributivo anche in mancanza di prestazioni lavorative.

Tale assunto interpretativo contrasta però con l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, sezione lavoro: la quale, in numerose recenti pronunzie, ha viceversa ritenuto che nel concetto di malattia, tutelabile ex art. 2110 c.c., rientri l'affezione per la quale sia accertata l'esigenza effettiva di cure idrotermali, contemplata dall'art. 13 della l. n. 638 del 1983.

Poiché non mancano pronunzie in senso difforme, si pone l'esigenza di verificare se l'interpretazione presupposta dai giudici *a quibus* sia corretta, ed in particolare se le censure da costoro prospettate non traggano origine da un'adeguata considerazione dell'incidenza dei disposti costituzionali invocati in sede di interpretazione delle suddette norme di legge ordinaria.

5. — Deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, fondata sulla tesi secondo cui il quesito sulla retribuitività dei permessi per cure termali andrebbe risolto alla stregua di disposizioni contenute in leggi speciali o nella contrattazione collettiva.

Tale assunto, invero, poggia sull'implicito presupposto dell'inapplicabilità nella specie dell'art. 2110 c.c., che è, viceversa, proprio il punto da sottoporre a verifica.

L'opinione dalla quale muovono i giudici *a quibus* è che il concetto di malattia nell'ambito del rapporto di lavoro sia non solo diverso, e più ristretto, da quello biologico, ma che esso vada limitato alle sole affezioni che di per sé, ed immediatamente, determinano un'incapacità alla prestazione lavorativa, con esclusione, quindi, di quelle a decorso cronico o recidivante, cui considerate, nelle quali la temporanea impossibilità della prestazione lavorativa non discende direttamente dalla malattia, bensì dall'esigenza, clinicamente accertata, di sottoporsi alle cure dell'uopo necessarie.

Alla base di tale assunto sta la concezione secondo cui il principio di corrispettività opererebbe, nell'ambito del rapporto di lavoro, nel senso di esigere una puntuale corrispondenza tra singole prestazioni lavorative e retribuzione, sicché la corresponsione di questa in assenza delle prime potrebbe giustificarsi solo in virtù di norme eccezionali — e come tali di stretta interpretazione — quale appunto l'art. 2110 c.c.

Corollario di questa impostazione è che la retribuzione non sarebbe dovuta per i periodi di assenza per cure termali, ancorché rese necessarie da «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» del lavoratore, dovendosi ritenere strumento sufficiente di tutela della salute di costui, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, la concessione da parte del datore di lavoro del relativo permesso, e non potendosi addossare al medesimo anche l'onere della retribuzione corrispondente.

6. — La tesi secondo cui le assenze dal lavoro per fruire di cure idrotermali non sarebbero riconducibili, ai fini retributivi, alla assenza per «malattia» di cui all'art. 2110 c.c. è, già sul piano lessicale, contraddetta dalla loro qualificazione, nel citato art. 13, come «aspettative per infermità» o «permessi per malattia», oltre che dall'essere esse motivate da «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative», che ovviamente presuppongono uno stato patologico.

Evidente è, poi, il vizio logico insito nell'assumere a priori che l'art. 2110 c.c. consideri «malattia» solo gli stati patologici acuti — cosa che non risulta affatto dal testo della norma — per desumerne che esorbitino dall'ambito della tutela ivi prevista i momenti curativi delle affezioni croniche: le quali, invece, non solo nel significato biologico, ma anche in quello proprio del linguaggio comune — cui in generale le norme giuridiche fanno riferimento — sono malattie allo stesso titolo di quelle acute. La riprova di tale vizio sta nelle aberranti conseguenze cui la predetta tesi conduce. Alla stregua di essa, infatti, la tutela apprestata dall'art. 2110 c.c. opererebbe rispetto alle assenze relative ad affezioni acute, magari di lieve entità, e non opererebbe, invece, rispetto a quelle conseguenti all'esigenza di sottoporsi ad accertamenti clinici resi necessari dall'insorgenza dei sintomi di malattie gravissime, ovvero rispetto ai periodi di degenza ospedaliera destinati agli accertamenti prodromici ad operazioni chirurgiche o, comunque, ad interventi terapeutici programmabili nel tempo: ipotesi queste, nelle quali — così come nel caso delle cure termali — non è ravvisabile un attuale impedimento alla prestazione di lavoro derivante «direttamente» dalla malattia.

7. — Se poi dal piano delle conseguenze si passa all'esame delle premesse fondanti la tesi in esame, si deve constatare che essa si radica su una concezione della tutela della salute, e più in generale dell'equilibrio dei contrapposti interessi nell'ambito del rapporto di lavoro, difforme da quella emergente dalle disposizioni che la Costituzione detta in materia.

Va ricordato innanzitutto — come questa Corte ha più volte avuto occasione di sottolineare — che il valore primario assegnato al diritto alla salute (art. 32 Cost.) comporta che la sua tutela debba spiegarsi non solo in ambito pubblicistico — al che si è provveduto con la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 — ma anche nei rapporti tra privati, ove la salute rileva come posizione soggettiva autonoma, la cui lesione va risarcita indipendentemente dalle conseguenze incidenti sull'attitudine del soggetto a produrre redditi (sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).

Nell'ambito, poi, della generale garanzia assicurata a tutti i cittadini, una tutela privilegiata spetta ai lavoratori, nei cui confronti essa si svolge tanto sotto il profilo sanitario che sotto quello economico, in quanto vanno ad essi assicurati, in caso di infortunio, malattia o invalidità, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, secondo comma, Cost.).

Sotto il primo aspetto, sono coerenti con tale ispirazione costituzionale sia le disposizioni volte in generale a garantire l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 20 ss. l. n. 833 del 1978); sia l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 c.c.), che si pone come condizione per il legittimo esplicarsi dell'iniziativa economica privata (art. 41, secondo comma, Cost.); sia, infine, l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di promozione delle misure idonee a garantire la loro salute ed integrità fisica (art. 9 l. n. 300 del 1970).

Sotto il secondo profilo, la tutela della salute del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro si realizza, tra l'altro, riversando entro certi limiti sull'imprenditore il rischio della malattia di costui e perciò imponendogli — per un certo periodo — sia di non recedere dal contratto, sia di corrispondere la retribuzione al dipendente (art. 2110 c.c.).

Ora, che la composizione degli interessi in gioco così realizzata non possa intendersi limitata alle affezioni acute direttamente invalidanti discende, sia dall'ampiezza della tutela della salute accordata al lavoratore come singolo, sia dalla considerazione che la salute è garantita, secondo l'art. 32 Cost., anche come interesse della collettività, e che una sua efficace salvaguardia giova anche al miglior assolvimento dei compiti assegnati allo Stato dall'art. 38, quarto comma, Cost.

Il perseguimento di una sempre migliore condizione sanitaria della popolazione è, invero, uno degli obiettivi primari che la Costituzione assegna alla Repubblica: ed è perciò interesse generale che per le malattie croniche e recidivanti — quali sono quelle qui tipicamente in discussione — siano tempestivamente apprestate cure idonee ad arrestarne il corso o ad impedirne l'aggravamento. Ciò anche perché l'esigenza di garantire a tutti il diritto ad adeguate prestazioni sanitarie e previdenziali è razionalmente soddisfatta promuovendo la somministrazione di cure tempestive, si da prevenire od attenuare oneri (per pensioni di invalidità, o per spese farmaceutiche e specialistiche) destinati a far carico in futuro sulla sfera sanitaria pubblica: ed è appunto anche in quest'ottica che si collocano le cure idrotermali erogate dagli enti assicurativi e previdenziali ai propri assistiti.

A tale interesse, individuale e collettivo, corrisponde del resto, a ben vedere, l'interesse dello stesso datore di lavoro che, retribuendo assenze limitate per cure idonee ad impedire il progresso o l'aggravamento della malattia, può evitare di sopportare in futuro l'onere di un ben maggiore periodo di assenza dovuto al verificarsi di tali eventi.

8. — Il descritto rilievo che alla tutela della salute va assegnato nell'ambito del rapporto di lavoro incide sulla definizione del punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in esso dedotti ed implica una concezione della corrispettività diversa da quella presupposta dalle ordinanze di rimessione.

Innanzitutto, l'assumere che il principio di corrispettività nel rapporto di lavoro si risolve meccanicamente, salvo deroghe eccezionali, in una relazione biunivoca tra prestazione lavorativa e retribuzione urta contro il concetto di retribuzione assunto dall'art. 36 Cost., che non è — come questa Corte ha più volte precisato — mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare a costoro un'esistenza libera e dignitosa. Per realizzare tale funzione della retribuzione, il legislatore può provvedere non solo mediante strumenti previdenziali e di sicurezza sociale, ma anche imponendo determinate prestazioni all'imprenditore: ciò per la ragione che nel rapporto il lavoratore impegna non solo le proprie energie lavorative ma — necessariamente ed in modo durevole — la sua stessa persona, coinvolgendovi una parte dei suoi interessi e rapporti personali e sociali.

L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore — che può subire pregiudizio anche per le modalità della prestazione lavorativa — fa perciò parte del sinallagma contrattuale; e conseguentemente, la corresponsione della retribuzione durante le assenze per malattia (art. 2110 c.c.) non è fatto eccezionale, ma strumento per far assolvere ad essa la sua normale funzione.

Nell'interpretazione di tale norma non possono perciò introdursi — in linea di principio — artificiose distinzioni tra le assenze per malattia, a seconda che siano dovute all'insorgenza di affezioni morbose acute ovvero alla necessità di cura di malattie croniche. Nell'un caso e nell'altro, è in questione l'interesse alla salute del lavoratore dedotto in contratto, ed un bilanciamento dei contrapposti interessi che sia rispettoso delle direttive costituzionali suenunciate non può operarsi — sempre in linea di principio — escludendo le seconde dall'area della retribuitività. L'area del possibile bilanciamento va, viceversa, spostata sul terreno concreto delle specificità degli stati morbosi e delle cure considerate ed è in relazione a questo che la distribuzione del rischio della malattia tra lavoratore ed imprenditore, ovvero tra questi e gli istituti previdenziali di sicurezza sociale, può formare oggetto di particolare regolamentazione.

9. — Alla stregua delle suesposte premesse, la specifica disciplina dei permessi extraferiali per cure idrotermali dettata nell'impugnato art. 13 appare idonea a realizzare un equilibrato contenimento delle varie esigenze in gioco.

Gli obiettivi di ridimensionamento della spesa sanitaria, di riduzione del costo del lavoro e di contenimento dell'assenteismo praticato col ricorso a cure termali non strettamente necessarie a fini terapeutici — obiettivi che ispirano la disciplina in questione fin dal d.l. n. 16 del 1982 — trovano realizzazione, da un lato, con la fissazione di un periodo massimo di permesso di quindici giorni l'anno (sicché, ove siano prescritti due cicli annuali di cure, ciascuno di tale durata, solo uno potrà effettuarsi al di fuori delle ferie) nonché con l'imposizione di un intervallo, pure di quindici giorni, tra detto periodo ed i congedi ordinari o le ferie annuali (commi quarto e quinto); dall'altro, nell'esclusione dei permessi extraferiali tanto per le cure effettuate per esigenze meramente preventive, quanto per quelle elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (sesto comma). Ne risultano perciò travolte — trattandosi di norme di ordine pubblico economico — quelle disposizioni dell'autonomia collettiva che non ponevano siffatte limitazioni.

Inoltre, la serietà ed imparzialità dell'accertamento dell'esistenza di «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative» richiedente fruizione di cure termali «fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali» è dalla norma assicurata col richiedere, al riguardo, una «motivata prescrizione» proveniente da «un medico specialista» nelle affezioni di volta in volta considerate dell'unità sanitaria locale (ovvero dell'INPS o dell'INAIL, ove trattisi di lavoratori inviati alle cure da tali istituti); ed è appena il caso di notare che eventuali atteggiamenti compiacenti sarebbero imputabili non alla norma, ma alla carenza dei controlli pubblici in tali ipotesi necessari.

Ed ancora: poichè la speciale disciplina limitativa della concessione di permessi extraferiali retribuiti per cure termali contenuta nel citato art. 13 si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, ne risulta superata la censura — peraltro dichiaratamente irrilevante nel giudizio *a quo* — prospettata dal Pretore di Sondrio nel presupposto della riconducibilità della fattispecie in esame, per i primi, nell'istituto del congedo straordinario «per gravi motivi» di cui agli artt. 37 e 40 del d.P.R. n. 3 del 1957.

10. — Sul versante opposto, l'esigenza di adeguata tutela della salute dei lavoratori è assicurata dalla disposizione in esame ancorando la fruizione di cure termali in periodo extraferiale all'accertata sussistenza di «effettive esigenze terapeutiche o riabilitative».

Con tale formulazione, il legislatore ha, innanzitutto, riconosciuto la rilevanza delle cure termali prescritte per esigenze riabilitative, per ottenere cioè la remissione di una malattia o almeno la regressione dei postumi di essa: esigenze che erano state ingiustificatamente obliolate dalla legge n. 526 del 1982, trattandosi di uno dei settori per i quali le cure termali sono ritenute appropriate.

Inoltre, l'eliminazione di requisiti impropri o troppo restrittivi — quali erano, rispettivamente, quelli concernenti la connessione delle esigenze terapeutiche con «stati patologici in atto» (art. 13 d.l. n. 463 del 1983) e «l'impossibilità del rinvio delle cure» (art. 4 l. n. 526 del 1982) — ha reso chiaro, da un lato, che la tutela apprestata dalla norma concerne — tipicamente, anche se non esclusivamente — le affezioni croniche o recidivanti, nonché le esigenze di riabilitazione da stati morbosi di varia natura, e dall'altro che le cure termali prescrivibili per il periodo extraferiale non sono necessariamente, e solo, quelle reputate così urgenti da risultare indifferibili.

Anche alla stregua di tali precisazioni, perciò, la disposizione impugnata va intesa nel senso che le cure idrotermali ivi disciplinate sono quelle per le quali risulti accertata la reale esigenza — per il conseguimento dei divisi scopi terapeutici o riabilitativi — che esse siano effettuate in periodo extraferiale. Come ha esattamente precisato la Corte di Cassazione il lavoratore non può cioè essere costretto a rinviare ad altra epoca cure termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più efficaci: maggiormente idonee, cioè, ad arrestare o rallentare il processo morboso, o ad evitare aggravamenti o ricadute, ovvero a conseguire una pronta remissione o riabilitazione.

Un'interpretazione della norma, quale quella presupposta dai giudici *a quibus*, che comportasse in tali casi il mancato accollo all'imprenditore dell'onere retributivo per il periodo di cura condurrebbe al risultato — certamente incostituzionale — di indurre nel lavoratore una rilevante remora alla tempestiva fruizione delle cure necessarie, così compromettendone la guarigione, o esponendolo al pericolo di aggravamenti o comunque frapponendo ostacoli alla terapia ritenuta appropriata: ciò che tra l'altro implicherebbe non consentite differenziazioni, in termini di tutela della salute, tra chi sia in condizioni di rinunciare ad una quota della retribuzione e chi, non possa invece privarsene.

Con la suesposta interpretazione le censure prospettate dai giudici *a quibus* vengono meno, e perciò le questioni da costoro sollevate vanno dichiarate infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 Cost. dai Tribunali di Parma e Modena e dai Pretori di Sondrio e Brescia con ordinanze emesse, rispettivamente, in data 19 dicembre 1984, 2 aprile 1986, 21 giugno 1985 e 3 febbraio 1987 (ordd. nn. 78/85, 551/86, 571/85 e 139/87).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1478

N. 560

Sentenza 10 dicembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39: Circolazione autoveicoli e natanti - responsabilità civile - assicurazione obbligatoria - intervento del Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni alla vittime - valori monetari fissati - mancato adeguamento - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1986 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Grasso Gianfranco e la S.p.A. MAA Assicurazioni, iscritta al n. 763 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Grasso Gianfranco, vittima di un sinistro da circolazione stradale, cagionato da veicolo non identificato (a seguito del quale aveva subito l'amputazione di una gamba), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la S.p.A. MAA Assicurazioni, quale impresa designata a liquidare i sinistri di cui all'art. 19, primo comma, lett. a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»).

Il giudice adito ha sollevato, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge citata (come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39) nella parte in cui limita l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, relativo a danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto, ad una somma massima di lire 15 milioni per persona ed a lire 25 milioni per sinistro.

Il giudice *a quo* dà atto dell'ontologica diversità tra l'ipotesi in cui il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto ed i casi nei quali il danno sia stato cagionato da veicolo non coperto da assicurazione o la cui assicurazione versi in stato d'insolvenza, prospettiva già oggetto di esame da parte di questa Corte che, con sentenza del 10 dicembre 1981, n. 202, aveva a riguardo escluso la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene peraltro il giudice rimettente che quest'ultima norma debba considerarsi vulnerata sotto un diverso profilo, in quanto il lasso di tempo intercorso tra la previsione originaria (coincidente con i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria allora vigenti) e l'epoca attuale avrebbe finito per privare di ogni «pratica consistenza» l'intervento del Fondo. La progressiva erosione del massimale verrebbe a contraddire le scelte operate dal legislatore «in una violazione del principio di uguaglianza (...) a causa del trattamento irrazionale riservato ad una categoria di danneggiati». Inoltre i soggetti che abbiano riportato soltanto danni lievi, ritroverebbero un ristoro pressoché integrale, là dove i portatori di ingenti lesioni (qual è l'attore nel giudizio di rinvio) conseguono un risarcimento del tutto insufficiente.

La mancata previsione di un meccanismo d'adeguamento evidenzerebbe poi una disparità di trattamento rispetto agli altri casi di cui all'art. 19, ove i massimali sono stati oggetto di periodiche revisioni, nonché ad altre forme d'intervento solidaristico, quali ad esempio l'Istituto della pensione sociale, oggetto di un recente incremento operato con la legge 15 aprile 1985, n. 140.

Del resto, conclude il Tribunale, la Corte costituzionale con la sentenza 2 maggio 1985, n. 132 ha ritenuto questa lacuna normativa in tema di risarcimento dei danni alla persona come motivo di illegittimità del limite posto alla responsabilità del vettore aereo dalla Convenzione di Varsavia.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Premesso che numerosi disegni di legge presentati nella passata legislatura avevano previsto che anche i limiti in argomento venissero riferiti alla Tabella A allegata alla legge n. 990, del 1969, analogamente a quanto già accaduto per le altre ipotesi di cui all'art. 19 della legge citata, l'Avvocatura sottolinea come il legislatore si sia fatto carico del problema, anche in applicazione della direttiva C.E.E. del 30 dicembre 1983 che elimina la disparità di trattamento a carico dei danneggiati da veicoli non identificati.

Sarebbe però evidente, a parere dell'Avvocatura, come ogni intervento a riguardo, in quanto connesso al contemperamento di opposti interessi, attiene alla sfera di discrezionalità propria del legislatore.

Conclude l'Avvocatura osservando che la somma *de qua* riveste pur sempre un certo valore economico e che un diverso ristoro in caso di danni di differente gravità si avrebbe pur sempre anche nell'ipotesi di aumento del massimale. Il carattere solidaristico dell'intervento, gravante sull'Istituto nazionale delle assicurazioni, precluderebbe ogni raffronto con altre problematiche (quali ad esempio la responsabilità del vettore aereo) salvo quella connessa all'indennizzo per i danni prodotti dalle Forze armate alleate, oggetto appunto di una pronuncia d'infondatezza da parte di questa Corte (sent. 46/1971).

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 giugno 1986, solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui limita l'intervento del Fondo di garanzia, previsto dalla lett. a), dell'art. 19, primo comma, della stessa legge, ad un massimo di lire 15 milioni per ogni persona danneggiata, nel limite di lire 25 milioni per sinistro, senza stabilire né all'origine né successivamente alcuna forma di adeguamento di tali limiti.

2. — La questione è fondata.

In adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione europea relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli, del 20 aprile 1959, è stato istituito, con l'art. 19 della legge n. 990 del 1969, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di assicurazione:

- a) quando il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato — ed è questo il caso di specie;
- b) quando il veicolo o natante risulti non assicurato;
- c) quando l'impresa assicuratrice che ha emesso la polizza, si trovi al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente.

Il Fondo è alimentato prevalentemente da un contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Detto contributo è stato determinato, per il corrente anno 1987, con decreto 30 gennaio 1987 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura del 2 per cento dei premi incassati nello stesso esercizio dalle imprese assicuratrici, essendo del 3 per cento la aliquota massima prevista dall'art. 31 della legge n. 990 del 1969.

È quindi evidente il fine solidaristico della contribuzione della generalità degli assicurati alla alimentazione del Fondo, che si riverbera sul carattere delle erogazioni del medesimo, a rimborso delle somme anticipate — per la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro — dalle imprese designate ogni tre anni, per ogni Regione o gruppo di Regioni, con decreto del Ministro dell'Industria.

Tuttavia questa Corte ritiene di dover ribadire che il carattere solidaristico sopra evocato non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del Fondo.

Da ciò discende che, nei limiti dei massimali stabiliti dalla legge, il danno deve essere risarcito in tutta la sua estensione, ivi compreso il danno alla vita di relazione cui è andata incontro per le menomazioni riportate la vittima del sinistro.

Il legislatore nella legge istitutiva del Fondo di garanzia, nel far coincidere il limite di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata, nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro, con i minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria, stabiliti nella Tabella A annessa alla legge, dimostrava esplicitamente di voler ancorare l'intervento del Fondo di garanzia ai valori dell'assicurazione obbligatoria.

La elevazione di questi ultimi con successivi provvedimenti legislativi (d.P.R. 12 agosto 1977, n. 776; d.P.R. 17 giugno 1982, n. 457; d.P.R. 22 luglio 1983, n. 357; d.P.R. 4 agosto 1984, n. 517; d.P.R. 9 aprile 1986, n. 124), mentre invariata restava l'indicazione dei limiti di valore dell'intervento del Fondo nell'art. 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, svela una disattenta estraniamento della *mens legis* dalla *ratio* palese nella originaria disposizione del 1969, con la aberrante conseguenza che dall'allineamento iniziale dei massimali minimi del Fondo di garanzia con quelli della assicurazione obbligatoria si è pervenuti oggi alla sproporzione degli immutati 15 milioni per persona e 25 milioni per sinistro dell'intervento del Fondo contro i 200 milioni per persona e 500 milioni per sinistro dell'assicurazione obbligatoria.

D'altra parte il meccanismo della alimentazione del Fondo con contribuzioni percentuali sui premi incassati dalle imprese assicuratrici dimostra che il mancato adeguamento dei massimali di risarcimento per l'intervento del Fondo di garanzia determina una dislocazione non giustificabile tra la provvista crescente del Fondo e la fissità delle sue potenzialità di esborso.

Decisiva appare in ogni caso la incongruenza di un intervento di natura risarcitoria che, per la immutabilità dei termini monetari in cui si esprime, sia assoggettato nel decorso del tempo alla progressiva riduzione e vanificazione del suo potere di mercato.

È qui evidente la irrazionalità della disposizione legislativa che non colloca nel flusso temporale la ponderazione dei valori monetari della prestazione risarcitoria.

Il *vultus* del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione, impone pertanto che la norma sia caduca.

Resta nella discrezionalità del legislatore la scelta dei modi per ripristinare la *par condicio* tra le vittime della strada per sinistri cagionati da veicoli non identificati e la generalità degli aventi diritto al risarcimento dei danni coperti da polizza di assicurazione «R.C.A.».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), modificata dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1479

N. 561

Sentenza 10 dicembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - artt. 10, primo comma, e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma, e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915: Pensioni di guerra - vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici - trattamento pensionistico che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti - esclusione - contrasto con l'art. 2 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAIA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22, primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 9, primo comma e 11, primo comma della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra); artt. 1, primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Pannozzo Maria Vincenza, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito degli esiti della violenza carnale patita da parte di tre soldati marocchini il 22.5.1944, la signora M.V. Pannozzo, otteneva, a far tempo dal 1.9.1949 e per la durata di due anni, un assegno di guerra rinnovabile di ottava categoria. Con istanza del 17.3.1966 la medesima presentò istanza di aggravamento della infermità già indennizzata. Avendo la prevista visita medica accertato la inesistenza di esiti in atto della allegata violenza carnale, il Ministero del Tesoro respinse la domanda di aggravamento. Contro tale provvedimento l'interessata propose ricorso alla Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 10, 22, primo comma, l. n. 648 del 1950; 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968; 1, primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma, 83 d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno morale nei confronti di cittadini vittime di violenza carnale in occasione di operazioni belliche.

Le disposizioni impugnate conferiscono il diritto al trattamento pensionistico di guerra, oltre che alle famiglie dei morti, anche ai cittadini italiani divenuti invalidi «per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità» (l. n. 648 del 1950, art. 10, primo comma) e cioè per fatto avvenuto ad opera di forze armate nazionali o estere, alleate o nemiche, anche se soltanto «occasionato» dalle operazioni belliche (art. 10, secondo comma), precisando poi (art. 22, primo comma) che tale trattamento consiste in un assegno rinnovabile o nella pensione vitalizia a seconda che la «menomazione dell'integrità personale» causa dell'invalidità (e di cui alle alleghe tabelle) sia o meno suscettibile col tempo di modificazione. Delle altre norme impugnate, gli artt. 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968, e gli artt. 8, primo comma e 11, primo comma T.U. n. 915 del 1978, reiterano, con formule pressoché identiche, questa disciplina, mentre l'art. 83 del T.U. del 1978 dispone che con l'adozione delle norme pensionistiche di guerra si ritiene regolato qualsiasi diritto verso lo Stato, tra l'altro, di tutti coloro che abbiano contratto invalidità per fatto di guerra.

2. — La Corte dei Conti premette che la questione sollevata è rilevante nel giudizio *a quo*, e cioè in quanto — sia per le caratteristiche peculiari della propria giurisdizione pensionistica, sia per la operatività dell'istituto della rivalutazione (art. 53, terzo comma, l. n. 648 del 1950 e succ. modif.) — essa Corte può, nel giudizio in tema di aggravamento, riconoscere diritti maggiori di quelli richiesti, o negare l'esistenza stessa del titolo della domanda (artt. 112 l. n. 648/1950; 108, l. n. 313/1968; 114 T.U. n. 915 del 1978).

3. — Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo*, osserva che, in applicazione dei principi vigenti in materia di trattamenti privilegiati di guerra, in cui non opera il criterio del *pretium doloris*, ma soltanto quello della riduzione della capacità lavorativa, (art. 1 d.P.R. n. 915 del 1978), la violenza carnale che non abbia prodotto menomazioni fisiche tali da comportare tale riduzione resterebbe priva di qualsiasi rilievo. Di qui la violazione dell'art. 2 Cost., che — imponendo anche allo Stato doveri inderogabili di solidarietà economica, nel contesto di una norma dettata a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo — sarebbe inteso, al contrario, a portare a compimento quel processo di dilatazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, di cui, attualmente, all'art. 185 c.p. ed alle correlate norme del codice civile.

Le norme impugnate, inoltre, escludono la risarcibilità del danno non patrimoniale proprio in relazione ad un fatto che l'ordinamento penale considera reato, e per il quale è conseguentemente ammessa la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla persona offesa.

Peraltro, la violenza carnale commessa in occasione di operazioni belliche non cesserebbe per ciò solo di essere un reato. Quindi le norme pensionistiche di guerra, prescindendo dalla configurazione come tale della violenza medesima, e considerandola come mero fatto causativo di una menomazione all'integrità fisica — con l'effetto di escludere perciò la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale discendente dalla lesione della «più intima ed essenziale dignità e nobiltà dell'uomo» — confliggerebbero non solo con l'art. 2 Cost., ma anche con l'art. 3, perché porrebbero le vittime della violenza carnale consumata in occasione di fatti bellici in una situazione ingiustamente deteriorata rispetto a coloro che a tale violenza soggiacciono in circostanze nelle quali l'ordinamento statale funziona normalmente, e nelle quali è consentito loro di utilizzare gli ordinati strumenti di tutela dei propri interessi. Per altro verso, le stesse norme colliderebbero con il medesimo art. 3 Cost., perché, prevedendo per il fatto di guerra un identico criterio risarcitorio, irrazionalmente parificherebbero la situazione delle vittime di violenza carnale con quella delle vittime di altre menomazioni dell'integrità fisica, in cui siano coinvolti valori assai meno rilevanti di quelli spirituali e materiali insiti nel danno prodotto dalla prima, specie nella valutazione del tempo in cui essa fu commessa;

4. — Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto, né si è costituita la parte privata:

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti - sez. III giurisdizionale, dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., della legittimità costituzionale di talune disposizioni delle leggi, succedutesi nel tempo, in materia di pensioni di guerra, e precisamente degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; e ciò in quanto tali disposizioni prevedono: a) che «la pensione, assegno o indennità di guerra» siano dovute solo a «coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica» (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.); b) che «Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ... per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità» (art. 10 l. n. 648 del 1950, riprodotto con variazioni solo formali negli artt. 91, n. 313 del 1968 e 8 d.P.R. n. 915 del 1978) e — a specificazione di ciò — che tali trattamenti spettino solo a chi abbia «subito menomazione della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui all'annessa tabella A» o «contemplate nell'allegata tabella B» (art. 22 l. n. 648 del 1950, sostanzialmente riprodotto negli artt. 11 l. n. 313 e 11 d.P.R. n. 915 citati); c) che «con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ...» (art. 83 d.P.R. n. 915 cit.).

Come specificato in narrativa, nel caso oggetto del giudizio principale alla ricorrente, vittima nel 1944 di violenza carnale ad opera di tre soldati marocchini, era stato prima concesso un assegno di guerra rinnovabile per infermità conseguita a tale violenza e poi respinta l'istanza di aggravamento per l'insussistenza di esiti di essa.

Il giudice *a quo* lamenta che il trattamento pensionistico di guerra sia, in virtù delle disposizioni impugnate, limitato ai soli casi di menomazioni fisiche comportanti una riduzione della capacità lavorativa, e che sia perciò escluso il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. Si chiede, cioè, alla Corte di decidere se, alla stregua delle disposizioni costituzionali invocate, la violenza carnale in quanto tale — a prescindere cioè dalle lesioni o infermità che ne siano eventualmente conseguite — debba o meno dare titolo al risarcimento dei danni non patrimoniali.

2. — La questione è fondata.

La violenza carnale costituisce, invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.

Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa l'estensione della tutela accordata dall'ordinamento alle lesioni della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale.

Pronunciandosi in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale — inteso come «ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica» — dovuto in conseguenza delle violazioni, penalmente sanzionate, di un diritto anch'esso oggetto di diretta tutela costituzionale, e cioè del diritto alla salute, questa Corte ha precisato che «dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione» a tale diritto «come a tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate» «deriva che la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza» (sent. n. 88 del 1979).

Più di recente, poi, e sempre a proposito del danno alla salute, la Corte ha ulteriormente precisato, nella sentenza n. 184 del 1986, le conseguenze che discendono dalla diretta protezione costituzionale di un diritto primario. In tale decisione si è chiarito che la lesione del bene giuridico della salute, in quanto valore personale garantito dalla Costituzione (art. 32) dà di per sé titolo — anche quando consegua non ad un reato, ma ad un mero illecito civile (art. 2043 c.c.) — al risarcimento del danno derivante dalla menomazione dell'integrità psico-fisica in cui essa si concreta (c.d. danno biologico), senza che occorra al riguardo alcuna prova; e che tale danno è autonomo, ed anzi costituisce *a priori* rispetto alle eventuali ulteriori conseguenze del fatto illecito, e cioè sia rispetto al danno patrimoniale in senso stretto, incidente sulla capacità di produrre reddito lavorativo, sia rispetto al danno morale subiettivo (o non patrimoniale), risarcibile nel vigente ordinamento solo in quanto derivi da reato.

Ad analoghi principi deve ritenersi ispirata la tutela risarcitoria della libertà sessuale, in virtù della già precisata collocazione di essa tra i diritti inviolabili garantiti dall'art. 2 Cost.

La violenza carnale comporta, invero, di per sé, la lesione di fondamentali valori di libertà e dignità della persona, e può inoltre dar luogo a pregiudizi alla vita di relazione. Tali lesioni hanno autonomo rilievo sia rispetto alle sofferenze ed ai perturbamenti psichici che la violenza carnale naturalmente comporta, sia rispetto agli eventuali danni patrimoniali a questa conseguenti: e la loro riparazione è doverosa, in quanto i suddetti valori sono, appunto, oggetto di diretta protezione costituzionale.

3. — Alla descritta ampiezza della tutela della libertà sessuale nell'ordinamento civilistico fa riscontro l'assenza di qualsiasi tutela nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, nel quale il risarcimento (o meglio, l'indennizzo) per fatto bellico è rigidamente circoscritto — in base alle norme impugnate — ai soli danni patrimoniali conseguenti all'invalidità, ed in cui, quindi, la violenza carnale è considerata solo per gli esiti puramente eventuali (infermità o lesioni) e non anche per quelli tipici (violazione della libertà sessuale e correlativi danni morali).

Ora, tra i fatti di guerra contemplati da tale ordinamento, la violenza carnale ad opera di militari stranieri presenta aspetti del tutto peculiari. Si tratta, infatti, da un lato dell'aggressione ad una libertà che, diversamente da altre, non è suscettibile di compressione per effetto dello stato di guerra; dall'altro di un fatto che, esulando dalle operazioni belliche, conserva anche in questo contesto il carattere di delitto. Ciononostante, essa resta concretamente non perseguibile, sicché la rilevata carenza di tutela risarcitoria nell'ordinamento pensionistico sta a fronte di una carenza di tutela penale e (conseguentemente) risarcitoria durante lo stato di guerra.

Un tale risultato non sembra alla Corte conseguenza ineluttabile dei principi ispiratori dell'ordinamento in questione. Il trattamento pensionistico è invero «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato» (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.) nei confronti delle vittime della guerra: è, cioè, estrinsecazione di un principio solidaristico.

Ora, che questo non concerna solo le conseguenze economiche dei fatti bellici è dimostrato, ad es., dalla normativa concernente i superstiti: la quale attribuisce la pensione alla vedova, al vedovo ed al genitore che abbia perduto più figli ovvero l'unico figlio (artt. 37, 55, 62 e 64 d.P.R. n. 915 cit.) prescindendo dalle loro condizioni economiche — tant'è che alla vedova che versi in stato di bisogno è attribuita una maggiorazione (art. 39) — ed assimila alla vedova colei con cui risulti che il militare o civile deceduto per causa di guerra intendeva coniugarsi (art. 37 cit.).

In tali situazioni l'atto risarcitorio è indubbiamente, almeno in parte, *pretium doloris*, ed è perciò singolare — pur fatte le debite differenze — che il danno non patrimoniale non trovi riconoscimento se patito dalla vittima di violenza carnale; né meno singolare — atteso il favore con cui la Costituzione considera la tutela della persona umana rispetto al trattamento fatto alle situazioni a contenuto economico — è che la tutela risarcitoria sia assente nella fattispecie in esame e sia viceversa assicurata per i danni alle cose, attraverso la normativa sui danni di guerra.

Né a giustificare la carenza denunciata può valere l'ovvia considerazione che lo Stato non può essere tenuto responsabile del fatto delittuoso di militari stranieri: ciò spiega le peculiari caratteristiche del risarcimento corrisposto mediante i trattamenti pensionistici, ma non dà ragione né delle rilevate disarmonie, né, soprattutto, del fatto che il principio solidaristico non operi proprio nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica.

A tal proposito, e conclusivamente, non può che ribadirsi qui quanto già affermato nella citata sentenza n. 184 del 1986: e cioè che «Quando anche si sostenesse che il riconoscimento, in un determinato ramo dell'ordinamento, d'un diritto subjetivo non esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria (disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé, sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione dichiarati fondamentali».

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. Restano con ciò assorbite le censure prospettate in riferimento all'art. 3 Cost..

Accertato così il diritto della ricorrente nel giudizio principale al conseguimento del trattamento pensionistico di guerra, spetterà all'Autorità competente esclusivamente l'individuazione della categoria corrispondente ai sensi di legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C1430

n. 562

Sentenza 10 dicembre 1987

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo previgente alla modifica introdotta con legge 31 marzo 1979, n. 93: Locazione - immobile ad uso non abitativo - recesso del locatore - indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma) - obbligo di corresponsione - omessa previsione esplicita - contrasto con l'art. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Art. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392: Locazione - immobili ad uso non abitativo - indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - determinazione giudiziale - iniziativa processuale (art. 24 Cost.) - Manifesta infondatezza.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, ultimo comma, 69, penultimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Pivi Marcello e Volponi Libero, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Rimini, con ordinanza emessa il 24 giugno 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge 31 marzo 1979, n. 93, prospettando la violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché la norma denunciata — applicabile nel giudizio in corso dinanzi al medesimo giudice — non prevedeva il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento per il conduttore nel caso di recesso del locatore. La medesima indennità, osserva il giudice *a quo*, era invece prevista nell'ipotesi di diniego di rinnovo e la citata «novella» del 1979 aveva modificato la norma proprio in tal senso:

Il giudice *a quo* ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24 della Costituzione, degli artt. 34, ultimo comma, e 69, penultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, rimettendo all'iniziativa processuale del conduttore la determinazione dell'indennità d'avviamento, condizionano la concreta eseguibilità dell'ordine di rilascio alla volontà del destinatario del medesimo, comprimendo il diritto all'azione del locatore;

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha richiesto la declaratoria d'infondatezza per la prima questione, essendo possibile un'interpretazione che, diversamente da quella data dal giudice *a quo*, consentirebbe di riconoscere come normalmente dovuta l'indennità sulla base del richiamo all'art. 35 (casi di esclusione dell'obbligo di corrisponderla) operato dall'art. 73;

Anche con riguardo alla seconda delle questioni l'Avvocatura ha concluso per l'infondatezza, sostenendo che pure il locatore può agire in giudizio per la determinazione dell'indennità;

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* prospetta un'ingiustificata disparità di trattamento — sotto il vigore della norma impugnata — tra conduttori di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo a seconda che essi fossero destinatari del diniego di rinnovo ovvero della domanda di rilascio per necessità del locatore;

Soltanto nella prima ipotesi, infatti, secondo l'originario testo dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sarebbe stata dovuta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli ultimi tre commi dell'art. 69 della legge citata nella formulazione all'epoca vigente. Tali commi (settimo, ottavo e nono) vengono per l'appunto richiamati espressamente dall'art. 1-bis della successiva legge 31 marzo 1979, n. 93, modificativa dell'art. 73;

Ma il carattere novativo e non già interpretativo di quest'ultima legge, che è perciò irretroattiva, ne preclude l'applicabilità nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto un rapporto ormai conclusosi al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, secondo le esatte premesse dell'ordinanza di rimessione le quali trovano altresì riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. 6 aprile 1982, n. 2132);

2. — La questione risulta perciò rilevante ed occorre verificare la legittimità costituzionale della denunziata disposizione;

La difforme previsione normativa non appare sorretta da alcuna logica giustificazione, ponendosi l'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento come conseguenza sia del diniego di rinnovo, che dell'esercizio della facoltà di recesso;

In quest'ultima ipotesi anzi, la determinazione di tale indennità secondo il parametro del canone di mercato corrisponde all'esigenza di porre una remora alle domande di recesso nel regime transitorio, secondo quanto rilevato nella sentenza 5 ottobre 1983, n. 300;

In entrambi i casi permane identica la funzione riparatoria della indennità rispetto al danno subito dal conduttore e la *ratio*, ad essa sottesa, di conservazione dell'impresa anche nel pubblico interesse;

L'originaria previsione dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 va pertanto dichiarata illegittima nella parte in cui non richiama tra le norme applicabili in tema di recesso del locatore l'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, così esplicitamente prevedendo l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale;

3. — Quanto alla seconda questione, va ricordato che la Corte, con la sentenza 24 giugno 1986, n. 154 ha interpretato il sistema normativo vigente nel senso della legittimazione del locatore a richiedere giudizialmente la determinazione dell'indennità in argomento, così escludendo la violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione da parte della norma denunziata;

L'ordinanza di rimessione non offre argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, essendo il richiamo all'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, strettamente connesso all'aver indicato come disposizione impugnata l'art. 69, settimo comma;

La relativa questione è pertanto manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, penultimo comma, e 34, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale di Rimini con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

87C148I

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

Ordinanza emessa il 14 marzo 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 novembre 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Carbone Eugenio contro il Ministero dell'Industria e del commercio ed altri (Reg. ord. n. 797/1987).

Art. 4, undicesimo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17: Associazioni segrete - sanzioni per l'accertata appartenenza ad esse - garanzie procedurali - ingiustificata inapplicabilità nei confronti dei componenti di organi di amministrazione o controllo di enti pubblici, o di società per azioni di interesse nazionale, sospetti di legami con dette associazioni, agli effetti della revoca da tali incarichi, della particolare tutela (intervento di speciale commissione presso la Presidenza del Consiglio) prevista, dallo stesso art. 4, per analoghi accertamenti, riguardo ai dipendenti pubblici civili e militari (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 794/83 proposto da Carbone Eugenio rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Prosperetti e Massimo Severo Giannini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma alla via Pier Luigi da Palestrina, 19, contro il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro *pro-tempore*; il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) in persona del presidente in carica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; il comitato interministeriale per la programmazione economica, in persona del presidente in carica; il Ministero del bilancio e della programmazione economica, quale vice presidente del C.I.P.I.; il Ministero delle partecipazioni statali in persona del Ministro *pro-tempore*; e nei confronti di Baldazzi Enrico, per l'annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) d.m. 30 dicembre 1982 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (di concerto con il Ministro del tesoro) concernente revoca del ricorrente dall'incarico di commissario straordinario di imprese in crisi appartenenti al gruppo Liguigas; 2) relazione del Ministero dell'Industria al C.I.P.I. n. 43412 del 25 ottobre 1982; 3) parere del C.I.P.I. del 22 dicembre 1982; 4) d.m. 25 luglio 1981 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; 5) relazione della commissione di indagine in data 17 dicembre 1981; 6) contestazione di addebiti del 21 luglio 1982 e del 6 settembre 1982;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro e del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.);

Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 14 marzo 1984 la relazione del consigliere Restaino e uditi altresì gli avvocati Prosperetti e Giannini per il ricorrente e l'avv. dello Stato Di Pace per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

Con il d.m. 30 dicembre 1982 impugnato con il presente gravame, il Ministro del commercio, dell'Industria e dell'artigianato (di concerto con il Ministro del tesoro) ha disposto, tra l'altro, la revoca del ricorrente dott. Carbone dall'incarico di commissario straordinario di varie imprese in crisi appartenenti al gruppo societario Liguigas allo stesso conferita ai sensi del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Il suddetto d.m. è stato adottato a seguito di precedenti provvedimenti della stessa autorità (d.m. 29 gennaio 1982 e d.m. 24 marzo 1982) che tale revoca avevano già disposto, entrambi annullati da questo tribunale su ricorso dell'attuale ricorrente, con sentenza n. 636/82 del 7 giugno 1982-3 luglio 1982 per vizi del procedimento consistente nella omissione della preventiva necessaria fase della contestazione degli addebiti, l'attuale provvedimento, emanato a procedimento rinnovato con la effettuata contestazione al ricorrente degli addebiti, sui quali basasi la revoca, viene giustificata da duplice ordine di motivi consistenti: il primo, nell'avvenuto accertamento da parte della commissione di indagine nominata con d.m. 25 luglio 1981 dell'appartenenza del ricorrente alla «Loggia P2»; il secondo, ad una ritenuta inadeguatezza dell'attività dal medesimo svolta nell'esercizio dei poteri conferitigli anche con riferimento ad irregolarità di gestione assunte suscettibili di compromettere gli obiettivi di risanamento dalle imprese in crisi.

Ovvero l'impugnato provvedimento che dispone la sua revoca, deduce ora il ricorrente nei punti due motivi di grave censura attinenti:

A) Alla incompletezza del contraddittorio instaurato nei di lui confronti per persistere insufficienza, allo scopo, dell'effettuata contestazione degli addebiti in primo tempo del tutto omessa, imponendosi anche la propria personale audizione in forza della disposizione dell'art. 37 della legge fallimentare che assicura tale garanzia nel corso della procedura di revoca del curatore.

B) Alla incompatibilità della riunione nella stessa persona del Ministro dell'industria e del commercio delle funzioni di organo proponente quale membro del C.I.P.I. (comitato interministeriale per la programmazione industriale) e di organo decidente in sede di adozione del provvedimento revocatorio.

C) Alla illegittimità della delibera del C.I.P.I. del 22 dicembre 1982 per irregolare composizione dell'organo dovuta alla mancata partecipazione personale del Ministro del tesoro, in tale collegio insostituibile (neanche mediante delega) in considerazione delle particolari competenze di tale comitato in materia economica. Deduce poi nel terzo motivo censure attinenti:

a) Alla irregolarità della contestazione dell'addebito relativo all'appartenenza all'associazione «Loggia P2», essendo stato tale motivo sul quale viene basata la revoca del tutto obliterato nel primo provvedimento adottato il 23 gennaio 1982 e menzionato solo nel provvedimento del 24 marzo 1982 in riferimento ad acciaramenti emersi sin dal dicembre 1981 a conclusione dei lavori della commissione di indagine, risultando in tal modo la contestazione di tale addebito tardiva rispetto alla disposizione dell'art. 92 del t.u. per gli imp. civ. n. 3/1957 che impone l'obbligo di contestazione degli addebiti non oltre quaranta giorni dalla data del provvedimento di sospensione nella specie ritenibile identificabile nel primo d.m. adottato il 29 gennaio 1982, oltre che viziata perché riferita ad un addebito irregolarmente accertato.

b) Alla falsa applicazione nei suoi confronti dell'undicesimo comma, art. 4, della legge n. 17/1982 a cui è stato adottato il provvedimento ora impegnato, dedotta sotto il duplice profilo:

a) della inconfirmità a tale articolo di efficacia retroattiva in relazione a fatti o comportamenti verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge, i quali secondo l'interpretazione offerta dal ricorrente alle disposizioni della medesima, resterebbero sottoposti alla disposizione di cui all'art. 6 che, per fatti anteriori alla entrata in vigore della stessa legge, statuisce una efficacia ultrattiva delle disposizioni di cui all'art. 212 del t.u. delle leggi di P.S.;

b) all'inapplicabilità della disposizione del medesimo art. 4 al caso del ricorrente che si riferisce ad un accertamento compiuto dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 diversa quindi nella sua composizione dalla speciale commissione appositamente prevista dal citato art. 4 e dotata di poteri anche irrogativi di sanzioni;

c) all'illegittimità dell'accertamento compiuto dalla predetta commissione di indagine nei confronti del ricorrente quale commissario straordinario di imprese in crisi nominato con apposito decreto interministeriale, derivante dall'illegittimità del succitato decreto istitutivo (d.m. 25 luglio 1981) nella parte di cui, in contrasto con il parere dell'Ad. Gen. del Consiglio di Stato del 24 giugno 1981, n. 1083, e della nota riservata della Presidenza del Consiglio del 6 luglio 1981, ha esteso il campo di indagine anche nei confronti dei commissari di enti o società indicati nello stesso d.m. 25 luglio 1981 non essendo invece tali organi straordinari annoverabili neanche tra gli amministratori della società di interesse nazionale, tale ultime indicate nell'art. 4 della stessa legge n. 17/1982;

d) all'omesso accertamento dei presupposti di responsabilità indicati nel citato parere dell'Ad. Gen. del Consiglio di Stato sui quali la commissione non avrebbe effettuato, quanto alla posizione del ricorrente, adeguate indagini, anche in riferimento ai profili investiti gli elementi concreti sui quali la stessa commissione ha formulato le proprie conclusioni sulla appartenenza del medesimo all'associazione denominata «Loggia P2», nonché al valore dell'esternazione di tali conclusioni espresse nella apposita relazione in modo dubitativo. Con il quarto ed il quinto motivo viene contestata la fondatezza degli addebiti riferiti all'irregolarità della gestione commissariale ritenuta inadeguata in relazione agli obiettivi di risanamento delle imprese in crisi, in ordine a ciascuno dei quali rilievi il ricorrente fornisce analitiche precisazioni ed apposite contrarie argomentazioni intese a dimostrare la loro inconsistenza o genericità.

Con il sesto motivo viene infine dedotta, nella parte che ricollega la revoca del commissario anche alla conclamata necessità di avviare le imprese verso la fase della loro liquidazione mediante sollecito soddisfacimento delle ragioni dei creditori attuabile solo con la nomina di nuovo commissario esperto in procedure concorsuali, la illogicità di tale motivazione sotto il sintomatico profilo del travisamento dei fatti emergente dalla circostanza assunta notoria del perdurare all'atto del provvedimento impugnato, dell'attività di esercizio gestorio, anziché liquidativo delle imprese.

Conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), del comitato industriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), del Ministero delle partecipazioni statali, nonché del controinteressato Baldazzi dott. Enrico subentrato al ricorrente nella carica al medesimo revocata.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Industria, il Ministero del tesoro, ed il C.I.P.I. hanno, con memoria depositata il data 25 giugno 1983, chiesto il rigetto del ricorso per essere le censure svolte dal ricorrente in parte inammissibili in parte infondate.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 1983 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. — Il proposto ricorso ha per oggetto la impugnativa del d.m. 30 dicembre 1982 di revoca del ricorrente dall'incarico, a lui conferito ai sensi del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con modifiche nella legge 3 aprile 1979, n. 95, di commissario straordinario di varie imprese in crisi appartenenti al gruppo Liguigas, riadottato dal competente Ministero dell'Industria (di concerto con il Ministero del tesoro) dopo che, con sentenza n. 686/1982 del 7 giugno 1982-5 luglio 1982 di questo tribunale (sez. III) su ricorso dello stesso ricorrente, erano stati annullati due originari provvedimenti emessi dalle stesse suindicate autorità che la revoca del ricorrente avevano già disposto, in quanto adottati senza la dovuta contestazione degli addebiti.

I motivi sui quali basasi la rimozione del ricorrente dal predetto incarico, esternati nel provvedimento ora impugnato, si fondano sulla appartenenza del medesimo all'associazione denominata «Loggia P2» accertata dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 nonché sulla inadeguatezza dell'attività dal ricorrente svolta nell'espletamento dell'incarico conferitogli anche con riferimento a presunte irregolarità di gestione considerate suscettibili di compromettere gli obiettivi di risanamento delle imprese in crisi.

2. — Tra le varie censure contenute nel gravame, deduce il ricorrente nel terzo motivo la falsa applicazione alla fattispecie di cui al presente giudizio, avente per oggetto un provvedimento di revoca riferito ad un accertamento compiuto dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 per episodi verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della legge 25 gennaio 1982, n. 17, dell'art. 4 della predetta legge n. 17/1982 (concernente «norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata «Loggia P2» ai cui sensi è stata disposta la revoca del ricorrente il quale art. 4 contiene una disposizione che detta uno speciale procedimento per l'accertamento dell'appartenenza alle associazioni di cui all'art. 1 della stessa legge nonché per la irrogazione delle relative sanzioni mediante la istituzione di una speciale commissione con sede presso la presidenza del Consiglio).

Con tale censura il ricorrente muovendo dalla constatazione dell'adozione di un provvedimento di revoca dichiaratamente emesso nell'ambito della fattispecie sanzionatoria di cui alla legge n. 17/1982, assume la inapplicabilità delle disposizioni di tale legge al suo caso che si riferisce invece ad un accertamento compiuto, per i fatti anteriori, dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 e diversa quindi, nella sua composizione da quella prevista dall'art. 4 della citata legge n. 17/1982 intendendo in sostanza, dolersi della rimozione dal suo incarico attraverso un provvedimento previsto dalla stessa legge (n. 17/1982 espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) senza tuttavia l'osservanza delle garanzie procedurali desumibili dalla normativa della medesima (tra cui assumerebbero precipuo rilievo quelle disposizioni che all'uopo istituiscono la speciale commissione con sede presso la Presidenza del Consiglio).

Appare evidente, una volta accertato che il provvedimento impugnato è stato effettivamente adottato, nell'alveo di una specifica disposizione dell'art. 4 della legge 17/1982, sul presupposto dell'accertata appartenenza del ricorrente all'associazione denominata «Loggia P2», che la predetta censura che lo stesso propone coinvolge ed implica il preliminare esame della questione relativa all'obbligatorietà per l'amministrazione dell'applicazione nei confronti del medesimo della speciale disciplina procedimentale desumibile dal regime insito nella normativa della citata legge n. 17/1982 in quanto rivolta a tutelare finalità di pubblico interesse ed altresì dettata a garanzia dell'inquisito.

Il predetto esame si rende necessario nonostante che il provvedimento impugnato si basi anche su ulteriori addebiti riferiti all'andamento della gestione commissariale e sulla conclamata necessità di avviare l'amministrazione straordinaria verso la fase della liquidazione, non potendosi invero escludere la rilevanza che l'addebito relativo all'appartenenza all'associazione «P2» abbia potuto assumere nel procedimento formativo dell'attuale determinazione dell'amministrazione culminata nell'adozione del provvedimento di rimozione dell'incarico di commissario straordinario tanto più che in base all'undicesimo comma del più volte citato art. 4 ai sensi del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, l'accertamento dell'appartenenza alle associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge costituisce «giusta causa» della revoca.

L'esame della censura riveste, quindi, antecedente logica rispetto agli altri motivi di gravame sicché il collegio non può esimersi dal dare rilievo preminente alla problematica riguardante la stessa censura.

3. — Ciò premesso, riesaminando ora la cennata rilevante questione relativa all'obbligatorietà per l'amministrazione di osservare anche nei confronti del ricorrente il procedimento previsto dall'art. 4 della legge n. 17/1982, va al riguardo rilevato come in base ad un principio connaturale al corretto svolgimento dell'azione amministrativa e più volte enunciato in giurisprudenza, il procedimento alla cui osservanza la p.a. è tenuta nell'adozione di provvedimento amministrativo è quello retto dalle disposizioni vigenti all'epoca dell'emanazione dell'atto e che costituiscono il regime procedimentale obbligatorio e vincolante per l'esercizio della potestà amministrativa in riferimento ai concreti e sostanziali interessi di natura pubblica alla cui cura è diretto il provvedimento stesso.

Nessun dubbio può quindi ritenersi sussistente in ordine alla rilevanza e obbligatorietà per l'amministrazione nell'adozione di un provvedimento di revoca che la stessa dichiarata adottata in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 17/1982 delle norme di carattere procedimentale se rinvenibili nella normativa contenuta nella stessa legge.

Al riguardo va osservato come, essendo la legge n. 17/1982 informata, mediante la instaurazione di procedure articolate, ad un principio tendenzialmente garantistico della posizione dell'inquisito positivamente deducibile dalle formali disposizioni della stessa legge che istituiscono una speciale commissione con sede presso la Presidenza del Consiglio per l'accertamento delle responsabilità dei dipendenti pubblici, civili e militari sospettati di appartenenza ad associazioni segrete, al rispetto di tale tendenziale principio di tutela debbono ritenersi comunque interessati, prescindendo per ora dalla considerazione che tale commissione non viene espressamente indicata né richiamata nell'undicesimo comma che prevede la responsabilità dei soggetti inquisiti diversi dai dipendenti pubblici civili e militari, anche i destinatari del predetto undicesimo comma dell'art. 4 della citata legge nei confronti dei quali intervenga un provvedimento di rimozione dalla loro carica adottato ai sensi della stessa legge, e ciò anche ove trattasi di fatti verificatisi, come nella specie, anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 17/1982.

Infatti la diversa disposizione di cui all'art. 6 della stessa legge che espressamente mantiene invece ferme le norme vigenti relative al procedimento disciplinare ed alla competenza degli organi per fatti compiuti anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 17/1982, deve ritenersi dettata con valore esclusivo per i pubblici dipendenti intesi nella più ampia accezione che a tale locuzione conferiscono il parere emesso dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato (n. 1983 del 24 giugno 1981 che individua i limiti e l'ambito di applicabilità dell'art. 212 del t.u. delle leggi di P.S. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773) e la successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27744/10.3.1. del 6 luglio 1981 del predetto parere applicativa, non conseguendo perciò dalle disposizioni di cui al citato art. 6 della legge n. 17/1982 alcun effetto nei confronti di soggetti inquisibili diversi dai pubblici dipendenti, i quali primi, ove nei confronti dei medesimi intendevansi adottare i provvedimenti di revoca della stessa legge previsti, restano così integralmente sottoposti al regime procedimentale di cui alla più volte citata legge n. 17/1982.

4. — Ritenuto dunque applicabile alla fattispecie di cui al presente gravame il regime di natura procedimentale ispirato a principi garantistici della posizione dell'inquisito desumibili dalla normativa di cui alla stessa legge, viene ad acquistare rilevanza, e di ciò più ampiamente in proseguo, la questione relativa alla omissione, da parte del legislatore della legge n. 17/1982, nei confronti dei soggetti inquisiti diversi dai pubblici dipendenti ed indicati nell'undicesimo comma, dell'art. 4, della stessa legge, delle garanzie previste invece per i pubblici dipendenti civili e militari ed in particolare di quelle disposizioni dettate per tali ultimi che istituiscono la speciale commissione con sede presso la Presidenza del Consiglio, ingiungendo tale questione in quella più ampia relativa all'esistenza di eventuali profili di incostituzionalità che possano ritenersi emergere da ingiustificate indiscriminazioni in sfavore di alcune categorie di soggetti inquisiti deducibili dalle stesse disposizioni normative che disciplinano le singole fattispecie di responsabilità previste nell'art. 4 della legge in questione.

5. — Ciò premesso, onde acclarare la rilevanza, ai fini della definizione della presente controversia, alla problematica di incostituzionalità appena cennata, occorre esaminare la questione dell'ammissibilità nel presente giudizio delle sottostanti censure che il ricorrente svolge nel ricorso dal momento che lo stesso ha per oggetto l'impugnativa di in provvedimento di raddizione di un atto di revoca dall'incarico in questione già impugnato dallo stesso con precedente ricorso dinanzi a questo tribunale che tale provvedimento originario (in realtà la sentenza di annullamento ha investito due provvedimenti di revoca adottati a breve distanza l'uno dall'altro) ha annullato per illegittima pretermissione dalla fase procedimentale di contestazione degli addebiti, conseguendo invero solo dall'ammissibilità di censure all'uopo rilevanti l'ingresso degli evidenziati profili di incostituzionalità.

Occorre al riguardo precisare che la predetta sentenza (peraltro impugnata al Consiglio di Stato dalla commissione resistente con appello ancora pendente) ha investito le questioni relative:

a) all'ambito di applicabilità soggettiva, dal ricorrere negata, dall'undicesimo comma dell'art. 4 della legge n. 17/1982 anche ai commissari straordinari delle società per azioni tali nominati ai sensi dell'art. 1 della legge

n. 95/1979, ritenuto invece valevole anche per tali organi di amministrazione straordinaria nella predetta sentenza. Con la stessa è stata altresì ritenuta inammissibile, per omesso notifica alla controparte, la censura dell'inapplicabilità alla presente fattispecie della legge n. 17/1982 proposta per essere tale legge entrata in vigore successivamente alla data del primo provvedimento (d.m. 19 gennaio 1982) che la revoca del ricorrente aveva disposto per motivi del tutto diversi dall'appartenenza del medesimo all'associazione «Loggia P2» e consistenti nella sola conclamata opportunità di sostituirlo nell'incarico di commissario straordinario col nuovo commissario particolarmente esperto nelle procedure concorsuali onde avviare l'amministrazione straordinaria verso la fase della liquidazione satisfattiva delle ragioni dei creditori;

b) alla proponibilità della censura volta a sindacare il merito delle valutazioni effettuate dalla commissione di indagine, nominata con d.m. 25 luglio 1981, in sede di accertamento dell'appartenenza del ricorrente alla «P2» ritenuta da questo tribunale, nella stessa citata sentenza, inammissibile;

c) all'inapplicabilità nei confronti dei soggetti destinatari dell'undicesimo comma, dell'art. 4, della legge n. 17/1982 dell'apprezzamento previsto nel primo e nell'ottavo comma dello stesso articolo relativo al grado di corresponsabilità dei pubblici dipendenti civili e militari inquisiti per il sospetto di appartenenza alle associazioni segrete ex art. 1, ritenuto nella stessa sentenza valevole soltanto per i predetti dipendenti pubblici.

Ciò premesso, va rilevato che con il presente ricorso, proposto dopo il nuovo atto di revoca adottato ed effettuata contestazione di precisi addebiti tra i quali quello precipuamente riferito all'accertamento dell'appartenenza all'associazione denominata «Loggia P2» effettuato dalla commissione di indagine nominata con d.m. 25 luglio 1981, tra le varie attuali censure svolte nei diversi motivi di gravame sull'ammissibilità di ciascuna delle quali non incombe al collegio affrontare puntuale disamina essendo ogni esame rivolto, nella presente sede, al riscontro della rilevanza delle sole questioni pertinenti ai fini del sindacato su eventuali profili di incostituzionalità delle disposizioni legislative applicate alla fattispecie, il ricorrente contesta espressamente nel terzo motivo la idoneità dell'atto di accertamento della commissione di indagine, diversa nella sua composizione da quella prevista dall'art. 4 della legge n. 17/1982, ad assumere il valore di legale presupposto di applicabilità delle fattispecie di responsabilità dalle disposizioni dell'ultima citata legge sanzionate per l'appartenenza alle associazioni segrete ed applicate nei suoi confronti in relazione alle quali fattispecie la medesima legge introduce procedimenti speciali strettamente collegati con la natura dei relativi accertamenti con riguardo alle finalità degli stessi ed alle garanzie dell'inquisito.

Ora, circa la questione relativa all'ammissibilità del presente gravame della predetta censura vista sotto il profilo della sua unica proponibilità nella originaria sede di impugnativa dei due citati provvedimenti che la revoca del ricorrente avevano già disposto (d.m. 29 gennaio 1982 e d.m. 24 marzo 1982) va precisato che l'esame di tali due provvedimenti di revoca, adottati senza la contestazione degli addebiti al ricorrente e per tale ragione annullati da questo tribunale, non consentiva allo stesso l'esatta identificazione ovvero integrazione del fatto a lui addebitato nella fattispecie di speciale responsabilità sancita dall'art. 4 della legge n. 17/1982 basato su un sistema di sanzionabilità specifica in quanto riferita alla sola ed esclusiva circostanza dell'appartenenza alle associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge dopo di che, invero, il primo d.m. 29 gennaio 1982 era stato adottato soltanto per motivi relativi all'opportunità di sostituire il ricorrente nell'incarico rivestito con altro commissario esperto in procedure concorsuali onde avviare l'amministrazione straordinaria verso la fase liquidativa di soddisfacimento delle ragioni dei creditori, mentre in relazione al secondo provvedimento di revoca (d.m. 24 marzo 1982) che pur contiene espresso riferimento alla disposizione del terzo ultimo comma della legge n. 17/1982, l'appartenenza del ricorrente siccome accertata dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 appare considerata, come riferito testualmente nelle premesse di tale d.m., «... anche alla luce dello spirito informatore della ... legge n. 17/1982» non venendo pertanto fatta assurgere al ruolo dello specifico presupposto dotato di univoco valore legale ai fini dell'adottabilità dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge n. 17/1982 in presenza del quale tale legge consente l'adozione dei provvedimenti di revoca dei soggetti indicati nel comma in questione, avendo invece nella specie l'amministrazione, come si desume dallo stesso preambolo, mostrato soltanto di considerare, con contestuale richiamo anche alla normativa di cui al d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modifiche nella legge 3 aprile 1979, n. 95, ai cui sensi era stato conferito l'incarico al ricorrente, la compromissibilità di tale incarico basato su un rapporto di natura fiducia in conseguenza della vicenda di appartenenza del ricorrente alla Loggia P2.

Deve dunque ritenersi che solo con l'atto contenente la contestazione del precipuo addebito dell'accertamento dell'appartenenza del ricorrente alla predetta Loggia P2 effettuato dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981, veniva per la prima volta formulato esplicito riferimento alla possibilità di diretta legale incidenza negativa di tale accertamento sul rapporto di affidabilità posto a base dell'incarico di commissario straordinario delle imprese in crisi del gruppo Liguigas mediante esplicita enunciazione della peculiare finalità di tale contestazione ad assumere il ruolo di atto procedimentale avente valore di presupposto previsto dalla legge per l'adozione di eventuale provvedimento revocatorio dell'incarico rivestito dal ricorrente al quale veniva altresì rivolto invito a presentare le proprie discolpe.

Stante dunque l'individuabilità della causa tipica della fattispecie di responsabilità che legittimava l'esercizio della potestà che l'amministrazione intendeva esplicare in riferimento alla predetta situazione di appartenenza, dalla quale incertezza riverberantesi sullo stesso presupposto effettivo della responsabilità derivava altresì l'impossibilità per l'interessato di proporre adeguate e pertinenti censure in relazione alla legale sussistenza dello stesso fatto di accertamento della propria posizione di inquisito, deve dunque nella specie attribuirsi solo all'atto di contestazione degli addebiti il precipuo ruolo enunciativo della situazione di appartenenza ritenuta perseguibile nella prospettiva del suo contrasto con norme di comportamento obbligatorio per il ricorrente incolpato palesandosi così l'indispensabilità dell'atto di contestazione nei confronti di quest'ultimo per il quale deve ritenersi essere stato l'unico ed esclusivo elemento idoneo a consentire una, non soltanto adeguata, bensì anche pertinente difesa con riferimento alla situazione di sanzionabilità derivante dall'accertamento effettuato nei suoi confronti.

Come ulteriore conseguenza deve ritenersi possibile per il medesimo l'attuale proposizione di censura attinenti alla legale idoneità di tale accertamento effettuato dalla commissione di indagine istituita con d.m. 25 luglio 1981 ad integrarsi nella tipicità della fattispecie di responsabilità dalla quale l'amministrazione ha dichiaratamente fatto derivare l'applicazione dei provvedimenti adottati nei confronti del ricorrente.

6. — Ciò ritenuto, in relazione a tale censura vertente sulla diversa composizione dell'organo di accertamento dell'appartenenza all'associazione in questione riferibile all'omissione del particolare regime procedimentale normativamente assunto dalla legge n. 17/1982 e considerabile quale sistema garantistico volutamente seguito dal legislatore in via di tendenziale principio in relazione alla particolare e delicata natura dell'accertamento in materia di appartenenza ad associazioni segrete, e positivamente desumibile da quello articolatamente dettato per i dipendenti pubblici civili e militari dallo stesso art. 4 che introduce un procedimento acclearativo dell'appartenenza di tali pubblici dipendenti alle associazioni segrete di cui all'art. 1 della stessa legge, prevedendo all'uopo una fase di istruttoria preliminare devoluta al capo del personale della stessa amministrazione di appartenenza dell'inquisito ed una fase conclusiva culminante in una decisione, con provvedimento motivato, da parte di una speciale commissione istituita e prevista nella sua astratta composizione dello stesso art. 4 della legge medesima, va ulteriormente precisato che tali previsioni procedurali dettate a garanzia della posizione dell'inquisito, oltre che a tutela del pubblico interesse, gravitano pur sempre nell'orbita dei più generali principi garantistici del procedimento disciplinare che costituiscono dei cardini di costante tendenza legislativa collocandosi perciò come titoli di annoverabilità tra i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Non ignora al riguardo il collegio che anche ove trattasi di normazione impingente nell'alveo di principi generali dell'ordinamento giuridico, sempre beninteso che gli stessi non assumano la veste di precetti di rango costituzionale che nessuna norma di fonte primaria può violare, è lasciata al legislatore statale la discrezionalità di scelta della regolamentazione dell'attività amministrativa, a differenza del legislatore regionale la cui competenza di autonomia legislativa si muove nell'ambito dell'art. 117 della Costituzione che espressamente impone il rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normazione primaria statale.

Sotto tale specifico profilo concernente i sistemi di procedimentalizzazione dell'azione amministrativa non è dato infatti rinvenire costituzionalizzato (cfr. Corte costituzionale 9-20 marzo 1978, n. 23) alcun precetto o principio che imponga al legislatore statale l'introduzione nelle fattispecie normative attributive di poteri estrinsecanti mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi, di previsioni di fasi o atti procedimentali articolate in guisa da integrare nella loro successione cronologica e nel loro specifico rilievo funzionale, gli estremi del cosiddetto «giusto procedimento».

Nonostante tuttavia la inconfigurabilità del giusto procedimento quale principio di ruolo costituzionale valevole in sede di normazione primaria, qualora invero, dall'esame delle stesse disposizioni di carattere procedimentale emerga una ingiustificabile diversificazione di tutela garantistica desumibile da una differente disciplina nei confronti di diverse categorie di soggetti passivi di fattispecie di responsabilità sanzionate a livello normativo, non si rende irrilevante l'indagine, sotto il profilo dell'individuazione di possibili violazioni della Costituzione, della sussistenza di motivi di giustificazione della differente disciplina del procedimento.

Infatti l'art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza ammette la possibilità di trattamenti differenziati per situazioni obiettivamente diverse, salvo al giudice della costituzionalità il potere di accertare le circostanze dalle quali si desume l'inesistenza di ogni presupposto idoneo a giustificare la diversità del trattamento.

7. — Ora, prendendo a riferimento le singole fattispecie di responsabilità sanzionate dall'art. 4 della legge n. 17/1982 per l'appartenenza alle associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, non può non rilevare il collegio una diversificazione di sembianza procedimentale tra la disciplina del procedimento di accertamento teleologicamente diretto al proscioglimento ovvero all'irrogazione di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici civili e militari indicati nel primo comma, dell'art. 4, della legge n. 17/1982 sospettati di appartenenza alle suindicate associazioni, e quello di cui all'undicesimo comma dello stesso articolo, distinto ma corrispondente al primo nelle

finalità acclarative anch'esse dirette all'adozione, nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (anche economici) nonché delle società per azioni di interesse nazionale, di provvedimenti revocati del loro incarico pur sempre da ritenersi annoverabili anche se rispondenti a peculiari finalità di interesse pubblico in riferimento alla causa della revoca, tra quelli *loro sensu* sanzionatori con riguardo alla posizione del destinatario del provvedimento.

Nei confronti dei dipendenti civili e militari la norma infatti assicura loro una particolare tutela mediante la previsione di una speciale commissione avente sede presso la Presidenza del Consiglio, estranea nella sua composizione, in vista della particolare delle sue attribuzioni, all'apparato amministrativo dell'ente di appartenenza dell'inquisito alla quale vengono attribuiti poteri di accertamento in ordine all'effettiva appartenenza del dipendente sospettato della partecipazione alle associazioni di cui all'art. 1 della stessa legge, e decisionali sul proscioglimento ovvero sulla sanzione da irrogare al medesimo.

Una corrispondente previsione di normativa procedimentale non si rinviene invece nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici nonché delle società per azioni di interesse nazionale dei quali il comma undicesimo dello stesso articolo si limita a disporre la revoca da parte degli organi competenti alla nomina ove dei medesimi risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge.

Né sembra che tale accertamento possa ritenersi anch'esso disciplinato dal procedimento speciale previsto per i dipendenti pubblici civili e militari nello stesso art. 4 che a tal fine istituisce la speciale commissione avente sede presso la Presidenza del Consiglio.

Tale procedimento appare invece dettato con valore esclusivo per i dipendenti pubblici essendo l'istituzione della citata commissione, sotto il profilo della sua composizione e dei suoi poteri, prevista in funzione esclusiva dell'accertamento della effettiva partecipazione alle associazioni segrete e del relativo grado di corresponsabilità del pubblico dipendente avuto riguardo quanto alla sanzione applicabile, all'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva appartenenza dell'inquisito anche in riferimento alla graduazione prevista dal rispettivo sistema normativo, ed alla posizione dal dipendente ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate, rendendosi perciò insusciabile di traslazione nell'ambito di una fattispecie quale quella di cui all'undicesimo comma che disciplina la posizione degli inquisiti che siano componenti di organi di amministrazione o di controllo di enti pubblici (anche economici) o di società per azioni di interesse nazionale i cui titolari, non essendo incardinati nell'apparato impiegatizio dall'ente non sono soggetti all'ordinamento disciplinare dell'ente stesso.

8. — Può dunque porsi la questione della ricerca della sussistenza di giustificati motivi di tale diversificazione procedimentale che viene ad impingere nell'ambito della tutela garantistica dell'inquisito (oltre che dell'interesse pubblico in funzione del quale è prevista l'adottabilità del provvedimento stesso) imponendosi perciò la disamina della compatibilità di tale diversificazione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ora, ad avviso del collegio tale diversificazione non può ritenersi riposare sulla diversità delle peculiari connotazioni della posizione dei dipendenti legati con l'amministrazione di appartenenza da un rapporto di pubblico impiego ed istituzionalmente soggetti, come già evidenziato, alla potestà disciplinare appositamente regolamentata nel suo ordinario esercizio dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti la cui osservanza, in quanto compatibile lo stesso art. 4 ha mantenuto ferma nei confronti dei medesimi sia come canone di regolamentazione dello svolgimento dello stesso procedimento straordinario dinanzi alla speciale commissione istituita dallo stesso articolo, sia nel momento elettivo delle sanzioni da infliggere ai dipendenti riconosciuti responsabili dell'appartenenza alle associazioni segrete, laddove invece non essendo, come già rilevato, i componenti di organi di amministrazione o controllo di enti pubblici (anche economici) o di società di interesse nazionale, incardinati nell'amministrazione con rapporto di impiego pubblico bensì solo nominati per un incarico in organi di amministrazione o di controllo, gli stessi resterebbero del tutto estranei all'ordinamento disciplinare della stessa amministrazione che loro conferisce la nomina.

Invero se tali differenziazioni diversificano sotto taluni aspetti la posizione dei dipendenti pubblici nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza da quella dei predetti componenti di organi di amministrazioni di enti pubblici e società di interesse nazionale che non essendo soggetti al potere di supremazia disciplinare *stricto sensu* sono tuttavia revocabili dagli stessi organi che loro conferiscono l'incarico, la stessa differenziazione di posizione non si rivela tuttavia idonea al rinvenimento di motivi di giustificazione della diversità della disciplina del procedimento di cui trattasi in riferimento al principale oggetto acclarativo del medesimo costituito dall'accertamento dell'appartenenza alle associazioni segrete che costituisce l'identico presupposto dell'adozione dei successivi atti di natura rispettivamente, nel primo caso propriamente disciplinare e nel secondo revocatorio dell'incarico.

In relazione infatti ad una identica situazione di inquisibilità riconducibile al sospetto di appartenenza a società segrete, gli inquisiti non possono non considerarsi, indipendentemente dalla loro posizione nell'ambito organizzativo dell'ente, accomunabili in riferimento a disposizioni di regolamentazione di fattispecie che, pur riconducibili alla stessa matrice di responsabilità, possono tuttavia ingiustificatamente menomare nei confronti di una categoria di soggetti le garanzie offerte ad altre categorie in sede del rispettivo procedimento acclarativo del fatto di responsabilità.

Ad opposte conclusioni non può condurre, nella specie, la considerazione che per l'appartenenza alla «Loggia P2» sia stata svolta un'ulteriore, apposita indagine parlamentare.

La natura di quest'ultima ed il suo peculiare substrato avalorano — anzi — il dubbio del collegio, in quanto sotto questo profilo appare consentito inferire elementi di incompletezza formale e sostanziale circa l'operato dell'antecedente organo alle cui conclusioni ha inteso riferirsi l'impugnato provvedimento di decadenza.

9. — Di conseguenza la questione di incostituzionalità dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, che il collegio intende proporre sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contiene, per l'accertamento dell'appartenenza alla società segreta ai sensi dell'art. 1 della stessa legge dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini della revocabilità degli incarichi conferiti, corrispondenti previsione delle garanzie procedurali previste invece negli appositi commi del medesimo articolo per i dipendenti pubblici civili e militari, si palesa di precipua rilevanza ai fini della definizione della controversia di cui al presente giudizio, giacché da una eventuale declaratoria di incostituzionalità della predetta disposizione di legge conseguirebbe la caducazione del provvedimento impugnato siccome ai sensi della stessa adottato, ed altresì non manifestamente infondata giuste le considerazioni in precedenza svolte.

Si impone di conseguenza la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di incostituzionalità del comma undicesimo, dell'art. 4, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 concernente «Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione Loggia P2» nella parte in cui tale disposizione non contiene per l'accertamento dell'appartenenza alle società segrete ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 17/1982 dei soggetti indicati nel predetto undicesimo comma ai fini della revocabilità degli incarichi conferiti, corrispondente previsione delle garanzie procedurali previste negli appositi commi dello stesso art. 4 per i dipendenti pubblici civili e militari;

Sospende il giudizio relativo al ricorso di cui in epigrafe sino alla risoluzione della prospettata questione di incostituzionalità;

Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo perchè si pronunci sulla predetta questione di incostituzionalità;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata rispettivamente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 marzo 1985.

(Seguono le firme)

87C1317

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza (Reg. ord. n. 798/1987).

LA CORTE DEI CONTI

Art. 3, n. 3, del d.l. 6 maggio 1948, n. 655: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia - competenza limitata, in materia pensionistica, ai ricorsi dei dipendenti della regione Sicilia o comunque ovvero i provvedimenti relativi al diritto a pensione dei dipendenti stessi - inesistenza di tale limitazione per la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna (artt. 3, 5, 25, 97 e 116 Cost. e art. 23, primo comma, stat. spec. per la Sicilia).

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 349 nel giudizio in materia di pensione sul ricorso depositato in data 12 maggio 1986 dalla sig.ra Caltagirone Matranga Vincenza, domiciliata in Palermo, via Gabriele Vulpì, n. 1, avverso il decreto del Ministero della difesa n. 36, posiz. 559351, direzione generale delle pensioni, tredicesima divisione in data 17 marzo 1986, che ha respinto la domanda di pensione privilegiata ordinaria della ricorrente.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 2/C del registro di segreteria della sezione;

Uditi alla pubblica udienza del 13 gennaio 1987 il relatore, consigliere dott. Luigi Mario Ribaudo, ed il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Coppola, non rappresentata la ricorrente;

Visti gli atti ed i documenti di causa.

FATTO

La signora Caltagirone Matranga Vincenza, nata a Palermo il 22 marzo 1924, fa presente, con il ricorso in epigrafe, di essere stata alle dipendenze del Ministero della difesa dal 25 settembre 1944 al 1° ottobre 1982 in qualità di operaia, prestando servizio sempre presso il magazzino misto militare tipo «B» di San Lorenzo Colli in Palermo, e di avere contratto, a causa di prestazioni di lavoro rese in aperta campagna ed in locali umidi e privi di riscaldamento, l'infermità «spondilo-artrosi cervico-dorso-lombare».

Lamenta, quindi, che pur essendo stata l'infermità giudicata come dipendente da causa di servizio in sede di visita medica presso la commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Palermo, l'amministrazione della difesa ha rigettato la sua domanda di concessione della pensione privilegiata, e chiede che la Corte adita le riconosca il diritto a tale pensione.

Con il decreto impugnato il Ministero della difesa, pronunciandosi sull'istanza presentata dalla richiedente in data 27 novembre 1984, dopo la cessazione dal servizio avvenuta in data 1° ottobre 1982, ha respinto l'istanza, rilevando che il trattamento privilegiato ordinario, nel caso in esame, non poteva essere liquidato in quanto l'infermità contratta, oltre ad essere stata ritenuta non dipendere da causa di servizio dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con il parere in data 10 febbraio 1986, non ha reso la dipendente inabile al servizio civile nel ruolo al quale apparteneva.

Nel corso dell'istruttoria relativa al ricorso il Ministero della difesa, con nota n. 559351/Div. 13^a/Sez. 1^a del 16 giugno 1986, ha trasmesso alla sezione il fascicolo degli atti di pensione relativo alla signora Vincenza Caltagirone Matranga, unitamente alla prova della notificazione alla medesima del decreto negativo di pensione privilegiata ordinaria.

Il procuratore generale di questa Corte, con conclusioni scritte depositate il 23 settembre 1986, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di competenza della sezione adita, a norma dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655, secondo il quale la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana è competente, nella materia pensionistica, soltanto in ordine al trattamento di quiescenza degli impiegati della regione stessa.

Il p.m. ha, peraltro, soggiunto che non può sottacersi l'evidente contrasto tra la suddetta norma e l'art. 23 dello statuto della regione siciliana, che è norma costituzionale, e che nello stabilire il decentramento nell'Isola degli organi giurisdizionali centrali, che ha posto le limitazioni di competenza che si trovano nel citato art. 3.

Egli, pertanto, ha rilevato che non appare infondato sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 23 dello statuto ed anche con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di trattamento che si è determinata tra i residenti in Sicilia ed i residenti in Sardegna, dove la sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha competenza ben più ampia in materia pensionistica.

Il p.m., infine, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, in quanto il provvedimento impugnato risulta legittimo e conforme alle conclusioni della commissione medica ospedaliera e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Le conclusioni del p.m., recanti nel corpo dell'atto l'indicazione della data dell'udienza fissata con decreto presidenziale per il 18 novembre 1986, sono state notificate regolarmente alla ricorrente il 4 novembre 1986. Alla medesima è stato poi, notificato, in data 4 dicembre 1986, il differimento della discussione del giudizio all'odierna udienza del 13 gennaio 1987.

Nel corso della discussione orale, non rappresentata la ricorrente, il p.m. ha confermato le conclusioni scritte, con particolare riferimento ai motivi di illegittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo n. 655/1948, ed ha richiamato, in proposito, l'ordinanza n. 338, del 6 novembre 1986, con la quale la sezione adita, per un caso analogo riguardante un dipendente statale residente in Sicilia, ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale nelle forme di rito.

Il magistrato requirante ha, quindi, insistito perché anche nel caso in esame la questione venga sottoposta alla Corte costituzionale.

DIRITTO

Il corso in epigrafe concerne il diniego di pensione privilegiata ordinaria da parte del Ministero della difesa nei confronti di una sua ex dipendente residente in Palermo.

Esso rientra, pertanto, tra le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti, in relazione all'art. 62 del t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, riguardante i ricorsi pensionistici.

Poiché, però, il gravame è proposto avverso un provvedimento di una amministrazione dello Stato e riguarda una dipendente statale, sussiste nella fattispecie, come osservato dal procuratore generale, l'incompetenza territoriale della sezione giurisdizionale adita, in quanto, nella materia pensionistica, ad essa è stata attribuita dall'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655, soltanto la cognizione dei ricorsi prodotti dai dipendenti della regione siciliana, o, comunque, avverso i provvedimenti relativi al diritto a pensione dei dipendenti stessi.

Il collegio, tuttavia, al riguardo ritiene che, in conformità della propria precedente ordinanza n. 338, del 6 novembre 1986, riguardante una richiesta di valutazione, previo riscatto, del periodo di studio universitari ai fini del trattamento di quiescenza di un dipendente statale anche nel caso in esame, relativo al diniego del trattamento pensionistico privilegiato ordinario di una ex dipendente statale residente in Sicilia, non ci si possa limitare alla mera declaratoria del difetto di competenza della sezione.

Sussiste, invero, giusta quanto sottolineato anche dal p.m., il ragionevole dubbio che il richiamato art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655, sia viziato da illegittimità costituzionale, come può rilevarsi da una più appropriata valutazione della situazione normativa riguardante l'ambito della competenza della sezione nella materia pensionistica, anche con riguardo alle conseguenze che ne derivano, sul piano interpretativo, dopo l'entrata in vigore della legge 8 ottobre 1984, n. 658, istitutiva della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna.

L'art. 2, primo comma, lettera c), di detta legge, infatti, ha attribuito alla sezione giurisdizionale con sede in Cagliari «i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione», e, con la successiva lettera d), anche gli «altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti».

Poiché, per quanto riguarda la sezione giurisdizionale istituita per la Sicilia fin dal 1948, il legislatore ha attribuito a quest'ultima esclusivamente la competenza in materia di ricorsi pensionistici riguardanti i dipendenti della regione siciliana, è evidente che, fin dal momento in cui ha iniziato la propria attività per la Sardegna la sezione giurisdizionale prevista dalla legge n. 658/1984, si è creata una disparità di trattamento tra i cittadini aventi diritto a pensione a carico dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge residenti nel territorio della Sicilia e quelli residenti in Sardegna, con la sola eccezione dei dipendenti della regione siciliana. Ciò senza alcun convincente motivo, dal momento che si tratta di due regioni a statuto speciale e che in entrambe è stato istituito l'organo giurisdizionale competente per materia in base alle norme ed ai principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti. Ne deriva una situazione, ad avviso del collegio, che appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La limitazione solo ad alcuni tipi di giudizi pensionistici, infatti, pone la maggior parte dei possibili interessati residenti nel territorio della Sicilia, allorché abbiano titolo per adire la giurisdizione della Corte dei conti, in una condizione di obiettiva menomazione, nonostante per essi la stessa Costituzione abbia previsto, all'art. 116, come per quelli residenti in Sardegna e nelle altre regioni a statuto speciali, l'attribuzione, attraverso le norme dello Statuto, di «forme e condizioni particolari di autonomia».

È appena il caso di soggiungere che la sopravvenuta disparità di trattamento si pone in atto soltanto con riferimento ai cittadini residenti in Sardegna, dal momento che soltanto in Sicilia ed in Sardegna è stata fino istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, mentre per le altre regioni — malgrado la ripetuta presentazione di disegni e di proposte di legge — il legislatore non ha ancora dato corso alle iniziative tendenti ad istituire apposite sezioni giurisdizionali regionali della Corte stessa.

Sembra, invero, che introducendo la suddetta limitazione normativa per i cittadini residenti in Sicilia, si sia data una attuazione notevolmente difettosa, nella materia in argomento, al ricordato art. 116 della Costituzione, in quanto anche per la Sicilia una corretta interpretazione del principio generale in esso contenuto non potrebbe far ritenere legittima la disposizione per la quale, per i ricorsi relativi a pensioni civili, militari e di guerra, essi debbano tuttora adire le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti aventi sede in Roma, pur essendo funzionante nel capoluogo della regione siciliana, fin dal 1948, una sezione giurisdizionale che, se si ha riguardo alle altre materie elencate nel citato art. 3 del d.l.vo n. 655/1948, ha competenza territoriale ampia e generalizzata, corrispondente all'intero ambito della giurisdizione della Corte: basti pensare ai giudizi di responsabilità ed a quelli di conto, per i quali non è prevista alcuna limitazione ai soli casi interessanti la regione.

Indipendentemente dalle considerazioni fin qui svolte, però, è da ritenere che, anche in relazione alla norma di carattere costituzionale contenuta nell'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana, approvato con l.c. 26 febbraio 1948, n. 2, l'art. 3, n. 3, del d.l.vo n. 655/1948, che di essa costituisce attuazione, sia viziato da illegittimità.

La suddetta norma statutaria, infatti, dispone che «gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione».

Ad avviso del collegio, invero, per «affari concernenti la regione» non sembra costituzionalmente corretto che la normativa di attuazione dello statuto abbia seguito criteri completamente diversi e contrastanti allorché, nello stabilire la competenza territoriale dell'istituita sezione della Corte dei conti, da un lato ha previsto un'ampia sfera di competenze sulla base delle norme e dei principi concernenti l'attività giurisdizionale della Corte dei conti per le materie di contabilità pubblica in genere e per le altre previste dalle leggi, e, dall'altro, per i giudizi pensionistici, ha introdotto una limitazione tanto drastica da renderla inapplicabile ai tantissimi casi di cittadini siciliani interessati a ricorrere, al di fuori dei dipendenti regionali.

Non sembra che risponda obiettivamente ad un criterio logico e rispettoso dello spirito dello statuto siciliano l'avere operato in realtà una distinzione fra la regione intesa come area territoriale meritevole di specifica normativa per gli interessi di tutti i cittadini in essa residenti e la regione intesa restrittivamente, come organizzazione amministrativa, riguardo ai soli soggetti che di essa fanno parte come suoi dipendenti.

A conforto di quanto qui sopra affermato, possono essere ricordati due significativi precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale:

1) la sentenza n. 6/1970, con la quale, a proposito della c.d. costituzionalizzazione delle norme dello statuto siciliano, ribadendosi la precedente sentenza n. 38/1957, è stato affermato che le norme stesse hanno assunto efficacia formalmente costituzionale in quanto rientranti fra quelle dirette a realizzare le forme e condizioni particolari di autonomia e non quelle ponenti in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica;

2) la sentenza n. 61/1975, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 125 della Costituzione, l'art. 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui limitava la competenza del t.a.r. Sicilia, in favore del consiglio di giustizia amministrativa per la regione, alle sole materie indicate nell'art. 2 lettera a) e nell'art. 6 della legge medesima (ai soli ricorsi, cioè, già di competenza della g.p.a., ed a quelli relativi al contenzioso elettorale).

Anche se, ovviamente, si tratta di pronuncia della Corte costituzionale riguardante un diverso settore (la giustizia amministrativa) ed un diverso principio (il doppio grado di giurisdizione), sembra opportuno sottolineare che nel caso definito con la sentenza n. 61/1975 si trattava di dare interpretazione all'art. 23, primo comma, dello statuto siciliano, che, come sopra ricordato, si riferisce in generale a tutti «gli organi giurisdizionali centrali». Ma, come ha osservato la Corte, l'istituzione del t.a.r. in Sicilia con la competenza generalizzata propria di tutti gli altri t.a.r., non contrasta con lo statuto siciliano stesso, le cui norme aventi carattere speciale prevarebbero, alla stregua dell'art. 116 della Costituzione, in caso di contrasto, sulle disposizioni con tenute nel titolo quinto della Costituzione.

«L'art. 23 dello statuto» — ha ritenuto la Corte — «attiene soltanto al decentramento degli organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la regione, al che non contrasta l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado con competenza generalizzata».

Ora, ad avviso di questo collegio, a proposito della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, si è verificata una situazione in gran parte analoga a quella riguardante il t.a.r., proprio perché, a differenza di quanto disposto per quest'ultimo, le si è attribuita una competenza «non generalizzata» solo per i ricorsi in materia di pensioni. Il che porta a ritenere, nel medesimo ordine di considerazioni accolto per organi di giustizia amministrativa, che anche per la Corte dei conti debba valere lo stesso principio di carattere generale desumibile dalla normativa costituzionale in argomento.

Basta, qui, rilevare che, sempre in attuazione dell'art. 23 dello stat. sic., nella stessa data del 6 maggio 1948, con il d.l.vo n. 654, al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana venivano conferite «le stesse attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato».

Sempre a proposito dell'art. 23, primo comma, dello stat. sic., appare opportuno rilevare che il riferimento alla «regione», ivi contenuto per gli «affari concernenti la regione», debba essere inteso nel senso di «ente esponenziale dei poteri giuridici di autonomia», in una accezione analoga a quell'accolta dalla Corte costituzionale — con la sentenza n. 1 del 1968 — per l'art. 21, terzo comma, dello stesso statuto, il quale, con locuzione solo formalmente diversa («materie che interessano la regione») prevede la partecipazione al Consiglio dei Ministri del presidente della regione siciliana. Anche sotto tale profilo, invero, non può ritenersi convincente la ricordata discriminazione delle materie attribuite alla competenza territoriale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

La formula ampia ed incompromissibile adottata dall'art. 23, primo comma, inoltre, attesta l'indicata natura di norma costituzionale da essa rivestita, non avrebbe consentito una deroga quale quella che le è stata, di fatto, apportata dal legislatore ordinario con l'art. 3, n. 3, del d.l.vo n. 655/1948. Come sottolineato dalla Corte costituzionale, su un piano più generale, con la sentenza n. 32/1961, la modifica delle norme dello statuto siciliano non può essere apportata che con altra norma di carattere costituzionale mentre, rimanendo esse in vigore, evono essere osservate rigorosamente «anche quando i motivi di opportunità pratica potrebbero far ritenere preferibile in linea di fatto una soluzione diversa».

Altro profilo di illegittimità costituzionale della norma in esame, ad avviso del collegio, deve essere sollevato in relazione all'art. 25 della Costituzione in quanto essa, sottraendo alla competenza territoriale della sezione giurisdizionale istituita in Palermo i ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, con la sola eccezione dei ricorsi per pensioni civili dei dipendenti regionali, ha sottratto la cognizione di tali ricorsi al giudice naturale preconstituito per legge. Ciò proprio in relazione al carattere generale per altro verso riconosciuto alla competenza di detta sezione per le altre materie rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti. La più volte sottolineata limitazione della competenza territoriale ha corrisposto, in realtà, ad una diversa ed artificiosa articolazione della distribuzione

della materia, lasciando sussistere la competenza delle sezioni aventi sede in Roma pur dopo l'istituzione della sezione decentrata, senza che sussistano criteri di deroga obiettivamente e razionalmente motivati in modo da valutare «i disparati interessi presenti nel processo ed il loro necessario contemperamento» v. su questo punto, le sentenze della Corte costituzionale n. 139/1971, n. 274/1974 e n. 174/1975).

Né può dirsi che la norma in argomento sia sicuramente rispettosa dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, per il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato «il buon andamento» dell'amministrazione, poiché è ben vero che il non aver attribuito alla competenza della sezione decentrata i ricorsi in argomento ha costituito per l'amministrazione un motivo di ulteriore remora e di accentuazione del ritardo nella definizione dei numerosi ricorsi civili, militari e di guerra pendenti, mentre la trattazione di essi in sede decentrata, per quanto riguarda i ricorrenti residenti in Sicilia, avrebbe sicuramente consentito una più sollecita definizione delle questioni ed una considerevole diminuzione dell'arretrato, oltre che una più attenta considerazione delle legittime aspettative dei cittadini interessati, in una regione tanto lontana dalla sede centrale della Corte: condizione, questa, che ha, di fatto reso molto difficile agli interessati medesimi anche la mera possibilità di seguire la trattazione dei ricorsi nell'ambito dei rispettivi diritti.

Il «buon andamento dell'amministrazione», inoltre, su un piano più generale, non può essere qui considerato in modo astratto ed avulso dalla sua naturale correlazione con il principio fondamentale posto dall'art. 5 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica deve attuare «nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo» e deve adeguare «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Autonomia e decentramento, invece, devono essere perseguiti coerentemente nell'organizzazione dei servizi, senza mantenere in via, d'altro canto, nel settore giurisdizionale — che anch'esso è destinato ad incidere continuamente e notevolmente sull'azione amministrativa — limitazioni che, di fatto, poi frustrino l'applicazione dei suddetti principi. Basti pensare che nei quasi quarant'anni trascorsi dalla introduzione della norma attuativa dello statuto qui in argomento la stessa amministrazione dello Stato ha realizzato un ampio decentramento dei servizi pensionistici. Ne deriva che anche contro atti di uffici periferici gli aventi diritto residenti in Sicilia devono continuare a proporre i ricorsi alla Corte dei conti Roma, e non all'organo giurisdizionale decentrato da tempo già istituito.

Anche con riguardo all'art. 5 della Costituzione, atteso l'ampio decentramento attuato, deve, pertanto, essere sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.v. n. 655/1943, non sembrando di ostacolo alla configurazione dell'interpretazione qui seguita il fatto che lo stesso decentramento, per valutazioni più propriamente appartenenti al legislatore statale, non sia stato finora attuato in tutte le regioni, comprese quelle a Statuto ordinario, attraverso l'istituzione delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. Giova, anche qui, ricordare che a ben diversa ed attenta valutazione dei principi d'autonomia e decentramento si è ispirata la legge 8 ottobre 1984, n. 658, istitutiva della sezione giurisdizionale per la Sardegna.

La rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale è evidente, non potendo la sezione procedere oltre nell'esame del gravame ad essa proposto, se prima non sia stato rimosso l'ostacolo rappresentato dalla norma limitatrice della sua competenza territoriale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 83;

Sospeso il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nei limiti di cui in motivazione, in relazione agli articoli 3, 5, 25, 97, primo comma, e 116, della Costituzione ed all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana, approvato con r.d.l.v. 13 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria di questa sezione, alla ricorrente Caligiore Matranga Vincenza, al pubblico ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione dell'ordinanza stessa, sempre a cura della segreteria, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e, per opportuna cognizione, al presidente della regione siciliana.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 13 gennaio 1987.

Il presidente: ZOCCA

Ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Lanificio F.lli Cerruti e l'Amministrazione finanziaria dello Stato (Reg. ord. n. 799/1987).

Art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873: Procedimento civile - ripetizione di indebito - importazione di prodotti chimici da Paesi aderenti al GATT - diritti per servizi amministrativi - richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - negazione sul piano processuale dell'esercizio effettivo del diritto di azione (artt. 3, 24 e 53 Cost.).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. n. 1079/85 promossa da Lanificio Fratelli Cerruti S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Torino alla via del Carmine, 2, presso lo studio dell'avv. Franco Grande Stevens che la rappresenta e difende unitamente (e disgiuntamente) all'avv. Vincenzo Palladino giusta procura speciale in calce all'atto di riassunzione. Attrice in riassunzione, appellata; contro l'amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria. Parte convenuta in riassunzione, appellante;

Premesso:

che la società predetta convenne dinanzi al tribunale di Torino l'Amministrazione delle finanze al fine di sentirla condannare al rimborso delle somme (L. 17.867.194) corrisposte a titolo di diritti per servizi amministrativi — di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1950, n. 330 — accessori per l'ge ed imposta di congruaggio, su tutte le importazioni di merci anche provenienti da paesi aderenti al *General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)* concluso a Ginevra nel 1947 e reso esecutivo in Italia con la legge 5 aprile 1950, n. 295;

che la società attrice sostenne che i diritti per servizi amministrativi (d.s.a.) essendo stati introdotti posteriormente alla recezione nell'ordinamento della Repubblica dell'accordo G.A.T.T., costituivano un inasprimento dei diritti doganali, vietato dall'art. 1, lett. b), dell'accordo predetto;

che, l'amministrazione confutò tale domanda assumendo la legittimità dei d.s.a.;

che il tribunale di Torino, con sentenza 14 luglio 1980 accolse la domanda della società attrice limitatamente a L. 17.837.970 avendo escluso il rimborso di L. 121.175 portate da una bolla doganale per merce proveniente dalla Bolivia;

che questa corte di appello, adita dall'Amministrazione finanziaria, con sentenza n. 49 del 15-21 gennaio 1982, confermò quella pronuncia;

che la suprema Corte a sezioni unite civili, con sentenza n. 5012 del 29 marzo, 11 aprile, 8 ottobre 1984, fissò il principio di diritto secondo cui il rimborso dei d.s.a. è configurabile unicamente per i diritti corrisposti in relazione ad importazioni di merci incluse nella lista XXVII, di cui al protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, dell'accordo G.A.T.T., rimettendo l'applicabilità della norma di cui all'art. 19 del d.l. n. 668/1982 al momento successivo alla determinazione di quali delle merci di cui alle bollette doganali dedotte in causa, siano comprese nella tabella predetta;

che, quindi, la suprema Corte, annullata la sentenza, rinviò per il nuovo giudizio, ad altra sezione di questa stessa corte, davanti alla quale la società Lanificio F.lli Cerruti lo ha riassunto limitando la domanda a L. 17.595.000, oltre agli interessi del 3% per ogni semestre maturato, con riferimento alle merci importate comprese nella tabella ridetta;

che l'Amministrazione delle finanze dello Stato ritualmente costituita ha dedotto l'applicabilità, al caso, dell'art. 19 citato;

Rilevato e considerato:

che l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni in legge 27 novembre 1982, n. 873, recita: «Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse»;

che tale norma pone a carico della parte che agisca per il rimborso di somme indebitamente versate l'onere non solo di provare il fatto costitutivo della domanda, ma altresì l'onere di provare l'inesistenza di un fatto estintivo della propria pretesa, costituito dalla prova che l'onere dei d.s.a. non sia stato in alcun modo trasferito su terzi;

che in tal modo la norma *de qua* grava il postulante altresì dell'onere di dare la prova negativa del fatto estintivo della propria pretesa, fatto estintivo che, in via generale, deve essere provato dal resistente, ex art. 2697, comma secondo, del cod. civ.:

che la ripartizione dell'onere della prova costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico di indifferenziata applicazione; che la rilevata disparità di regime non appare fondata su alcuna particolare razionalità e si pone in conflitto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione (cfr.: cass. civ. 28 luglio 1984, n. 495 e n. 501), che, inoltre, l'art. 19 citato fa obbligo di fornire quella prova negativa documentalmente dimostrando cioè in tal modo che nel prezzo di cessione delle merci lavorate o trasformate non è incluso il d.s.a. corrisposto; che la norma in esame ha efficacia retroattiva, applicandosi anche alle ripetizioni, quale l'attuale, già proposte, di somme versate anteriormente all'entrata in vigore della norma (30 settembre 1982); che ciò determina l'effetto di impedire l'adempimento di quell'onere probatorio per cessioni, quali quelle considerate nel presente giudizio, effettuate quando nessuna norma imponeva codesta documentazione; che il precetto opera nel senso di negare, sul piano processuale l'esercizio effettivo del diritto di azione; che in tal modo la norma pare confliggere con l'art. 24) comma primo, della Costituzione (cfr.: cass. civ. 28 luglio 1984, n. 495 e n. 501); che, infine, sul piano sostanziale, il predetto art. 19, primo e secondo comma, opera nel senso di rendere in concreto, definitiva la ritenuta, da parte dello Stato indebito percettore, di quelle somme che essa stessa riconosce versate a titolo di imposta ed afferma indebitamente versate in ragione di una imposizione fiscale non dovuta; che quindi la norma, di fatto, mantiene una imposta non correlata, già in tesi, con alcuna capacità contributiva, con ciò stesso ponendosi in conflitto con l'art. 52 della Costituzione;

che per tali ragioni non pare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del ripetuto art. 19 cui ha indirettamente fatto riferimento la stessa Amministrazione delle finanze;

Attesa la rilevanza di tale questione di costituzionalità posto che dalla soluzione di essa dipende la possibilità per la società riassunte di ottenere o meno le somme che si assumono indebitamente versate e ricordato che essa è già stata sollevata con ordinanza di questa medesima corte in data 10 aprile 1987 nella causa iscritta al n. 1170/86 r.g.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 295 del c.p.c.;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, come convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 1982, n. 873, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 53 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed altresì per darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed ancora per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Torino il 26 giugno 1987.

Il presidente: (firma illeggibile)

87C1319

Ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1987) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Morgillo Clemente ed altri contro l'E.N.P.A.S. (Reg. ord. n. 800/1987).

Art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - esclusione dal computo di detta indennità della indennità integrativa speciale (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1641/1983 proposto da Morgillo Clemente, Curale Edoardo, Ianni Andrea, Santarelli Alessio, La Rocca Giuseppe, Alderucci Michele, Ferri Danilo, Cesarini Elio, Abbondi Mauro, De Paolis Felici, Sili Enzo Nestore, Maruzzella Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Agaglia elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma via Barberini n. 86, per mandato a margine del ricorso; contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, in persona del commissario straordinario *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria per legge; per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita compresa dell'indennità integrativa speciale e la condanna dell'E.N.P.A.S. al pagamento della differenza tra l'ammontare della liquidazione già corrisposta a quello della riliquidazione che si chiede, con la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 1986 il consigliere Francesco Brandileone e uditi, altresì l'avv. Aguglia per il ricorrente e l'avv. dello Stato Zotta per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Morgillo Clemente (ex dipendente Min. difesa, posizione E.N.P.A.S. n. 7803150945), Curale Edoardo (difesa, n. 770111357V), Ianni Andrea (giustizia, 8003140879), Santarelli Alessio (difesa, 7803311380), La Rocca Giuseppe (giustizia, 800923015X), Alderucci Michele (interno, 761011200X), Ferri Duilio (lavori pubblici, 7804100710), Cesarini Elio (difesa, 790505113A), Abbondi Manlio (poste, 800509025L), De Paolis Felice (poste, 7804110080), Silla Enzo Nestore (difesa, 7804171910), Maruzzella Vincenzo (difesa, 632267), già dipendenti statali di ruolo, sono stati collocati in pensione con diritto all'indennità di buonuscita a carico dell'E.N.P.A.S., che è stata corrisposta senza che nella base di computo fosse inclusa l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 25 maggio 1979, n. 324.

I ricorrenti ritengono illegittima tale omissione e di conseguenza hanno proposto il presente ricorso nel quale viene dedotto quanto segue: illegittimamente, l'E.N.P.A.S. ha escluso l'indennità integrativa speciale dalla base computabile, ai fini dell'indennità di buonuscita, in quanto, se in origine, in forza della legge 27 maggio 1959, n. 324, la predetta indennità non costituiva retribuzione, non era assoggettata a contributi, né a ritenute fiscali, e non era computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, successivamente, la legge 3 giugno 1975, n. 160, ha stabilito che, invece, la stessa vada considerata tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza; mentre, la legge 9 ottobre 1971, n. 825, l'ha assoggettata ad imposizione fiscale, attraverso una piena equiparazione agli altri redditi di lavoro. Inoltre, la legge 20 marzo 1980, n. 75, disponendo definitivamente sulla inclusione della tredicesima mensilità nell'indennità di buonuscita, ha collegato tale riconoscimento alla sua assoggettabilità a contribuzione. Con l'attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sembrerebbe invece aver recepito l'orientamento della suprema Corte di cassazione, secondo cui l'indennità di buonuscita non rappresenti altro che una «retribuzione differita» (Cass. 13 settembre 1978, n. 4127).

Infine, non è senza rilievo il fatto che l'ultima parte dell'art. 2 del d.l. 1^o febbraio 1977, n. 12, per il personale statale e parastatale, abbia richiamato non solo la legge n. 354/1959, ma anche «le successive modificazioni e integrazioni» (dando atto, in simili guise, la norma della già descritta evoluzione che ha variato radicalmente l'assetto iniziale dell'indennità integrativa speciale, v. t.a.r. Lazio, III, 1764/1985); e che la legge 7 luglio 1980, n. 299, abbia riconosciuto ai dipendenti degli enti locali il diritto a vedersi computare l'indennità integrativa speciale di fine rapporto, facendo derivare ciò proprio dall'assoggettamento a contribuzione dell'emolumento.

Una diversa interpretazione porterebbe a sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 in relazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi tra i dipendenti pubblici statali e dipendenti degli enti locali.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge anche per quanto riguarda gli interessi moratori.

L'avvocatura generale dello Stato costituitasi in giudizio nel controdurre alle misure di gravame chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Con il ricorso in esame si chiede che venga riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita computando tra gli elementi valutabili a tal fine anche l'indennità integrativa speciale con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa differenza.

Sostengono al riguardo i ricorrenti che, se anche per la legge istitutiva (legge 27 maggio 1979, n. 234), tale indennità non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'indennità di licenziamento, tuttavia la legislazione successiva avrebbe finito col travolgere e abrogare quella norma nella parte in cui esclude l'i.i.s. dal computo dell'indennità di licenziamento.

Di conseguenza anche l'art. 38 del d.P.R. 29 aprile 1973, n. 1032, il quale regola la base contributiva per il Fondo di previdenza e credito dei dipendenti statali confluito nell'E.N.P.A.S., deve essere interpretato nel senso che nello stesso stipendio, paga o retribuzione annui deve essere ricompresa anche la i.i.s.

Una diversa interpretazione — si sostiene nel ricorso — porta a sollevare questione di legittimità costituzionale di questo articolo in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Una tale questione non appare al collegio manifestamente infondata sotto vari profili.

Ragionevoli dubbi sostengono infatti circa la persistenza dell'originario regime dell'indennità in parola — fissato dalla legge istitutiva — pur dopo la legislazione sopravvenuta in materia.

E ciò anzitutto per effetto dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha assoggettato l'indennità stessa ai contributi assistenziali e previdenziali.

Va rilevato in proposito che il primo comma di detto articolo dispone testualmente che a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale corrisponda al personale dello Stato anche con ordinamento autonomo è da considerare tra gli elementi previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza.

A sua volta la norma suddetta stabilisce che per la determinazione della base imponibile, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro.

A questa norma, segue un elenco — definito tassativo della legge stessa — delle voci escluse dalla retribuzione imponibile e tra queste non figura la indennità di cui trattasi.

Ora non può negarsi che nel nostro sistema esiste una costante correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali e il diritto a ricevere il corrispondente beneficio previdenziale commisurato a tutte le voci per le quali vi è stato versamento contributivo; pertanto anche la indennità integrativa speciale, essendo anche essa assoggettata a corresponsione contributiva dovrebbe entrare nel computo dell'indennità di buonuscita.

Né appare decisiva l'osservazione che la predetta norma non può essere estesa a trattamenti previdenziali, diversi da quelli cui l'intera legge n. 160/1975 si riferisce, considerato che il principio affermato dal legislatore non può non avere una portata generale, data la sostanziale identità di natura e funzionale che la predetta indennità comunque presenta.

Nemmeno determinante appare il richiamo alla legge 20 marzo 1980, n. 75, la quale, nell'estendere alla sola tredicesima mensilità il computo dell'indennità di buonuscita, avrebbe implicitamente ribadito la volontà del legislatore di escludere l'indennità integrativa speciale, se si tengono presenti le considerazioni formulate in ordine a quanto disposto dal sopra richiamato art. 22.

Potrebbe peraltro obiettarsi che è essenziale al fine di cui trattasi prendere in considerazione la natura giuridica dell'indennità stessa la quale, pur avendo in senso lato natura retributiva, non può avere la stessa natura giuridica dello stipendio per cui essa sarebbe da annoverare in quella parte del salario che risponde ai fini speciali quale quello dell'adeguamento delle retribuzioni al diminuito potere d'acquisto della moneta.

Ma anche partendo da tali presupposti, non sembra che possa giungersi a conclusioni diverse.

Non può infatti dubitarsi che la indennità suddetta costituisca un elemento fisso della retribuzione stipendiale al pari di altri voci retributive — ad esempio la tredicesima mensilità — che la giurisprudenza ha riconosciuto quali componenti costanti e inscindibili della retribuzione.

Se pertanto si ammette che il fine di questa indennità è quello di assicurare l'adeguamento automatico dello stipendio al costo della vita e di conseguenza la parità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed alle esigenze di vita del lavoratore, come dispone l'art. 36 della Costituzione, si deve altresì riconoscere che in tal modo l'indennità stessa viene a porsi assai più che la tredicesima mensilità, quale elemento integrante e necessario della retribuzione che per mezzo di essa viene ad adeguarsi al costo della vita.

Del resto anche il Cons. di Stato in un recente parere, sez. seconda 29 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei compensi ai commissari liquidatori degli enti mutualistici, da commisurare alla retribuzione del direttore generale di livello C, ha affermato che il trattamento complessivo di questo stipendio dello Stato deve essere considerato in tutte le sue componenti anche dinamiche senza eccezione alcuna, ricomprendendosi pertanto le mensilità aggiuntive, gli aumenti periodici di stipendio, nonché la indennità integrativa speciale.

Infine un ulteriore argomento a favore può rinvenirsi nella legge 7 luglio 1980, n. 269, che ha convertito in legge il d.l. 7 maggio 1980, n. 153.

L'art. 3 di questa legge sottopone infatti alla contribuzione previdenziale, a partire dal 1° gennaio 1974, l'i.i.s. corrisposta ai dipendenti degli enti locali e in forza di tale assoggettamento contributivo riconosce a questi dipendenti, collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1973, il diritto di percepire l'indennità premio di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».

Ora risulterebbe privo di ogni giustificazione il fatto che il computo di tale indennità fosse riconosciuto ai dipendenti degli enti locali per l'indennità premio di servizio, che ha natura e finalità analoghe all'indennità di buonuscita e non fosse riconosciuta ai dipendenti statali per quanto riguarda tale indennità.

Sarebbe infatti quanto mai evidente la disparità di trattamento che sussisterebbe tra due categorie di dipendenti pubblici che sotto questo profilo non possono essere considerate diverse per il solo fatto che l'una è costituita da dipendenti statali e l'altra da dipendenti degli enti pubblici locali.

Le considerazioni che precedono valgono a confermare la non manifesta infondatezza della questione prospettata.

Evidente è altresì la rilevanza della questione stessa, in quanto dalla sua soluzione dipende la decisione in senso favorevole o meno del ricorso.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Rinette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sotto i profili riguardanti il contrasto con gli artt. 36, 38, secondo comma, e 3 della stessa Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti a cura della Segreteria, alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma il 29 ottobre 1986 in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C1320

Ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1987) dalla commissione tributaria di secondo grado di Bologna sul ricorso proposto dalla S.r.l. Fiumicelli (Reg. ord. n. 801/1987).

Art. 26 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516: Imposta valore aggiunto - accertamenti in rettifica - consentita notifica degli stessi sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429/1982, come previsto per le imposte dirette (artt. 3 e 97 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello proposto dalla S.r.l. Fiumicelli in liquidazione avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Bologna, sezione nona, n. 250-250/1 del 12 giugno 1984;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Giuseppe Molteni in rappresentanza dell'ufficio e l'avv. Massimo Turchi in rappresentanza della contribuente;

Udito il relatore rag. Gabriele Consolini;

RITENUTO IN FATTO

In data 15 marzo 1983 la società Fiumicelli presentò all'Ufficio Iva di Bologna, per definire l'imposta sul valore aggiunto relativa ai periodi dal 1976 al 1981, una dichiarazione integrativa ex art. 26 della legge 7 agosto 1982, n. 516, subordinandone la validità alla condizione che una precedente domanda, presentata sulla base dell'art. 28 della stessa legge, «venisse riconosciuta dalle commissioni tributarie non valida o inefficace» e non curando di effettuare il relativo versamento.

L'Ufficio Iva di Bologna provvide quindi a notificare alla società Fiumicelli, in data 15 dicembre 1983, avviso di irrogazione di sanzioni e poi, in data 18 gennaio 1984, ingiunzione di pagamento dell'imposta dovuta (L. 140.980.000), della sopratrattasse per l'omesso pagamento di detta imposta (pari a L. 70.490.000) e degli interessi nella misura del 18% (L. 17.033.000).

Questi due atti furono ritualmente impugnati dalla società (in liquidazione e trasferita a Casalecchio di Reno dal 20 ottobre 1982), ma la commissione tributaria di primo grado di Bologna (che con separata decisione aveva accolto i ricorsi contro l'avviso di irrogazione di sanzioni e l'ingiunzione notificati a seguito della dichiarazione integrativa presentata ex art. 28 della legge citata, ritenendo quest'ultima dichiarazione «inefficace»), dopo aver riunito i due procedimenti instaurati con la loro impugnazione, respingeva i ricorsi giudicando la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 26 «valida e idonea a definire le pendenze tributarie».

Contro tale decisione ha proposto appello il liquidatore della società Fiumicelli sostenendo l'inefficacia della dichiarazione integrativa ex art. 26 della legge n. 516/1982, presentata il 15 marzo 1983, e la conseguente insussistenza dell'obbligazione tributaria oggetto dell'ingiunzione impugnata.

Tale inefficacia deriverebbe dalla nullità della notificazione degli avvisi di accertamento che precedettero la dichiarazione integrativa appena ricordata e, quindi, dalla mancanza dei presupposti richiesti per il condono ex art. 26 citato.

Secondo l'appellante la forma di notificazione corretta era quella prevista dall'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione».

Sempre secondo l'appellante, anche ritenendo inapplicabile la lett. e) dell'art. 60 appena citato, le successive tre notificazioni concernenti gli stessi avvisi di accertamento, disposte dall'Ufficio, non sarebbero comunque state eseguite validamente. In particolare la prima (in data 22 ottobre 1982) e la seconda (in data 8 novembre 1982), entrambe indirizzate presso la sede di Rubiera alla società Fiumicelli nella persona del suo legale rappresentante (indicatedo nell'una come il sig. Italo Fiumicelli, amministratore unico, e nell'altra come il sig. Bruno Veronesi, liquidatore) ed eseguite ex art. 140 del c.p.c., sarebbero inficiate dall'inosservanza dell'art. 148 del c.p.c. (per non aver l'Ufficiale giudiziario documentato le ricerche esperite prima di far ricorso all'art. 140 citato) e dell'art. 145, ultimo comma, del c.p.c. (per non essere state eseguite nei confronti della persona del legale rappresentante di una società di cui non si trovava la sede). La terza notificazione (in data 8 novembre 1983) sarebbe irregolare perché effettuata nei confronti del sig. Veronesi Bruno, liquidatore della Società, nel suo comune di dimora (Crespellano) anziché nel suo domicilio fiscale (Bologna) come richiesto dall'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'appellante, dopo aver contestato la legittimità dell'ingiunzione di pagamento della soprattassa di L. 70.490.000 (non essendo il provvedimento di irrogazione divenuto definitivo), concludeva chiedendo:

- 1) l'accertamento della validità e definitività della dichiarazione integrativa presentata il 10 novembre 1982 ex art. 23 citato;
- 2) l'annullamento dell'avviso di irrogazione della soprattassa di L. 70.490.000;
- 3) l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento notificata il 19 gennaio 1984.

Nella memoria di risposta, l'ufficio Iva di Bologna, dal canto suo, contestava le argomentazioni del contribuente — sostenendo la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento e, quindi, l'efficacia della dichiarazione integrativa presentata ex art. 26 della legge n. 516/1982 — e chiedeva la reiezione dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.

Successivamente, con memoria del 1° settembre 1986, l'appellante rilevava che la pretesa tributaria dedotta dall'ufficio Iva mediante gli atti impugnati era da ritenersi infondata — oltre che per i motivi già illustrati — anche perché l'art. 26 della legge 7 agosto 1982, n. 516, sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente la notifica di avvisi di accertamento Iva dopo il 14 luglio 1982 (data della sua entrata in vigore).

All'udienza le parti, di comune accordo, hanno accettato che la controversia fosse posta in discussione e decisa nonostante che nell'avviso inviato ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (nella formulazione introdotta dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) si facesse riferimento soltanto ad altra, distinta controversia e — dopo l'esposizione dei fatti e delle questioni curata dal relatore — hanno ribadito le rispettive posizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La controversia sulla quale la commissione è chiamata a pronunciarsi concerne, essenzialmente, l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 26 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516) e, in particolare, l'esistenza di avvisi di accertamento validamente notificati per gli anni cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 15 marzo 1983.

Secondo la norma citata, infatti «per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un certo ammontare (il successivo art. 28 prevede, invece, la possibilità di definizione automatica, ma solo per i casi in cui «non sia stato notificato accertamento»).

Nel caso in questione la notificazione degli avvisi di accertamento doveva essere effettuata presso il domicilio fiscale del destinatario in virtù dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (richiamato dall'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: in tal senso, correttamente, si è proceduto, nonostante che nel frattempo (20 ottobre 1982) la società fosse stata posta in liquidazione e trasferita, giacché lo stesso art. 60, all'ultimo comma, prevede che le variazioni dell'indirizzo non risultanti dalle dichiarazioni annuali abbiano effetto, ai fini delle notificazioni, per le persone giuridiche, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione di variazione (da inviarsi ai sensi dell'art. 36 del citato d.P.R. n. 600/1973).

In forza di tale norma, dunque, l'indirizzo del contribuente, in caso di trasferimento, rimane inalterato ai fini delle notificazioni per tutto il periodo di tempo in essa indicato: or bene, la notificazione degli avvisi di accertamento del 22 ottobre 1982 (effettuata due giorni dopo il trasferimento) ricorre sicuramente nel detto periodo ed è stata, pertanto, correttamente indirizzata.

La dimostrata applicabilità al caso di specie dell'ultimo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 rende evidente l'inapplicabilità della lett. e) dello stesso articolo: questa fa riferimento, infatti, alla diversa ipotesi in cui «nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente», mentre nel caso all'esame, alla data surricordata, nel comune di Rubiera, come s'è detto, esisteva ancora — ai fini della notificazione — la sede della società Fiumicelli.

Il Collegio giudica, inoltre, che non si possa configurare la violazione dell'art. 148 del c.p.c. lamentata dall'appellante in relazione al mancato esperimento delle ricerche e delle formalità da esso prescritte. Ritene, infatti, aderendo all'orientamento della Corte di cassazione (sezione prima civ. 28 giugno 1980, n. 4086), che — essendo previsto nella normativa tributaria che tutti i contribuenti abbiano un domicilio fiscale ai fini della notificazione degli avvisi o degli atti riguardanti gli accertamenti e la riscossione delle imposte — nelle ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica l'ufficio non sia tenuto all'espletamento di ricerche in ordine alla nuova residenza o dimora o sede legale del contribuente.

Pertanto, ai fini della regolarità della notificazione, non può assumere alcuna rilevanza, in caso di irreperibilità del destinatario dell'atto, l'indicazione o meno delle effettuate ricerche nella relata di notifica, com'è invece previsto dall'art. 148 del c.p.c. per altri atti diversi da quelli contemplati dalla normativa tributaria.

Quanto alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 145 del c.p.c. (secondo cui quando la notificazione alla persona giuridica non possa essere eseguita presso la sua sede e sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 del c.p.c.), di cui pure si lamenta l'inosservanza, il Collegio ritiene che essa non sia applicabile al caso concreto: infatti, com'è confermato dalla stessa sentenza della Corte di cassazione citata dall'appellante (12 maggio 1979, n. 2758), tale norma fa riferimento all'ipotesi in cui «non venga trovata la sede della destinataria all'indirizzo dichiarato», mentre nel caso qui esaminato, come risulta dalla relata di notifica, la sede della società è stata effettivamente trovata e l'impossibilità di eseguirvi la notificazione è stata determinata soltanto dalla sua chiusura in conseguenza del trasferimento da poco deliberato: ma, come già si è avuto modo di osservare, tale evento esonerava dalla necessità di ulteriori ricerche.

Pertanto la notificazione degli avvisi di accertamento *de quibus* indirizzata presso la sede di Rubiera della società Fiumicelli ed eseguita, in data 22 ottobre 1982, sulla base dell'art. 140 del c.p.c., deve ritenersi a giudizio del Collegio, validamente effettuata.

L'esistenza, nel caso concreto, di avvisi di accertamento ritualmente notificati realizza il presupposto previsto dal già ricordato art. 26 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per addivenire al tipo di definizione delle controversie tributarie in esso ipotizzato sicché sulla base di tale norma dovrebbe essere definita la controversia *de qua*.

La commissione, tuttavia, nutre dei dubbi sulla legittimità costituzionale della norma appena citata: la relativa questione è rilevante — come risulta dalle considerazioni che precedono — ai fini della definizione del giudizio in corso ed è da ritenere altresì non manifestamente infondata.

Occorre infatti ricordare che l'art. 26, nella sua formulazione originaria (cioè quella contenuta nel d.l. 10 luglio 1982, n. 429), faceva riferimento ai periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (14 luglio 1982), era stato notificato accertamento, mentre soltanto nella sua formulazione definitiva (introdotta con la legge di conversione n. 516/1982) si riferisce ai periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

Tale estensione del limite temporale entro il quale la notifica di avvisi di accertamento comporta la definizione ex art. 26 (escludendo quella, più favorevole, prevista dal successivo art. 28) appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacché, nell'ambito di una categoria omogenea di contribuenti, viene ad operare una discriminazione che non ha un fondamento di ragionevolezza, essendo legata unicamente al fatto che l'amministrazione finanziaria abbia provveduto o meno a notificare un accertamento dopo il 14 luglio 1982 e prima della dichiarazione integrativa (che, non va dimenticato, in base alla stessa legge di conversione, non poteva essere presentata prima del 10 novembre 1982).

In altri termini, la norma, nella sua attuale formulazione, determina una disparità di trattamento tra soggetti che versavano nell'identica situazione iniziale, consentendo a taluni di essere ammessi alla più favorevole definizione automatica ex art. 28 solo perché l'ufficio finanziario competente non ha notificato, nell'arco di tempo sopra ricordato, l'accertamento e consentendo agli altri (i cosiddetti contribuenti «accertati») soltanto la possibilità di aderire all'accertamento loro notificato, sia pure con la riduzione prevista dalla legge (art. 26).

La Corte costituzionale ha già avuto modo di affermare che si pongono fuori dal principio di ragionevolezza, e perciò violano il principio costituzionale di eguaglianza, i provvedimenti legislativi che condizionano l'applicazione del cosiddetto «condono» tributario ad un atto dell'amministrazione finanziaria; in particolare, con la sentenza 27 giugno 1986, n. 175, sulla base di tali considerazioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso d.l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 (articolo che, in relazione alle imposte dirette, disciplina ipotesi analoga a quella dell'art. 26 qui esaminato ed ha vissuto, nella sua formulazione, analoghe vicende), «nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429/1982».

Sotto altro profilo la commissione osserva che la norma contenuta nell'art. 26 di cui si discute, attribuendo agli uffici finanziari competenti una ingiustificata potestà discriminatoria, inserisce elementi di arbitrarietà nella disciplina dell'azione amministrativa ed appare pertanto in contrasto anche con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429/1982;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 21 ottobre 1986

Il presidente: SULLO

87C1321

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1987 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Manzella Federico (Reg. ord. n. 802/1987).

Art. 523, primo comma, del codice penale: Reati contro la libertà sessuale - ratto a fine di libidine - qualità della persona offesa - mancata previsione del maggiorenne di sesso maschile fra le persone offese dal reato - conseguente applicazione, in tale ipotesi, delle più severe disposizioni previste dall'art. 605 del cod. pen. per il sequestro di persona (art. 3 Cost.).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 1086/98A g.i.;

OSSERVA

Manzella Federico a seguito di denuncia-querela presentata da Missias Da Silava Manoel, fu imputato, con provvedimento restrittivo della libertà, peraltro rimasto senza esito, dei seguenti reati:

a) reato p. e p. dagli artt. 110, 605 e 61, nn. 1 e 2, del c.p. poiché in concorso con ignoti complici, privava Missias Da Silava Manoel della libertà personale, commettendo il fatto per motivi abietti ed al fine di commettere il reato di cui al capo b). Acc. in Roma tra il 29 ed il 30 ottobre 1986;

b) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 519 del c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso con ignoti complici, costretto Missias Da Silva Manoel a congiunzioni carnali mediante minaccia a mano armata. In Roma tra il 29 ed il 30 ottobre 1986;

c) del reato p. e p. dall'art. 628, primo e terzo comma, n. 1, del c.p. perché in concorso con ignoti complici e, così, in numero di tre, mediante minaccia a mano armata ed al fine di ingiusto profitto, si impossessava della somma di L. 150.000 che sottraeva dalla borsa di Missias Da Silva Manoel. In Roma, tra il 29 ed il 30 ottobre 1986;

d) del reato p. e p. dall'art. 110 e 527 del c.p. per avere compiuto, in concorso con ignoti complici, atti osceni in luogo pubblico. In Roma, notte tra il 29 ed il 30 ottobre 1986.

Con ordinanza 18 aprile 1987 il pubblico ministero presso questa procura della Repubblica, ritenendo che in ordine ai reati sub b), c) e d) l'istruttoria sommaria fosse già conclusa, dispose lo stralcio relativamente al capo a) e, con provvedimento in pari data formalizzò il procedimento penale così stralciato, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, primo comma, del codice penale in relazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene il giudice, preliminarmente, che il presente giudizio, che, come si è detto, resta limitato soltanto al reato di cui al capo a) (per gli altri reati si è già celebrato il procedimento penale innanzi al tribunale di Roma) non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Nel merito ritiene che la stessa questione, per le ragioni che saranno succintamente esposte, non sia manifestamente infondata.

Invero il Manzella è stato imputato, tra l'altro, del reato di cui agli artt. 110, 605 e 61; nn. 1 e 2, del c.p. per avere privato il Missias Da Silva della libertà personale a fine di libidine.

La fattispecie, che ha dato luogo a detta contestazione, collegata con fine teleologico al reato di cui all'art. 519 contestato al capo b), rientrerebbe materialmente nella ipotesi prevista e punita dall'art. 523, primo comma, del c.p.

Detta norma recita: «chiunque, con violenza o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore ovvero una donna di maggiore età è punito con la reclusione da 3 a 5 anni».

Nei limiti di siffatta formulazione il p.m. si è trovato nella impossibilità di contestare, come pure la presunta condotta materiale dello agente, avrebbe imposto il reato speciale di ratto a fine di libidine, atteso che l'art. 523 del c.p. non prevede, come è facile dedurre, fra i soggetti passivi del reato, le persone di sesso maschile maggiore di età, qual'è appunto la parte lesa.

Vicversa è stato necessario, per sopperire a quella che può essere definita senz'altro una carenza legislativa, contestare la ipotesi generica decisamente più grave prevista dall'art. 605 del c.p. in tema di sequestro di persona.

Stridente è quindi la disparità di trattamento che viene a crearsi in una situazione del genere, con indiscusso pregiudizio dell'imputato che a fronte di analoghi comportamenti e condotte illecite che estrinsecano con analoghe modalità, possa rispondere di un reato meno grave nella ipotesi in cui la parte lesa sia minorenni o persona maggiorenne di sesso femminile e di ipotesi più grave qualora la parte lesa sia persona di sesso maschile maggiorenne.

Se ne deve dedurre, come logica conseguenza, che l'art. 523 del c.p. nella parte in cui non prevede tra i soggetti passivi del reato una persona di sesso maschile maggiorenne, è in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. È ultranoto che la eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso come previsto dall'art. 3 va valutata in concreto con riferimento ad analoghe situazioni anche di tipo comportamentale.

Altra argomentazione che milita a sostegno della tesi adottata va rapportata ad un profilo processuale ancorché irrilevante nel caso in esame. Invero la procedibilità a querela di parte per il reato previsto dall'art. 523 del c.p. rispetto alla procedibilità di ufficio per il reato di cui all'art. 605 del c.p. crea una ulteriore differenza sempre in analoghe situazioni.

Ulteriore discriminazione è da riscontrare anche con riferimento alla posizione giuridica della parte lesa che verrebbe, per così, maggiormente tutelata dal sistema vigente qualora sia maggiorenne di sesso maschile.

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, il giudizio deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento all'art. 3 della Costituzione — dell'art. 523, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede tra le persone offese dal reato anche il maggiorenne di sesso maschile;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, ivi compreso l'ordine di cattura del p.m. in data 13 gennaio 1987;

Manda alla cancelleria di dare immediato avviso di detta sospensione agli ufficiali di p.g. appartenenti alla stazione carabinieri di Roma Flaminio, delegati, a suo tempo, per l'esecuzione;

Dispone sempre a cura della cancelleria che detta ordinanza sia notificata all'imputato nel suo domicilio, al pubblico ministero al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, addì 9 ottobre 1987

(Seguono le firme)

87C1322

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Ferrero Vercelli Giacomo e Bolongaro Anita (Reg. ord. n. 803/1987).

Art. 69, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153: Previdenza e assistenza - pensioni e altri assegni erogati dall'I.N.P.S. - impignorabilità (tranne, in alcune ipotesi, per crediti dello stesso I.N.P.S.) neppure per crediti alimentari - ingiustificato attuale peggior trattamento di creditori di pensionati già lavoratori privati rispetto ai creditori di ex dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato, o dallo stesso Stato, le cui pensioni, in seguito alla sentenza n. 89/1987 della Corte costituzionale, e rispettivamente, all'art. 12, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (assegno di divorzio), sono ora pignorabili nel limite del quinto di cui all'art. 545 del cod. proc. civ., e, rispettivamente (per crediti alimentari o di mantenimento) della metà (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 77/87 r.g.a.c., promossa da Ferrero Vercelli Giacomo, con l'avv. Benni, attore in oppos., contro Bolongaro Anita, con l'avv. Alisetta, convenuto in opposiz., avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.

1. — Con ricorso depositato il 3 marzo 1987 Ferrero Vercelli Giacomo ha proposto opposizione avverso il pignoramento della propria pensione promosso dalla coniuge separata Bolongaro Anita con atto notificato l'11 febbraio 1987 alla stessa opponente e all'I.N.P.S., per il soddisfacimento di crediti derivanti dal mancato versamento di contributi di mantenimento della figlia fissati nell'atto di separazione; ha dedotto il ricorrente l'impignorabilità della pensione ex art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed ha chiesto che, previa sospensione, venga dichiarata la nullità del pignoramento.

2. — All'udienza fissata per la comparizione delle parti si è costituita ritualmente l'esecutante opposta sostenendo la pignorabilità della pensione per le seguenti considerazioni:

a) la materia del pignoramento presso terzi di stipendi, salari, pensioni o altre indennità, è disciplinata prevalentemente dall'art. 545 del c.p.c. che ha ad oggetto tutti gli emolumenti versati a dipendenti da imprese private ed dal d.P.R. n. 180/1950 che viceversa fa esclusivo riferimento ai dipendenti del pubblico impiego;

b) il pignoramento delle pensioni dei lavoratori privati non è espressamente previsto né dall'art. 545 del c.p.c. che ha ad oggetto tutti gli emolumenti versati dalle stesse imprese private (e non da un ente pubblico quale è l'I.N.P.S.), né dal d.P.R. n. 180/1950 che ha ad oggetto stipendi, pensioni ed altri emolumenti versati dallo Stato ed altri enti pubblici ai propri dipendenti;

c) le linee fondamentali di tali discipline che in passato erano nel senso di garantire un maggior favore ai pubblici dipendenti sancendone una sorta di immunità creditizia, si sono venute recentemente sempre più sbiadendo, tanto che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 89/1987 è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, del c.p.c., non prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto di stipendio e di altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato; inoltre per effetto dell'art. 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è consentito al coniuge cui spetta la corresponsione periodica di assegno di divorzio, di procedere a sequestro o pignoramento fino alla concorrenza della metà di quanto dovuto dallo Stato o altri enti pubblici indicati nell'art. 1 del d.P.R. n. 180/1950 ai propri dipendenti a titolo di stipendio, pensione o altra indennità;

d) ne consegue che l'apparente lacuna legislativa (attinente la mancata pignorabilità delle pensioni corrisposte da ente pubblico a lavoratori privati, debba essere colmata ai sensi dell'art. 12 prel. applicando analogicamente i principi dettati dalla più recente normativa in tema di sequestro, pignoramento degli stipendi, pensioni e altri emolumenti dei dipendenti dello Stato ed altri enti pubblici elencati nell'art. 1 del d.P.R. n. 180/1950;

e) in senso contrario non può essere invocato l'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (pignorabilità e sequestrabilità di pensioni, assegni ed altre indennità dovute dall'I.N.P.S. a causa di crediti che l'istituto stesso abbia verso i propri assistiti) poiché esso disciplina esclusivamente il soddisfacimento di crediti dell'I.N.P.S. verso i propri assistiti e non ha una portata generale;

f) qualora invece del giudicante si ritenesse che la norma di cui al punto precedente importi un divieto generale di pignoramento di assegni, pensioni ed altri emolumenti dovuti dall'I.N.P.S. ai lavoratori privati, sorgerebbe questione di legittimità costituzionale di tale art. 69 della legge n. 153/1969 in relazione all'art. 2, primo comma, n. 1, del d.P.R. n. 180/1950 per violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto del tutto irrazionalmente la legge mentre da una parte consente la pignorabilità della pensione del dipendente pubblico a causa di stipendi, non consente viceversa la pignorabilità (e sequestrabilità) della pensione ed altre indennità dovute al lavoratore privato. Ha chiesto pertanto, l'esecutante opposta, in via principale che venga respinta l'opposizione ed in via subordinata che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 69 della citata legge n. 153/1969 per i motivi e nei sensi di cui al punto f).

All'udienza del 19 giugno 1987, sulle conclusioni riportate in epigrafe, il pretore ha trattenuto la causa a decisione.

Allo stato attuale della normativa l'opposizione è fondata.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione erogata dall'I.N.P.S. ai lavoratori dipendenti da privati, può essere ceduta, pignorata o sequestrata esclusivamente entro i limiti e per i debiti verso l'I.N.P.S. individuati nella stessa norma.

Tale pensione (come pure gli altri assegni ed indennità) non può pertanto essere oggetto di pignoramento su istanza di privati (o di altri soggetti pubblici che non siano l'I.N.P.S.) né per crediti comuni o per tributi nei limiti di un terzo (art. 545, quarto comma, del c.p.c.) e neppure per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore (art. 545, terzo comma).

Né potrebbe sostenersi, come ha fatto nella sua domanda principale la convenuta opposta, l'inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 69 della legge n. 153/1969 citata in quanto avente ad oggetto esclusivamente i rapporti debitori dell'assicurato nei confronti dell'I.N.P.S. Come può essere facilmente desunto dalla semplice lettura della norma, il contenuto di essa è nel senso di vietare qualsiasi atto di cessione, pignoramento o sequestro avente ad oggetto le prestazioni I.N.P.S. tranne che ricorra uno dei crediti dell'Istituto tassativamente previsti. Tale disparità è pertanto pienamente valida ed efficace, senonché ad avviso del giudicante, essa è sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza in quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori, di titolari di pensione erogata dall'I.N.P.S., nei confronti dei creditori di titolari di pensione (o altri assegni) erogati a seguito di rapporto di pubblico impiego.

Come ha giustamente osservato la difesa della parte convenuta, a seguito della sentenza n. 89/1987 della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, del c.p.c. non prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto di stipendi e altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi dallo Stato, si è venuta a determinare una disparità di trattamento tra i creditori delle due diverse categorie di pensionati. Tale disparità non trova giustificazione in alcuna esigenza di salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti ed è inoltre del tutto illogica poiché non si comprende il motivo del trattamento di favore che, allo stato attuale la normativa riserva ai pensionati già lavoratori privati, rispetto ai pensionati già dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato.

La questione di legittimità costituzionale si pone anche raffrontando la norma invocata dall'opponente (art. 69 della legge citata n. 153/1969) con quella di cui all'art. 12, quinto comma, della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui consente il pignoramento di stipendi, salari e pensioni dovuti dallo Stato o dagli altri enti di cui all'art. 1 della legge n. 180/1950, nei limiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 898/1970. In base alla novella testè citata, infatti, è consentito al coniuge cui spetta la corresponsione periodica di assegno di divorzio, di procedere a sequestro o pignoramento fino alla concorrenza della metà della pensione dei pubblici dipendenti, mentre lo stesso non è consentito ai creditori, sia pure come nella fattispecie in esame per crediti alimentari o di mantenimento, dei pensionati già lavoratori privati.

Circa la rilevanza della questione, essa è indiscutibile poiché ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 69, primo comma, della legge n. 153/1969, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la normativa di cui all'art. 545 del c.p.c.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le pensioni e gli altri assegni erogati dall'I.N.P.S. ai lavoratori privati, determinando un trattamento sfavorevole per i loro creditori, nei casi di cui in premessa e così violando l'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Ivrea, addì 15 ottobre 1987

(Seguono le firme)

87C1323

Ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bergamini Sergio e S.r.l. Immobiliare Tigre (Reg. ord. n. 804/1987).

Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.).

IL PRETORE

Nel procedimento ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, promosso da Bergamini Sergio, via Vipacco, 4/6, Milano, conduttore, contro l'immobiliare Tigre S.r.l., via S. Barnaba, 47, Milano, c/o avv. N. Caselli-Tucci, locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 29 febbraio 1987 nel provvedimento di rilascio 24 novembre 1986 per f.l.;

Visto che il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, derivante da lavoro dipendente ammonta a L. 40.484.000, con un figlio a carico;

Considerato che l'art. 14, quinto comma, lett. b), della legge sopra citata dispone che le norme relative alla fissazione di (nuova) data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione non si applicano «ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciottomilioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso»;

Ritenuto non manifestamente infondato che le norme citate nella parte di cui:

I) escludono da tutela giurisdizionale cittadini a causa di una condizione personale economica (percezione di reddito superiore a L. 18.000.000);

II) non prevedono una disciplina del limite di reddito (se costituzionalmente legittimo) differenziata in relazione alla: a) natura dello stesso reddito; b) numero dei componenti il nucleo familiare, risultino in contrasto, per violazione diretta, o sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni profondamente diverse, quali quelle che si presentano nella realtà, con principi affermati in norme costituzionali quali:

I) gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione in quanto la norma denunciata esclude dalla tutela giurisdizionale, costituita dalla valutazione del pretore sul differimento dell'esecuzione del rilascio, cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra.

Va osservato che il principio dell'accesso alla tutela giurisdizionale non sembra possa subire limitazioni di sorta, nella specie dovute al reddito, elemento che può esser preso in considerazione eventualmente per determinare l'estensione della tutela accordabile nel caso concreto (differimento dell'esecuzione), ma non per escluderla in toto.

La tesi appare rafforzata dalla considerazione che la normativa denunciata concerne gli immobili ad uso abitazione, materia garantita alla persona con il riconoscimento di diritti inviolabili (artt. 2 e 14 della Costituzione).

La disposizione che ripristina la tutela giurisdizionale alla condizione che il beneficiario di reddito superiore a L. 18.000.000, sia, a sua volta, proprietario di casa e abbia in corso graduazione dello sfratto pronunciato a proprio favore, disposizione che in sé apparirebbe ragionevole e opportuna, in realtà crea discriminazione nella tutela ancora più odiosa della prima, perché il più delle volte a favore dei beneficiari di reddito che ha consentito l'acquisto di una abitazione, operazione possibile attualmente molto più spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di risparmio dei percettori. Si appalesa così, per altra via l'irrazionalità, l'ingiustizia e la probabile difformità dalle norme costituzionali della preclusione alla tutela giurisdizionale introdotta con il limite di reddito, visto che da un in sé giusto correttivo ne risultano aggravati gli aspetti discriminatori.

Appare evidente la situazione di svantaggio del beneficiario di un reddito di poco superiore ai 18.000.000, il quale probabilmente ha trovato insormontabile la difficoltà ad acquistare un alloggio, di fronte a percettori di redditi anche notevolmente più alti, i quali appunto in virtù di tale reddito quella difficoltà hanno potuto superare. Il primo che non sa dove andare, e che magari non può essere sovvenuto dalla mano pubblica, viene escluso dalla valutazione del giudice sulla sua situazione e può essere sfrattato subito, quali che siano le ragioni del rilascio, i secondi, che hanno una prospettiva di sistemazione e, quasi sempre, maggiori disponibilità per la sistemazione temporanea nell'eventuale periodo intermedio nell'esecuzione dei due sfratti (contro e a favore), godono tuttavia della tutela giurisdizionale delle loro ragioni;

2-a) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione, data la radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale fra l'imposizione dei redditi in relazione al fatto che derivino da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo.

Va tenuto presente che mentre la cifra di L. 18.000.000, riferita al reddito «imponibile» (la dizione «reddito complessivo» usata nell'art. 14, lett. b), della norma denunciata non può che essere integrata con la dizione «ammontare complessivo del reddito imponibile» usata nel medesimo testo legislativo all'art. 10) di un lavoratore dipendente risulta da operazione commessa al suo datore di lavoro, secondo le appostazioni del di lui bilancio, la medesima cifra, dichiarata da un lavoratore autonomo o da un imprenditore, è il risultato di un computo che lo stesso interessato fa tra ricavi e spese.

È questa profonda diversità fra le operazioni che conducono alla determinazione del reddito imponibile nell'uno e nell'altro caso, ad assumere rilevanza ai fini del vaglio circa la costituzionalità del limite uguale per tutti i contribuenti, a parte la risaputa, denunciata in ogni sede, anche di Governo, evasione fiscale diffusa in tutte le categorie di percettori di reddito da impresa o da lavoro autonomo.

Al reddito imponibile di L. 18.000.000, nel caso di lavoratore dipendente, senza carico di famiglia, corrisponde un'entrata effettiva di L. 14.213.000, che è tutta la somma che perviene al lavoratore e della quale soltanto egli può disporre in un anno per le necessità della vita. Ad una sola lira in più corrisponde un imponibile che non consente, alla stregua della normativa denunciata, la concessione di alcuna dilazione nell'esecuzione del rilascio dell'abitazione. E qui è il caso di osservare che un livello di retribuzione con appena i requisiti di sufficienza voluti dall'art. 36 della Costituzione, ha l'effetto di escludere il lavoratore dipendente dal beneficio di rimanere nell'abitazione occupata per il tempo concesso ad altri — che si trovano in condizioni economiche sicuramente migliori — per cercare una nuova sistemazione.

Nel caso del lavoro autonomo, infatti, allo stesso reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde la entrata a la disponibilità immediata di somme di gran lunga maggiori, non tutte necessariamente computate ai fini della determinazione dell'imponibile e delle quali sicuramente non solo L. 14.213.000 rimangono destinate alle necessità di vita del percipiente.

È facile calcolare che in un tipo di attività nella quale i costi siano pari al 50% dei ricavi, al reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde il ricavo di L. 36.000.000. Tale cifra è minore o maggiore a seconda che il tipo di attività comporti costi minori o maggiori del 50% dei ricavi. Sta di fatto che nella forma di imposizione (ricavi meno costi) attraverso la quale nelle attività di lavoro autonomo l'interessato perviene alla determinazione del reddito da dichiarare quale imponibile, il contribuente entra in possesso e amministra somme di importo anche notevolmente maggiore. Oltre a tale profonda diversità c'è anche il fatto che la somma denunciata come reddito imponibile e che risulta dalla gestione finale tra ricavi e spese è sempre stata e rimane nel possesso del contribuente nella sua interezza sino a quando non pagherà la relativa imposta. Il reddito imponibile del lavoratore dipendente rappresenta solo un'astratta entità contabile: la somma da lui effettivamente percepita risulta notevolmente minore, perché depurata dell'imposta pagata alla fonte.

Quanto osservato riguarda l'ipotesi — che ognuno può valutare quanto sia realistica — che la cifra dichiarata a titolo di ricavi corrisponda sino all'ultima lira agli incassi effettivi (p.e. che non vi sia alcuna forma di destinazione di beni o ricavi dell'impresa ad uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa) e che, parimenti, le cifre detratte a titolo di costi o spese non siano aumentate nemmeno di una lira, nonostante la notevole discrezionalità di computo che le stesse norme tributarie consentono, prevedendo p.e. la voce degli «oneri e spese non documentati».

Ogni somma o utilità non computata nei ricavi ovvero portata in uscita con le spese, va ad aggiungersi — esente da imposte — alle somme che il lavoratore autonomo o l'imprenditore può destinare alle necessità della vita.

Da facile calcolo risulta che la modesta riduzione del 10% dei ricavi e l'aumento del 10% delle spese rappresenta per un'attività con i costi ammontanti al 50% dei ricavi, un ulteriore lucro di oltre 7.700.000 che porta a L. 21.680.000, di fronte a L. 14.213.000, la somma che, — a purità di reddito imponibile di L. 18.000.000 — il lavoratore autonomo può destinare alle necessità della vita.

Sicuramente in base a considerazioni del tipo di quelle che precedono, il legislatore ha previsto — a fini analoghi — la riduzione del 60% dei redditi da lavoro dipendente (art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo cui appartengono le norme denunciate, nelle quali, inspiegabilmente, tale correttivo non è contemplato);

2-b) Gli artt. 3 e 31 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi violazione, dato l'uguale effetto preclusivo del limite di reddito, indipendentemente dal fatto che praticamente la medesima cifra sia destinata alle necessità della vita di una, di più persone, o addirittura di una famiglia numerosa. Anche qui appare inspiegabile la mancata introduzione di un correttivo del tipo di quello previsto nell'art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo.

Tenuto presente che il limite di reddito — se ritenuto costituzionalmente legittimo — dovrebbe esprimere il livello economico minimo compatibile con la previsione dell'acquisizione di un alloggio; che un'esistenza libera e dignitosa per sé e famiglia è esigenza costituzionalmente garantita al lavoratore, ne discende che la composizione della famiglia, comportando esigenze di disponibilità di numero di vani adeguato, comporta il conseguente modellamento del limite monetario. Pertanto, al limite base che dovrebbe rappresentare l'unità abitativa minima andrebbe aggiunta un'aliquota che rappresenti la necessità di un vano aggiuntivo secondo la composizione del nucleo familiare. Una quota per un figlio o per due dello stesso sesso, due quote per due figli di sesso diverso, o per tre figli o quattro (sesso: 2+2), tre quote dai quattro figli (sesso: 3+1) ai sei figli e così via;

Considerato che il procedimento indicato in epigrafe non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta di legittimità costituzionale. Infatti, ritenuto operante il limite di reddito l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56 (29 febbraio 1987);

Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per una data non anteriore a 120 né posteriore a 360 giorni dalla data fissata, con conseguente possibilità di rifissazione sino al 23 febbraio 1988;

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte nel quadro della pianificazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di abitazioni (attualmente d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708 conv. in legge 23 dicembre 1986, n. 899). Infatti, quali che possano essere i «criteri» di tale pianificazione, sembra da escludere, per il grande numero di provvedimenti con identica motivazione, che si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito dalla data di definitiva esecutorietà;

Ritenuta la natura giurisdizionale del procedimento di graduazione (Cassazione ss. uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e vista la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958);

P.Q.M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento per il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria della Pretura di Milano notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 26 giugno 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 21 luglio 1987 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Grassi Elia e S.p.a. Unitecno (Reg. ord. n. 805/1987).

Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore ai diciotto milioni (art. 3, 24, 31 e 36 Cost.).

IL PRETORE

Nel procedimento ai sensi del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, promosso da Grassi Elia, via Meda, 38, Milano, conduttore, contro Unitecno S.p.a., via Quadronno, 34, Milano, c/o avv. R. Fiorentino, locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 30 giugno 1987 nel provvedimento di rilascio 30 giugno 1986, per finita locazione;

Visto che il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, derivante da lavoro dipendente ammonta a L. 22.291.000;

Considerato che l'art. 14, quinto comma, lettera b), della legge sopra citata dispone che le norme relative alla fissazione di (nuova) data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione non si applicano «ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciottomilioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso»;

Ritenuto non manifestamente infondato che le norme citate nella parte in cui:

1) escludono da tutela giurisdizionale cittadini a causa di una condizione personale economica (percezione di reddito superiore a L. 18.000.000);

II) non prevedono una disciplina del limite di reddito (se costituzionalmente legittimo) differenziata in relazione: a) natura dello stesso reddito; risultino in contrasto, per violazione diretta, o sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni profondamente diverse, quali quelle che si presentano nella realtà, con principi affermati in norme costituzionali quali:

1) gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione in quanto la norma denunciata esclude dalla tutela giurisdizionale, costituita dalla valutazione del pretore sul differimento dell'esecuzione del rilascio, cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra.

Va osservato che il principio dell'accesso alla tutela giurisdizionale non sembra possa subire limitazioni di sorta, nella specie dovute al reddito, elemento che può esser preso in considerazione eventualmente per determinare l'estensione della tutela accordabile nel caso concreto (differimento dell'esecuzione), ma non per escluderla *in toto*.

La tesi appare rafforzata dalla considerazione che la normativa denunciata concerne gli immobili ad uso abitazione, materia garantita alla persona con il riconoscimento di diritti inviolabili (artt. 2 e 14 della Costituzione).

La disposizione che ripristina la tutela giurisdizionale alla condizione che il beneficiario di reddito superiore a L. 18.000.000, sia, a sua volta, proprietario di casa e abbia in corso graduazione dello sfratto pronunciato a proprio favore, disposizione che in sé apparirebbe ragionevole e opportuna, in realtà crea discriminazione nella tutela ancora più odiosa della prima, perché il più delle volte a favore dei beneficiari di reddito che ha consentito l'acquisto di una abitazione, operazione possibile attualmente molto più spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di risparmio dei percettori. Si appalesa così, per altra via l'irrazionalità, l'ingiustizia e la probabile difformità dalle norme costituzionali della preclusione alla tutela giurisdizionale introdotta con il limite di reddito, visto che da un *in sé* giusto correttivo ne risultano aggravati gli aspetti discriminatori.

Appare evidente la situazione di svantaggio del beneficiario di un reddito di poco superiore ai 18.000.000, il quale probabilmente ha trovato insormontabile la difficoltà ad acquistare un alloggio, di fronte a percettori di redditi anche notevolmente più alti, i quali appunto in virtù di tale reddito quella difficoltà hanno potuto superare. Il primo che non sa dove andare, e che magari non può essere sovvenuto dalla mano pubblica, viene escluso dalla valutazione del giudice sulla sua situazione e può essere sfrattato subito, quali che siano le ragioni del rilascio; i secondi, che hanno una prospettiva di sistemazione e, quasi sempre, maggiori disponibilità per la sistemazione temporanea nell'eventuale periodo intermedio nell'esecuzione dei due sfratti (contro e a favore), godono tuttavia della tutela giurisdizionale delle loro ragioni;

2-a) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione, data la radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale fra l'imposizione dei redditi in relazione al fatto che derivino da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo.

Va tenuto presente che mentre la cifra di L. 18.000.000, riferita al reddito «imponibile» (la dizione «reddito complessivo» usata nell'art. 14, lett. b), della norma denunciata non può che essere integrata con la dizione «ammontare complessivo del reddito imponibile» usata nel medesimo testo legislativo all'art. 10) di un lavoratore dipendente risulta da operazione commessa al suo datore di lavoro, secondo le appostazioni del di lui bilancio, la medesima cifra, dichiarata da un lavoratore autonomo o da un imprenditore, è il risultato di un computo che lo stesso interessato fa tra ricavi e spese.

È questa profonda diversità fra le operazioni che conducono alla determinazione del reddito imponibile nell'uno e nell'altro caso, ad assumere rilevanza ai fini del vaglio circa la costituzionalità del limite uguale per tutti i contribuenti, a parte la risaputa, denunciata in ogni sede, anche di Governo, evasione fiscale diffusa in tutte le categorie di percettori di reddito da impresa o da lavoro autonomo.

Al reddito imponibile di L. 18.000.000, nel caso di lavoratore dipendente, senza carico di famiglia, corrisponde un'entrata effettiva di L. 14.213.000, che è tutta la somma che perviene al lavoratore e della quale soltanto egli può disporre in un anno per le necessità della vita. Ad una sola lira in più corrisponde un imponibile che non consente, alla stregua della normativa denunciata, la concessione di alcuna dilazione nell'esecuzione del rilascio dell'abitazione. E qui è il caso di osservare che un livello di retribuzione con appena i requisiti di sufficienza voluti dall'art. 36 della Costituzione, ha l'effetto di escludere il lavoratore dipendente dal beneficio di rimanere nell'abitazione occupata per il tempo concesso ad altri — che si trovano in condizioni economiche sicuramente migliori — per cercare una nuova sistemazione.

Nel caso del lavoro autonomo, infatti, allo stesso reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde l'entrata e la disponibilità immediata di somme di gran lunga maggiori, non tutte necessariamente computate ai fini della determinazione dell'imponibile e delle quali sicuramente non solo L. 14.213.000 rimangono destinate alle necessità di vita del percipiente.

È facile calcolare che in un tipo di attività nella quale i costi siano pari al 50% dei ricavi, al reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde il ricavo di L. 36.000.000. Tale cifra è minore o maggiore a seconda che il tipo di attività comporti costi minori o maggiori del 50% dei ricavi. Sta di fatto che nella forma di imposizione (ricavi meno costi) attraverso la quale nelle attività di lavoro autonomo l'interessato perviene alla determinazione del reddito da dichiarare quale imponibile, il contribuente entra in possesso e amministra somme di importo anche notevolmente maggiore. Oltre a tale profonda diversità c'è anche il fatto che la somma denunciata come reddito imponibile e che risulta dalla gestione finale tra ricavi e spese è sempre stata e rimane nel possesso del contribuente nella sua interezza sino a quando non pagherà la relativa imposta. Il reddito imponibile del lavoratore dipendente rappresenta solo un'astratta entità contabile: la somma da lui effettivamente percepita risulta notevolmente minore, perché depurata dell'imposta pagata alla fonte.

Quanto osservato riguarda l'ipotesi — che ognuno può valutare quanto sia realistica — che la cifra dichiarata a titolo di ricavi corrisponda sino all'ultima lira agli incassi effettivi (p.e. che non vi sia alcuna forma di destinazione di beni o ricavi dell'impresa ad uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa) e che, parimenti, le cifre detratte a titolo di costi o spese non siano aumentate nemmeno di una lira, nonostante la notevole discrezionalità di computo che le stesse norme tributarie consentono, prevedendo p.e. la voce degli «oneri e spese non documentati».

Ogni somma o utilità non computata nei ricavi ovvero portata in uscita con le spese, va ad aggiungersi — esente da imposte — alle somme che il lavoratore autonomo o l'imprenditore può destinare alle necessità della vita.

Da facile calcolo risulta che la modesta riduzione del 10% dei ricavi e l'aumento del 10% delle spese rappresenta per un'attività con i costi ammontanti al 50% dei ricavi, un ulteriore lucro di oltre L. 7.700.000 che porta a L. 21.680.000, di fronte a L. 14.213.000, la somma che — a parità di reddito imponibile di L. 18.000.000 — il lavoratore autonomo può destinare alle necessità della vita.

Sicuramente in base a considerazioni del tipo di quelle che precedono, il legislatore ha previsto — ai fini analoghi — la riduzione del 60% dei redditi da lavoro dipendente (art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo cui appartengono le norme denunciate, nelle quali, inspiegabilmente, tale correttivo non è contemplato);

Considerato che il procedimento indicato in epigrafe non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta di legittimità costituzionale. Infatti, ritenuto operante il limite di reddito l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56 (30 giugno 1987).

Nel caso, che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per una data non anteriore a 120 né posteriore a 360 giorni dalla data fissata, con conseguente possibilità di rifissazione sino al 23 giugno 1988.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte nel quadro della pianificazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di abitazioni (attualmente d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899). E infatti, in base ai criteri del decreto 25 marzo 1987 del prefetto di Milano, l'esecuzione *de qua* dovrà essere portata a termine con assistenza della forza pubblica non oltre il 30 giugno 1988, se la data di esecuzione resta 30 giugno 1987, mentre se la rifissazione viene resa possibile dall'accoglimento della sollevata eccezione, l'esecuzione, allo stato della legislazione, non può, comunque, essere iniziata prima della data nuovamente fissata;

Ritenuta la natura giurisdizionale del procedimento di graduazione (Cassazione ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e vista la sentenza Corte cost. n. 24 del 27 febbraio 1958);

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento per il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria della pretura di Milano notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 21 luglio 1987

(Seguono le firme)

87C1325

Ordinanza emessa il 7 luglio 1987 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Liberatore Michele e Gelmini Loris (Reg. ord. n. 806/1987).

Art. 14, quinto comma, lett. b), del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1982, n. 94: Locazione immobili urbani - uso abitativo - provvedimento di rilascio - differimento dell'esecuzione - inapplicabilità del beneficio ai conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare superiore di diciotto milioni (artt. 3, 24, 31 e 36 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, promosso da Liberatore Michele, via Borgomaiore, 2 (Milano), conduttore, contro Gelmini Loris, c/o avv. Carmelo Fortunato, v.le Premuda, 20, Milano, locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione già fissata al 25 giugno 1987 nel provvedimento di rilascio 25 giugno 1986 per finita locazione;

Visto che il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, derivante da lavoro dipendente ammonta a L. 19.150.000, con figli a carico;

Considerato che l'art. 14, quinto comma lettera b), della legge sopra citata dispone che le norme relative alla fissazione di (nuova) data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione non si applicano «ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciottomilioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso»;

Ritenuto non manifestamente infondato che le norme citate nella parte in cui:

1) escludendo da tutela giurisdizionale cittadini a causa di una condizione personale economica (percezione di reddito superiore a L. 18.000.000);

1) non prevedono una disciplina del limite di reddito (se costituzionalmente legittimo) differenziata in relazione alla: a) natura dello stesso reddito; b) numero dei componenti il nucleo familiare, risultino in contrasto, per violazione diretta, o sotto il profilo dell'uguale trattamento di situazioni profondamente diverse, quali quelle che si presentano nella realtà, con principi affermati in norme costituzionali quali:

1) gli art. 3 e 24 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione in quanto la norma denunciata esclude dalla tutela giurisdizionale, costituita dalla valutazione del pretore sul differimento dell'esecuzione del rilascio, cittadini a causa della loro condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad una data cifra.

Va osservato che il principio dell'accesso alla tutela giurisdizionale non sembra possa subire limitazioni di sorta, nella specie dovute al reddito, elemento che può essere preso in considerazione eventualmente per determinare l'estensione della tutela accordabile nel caso concreto (differimento dell'esecuzione), ma non per escluderla *in toto*.

La tesi appare rafforzata dalla considerazione che la normativa denunciata concerne gli immobili ad uso abitazione, materia garantita alla persona con il riconoscimento di diritti inviolabili (art. 2 e 14 della Costituzione).

La disposizione che ripristina alla tutela giurisdizionale alla condizione che il beneficiario di reddito superiore a L. 18.000.000, sia, a sua volta, proprietario di casa e abbia in corso graduazione dello sfratto pronunciato a proprio favore, disposizione che in sé apparirebbe ragionevole e opportuna, in realtà crea discriminazione nella tutela ancora più odiosa della prima, perché il più delle volte a favore dei beneficiari di reddito che ha consentito l'acquisto di una abitazione, operazione possibile attualmente molto più spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di risparmio dei percettori. Si appalesa così, per altra via l'irrazionalità, l'ingiustizia e la probabile difformità dalle norme costituzionali della preclusione alla tutela giurisdizionale introdotta con il limite di reddito, visto che da un in sé giusto correttivo ne risultino aggravanti gli aspetti discriminatori.

Appare evidente la situazione di svantaggio del beneficiario di un reddito di poco superiore ai 18.000.000, il quale probabilmente ha trovato insormontabile la difficoltà ad acquistare un alloggio, di fronte a percettori di redditi anche notevolmente più alti, i quali appunto in virtù di tale reddito quella difficoltà hanno potuto superare. Il primo che non sa dove andare, e che magari non può essere sovvenuto dalla mano pubblica, viene escluso dalla valutazione del giudice sulla sua situazione e può essere sfrattato subito, quali che siano le ragioni del rilascio, i secondi, che hanno una prospettiva di sistemazione e, quasi sempre, maggiori disponibilità per la sistemazione temporanea nell'eventuale periodo intermedio nell'esecuzione dei due sfratti (contro e a favore), godono tuttavia della tutela giurisdizionale delle loro ragioni.

2-*a*) gli art. 3 e 36 della Costituzione, dei quali potrebbe ravvisarsi la violazione, data la radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale fra l'imposizione dei redditi in relazione al fatto che derivino da lavoro dipendente oppure da lavoro autonomo.

Va tenuto presente che mentre la cifra di L. 18.000.000 riferita al reddito «imponibile» (la dizione «reddito complessivo» usata nell'art. 14 lett. b) della norma denunciata non può che essere integrata con la dizione «ammontare complessivo del reddito imponibile» usata nel medesimo testo legislativo all'art. 10) di un lavoratore dipendente risulta da operazione commessa la suo datore di lavoro, secondo le appostazioni del di lui bilancio, la medesima cifra, dichiarata da un lavoratore autonomo o da un imprenditore, è il risultato di un computo che lo stesso interessato fa tra ricavi e spese.

È questa profonda diversità fra le operazioni che conducono alla determinazione del reddito imponibile nell'uno e nell'altro caso, ad assumere rilevanza ai fini del vaglio circa la costituzionalità del limite uguale per tutti i contribuenti, a parte la risaputa, denunciata in ogni sede, anche di Governo, evasione fiscale diffusa in tutte le categorie di percettori di reddito da impresa o da lavoro autonomo.

Al reddito imponibile di L. 18.000.000, nel caso di lavoratore dipendente, senza carico di famiglia, corrisponde un'entrata effettiva di L. 14.213.000 che è tutta la somma che perviene al lavoratore e della quale soltanto egli può disporre in un anno per le necessità della vita. Ad una sola lire in più corrisponde un imponibile che non consente, alla stregua della normativa denunciata, la concessione di alcuna dilazione nell'esecuzione del rilascio dell'abitazione. E qui è il caso di osservare che un livello di retribuzione con appena i requisiti di sufficienza voluti dall'art. 36 della Costituzione, ha l'effetto di escludere il lavoratore dipendente dal beneficio di rimanere nell'abitazione occupata per il tempo concesso ad altri — che si trovano in condizioni economiche sicuramente migliori — per cercare una nuova sistemazione.

Nel caso del lavoro autonomo, infatti, allo stesso reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde l'entrata e la disponibilità immediata di somme di gran lunga maggiori, non tutte necessariamente computate ai fini della determinazione dell'imponibile e delle quali sicuramente non solo 14.213.000 lire rimangono destinate alle necessità di vita del percipiente.

È facile calcolare che in un tipo di attività nella quale i costi siano pari al 50% dei ricavi, al reddito imponibile di L. 18.000.000 corrisponde il ricavo di L. 36.000.000. Tale cifra è minore o maggiore a seconda che il tipo di attività comporti costi minori o maggiori del 50% dei ricavi. Sta di fatto che nella forma di imposizione (ricavi meno costi) attraverso la quale nelle attività di lavoro autonomo l'interessato perviene alla determinazione del reddito da dichiarare quale imponibile, il contribuente entra in possesso e amministra somme di importo anche notevolmente maggiore. Oltre a tale profonda diversità c'è anche il fatto che la somma denunciata come reddito imponibile e che risulta dalla gestione finale tra ricavi e spese è sempre stata e rimane nel possesso del contribuente nella sua interezza sino a quando non pagherà la relativa imposta. Il reddito imponibile del lavoratore dipendente rappresenta solo un'astratta entità contabile: la somma da lui effettivamente percepita risulta notevolmente minore, perché depurata dell'imposta pagata alla fonte.

Quando osservato riguarda l'ipotesi — che ognuno può valutare quanto sia realista — che la cifra dichiarata a titolo di ricavi corrisponda sino all'ultima lira agli incassi effettivi (p.e. che non vi sia alcuna forma di destinazione di beni o ricavi dell'impresa ad uso personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa) e che, parimenti, le cifre detratte a titolo di costi o spese non siano aumentate nemmeno di una lira, nonostante la notevole discrezionalità di computo che le stesse norme tributarie consentono, prevedendo p.e. la voce degli «oneri e spese non documentate».

Ogni somma o utilità non computata nei ricavi ovvero portata in uscita con le spese, va ad aggiungersi — esente da imposte — alle somme che il lavoratore autonomo o l'imprenditore può destinare alle necessità della vita.

Da facile calcolo risulta che la modesta riduzione del 10% dei ricavi e l'aumento del 10% delle spese rappresenta per un'attività con i costi ammontanti al 50% dei ricavi, un ulteriore lucro di oltre 7.700.000 che porta a L. 21.680.000, di fronte a L. 14.213.000, la somma che, — a parità di reddito imponibile di L. 18.000.000 — il lavoratore autonomo può destinare alle necessità della vita.

Sicuramente in base a considerazioni del tipo di quelle che precedono, il legislatore ha previsto — ai fini analoghi — la riduzione del 60% dei redditi da lavoro dipendente (art. 2, quindicesimo comma, del medesimo testo legislativo cui appartengono le norme denunciate, nelle quali, inspiegabilmente, tale correttivo non è contemplato).

Considero che il procedimento indicato in epigrafe non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta di legittimità costituzionale. Infatti, ritenuto operante il limite di reddito l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutività del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56.

Nel caso, che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalità risultasse fondata dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per una data non anteriore a 120 né posteriore a 360 giorni dalla data fissata con conseguente possibilità di rifissazione sino al 19 giugno 1988.

Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte nel quadro della pianificazione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di abitazioni (attualmente d.-l. 29 ottobre 1986, n. 708). Infatti, quali che possano essere i «criteri» di tale pianificazione, sembra da escludere, per il grande numero di provvedimenti con identica motivazione, che si possa mai prescindere dall'indicatore di priorità costituito dalla data di definitiva esecutorietà.

Ritenuta la natura giurisdizionale del procedimento di graduazione (Cassazione SS.UU. 8 maggio 1976, n. 1610 e vista la sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958);

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende l'indicato procedimento per il denunciato contrasto con gli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione;

Ordina che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria della pretura di Milano notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.

Milano, addì 7 luglio 1987.

(seguono le firme)

87C1326

Ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana (Reg. ord. n. 807/1987).

Art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648: Pensioni di guerra - diritto a pensione dei figli naturali legalmente riconosciuti, ma solo se il riconoscimento sia avvenuto entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra - inefficacia, per il passato, della eliminazione di tale condizione con legge 18 marzo 1968, n. 313 (art. 3 Cost.).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 752982 del registro di segreteria, proposto da Angeloni Luciana, nata a Napoli il 15 dicembre 1927, nell'interesse dei figli minori Antonelli Giuseppe, Franco, Paolo e Filomena, avverso il decreto del Ministro del tesoro numero 2297123 in data 26 gennaio 1968.

Uditi, alla pubblica audienza del giorno 4 marzo 1987, il relatore nella persona del primo referendario Antonio Carlo Pensa, nonché il Pubblico Ministero nella persona del vice procuratore generale Francesco Nico; non comparsi né rappresentati i ricorrenti.

FATTO

Con il decreto in epigrafe, il Ministro del tesoro ha negato il trattamento privilegiato di guerra ai minori Antonelli Giuseppe, Franco, Paolo e Filomena, orfani naturali riconosciuti dell'ex militare Antonelli Guido, titolare di pensione di settima categoria, più assegno di cura, alla data del suo decesso, avvenuto l'8 luglio 1964.

A motivo del diniego è stata posta l'assenza del requisito di cui all'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e cioè il mancato riconoscimento da parte del genitore entro il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

I predetti minori, in effetti, sono stati riconosciuti quali figli naturali di Antonelli Guido ed Angeloni Luciana, nei rispettivi atti di nascita in data 30 agosto 1955, 21 gennaio 1957, 7 aprile 1959 e 30 aprile 1963.

Con successivo decreto ministeriale numero 1271900, emesso il 29 ottobre 1970, a seguito di istanza di riesame prodotta in via amministrativa, è stato concesso ai ricorrenti il trattamento pensionistico richiesto, con decorrenza dal 16 gennaio 1968, data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313, che, all'art. 52 ha modificato in senso più favorevole la normativa prevista per i figli naturali riconosciuti, ammettendone la equiparazione ai figli legittimi, senza alcuna limitazione relativa al momento del riconoscimento.

Il procuratore generale, nelle conclusioni scritte del 17 aprile 1986, confermate alla pubblica udienza odierna, considerato che a decorrere dal 16 gennaio 1968 è venuta a cessare la materia del contendere e che per il periodo precedente il ricorso è da ritenersi giuridicamente infondato, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere a decorrere dalla predetta data e sia respinto il gravame per il periodo precedente.

DIRITTO

La sezione rileva che la questione sottoposta all'esame concerne il mancato riconoscimento del diritto a trattamento privilegiato di guerra ai ricorrenti, quali orfani naturali minorenni tardivamente riconosciuti dal genitore già titolare di pensione, per il periodo decorrente dal decesso del dante causa, avvenuto l'8 luglio 1964, fino al 15 gennaio 1968.

La fattispecie è disciplinata dall'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, all'epoca vigente, il quale poneva come condizione per la equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi l'avvenuto riconoscimento dei primi nel termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra e, cioè, entro il 15 aprile 1947.

Ciò premesso, ritiene la sezione che la limitazione relativa al momento del riconoscimento costituisce una evidente, grave discriminazione nell'ambito della stessa categoria di figli naturali, tanto più inaccettabile, nella fattispecie, per il fatto che il tardivo riconoscimento non è dovuto a libera scelta del genitore, ma all'evento naturale delle nascite, avvenute dopo la scadenza del termine predetto.

Che la discriminazione, poi, non possa essere giustificata da obiettive diversità di situazioni è ulteriormente dimostrata dal fatto che il legislatore, con l'art. 52 della successiva legge n. 313/1968, ha escluso qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la inesistenza di valide ragioni di diversificazione.

Quest'ultima norma, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie, quale *jus superveniens*, in quanto, trattandosi di disposizione di legge più favorevole rispetto alla precedente, ha effetto dal 16 gennaio 1968, come disposto dal primo comma dell'art. 116 della medesima legge 313/18 marzo 1968.

Acquista, pertanto, rilevanza, ad avviso di questa Sezione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che essa intende sollevare d'ufficio, poiché, allo stato, il ricorso dovrebbe essere respinto, avendo l'amministrazione puntualmente applicato la cennata disposizione, e, quindi, denegato, per il periodo dall'8 luglio 1964 al 15 gennaio 1968, l'invocato trattamento pensionistico, per la ragione più volte ricordata.

In ordine alla manifesta non infondatezza della questione di legittimità costituzionale, la Sezione ritiene sufficiente considerare ancora una volta che, nel caso in esame, l'elemento temporale non può costituire giustificato motivo di differenziazione, trattandosi di un'unica categoria e di situazioni oggettivamente identiche.

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, la sezione a sollevare d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, l'equiparazione ai figli legittimi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei limiti di cui in motivazione, e sospende ogni pronuncia;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al procuratore generale presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresì, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Roma, camera di consiglio del 4 febbraio 1987.

Il presidente: SILVESTRI

87C1327

Ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altri e la direzione del circolo didattico sampierdarena secondo ed altro (Reg. ord. n. 503/1987).

Art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517: Istruzione pubblica - provvedimenti dell'insegnante di classe relativi al passaggio degli alunni alla classe superiore del corso di istruzione elementare - mancata previsione della ricorribilità avverso detti provvedimenti all'autorità giudiziaria ordinaria (artt. 2, 3, secondo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 34, primo comma, Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa ex art. 700 del c.p.c. promossa da Palladino Giuseppe e Falco Maria Grazia, rappresentati e difesi dall'avv. C. Roggi, nei confronti della direzione del circolo didattico sampierdarena secondo e del Ministero della pubblica istruzione, rappresentati in giudizio dalla direttrice didattica M.R. Salvi.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato il 4 settembre 1987 Palladino Giuseppe e la moglie Falco Maria Grazia esponevano:

che il proprio figlio minore Palladino Piero, portatore di handicap neuromotorio, aveva frequentato nell'anno scolastico 1986-1987 la prima classe della scuola elementare «Mario Piana» di Genova;

che al termine dell'anno scolastico il consiglio di interclasse, senza tener conto della loro richiesta in senso contrario e del difforme parere della insegnante di sostegno, senza consultare alcun esperto in psico-pedagogia, si era pronunciato per la promozione dell'alunno in seconda, promozione che era stata quindi disposta dall'insegnante titolare della classe.

I ricorrenti lamentavano che il passaggio di Piero alla seconda classe avrebbe comportato conseguenze negative gravi sul suo sviluppo psichico, in quanto — a loro avviso — avrebbe ritardato, o addirittura compromesso, una sua effettiva integrazione nella scuola che sarebbe stata invece possibile se il ragazzo avesse avuto la possibilità di ripetere la prima.

A sostegno del loro assunto i ricorrenti invocavano sia il parere dell'insegnante di sostegno che aveva seguito Piero, sia quello della dottoressa Alice Schiaffino, psicopedagogista della U.S.I. n. 11 e della professoressa G. Mansueto Zecca, direttrice dell'istituto di psicologia della facoltà medica dell'Università di Genova che avevano esaminato il caso.

I coniugi Palladino sostenevano che il loro diritto-dovere di provvedere all'istruzione e all'educazione del figlio, sancito dall'art. 147 del c.c., avrebbe consentito loro la facoltà di scegliere, nell'interesse del figlio, la classe a cui iscriverlo per l'anno scolastico che stava per iniziare e cioè la facoltà di rinunciare alla promozione dell'alunno in seconda. Poiché tale diritto non era stato loro riconosciuto dalla scuola essi si rivolgevano al pretore affinché egli provvedesse in via d'urgenza (cioè prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico) ordinando alla direzione didattica competente di ammettere il bambino a frequentare la prima classe.

All'udienza di comparizione delle parti i resistenti, rappresentati dalla direttrice didattica ai sensi dell'art. 3 del t.u. n. 1611 del 1933, eccepevano il difetto di giurisdizione dell'a.g.o.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. — I ricorrenti fondano la loro pretesa nei confronti della pubblica amministrazione sull'art. 147 del c.c. A loro avviso tale articolo discenderebbe la facoltà per i genitori di far ripetere al proprio figlio una classe scolastica nonostante gli organi amministrativi competenti abbiano disposto il passaggio dell'alunno alla classe superiore, ogniquale volta ciò sia da loro ritenuto opportuno nell'interesse del minore.

Tale pretesa non è fondata.

Non tutte le facoltà astrattamente riconducibili a un diritto di carattere generale possono infatti dirsi partecipare della forza cogente del diritto stesso. Ciò tanto più in un settore come quello dell'istruzione e del diritto allo studio dove funzioni, poteri e competenze sono dall'ordinamento attribuiti sia alla famiglia sia allo Stato e, in quest'ultimo caso, organizzati secondo norme generali (art. 32, secondo comma della Costituzione). A ciascun soggetto non possono quindi essere riconosciute che quelle facoltà espressamente previste dall'ordinamento positivo o, quanto meno, non in contrasto con esso.

La legge in materia di valutazione degli alunni (legge 4 luglio 1977, n. 517, legge 30 luglio 1973, n. 447, e successivi decreti) prevedono l'esclusiva competenza degli organi scolastici (per la scuola elementare: consiglio di interclasse e insegnanti di classe art. 1 della legge n. 517/1977 citato) in ordine alle decisioni sul passaggio degli alunni da una classe all'altra. Non può pertanto affermarsi, in via interpretativa, un diverso e prevalente potere dei genitori.

Né a diverso avviso conduce il rilievo che trovandosi in presenza di un atto amministrativo di autorizzazione all'interessato sarebbe sempre possibile rinunziarvi. Prescindendo da ogni considerazione sulla qualificazione dell'atto in questione si rileva che la rinuncia a frequentare la seconda classe non comporterebbe di per sé l'ammissione dell'alunno a frequentare, per la seconda volta, la prima, ammissione per la quale sono richiesti dalla legge determinati e specifici requisiti che l'amministrazione competente, proprio disponendo il passaggio in seconda, ha ritenuto nella fattispecie non sussistere.

2. — Quanto sin qui esposto non appare tuttavia esauriente rispetto alla domanda di giustizia rivolta a questo giudice dai ricorrenti.

Al di là della definizione tecnico-giuridica espressa in ricorso è infatti incontestabile che i ricorrenti agiscono in questa sede a tutela di un loro diritto assoluto e di un diritto assoluto (quello allo studio) del loro figlio minore, diritti che affermano essere stati lesi da un atto della pubblica amministrazione.

Il problema sostanziale che si pone quindi preliminarmente è quello di individuare se nella fattispecie sia possibile la tutela giurisdizionale ordinaria (non per il riconoscimento di una pretesa non prevista dall'ordinamento, ma) a tutela di un diritto assoluto contro un preteso danno ingiusto (art. 2043 del c.c.) tale essendo l'oggetto sostanziale della domanda.

Dire che i poteri inerenti la «carriera» scolastica dell'alunno spettano in via esclusiva alla scuola non esclude infatti, ma anzi implica, che in questa materia si ponga un problema di tutela garantistica dei diritti dei singoli su cui tali poteri incidono. Ci si riferisce in particolare al diritto allo studio (art. 33 della Costituzione), ai diritti della famiglia (art. 29) e, tra questi, al diritto dei genitori di educare ed istruire i figli (art. 30).

Non è dubitabile che gli atti dell'amministrazione scolastica relativi alla carriera dell'alunno siano astrattamente idonei a incidere negativamente e con il carattere dell'ingiustizia su tali diritti comportandone una compressione. Non può escludersi che bocciature o promozioni possano essere adottate per fini diversi da quelli loro propri (ad es. per fini attinenti all'organizzazione dei corsi scolastici) e contrari all'interesse del singolo minore (che dovrebbe essere l'unico avuto di mira) ed anche con intenti discriminatori. Il carattere dell'ingiustizia, sotto il profilo della negligenza o dell'imperizia, non potrebbe d'altra parte negarsi neppure ad atti dannosi semplicemente infondati o ingiustamente nel merito.

In simili casi lo sviluppo intellettuale ed educativo del singolo alunno può essere compromesso o ritardato con conseguente compressione del suo diritto allo studio e, più in generale, del suo diritto ad uno sviluppo completo della personalità (per il riconoscimento di principio di tali aspetti dell'organizzazione scolastica si veda l'art. 2 della legge n. 517/1977 in cui è di tutta evidenza il richiamo all'art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Giustificare l'omessa difesa dei diritti dei singoli in nome di una pretesa competenza esclusiva in materia di istruzione della scuola significherebbe disconoscere il portato dell'art. 2 della Costituzione che tutela i diritti dei singoli anche nelle formazioni sociali, e degli artt. 29 e 32 che affermano — il secondo esplicitamente — che tra i diritti dei genitori vi è anche quello di «istruire» (e non solo quello, di portata più generale, di «educare») i propri figli.

I rilievi sopra esposti appaiono tanto più evidenti nel caso di tutela di diritti riferibili a persona handicappata; in questo caso infatti l'inserimento scolastico costituisce un mezzo, non solo per la realizzazione del diritto allo studio, ma anche per rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale (discriminazioni, pregiudizi, allontanamento dalla società, ecc.) che impediscono il pieno sviluppo, secondo le intrinseche possibilità di ciascuna persona (art. 3, secondo comma della Costituzione).

In tali situazioni la difesa in senso garantistico del singolo anche nell'istituzione, e se del caso dall'istituzione, appare inderogabile.

3. — Occorre a questo punto aggiungere qualche argomentazione per meglio chiarire in che senso gli atti posti in essere dall'amministrazione scolastica possano essere lesivi, in particolare, del diritto allo studio e del diritto dei genitori di istruire i figli.

Si rileva innanzi tutto che già da tempo la dottrina a riguardo ha riconosciuto come il diritto allo studio abbia implicazioni anche sulla carriera dell'alunno e come, in tal senso, risulti del tutto insufficiente la prospettiva tradizionale secondo cui tali questioni avrebbero una rilevanza esclusivamente in riferimento all'interesse pubblico.

Anche da parte di chi ritiene che il diritto all'istruzione sia da annoverare tra i «diritti civili» tra quei diritti cioè privi di strumenti di realizzazione in caso di inadempimento, non si è fatto a meno di rilevare come l'imposizione di un simile diritto comporti comunque la possibilità di impugnare norme che risultino tali da compromettere la realizzazione.

La stessa legislazione più recente in materia scolastica mostra come lo stesso legislatore abbia ritenuto di inquadrare i poteri spettanti alla scuola nell'ambito di una funzione che, distinta dall'amministrazione in senso stretto, ha come unico fine la piena formazione della personalità dell'alunno (art. 2 della legge n. 517/1977 citata) e che deve raccordarsi con la funzione educativa propria delle altre comunità naturali.

Occorre però affermare che la legislazione vigente non risolve il problema, che qui ne occupa, della tutela del singolo alunno.

La partecipazione della famiglia alla gestione della scuola realizza solo in via generale quel controllo educativo dei genitori sugli insegnanti e sull'insegnamento che sembra indispensabile in riferimento ai riconosciuti diritti e doveri dei genitori all'istruzione dei figli. Ai genitori del singolo alunno infatti non sono riconosciuti né il diritto di far valere il proprio giudizio sulla carriera scolastica né di impugnare gli atti ritenuti inidonei riguardanti i propri figli.

Si rileva che avverso gli atti degli organi scolastici, diversi da quelli di gestione finanziaria, non sarebbe consentito ricorso gerarchico al provveditore in difetto di un rapporto di gerarchia tra questi e gli organi stessi (cioè è quanto si è verificato nel caso in esame e quanto ha stabilito ad es. T.A.R. Lazio 7 novembre 1979, n. 925). Anche il ricorso alla giustizia amministrativa non è sufficiente a garantire i diritti del singolo alunno o genitore: è innegabile infatti che nell'attuale contesto normativo le valutazioni degli insegnanti sono assegnate alla esclusiva discrezionalità amministrativa e sono quindi insindacabili nel merito (in tal senso si esprime la giurisprudenza amministrativa prevalente).

A fonte di questa assenza di diritti per i genitori nell'ambito dell'istruzione dei figli si pongono precisi loro obblighi sanzionati anche penalmente (art. 731 del c.p. art. 333 del c.c.); com'è stato autorevolmente osservato appare del tutto incongruo che l'ordinamento ammetta la possibilità di interventi quanto il pregiudizio al minore derivi da comportamenti dei genitori e non appresti invece alcuno strumento quando il pregiudizio derivi dalla pubblica amministrazione.

Sulla base di tali argomenti nel disegno di legge governativo sulla riforma del sistema della giustizia minorile (n. 1742/1986 S.) è stato previsto l'intervento del tribunale per i minorenni quando sia posto in essere dalla p.a. un comportamento pregiudiziale per il minore.

4. — È ora necessario domandarsi se una volta riconosciuta l'idoneità dell'atto amministrativo in questione a incidere negativamente sui diritti fondamentali dei ricorrenti, o di cui essi hanno la rappresentanza, non sia perciò stesso possibile affermare in via interpretativa (posto che la normativa a riguardo non lo vieta espressamente) la esistenza della giurisdizione ordinaria e passare quindi al merito della causa.

Come noto, a partire dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 6 ottobre 1979, n. 5172, si è andato affermando il principio secondo cui ogniqualvolta venga dedotta la lesione di un diritto fondamentale sussisterebbe sempre la giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'aggressione provenga dalla p.a. e sarebbe sempre consentito al giudice conoscere della effettiva sussistenza della lesione secondo i criteri forniti dalle norme civilistiche sull'illecito.

Ritiene il pretore che questo schema interpretativo non sia applicabile alla fattispecie in esame in cui si tratterebbe di tutelare un diritto da una lesione che deriverebbe da un cattivo uso di poteri che l'amministrazione esercita in forza della normativa vigente, in una situazione cioè in cui la pretesa del singolo, benché immediatamente riconducibile e intrinsecamente connessa a diritti assoluti, appare chiaramente strutturata dall'ordinamento positivo secondo la tecnica dell'interesse legittimo.

In un simile contesto non appare aperta altra via che quella di dubitare della legittimità costituzionale (in riferimento agli articoli della Costituzione via via richiamati nel testo che precede e all'art. 24) di una normativa che da

un fatto riconosce alla scuola ogni potere in ordine alla carriera degli alunni (poteri che come si è cercato di dimostrare incidono su diritti primari) e dall'altro non riconosce agli alunni e ai genitori la tutela giurisdizionale, di tali diritti. Il pretore ritiene pertanto di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nella parte in cui non prevede che avverso le decisioni degli organi scolastici (consiglio di interclasse e insegnanti di classe) relative al passaggio dell'alunno dall'una all'altra classe, del corso elementare sia ammesso ricorso giurisdizionale da parte dei genitori sia in proprio che quali rappresentanti dei figli minori.

La questione nei termini prospettati appare rilevante nel presente giudizio in quanto, ove venisse accolta, il pretore dovrebbe affermare la giurisdizione dell'a.g.o. e passare all'esame del merito essendo competente ai sensi dell'art. 107 del c.p.c. Ogni altra questione connessa potrà essere esaminata dalla Corte costituzionale secondo i poteri ad essa conferiti dall'art. 27 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 (norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) per violazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 34, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che avverso i provvedimenti dell'insegnante o degli insegnanti di classe relativi al passaggio degli alunni dall'una all'altra classe del corso di istruzione elementare sia consentito ai genitori, in proprio e quali rappresentanti legali dei figli minori, ricorso all'a.g.o.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Suspende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Sampierdarena, addì 15 settembre 1987

Il pretore: VIGOTTI

87C1328

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto sui ricorsi riuniti proposti dalle aziende industriali municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del tesoro (Reg. ord. n. 809/1987).

Art. 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131: Impiegati di enti locali - collocamento a riposo con benefici combattentistici - previsione dell'automatica declaratoria di estinzione dei procedimenti pendenti (artt. 24, 25, 101, 102, 103 e 113 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 1997/1979, 2067/1980, 292/1981, 1571/1981 di aziende industriali municipalizzate di Vicenza, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Umberto Pototschnig, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Alfredo Bianchini, in Venezia, Calle Avvocati 3911, come da mandato in calce ai ricorsi; contro il Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza in persona del direttore generale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia; per l'annullamento quanto al ricorso n. 1997/79 dei decreti senza numero del 30 agosto 1979 e del 21 settembre 1979 del direttore generale degli istituti di previdenza e dei ruoli semestrali relativi agli ex dipendenti Bruno Ceola e Rodolfo Spolverano;

Quanto al ricorso n. 2067/80 dei decreti n. 3034, 3035, 3036, 3037, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059 del 23 aprile 1980 e del 17 aprile 1980 del direttore generale degli istituti di previdenza e dei ruoli semestrali relativi agli ex dipendenti Sartori, Giorgi, Casonato, Mosele, Zenere, Zanin, Zaltren, Rossetto, Povoletto, Farneda, Gambin,

Quanto al ricorso n. 292/81 del decreto n. 4012 del 27 settembre 1980 del direttore generale degli istituti di previdenza e dei ruoli semestrali relativi all'ex dipendente Colbacchini Angelico;

Quanto al ricorso n. 1571/81 dei decreti n. 2644, 2645, 2646, 2647 del 28 aprile 1981 e del 30 aprile 1981 del direttore generale degli istituti di previdenza e dei ruoli semestrali relativi agli ex dipendenti Gardin, Lupo, Simonato, Caleffa;

Visti i ricorsi notificati (nell'ordine di cui in epigrafe) il 10 dicembre 1979, 15 ottobre 1980, 26 gennaio 1981, 14 ottobre 1981, e depositati presso la segreteria il 29 dicembre 1979, 3 novembre 1980, 17 febbraio 1981 e 20 ottobre 1981;

Visti gli atti di Costituzione in giudizio: della direzione generale degli istituti di previdenza depositati rispettivamente il 26 luglio 1980, il 5 febbraio 1981, il 12 ottobre 1981 e il 10 febbraio 1984;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1987 la relazione del referendario dott. Angelo De Zotti e uditi altresì l'avv. U. Pototschnig per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Muscarello per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con comunicazioni effettuate a partire dal 15 ottobre 1977 la direzione generale degli istituti di previdenza informava le aziende industriali municipalizzate di Vicenza che essendo stata conferita ad *ex* dipendenti delle stesse aziende la pensione annua comprensiva degli aumenti derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, venivano contestualmente emessi a carico delle aziende 24 ruoli semestrali per l'ammontare complessivo indicato nelle stesse comunicazioni.

Avverso tale imposizione le aziende industriali municipalizzate di Vicenza ricorrevano al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 28 della legge 3 marzo 1938, n. 680.

Senonché i ricorsi sono stati tutti respinti e le aziende hanno impugnato con i quattro ricorsi in epigrafe le decisioni di rigetto chiedendone l'annullamento e l'accertamento della inesistenza del debito posto a loro carico dagli Istituti di previdenza.

I ricorsi sono affidati ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53 e 81, comma quarto, nonché 3 e 36, della Costituzione.

Si sostiene che l'imposizione, a carico delle aziende datrici di lavoro, degli oneri per cui è causa — disposta in forza dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 — viola più norme costituzionali e segnatamente: l'art. 52 nella parte in cui accolla ad enti diversi dallo Stato oneri derivanti esclusivamente da attività combattentistiche dei dipendenti che in quanto ineriscono al dovere di «difesa della Patria» e al rapporto di solidarietà politica tra il cittadino e lo Stato debbono far carico esclusivamente a quest'ultimo; l'art. 53 in quanto la norma, al fine di coprire una spesa pubblica inerente al riconoscimento di attività combattentistiche impone a taluni soggetti un prelievo fiscale che prescinde da qualsiasi rapporto con la loro capacità contributiva; gli artt. 3 e 36, in quanto discrimina tra i singoli enti a seconda che abbiano o meno dipendenti *ex* combattenti a carico dell'ultimo datore di lavoro l'intero onere indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro svolto alle sue dipendenze; l'art. 81, in quanto la norma pone a carico degli enti pubblici datori di lavoro un onere economico inderogabile a predeterminato senza alcuna previsione dei mezzi finanziari con cui fronteggiare le spese.

Per tali motivi si chiede l'annullamento degli atti impugnati previa dichiarazione di non infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate.

In date diverse per l'amministrazione intimata si è costituita nei giudizi l'Avvocatura dello Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dei ricorsi sia per l'inammissibilità del rimedio esperito ai sensi dell'art. 28 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sia perché i ricorsi si fondano su motivi diversi da quelli dedotti in via amministrativa. Nel merito l'avvocatura ha eccepito che la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge n. 824/1971 è stata già esaminata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 92/1981 e dichiarata fondata solo in relazione all'art. 81, comma quarto, della Costituzione; che successivamente il legislatore è intervenuto con l'art. 30-ter della legge n. 131/1983 dichiarando estinti d'ufficio i giudizi pendenti con compensazione delle spese tra le parti; che pertanto i ricorsi quando anche ammissibili vanno dichiarati estinti. Con memoria depositata in vista della udienza conclusiva e in tale sede illustrata la parte ricorrente ha sollevato un ulteriore motivo di incostituzionalità nei confronti dell'art. 30-ter della legge n. 131/1983 perché gravemente limitativo della tutela giurisdizionale e della stessa funzione giurisdizionale. In particolare è stata prospettata la violazione: degli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto la norma censurata vulnera il diritto di agire in giudizio onde ottenere una pronuncia di merito; dell'art. 25 della Costituzione in quanto la norma intende sottrarre, e di fatto sottrae, a qualsiasi giudice la controversia di cui trattasi; degli artt. 101, 102 e 103, primo comma, intesi come fondamento del principio di intangibilità della funzione giurisdizionale attribuita *in parte* qua al Consiglio di Stato e agli altri giudici amministrativi.

Inoltre in via subordinata viene sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 30-bis della legge n. 131/1983 nel rilievo che esso, in quanto sostanzialmente riproduttivo dell'art. 6 della legge n. 824/1971, dichiarato incostituzionale, viola il giudicato costituzionale e quindi l'art. 136 della Costituzione.

I riassunti motivi di ricorso sono stati contrastati dall'avvocatura dello Stato, la quale ne ha dedotto la completa infondatezza chiedendo la reiezione di tutti i gravami con vittoria di spese. Alla pubblica udienza del 29 gennaio 1987, previa audizione dei patroni delle parti, i quali hanno insistito nelle rassegnate domande, eccezioni e difese i ricorsi sono stati introitati dal collegio per la decisione.

DIRITTO

I ricorsi in epigrafe vanno previamente riuniti afferendo a controversie del tutto identiche e da decidere con unica sentenza. In via pregiudiziale al merito l'avvocatura dello Stato ha invocato l'applicazione, nel presente giudizio, dell'art. 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che i giudizi pendenti che abbiano come oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi dei benefici attribuiti ex lege n. 336, 1970 «sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

L'eccezione è tuttavia contrastata dalla parte ricorrente che ha sollevato la questione di costituzionalità della norma in predicato per contrasto con gli articoli 24, 25, 101, 102, 103 e 113 della Costituzione.

A questo giudice non si offre perciò nessuna alternativa diversa dalla deliberazione della questione di costituzionalità, dalla quale dipende la possibilità di sottrarre il processo all'*exitus* coattivamente prefigurato. È da escludere infatti che a fronte della previsione tassativa enunciata dall'art. 20-ter il giudice possa pervenire a pronunce di contenuto diverso (e in particolare a pronunce rese in *limine litis*) essendo stato autorevolmente chiarito che l'estinzione è un istituto tipico, la cui caratteristica è l'efficacia preclusiva (logicamente e giuridicamente prioritaria) rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito (ved. c.d.s. ord. n. 928, del 24 dicembre 1984). D'altra parte la rilevanza della questione è *in re ipsa* dal momento che trattasi di stabilire se nel giudizio debba o meno farsi applicazione della norma sospettata di incostituzionalità, che in atto preclude al ricorrente la possibilità di ottenere una pronuncia di merito sulla domanda.

La questione di costituzionalità è, a giudizio della sezione, non manifestatamente infondata ed è tale per le stesse ragioni per le quali è stata rimessa al vaglio della Corte una norma di identico contenuto dispositivo, vale a dire l'art. 10 della legge n. 425/1984 (ved. ord.ze n. 227, del 12 giugno 1985, e n. 928, del 24 dicembre 1984).

Va perciò ravvisato il contratto della norma con l'art. 24 della Costituzione perché viene vulnerato il diritto di agire in giudizio e quello connesso di ottenere una pronuncia di merito, a parte i casi in cui l'estinzione o analoghi esiti (perenzione) dipendano dalla volontà dello stesso interessato (rinuncia) o siano a lui imputabili (inerzia processuale, inosservanza di termini etc.). Nè vale a giudizio della Sezione l'eccezione dedotta dall'avvocatura dello Stato, alla stregua della quale la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di una disposizione apparentemente analoga (legge 20 marzo 1980, n. 75), in quanto quest'ultima si poneva in un contesto sostanzialmente diverso caratterizzato tra l'altro dal contenuto interamente soddisfacente dalla *ius superveniens* e dal fatto che quest'ultimo regolava nuovamente la materia senza danno per gli interessati anche in ordine alla giurisdizione. Nel caso presente la norma conferma invece gli effetti sfavorevoli (l'accollo degli oneri ex lege n. 336, 1970 ai datori di lavoro) già previsti dall'art. 6 della legge n. 824, 1971, limitandosi ad indicare (con formula che le ricorrenti Aziende ritengono viziosa ad elusiva della sentenza n. 92, del 9 aprile-8 giugno 1981, della Corte costituzionale) l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi con i quali tali oneri dovranno essere fronteggiati. V'è ancora da sottolineare che a ben più imponenti sospetti di costituzionalità la stessa norma si presterebbe ove fosse da interpretare come preclusiva di ulteriori azioni anche dopo l'avvento della nuova normativa alla quale il legislatore ha (evidentemente) presunto di potere attribuire portata risolutiva. È chiaro infatti che una norma cosiffatta, — oltre a vulnerare il diritto di agire in giudizio del privato — spogliando il giudice (qualsiasi giudice) di un certo contenzioso, vuoi per il passato vuoi per il futuro, si risolve nella sottrazione della nuova legge sostanziale all'eventuale sindacato di costituzionalità in ordine alla stessa. È lesa pertanto anche l'art. 25 della Costituzione (per aversi sottrazione della controversia a qualsiasi giudice) gli articoli 101, 102 e 103 della Costituzione in quanto compromettono il principio di intangibilità della funzione giurisdizionale attribuita al complesso dei giudici e infine gli articoli 134, 136 e 137 della Costituzione per il ricordato profilo della sottrazione delle leggi al sindacato costituzionale e quindi per la compromissione di fatto delle stesse prerogative della Corte.

Per tutte queste ragioni — ritenute fondate dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 123, del 7-10 aprile 1987, relativa all'art. 10, primo comma, della legge n. 425/1984 — il collegio ritiene di dover soprassedere, allo stato, alla applicazione dell'art. 30-ter della legge n. 131/1983 onde sottoporlo al vaglio di costituzionalità sotto i profili sin qui spiegati.

In questa situazione processuale — nella quale tutto rimane subordinato all'esito della questione di ordine processuale — il collegio si è posto il problema se fosse comunque opportuno, in aggiunta alla questione già devoluta alla Corte, deliberare anche le ulteriori questioni (inerenti il merito) prospettate in via graduata, in modo tale che la Corte stessa possa esaminarle contestualmente nel caso che essa ravvisi l'incostituzionalità della norma che impone l'estinzione dei processi. Senonché all'atto stesso di percepire tale opportunità la Sezione ha ravvisato una esigenza preliminare, che inerisce comunque al giudizio di rilevanza delle questioni ulteriormente dedotte, e cioè di verificare se nell'ipotesi di prosecuzione del giudizio l'accesso alle questioni di merito non sia comunque impedito da pregiudiziali di rito. Tutto ciò sia in quanto l'amministrazione ha sollevato, per il caso del vaglio di merito, una serie di eccezioni di carattere pregiudiziale, sia perché la sezione stessa si è posta d'ufficio, ancorché indottrinata indirettamente dalla natura delle eccezioni erariali, il problema della giurisdizione. E poiché essa ha già incluso (nel giudizio emesso sulla medesima controversia sostanziale, instaurata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 131/1983) di avere giurisdizione in *subiecta materia*, trattandosi di questione di diritti soggettivi estranea all'ambito della giurisdizione «esclusiva», per tale ragioni ritiene di dover negare comunque la rilevanza delle questioni di costituzionalità concernenti il merito, anche nel caso che il presente giudizio si sottragga alla estinzione *ope legis*.

Tali questioni andranno perciò eventualmente deliberate sotto i profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza nei giudizi che nell'ipotesi di dichiarata incostituzionalità dell'art. 30-ter la parte instaurerà dinanzi al giudice competente.

Il collegio pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione dei ricorsi in esame della (sola) questione di costituzionalità dell'art. 30-ter della legge n. 131/1983 in relazione agli articoli 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 della Costituzione, sospeso il giudizio in corso, rimette la questione stessa all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e dell'art. 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli articoli 24, 25, 101, 102, 103, 134 e 137 della Costituzione;

Sospende per l'effetto il processo e manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

La stessa segreteria dovrà inoltre comunicare l'ordinanza in questione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio, del ventinove gennaio millenovecentottantasette e del dieci settembre millenovecentottantasette.

(Seguono le firme)

87C1329

Ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1987) dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Giannotti Leonello (Reg. ord. n. 810/1987).

Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma, Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza premesso che l'imputato nel presente giudizio è accusato tra l'altro del reato di cui all'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo citato per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la pena edittale prevista dall'art. 5 della legge n. 110/1975 è la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000;

Ritenuto che detta norma punisce il fatto di fabbricare giocattoli riproducenti armi trasformandoli in armi da guerra o comuni da sparo, il fatto di produrli con la canna priva di tappo rosso incorporato, nonché la detenzione dei medesimi giocattoli privi del tappo rosso indicato;

Ritenuto che per contro la detenzione di armi comuni da sparo è punita con la detenzione da mesi otto a cinque anni e quattro mesi con la multa da L. 133.334 a L. 1.000.000, artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497;

che inoltre le pene previste per la detenzione di armi comuni da sparo, possono essere ridotte in misura non eccedente i 2/3 quando il fatto debba ritenersi di lieve entità (art. 5 della legge n. 895/1967);

Ritenuto che tale diminuzione non è applicabile alla ipotesi criminosa di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso;

Ritenuto che l'indicato sistema sanzionatorio nella fissazione dei minimi edittali rivela una disparità di trattamento fra l'ipotesi di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso e di detenzione di arma comune da sparo;

che tale disparità di trattamento è a favore della ipotesi criminosa che presenta evidenti profili di minore pericolosità;

che tale disparità di trattamento non risulta sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, evidenziandosi quindi per tale motivo la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto infine che l'eccezione di incostituzionalità illustrata è rilevante nel presente giudizio dato che potrebbero essere applicate all'imputato le più gravi pene edittali previste dall'art. 5 della legge n. 110/1975;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone lo stralcio degli atti in ordine al reato sub B;

Sospende il giudizio in corso per quanto concerne detto reato ascritto al Giannotti Leonello e dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria della pretura di Lucca.

Lucca, addì 18 dicembre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

87C1330

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1987) dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Ciuffi Gaetano (Reg. ord. n. 811/1987).

Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3, primo comma, Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Premesso che l'imputato nel presente giudizio è accusato tra l'altro del reato di cui all'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che la difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo citato per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto che la pena edittale prevista dall'art. 5 della legge n. 110/1975 è la reclusione da uno a tre anni e la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000;

Ritenuto che detta norma punisce il fatto di fabbricare giocattoli riproducenti armi trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo, il fatto di produrli con la canna priva di tappo rosso incorporato, nonché la detenzione dei medesimi giocattoli privi del tappo rosso indicato;

Ritenuto che per contro la detenzione di armi comuni da sparo è punita con la detenzione da mesi otto a cinque anni e quattro mesi con la multa da L. 133.334 a L. 1.000.000, artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497;

che inoltre le pene previste per la detenzione di armi comuni da sparo, possono essere ridotte in misura non eccedente i 2/3 quando il fatto debba ritenersi di lieve entità (art. 5 della legge n. 895/1967);

Ritenuto che tale diminuzione non è applicabile alla ipotesi criminosa di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso;

Ritenuto che l'indicato sistema sanzionatorio nella fissazione dei minimi edittali rivela una disparità di trattamento fra l'ipotesi di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso e di detenzione di arma comune da sparo;

che tale disparità di trattamento è a favore della ipotesi criminosa che presenta evidenti profili di minore pericolosità;

che tale disparità di trattamento non risulta sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, evidenziandosi quindi per tale motivo la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto infine che l'eccezione di incostituzionalità illustrata è rilevante nel presente giudizio dato che potrebbero essere applicate all'imputato le più gravi pene edittali previste dall'art. 5 della legge n. 110/1975;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone lo stralcio degli atti in ordine al reato sub A;

Sospende il giudizio in corso per quanto concerne detto reato ascritto al Ciuffi Gaetano e dispone la trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria della pretura di Lucca.

Lucca, addì 29 gennaio 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

87C1331

Ordinanza emessa il 23 settembre 1987 dal pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Carollo Egidio e S.p.a. G. Pozzani (Reg. ord. n. 812/1987).

Artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: Procedure concorsuali - attrazione, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, nella competenza del tribunale preposto alle relative procedure, di tutte, senza distinzioni, le azioni che ne derivano, anche se attinenti a controversie di lavoro - deroga alla competenza funzionale del pretore-giudice del lavoro, ritenuta ingiustificata, quanto meno per le controversie di lavoro che non abbiano diretta incidenza sulla formazione dello stato passivo (artt. 3 e 25 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti della causa promossa da Carollo Egidio nei confronti della Pozzani S.p.a. in persona dell'amministratore straordinario nominato ex lege 3 aprile 1979, n. 95, sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, avente per oggetto il riconoscimento della superiore qualifica per esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, ex art. 2113 del c.c.;

Preso atto della eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla difesa della convenuta a mente della legge 3 aprile 1979, n. 95, che richiama le disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ivi compresi quindi anche gli artt. 24, 52, 98, 207 e segg., che dispongono l'attrazione della competenza del tribunale nel caso di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa (o di amministrazione straordinaria) per tutte le azioni che ne derivano anche se relative a rapporti di lavoro;

Preso atto della prospettazione della illegittimità costituzionale dell'art. 24 della l.f., e conseguentemente degli artt. 52, 98, 207 e segg. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all'art. 25 della Costituzione, per il riverbero che gli artt. 409 e 413 della legge 11 agosto 1973, n. 533, gettano sulla disposizione dell'art. 24 del r.d. n. 267/1942, in quanto sembra apparire intuitivo che non sia più condivisibile, in relazione alle controversie individuali di lavoro, la

intenzione accentratrice del legislatore del 1942, al quale si prospettavano, nel sistema previgente alla legge n. 533/1973, solo problemi di deroga alla competenza ordinaria, per territorio e valore (art. 434 del c.p.c. abrogato), per principio generale di diritto processuale derogabili, e non alla competenza inderogabile per materia, quale è ora quella del pretore in funzione di g.l., il che è confermato dalla eccezione prevista dall'ultima parte dell'art. 24 del r.d. n. 267/1942;

Ritenuto che per autorevole giurisprudenza (cass. s.u. 23 ottobre 1986, n. 6224 e 12 febbraio 1987, n. 1538, e tutta la giurisprudenza in tema di liquidazione coatta amministrativa, applicabile per il disposto dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95) gli artt. 24, 52, 98, 207 e segg. della l.f. trovano applicazione, non solo nel fulgimento e nella liquidazione coatta amministrativa ma anche nel caso in cui si verta in tema di procedura di amministrazione straordinaria, e che pertanto la prospettata questione di incostituzionalità appare influire sulla decisione del caso in esame, per la eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, in conseguenza della *vis attrahens* della competenza del tribunale, instauratasi con la apertura della amministrazione straordinaria (anche se la competenza per materia delle s.u. della cass. per le cause di lavoro e previdenziali può apparire dubbia in quanto detta competenza è esclusivamente della sezione lavoro, in virtù del disposto dell'art. 19 sull'organizzazione giudiziaria della legge 11 agosto 1973, n. 533);

che sembra apparire viziato da irrazionalità logico-giuridica che la designazione del giudice competente e la scelta del rito del processo, anche in corso di causa, dipenda dalle vicissitudini personali e patrimoniali del datore di lavoro, il che pare vulnerare la oggettività della predeterminazione del giudice competente;

Rilevato che per giurisprudenza costante, si è ritenuto che in caso di fallimento del datore di lavoro, nell'ambito delle azioni reintegratorie del rapporto, in seguito a licenziamento, permanga la competenza funzionale per materia del pretore g.l., e ciò perché si verte in tema di autonomo accertamento giurisdizionale, che non opera su area direttamente patrimoniale derivante dalla procedura (come ad es.: nel caso di richiesta di retribuzioni non corrisposte o arretrate, differenze retributive contrattuali, t.f.r. etc.) in quanto il credito è solo un diritto consequenziale all'accertamento contabile (cfr. in particolare cass. 22 maggio 1975, n. 2032, in mass. giur. lav. 1975 n. 6 pag. 750 e segg.);

che per tali considerazioni, conseguentemente, tutte le controversie relative ad un autonomo accertamento giurisdizionale, che non attenga direttamente ad area patrimoniale (in quanto il credito è solo una eventuale conseguenza che discende dall'accertamento autonomo dell'*an debeatur*; es. illegittimità licenziamento; nullità di missioni; erroneo inquadramento; riconoscimento qualifica superiore; illegittimità trasferimento; obbligo di assunzione etc.) e per le quali esiste una connessione puramente occasionale con la situazione patrimoniale del datore di lavoro, e con la procedura fallimentare e le finalità della medesima, in quanto azioni del tutto indipendenti dal dissesto o dall'insolvenza, non dovrebbero trovare deroga alcuna alla competenza funzionale inderogabile per materia in quanto carenti del nesso derivativo dalla procedura (cass. 25 maggio 1975, n. 2032 citata), fermo potendo restare il rispetto della medesima per il solo «accertamento» contabile dei diritti patrimoniali consequenziali, cioè non contestati nell'*an* ma eventualmente nel loro ammontare;

che ciò parrebbe confermato dalla dizione degli artt. 52 e 209 della l.f. ove si prospetta l'esistenza di «crediti» pertanto certi riguardo all'*an debeatur*, ma controversi eventualmente nel *quantum*, mentre non si menziona l'accertamento di diritti «controversi» dai quali possano scaturire «conseguenze patrimoniali», per i quali dovrebbero ora razionalmente restare ferme le norme ordinarie di competenza per materia, analogamente a quanto disposto per le controversie di cui all'art. 21 del c.p.c. le quali pure possono importare l'accertamento di diritti consequenziali patrimoniali;

che le controversie affidate alla speciale competenza del g.l., trovando la loro ragione regolatrice nella accentuazione del rilievo costituzionale del lavoro successiva al r.d. n. 267/1942, hanno, nel progetto dell'attuale legislatore, carattere di tale rilevante novità e specialità da far ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt. 24, 52, 98 e 207 della l.f. relativamente alle controversie di lavoro, quanto meno per quelle non coinvolgenti meramente l'accertamento contabile dell'ammontare di crediti da considerare in sede di formazione dello stato passivo, ma problemi di accertamento di diritti indisponibili, derivanti dall'applicazione di norme di diritto sostanziale del lavoro;

che tali controversie devono inderogabilmente per volontà della legge 11 agosto 1973, n. 533, trovare soluzione con strumenti processuali nuovi, speciali, rapidi, duttili e particolarmente agili, che mal si conciliano con le norme di cui agli artt. 24, 52, 98, 207 e seguenti della vetusta l.f., per cui la loro applicazione nel rinnovato ordinamento del lavoro, viene ad incrinare tutto il sistema processuale relativo a dette controversie, che vengono devolute alla competenza in primo grado del tribunale ed in secondo grado della corte d'appello, nonché in sede di controllo di legittimità alle sezioni civili ordinarie della corte di cassazione, anziché alla sezione del lavoro, il che pare vulnerabile non solo l'art. 25, ma altresì anche l'art. 3 della Costituzione;

che tali deviazioni dalla competenza per materia del giudice naturale, comportando una diversità di rito (Cort. costituzionale 31 dicembre 1936, n. 302) possono incidere anche sulla tutela sostanziale dei diritti relativi (si pensi alla applicazione delle norme di cui agli artt. 416, 421, 423 e 432 del c.p.c. relative ai termini, alle preclusioni, alle decadenze e ai poteri del giudice che non hanno riscontro nel rito ordinario) onde appare ancor più evidente il contrasto tra gli artt. 24, 52, 98 e 207 della l.f. e gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che pertanto la formulazione dell'art. 24 della l.f. alla luce della attuale legislazione del lavoro e dei principi informativi di rilievo costituzionale (art. 1 della Costituzione) che hanno portato alla istituzione della magistratura del lavoro, appare anacronistica e dovrebbe con maggiore attuale razionalità logico-giuridica essere corretta alla rovescia (... eccettuare quelle relative ai rapporti di lavoro e...) in quanto la razionalità logico-giuridica sembrerebbe esigere, vertendosi in tema di competenza inderogabile per materia, la stessa regolamentazione processuale sia per le cause di cui all'art. 21 che, come sopra detto *a fortiori*, per quelle di cui all'art. 409 del c.p.c.;

che non è possibile definire la presente controversia prescindendo dalla decisione pregiudiziale relativa alla legittimità costituzionale della deroga alla competenza del pretore in funzione di g.l., giudice naturale delle controversie di lavoro, operata dagli artt. 24, 52, 98 e 207 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, decisione di competenza della Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria del giudice del lavoro della pretura di Vicenza la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Vicenza, addì 23 settembre 1987

Il pretore: PALATELLA

87C1332

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 dal tribunale amministrativo regionale di Trento sul ricorso proposto da Piccoli Andrea contro il comune di Mori ed altro (Reg. ord. n. 813/1987).

Articolo unico della provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11: Edilizia - vincoli - efficacia temporale dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previste dai programmi di fabbricazione - protrazione, da cinque a dieci anni, dell'efficacia dei vincoli urbanistici imposti con tali programmi - ingiustificata diversità di disciplina rispetto ai vincoli derivanti da altri strumenti urbanistici (piani regolatori generali, ecc.) la cui durata è rimasta di cinque anni - conseguente ingiustificata disparità di trattamento fra i proprietari che nell'ambito della stessa provincia sono soggetti, a seconda dello strumento di pianificazione adottato, a vincoli di maggiore o minore durata (artt. 3 e 42 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 91/1987 proposto dal sig. Piccoli Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Della Fior ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Trento, via Oss Mazzurana n. 72; contro il comune di Mori, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Giovannini, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Trento, via Serafini n. 9; e nei confronti della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente in carica, non costituita in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del comune di Mori 23 gennaio 1987 n. 9952, con il quale è stata respinta la domanda di esso ricorrente intesa ad ottenere il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di un edificio su p.f. 864 in via del Garda del suddetto comune;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Mori, integrato da una memoria difensiva;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 9 luglio 1987 il relatore magistrato Delio Pace e uditi, altresì, l'avv. Marco Dalla Fior per il ricorrente e l'avv. Giulio Giovannini per l'amministrazione resistente;

Ritenuto i considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il ricorrente espone di aver inoltrato domanda di concessione edilizia per realizzare un edificio sulla p.f. 864/1 nel comune catastale di Mori.

Il 23 gennaio 1987 il consigliere anziano di detto comune respingeva tale istanza, motivando il diniego con il contrasto con l'art. 28 del programma di fabbricazione, ricadendo l'area interessata dalla progettata edificazione in «zona per attrezzature ed impianti di interesse generale, F 1, verde pubblico».

Avverso tale determinazione negativa l'interessato ha proposto ricorso a questo tribunale denunciandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Assume in sostanza il ricorrente che, ai sensi dell'art. 2, primo comma della legge 19 novembre 1968, n. 1187, il vincolo imposto dal programma di fabbricazione del comune di Mori (adottato con deliberazione consiliare 10 aprile 1980, n. 59 ed approvato con atto della giunta provinciale di Trento 26 settembre 1980, n. 9530) ha perduto efficacia, non essendo seguita nel prescritto termine di cinque anni alcuna procedura espropriativa o l'approvazione di alcun piano particolareggiato o di attuazione.

Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che l'area va considerata edificabile, pur entro i limiti di 2 mc per ogni mq, come prevede il progetto allegato alla domanda di concessione.

Il medesimo ricorrente ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, col favore delle spese processuali.

Si è costituito in giudizio il comune di Mori, il quale ha rilevato che la legge provinciale 27 luglio 1981, n. 11, modificando l'art. 26 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, ha disposto che l'efficacia temporale dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previsti dai programmi di fabbricazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza, è equiparata a quella massima stabilita dall'art. 15, secondo comma, della stessa legge per l'attuazione dei piani generali di zona, e cioè a dieci anni.

Di conseguenza, secondo la resistente amministrazione, il diniego impugnato, prima ancora che legittimo, costituisce atto dovuto, mentre infondata è la domanda tesa ad ottenere la declaratoria di decadenza o un annullamento dello strumento urbanistico.

La stessa amministrazione ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, con carico di spese ed onorari.

Espletata la discussione orale alla pubblica udienza del 9 luglio 1987, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Come risulta dalla progressiva esposizione in fatto, oggetto del ricorso in esame è il provvedimento 23 gennaio 1987, n. 9952, del comune di Mori, che ha denegato la concessione edilizia chiesta dal ricorrente Andrea Piccoli per costruire un edificio nella locale via del Garda, sulla base del rilievo che la edificazione progettata ricade in «zona per attrezzature ed impianti di interesse generale, F. 1, verde pubblico».

Ciò posto, osserva il collegio che dall'esame degli atti processuali non è dato riscontrare i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente, risultando che la suddetta determinazione negativa è stata adottata dall'amministrazione in forza dell'articolo unico della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 11.

Tale norma così dispone: «A modificazione di quanto disposto dall'art. 26 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53, l'efficacia territoriale dei vincoli di aree per attrezzature pubbliche e collettive previsti dai programmi di fabbricazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza, è equiparata a quella massima (dieci anni) «stabilita dall'art. 15, secondo comma, della stessa legge provinciale per l'attuazione dei piani generali di zona».

Alla stregua della norma in questione, dunque, alla data di adozione del provvedimento impugnato il programma di fabbricazione del comune di Mori, adottato con atto consiliare 10 aprile 1980, n. 59, ed approvato con deliberazione provinciale 26 settembre 1980, n. 9530, conservava la sua validità ed efficacia.

Senonché nel corso della discussione orale della causa la difesa del ricorrente ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale della norma di cui trattasi, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione. Essa, come si è visto, ha elevato a dieci anni l'efficacia dei vincoli urbanistici imposti con i programmi di fabbricazione, lasciando invariata (in cinque anni) l'efficacia di quelli imposti da altri strumenti urbanistici.

La questione prospettata è sicuramente rilevante agli effetti del presente giudizio, giacché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma *de qua* comporterebbe la illegittimità del contestato provvedimento di diniego. Ma essa, ad avviso del collegio, appare anche non manifestamente infondata.

Al riguardo giova rammentare che nella legislazione vigente nella provincia autonoma di Trento sono previsti quattro tipi di strumenti urbanistici di carattere primario:

- a) il piano urbanistico provinciale;
- b) i piani comprensoriali, che hanno il medesimo valore di un piano regolatore generale esteso a tutti i comuni facenti parte del comprensorio. La loro entrata in vigore fa perdere efficacia ai programmi di fabbricazione vigenti nei comuni inclusi nel comprensorio e sospende l'applicazione delle disposizioni contenute nei p.r.g. nei piani particolareggiati e nei regolamenti edilizi, che siano incompatibili col piano comprensoriale;
- c) i piani regolatori generali, obbligatori per i soli comuni di Trento e Rovereto, e facoltativi per gli altri comuni, in alternativa ai p. di f.;
- d) i programmi di fabbricazione, concepiti come strumenti urbanistici provvisori, in attesa dell'approvazione dei piani comprensoriali.

Va precisato in proposito che i vincoli urbanistici possono essere imposti da ciascuno degli strumenti dianzi elencati, attenendo la specializzazione della fonte all'ambito di competenza per materia e particolarmente a quella territoriale.

A fronte di tale normativa, la legge provinciale 27 luglio 1981, n. 11, ha disposto la prorogazione, da cinque a dieci anni, della durata dei soli vincoli imposti con i programmi di fabbricazione, lasciando immutato il periodo di validità di quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di maggiore ampiezza territoriale, quali sono i p.r.g., i p.u.c. ed il p.u.p.

È evidente che la norma in esame crea disparità di trattamento tra i cittadini della medesima provincia, che vedono compreso il loro diritto di proprietà da vincoli la cui efficacia temporale varia a seconda dello strumento di pianificazione adottato, in palese contraddizione con il principio di uguaglianza costituzionalmente affermato.

I cittadini trentini, infatti, vedono variare la durata dei vincoli imposti alle aree di loro proprietà a seconda che esse siano ubicate in comuni che adottano il p.d.f. (10 anni) o in altri che adottano il p.r.g. (5 anni).

Inoltre, la discrezionalità della scelta dello strumento, prevista all'art. 29 della legge provinciale 2 del 1964 consente all'amministrazione pubblica di incidere altrettanto discrezionalmente sulla durata del vincolo, con possibili gravi discriminazioni fra situazioni oggettivamente uguali.

Va poi considerato che nei comuni dotati di p.d.f. è prevista la successiva adozione del piano comprensoriale, che potrebbe imporre propri vincoli che si sovrappongano a quelli prescritti dal p.d.f., prorogandoli di fatto per ulteriori cinque anni e portando la durata del vincolo oltre i limiti consentiti, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 92 del 27 aprile 12 maggio 1982).

A questo punto occorre porsi il quesito se la provincia autonoma di Trento possa porre termini di efficacia dei vincoli urbanistici in misura più ampia di quelli previsti dall'art. 2 della legge n. 1187/1968.

Invero il problema sembrerebbe già risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 16-29 aprile 1982, n. 82, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 38/1973 della regione Siciliana (che portava a dieci anni il termine di efficacia dei vincoli urbanistici senza correlativa previsione di indennizzo). In particolare la Corte ha dichiarato che «sotto un aspetto generale è evidente che la potestà legislativa delle regioni ha la sua ragione d'essere nella necessità di adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e quindi ben può una legge regionale dettare una disciplina diversa da quella nazionale, sempreché rispetti i limiti fissati dall'art. 117 della Costituzione ovvero dagli statuti speciali».

Ma in quel caso un regime diverso da quello nazionale è stato ritenuto razionale e non arbitrario perché correlato ai gravissimi eventi tellurici verificatisi in Sicilia negli anni 1966 e 1968.

Nella legge provinciale trentina, invece, manca ogni riferimento a situazioni eccezionali o temporanee.

Anche l'esame degli atti preparatori della legge non fornisce alcuna *ratio* sostanziale della prescrizione normativa in questione.

Infatti, la relazione al disegno di legge fa espresso riferimento alla necessità di adeguare i vincoli urbanistici aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, alla sentenza n. 55/1968 della Corte costituzionale, ponendo per la loro validità una limitazione temporale.

E ciò in via d'urgenza, perché non appariva realizzabile a tempi brevi la recezione della legge n. 10/1977, «che ha scisso il diritto di costruire da quello di proprietà e modificato, come è noto, i termini del problema attraverso il nuovo regime della concessione», in relazione alla già annunciata volontà di addvenire alla stesura di un testo di coordinamento generale delle diverse disposizioni in materia di pianificazione territoriale.

Né la legge né la relazione giustificano dunque la divaricazione di trattamento dei vincoli imposti dal p. di f. rispetto a quelli impressi dagli altri strumenti urbanistici.

Né può ritenersi che tale diversità trovi fondamento nel fatto che i p. di f. sono immediatamente operativi, mentre normalmente i piani regolatori e i piani comprensoriali vengono attuati attraverso successivi piani di grado subordinato (piani di lottizzazione o di attuazione).

È sufficiente osservare al riguardo che numerose sono le previsioni contenute nei p.r.g. o nei p.u.c. che pongono i vincoli immediatamente operativi: e infatti le norme dei p. di f. (art. 34 della legge n. 1150/1942 e art. 16 della legge provinciale n. 2/64) danno indicazioni, per quanto attiene ai vincoli, che non divergono da quelle previste per gli altri piani maggiori.

In entrambi le posizioni, in concreto, il vincolo si instaura al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico, e solo l'attuazione pratica dell'utilizzo dei beni vincolati è subordinata all'attivazione di particolari procedure entro precisi termini temporali.

Il prospettato dubbio di incostituzionalità della norma in esame è rafforzato dalla considerazione che, in applicazione della stessa, i programmi di fabbricazione vengono a porre vincoli e limiti di efficacia più ampi di quelli imposti dai p.r.c. o dai p.u.c., nonostante che i primi siano adottati ed approvati senza quel «giusto procedimento» che è tipico invece degli strumenti urbanistici di livello superiore, secondo il principio che l'imposizione di limitazioni ai diritti dei cittadini deve avvenire soltanto dopo che siano stati svolti gli opportuni accertamenti e dopo che i privati siano stati messi in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico (sent. Corte cost. n. 13/1962).

Vero è che del cosiddetto giusto procedimento, nonostante sia considerato un principio generale dell'ordinamento giuridico, non è stata richiesta l'applicazione generalizzata, tanto che venne considerato costituzionalmente legittimo l'art. 34 della legge n. 1150/1942 (sent. n. 23/1978), ma la non applicazione del suddetto principio si giustifica nella emanazione di norma transitoria o di efficacia temporalmente limitata, mentre è assai dubbio che si possa prescindere quando si impongono vincoli di durata maggiore di quelli imposti da norme precedute da un complesso dibattito procedurale e quindi da più approfondite valutazioni e da più ampie garanzie.

Trattasi, in conclusione, di una questione palesemente rilevante sulla decisione della causa e di un dubbio di costituzionalità non sfornito di consistenza e plausibilità.

Il tribunale ritiene, pertanto, di dover sospendere il giudizio in corso e di deferirne la soluzione al giudice delle leggi, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa nonché al presidente della giunta provinciale e di darne comunicazione al presidente del consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Trento, addì 9 luglio 1987, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

87C1333

Ordinanza emessa l'8 maggio 1987 dal tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Bencivenga Rocco (Reg. ord. n. 814/1987).

Art. 223 del codice penale militare di pace: Reati militari - lesione personale volontaria - procedibilità di ufficio quando la malattia superi i dieci giorni anziché i venti come previsto per lo stesso reato nel codice penale (artt. 3 e 32 Cost.).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza in causa Bencivenga Rocco, nato a Fratta Maggiore (Napoli), imputato del reato di lesioni personali come in atti;

Sentita la difesa, che in via preliminare, ha eccepito, in relazione all'art. 3 Cost. l'illegittimità costituzionale dell'art. 223 cpv. c.p.m.p. in riferimento all'art. 582 del c.p., come modificato dall'art. 91 legge 24 dicembre 1981, n. 689, sul punto della procedibilità di ufficio delle lesioni personali comportanti malattia di durata superiore ai dieci giorni;

Sentito, il p.m. che si è opposto assumendo la diversità di natura e finalità tra gli istituti della querela e della richiesta di procedimento da parte del comandante di Corpo;

Premesso che fino alla data della legge n. 689/1981 il reato corrispettivo comune era procedibile di ufficio nel caso di malattia di durata superiore ai 10 giorni analogamente a quello militare e che dopo tale legge la soglia della procedibilità di ufficio è stata estesa, per il non militare a malattia di durata fino a venti giorni;

Considerato che i cittadini, compresi quelli in armi, sono eguali ai fini della tutela della salute (art. 32 della Cost.) per cui non può considerarsi lieve o grave la malattia di stessa durata in relazione alla diversità della parte lesa e che la militarità del reato e lo stato di militare dei soggetti attivo e passivo non appaiono elementi sufficienti a giustificare la disparità di trattamento per quanto attiene alla procedibilità dei reati di lesione personale;

che lo stesso legislatore, attenendo la pena editale del reato militare rispetto a quella comune, ha inteso palesemente riconoscere la minore gravità, per cui la perseguibilità di ufficio estesa a lesione con malattia superiore ai dieci giorni appare peggiorativa e discriminante per l'imputato militare, e perciò, in contrasto con la stessa *voluntas legis*;

che l'invocata estensione della citata disciplina comune gioverebbe, non solo all'imputato militare, ma anche alla stessa struttura militare consentendo al comandante di Corpo, titolare della richiesta di procedimento, una maggiore libertà di azione nella sua discrezionale valutazione disciplinare del fatto nell'interesse del servizio e della disciplina;

Ritenuto che la questione, non solo non è manifestamente infondata, ma è rilevante nel presente procedimento, nei cui atti è carente la richiesta ex art. 260 del c.p.m.p., in quanto la malattia della parte lesa è stata diagnosticata in giorni venti di durata;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 223 c.p.v. del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

La Spezia, addì 8 maggio 1987

Il presidente: (firma illeggibile)

87C1334

Ordinanza emessa il 20 ottobre 1987 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Colombini Gino (Reg. ord. n. 815/1987).

Art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: *Imposta in genere - accertamento definitivo dell'imposta nel giudizio tributario - accertamento che fa stato nel giudizio penale instauratosi nei confronti del contribuente-imputato - prospettata limitazione del diritto di difesa in considerazione del fatto che nel giudizio penale le possibilità di difesa sono maggiori rispetto al giudizio tributario (artt. 3 e 24 Cost.).*

IL TRIBUNALE

Sulla dedotta questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato Colombini Gino, cui si è associato il p.m., osserva: il difensore lamenta la violazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale che vede Colombini Gino rispondere del reato di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973; il contribuente ebbe a proporre tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento notificogli, ricorso che fu respinto con decisione 25 marzo 1985 della commissione tributaria di primo grado di Pistoia. Avverso di essa non è stata proposta alcuna impugnazione, si è così formato il giudicato.

Il rilievo che propone la difesa muove dagli indirizzi desumibili dalle sentenze n. 88/1982 e n. 247/1983 della Corte costituzionale e dal costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, la decisione della commissione tributaria fa stato nel giudizio penale conseguente impedendo al giudice penale di acquisire elementi di prova idonei a contrastare la conclusione del giudizio tributario.

La questione non è manifestamente infondata.

Si deve premettere che la cosiddetta pregiudiziale tributaria è un istituto dalla doppia valenza. La lettera della norma denunciata, così come l'art. 21, secondo comma, della legge n. 4/1929, precisa che l'azione penale per i reati di cui ai commi precedenti non può essere iniziata o seguita prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo.

La norma dunque prevede un caso particolare di sospensione del procedimento che si colloca nella fase iniziale, tanto che sembra addirittura improprio l'uso del termine sospensione che si attaglia più a una procedura già iniziata piuttosto che ad una che non può essere intrapresa.

L'altro principio, da sempre ritenuto tipico contenuto della pregiudiziale tributaria e necessario corollario del primo, riguarda il valore da attribuire all'accertamento divenuto definitivo, nell'ambito del procedimento penale. Mutando l'espressione di cui all'art. 20 secondo comma del c.p.p., che riguarda altri casi, si afferma che l'accertamento divenuto definitivo fa stato nel giudizio penale. Impedisce cioè al giudice penale di approfondire quegli aspetti del procedimento che hanno costituito oggetto d'esame da parte dell'autorità amministrativa o del giudice tributario. Su di essi non sarebbe possibile la deduzione di mezzi istruttori, né valutare gli atti si da pervenire a conclusioni diverse per ciò che attiene la pretesa tributaria.

A ben vedere si tratta di un principio così carico di significative e determinanti implicazioni per il giudizio penale, che una riproduzione, nell'ambito della norma denunciata, di una formula equipollente a quella di cui all'art. 20, comma secondo del c.p.p., avrebbe dovuto essere ritenuta indispensabile dal legislatore.

L'interpretazione che si è esposta costituisce peraltro un dato costante in dottrina e giurisprudenza, tanto che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 28 luglio 1983, n. 247, ne prende atto e muove le proprie considerazioni su quel presupposto interpretativo.

Per quanto dunque la norma denunciata nulla dica a proposito del valore da attribuirsi all'accertamento divenuto definitivo, sembra al collegio che si debba eseguire la deliberazione sulla proposta eccezione sulla base dell'interpretazione costante che della norma in questione si è sempre offerta.

Per una esatta impostazione del problema sembra necessario un'altra premessa che riguarda i rapporti tra i principi contenuti negli artt. 21, secondo comma, e 60 della legge n. 4/1929, e l'art. 56 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973, giacché le due più significative decisioni emesse dalla Corte costituzionale riguardano, separatamente, tali norme (la n. 88/1982 con rif. agli artt. 21, secondo comma e 60 della legge n. 4/1929; la n. 247/1983 con rif. art. 56, ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973).

Ebbene sembra potersi concludere, nonostante una leggera difformità nei due testi, che quest'ultima sia pleonastica. La categoria dei reati previsti dalle leggi sui tributi diretti di cui art. 21, secondo comma della legge n. 4/1929, sembra senz'altro contenere in sé tutte le previsioni penali dei vari commi dell'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973. Appare pertanto consentito sostenere che l'attuale lettura dell'art. 56, ultimo comma cit. è quella che risulta da entrambe le dichiarazioni di incostituzionalità.

Così, attualmente, l'accertamento divenuto definitivo in sede amministrativa non può costituire ostacolo per il giudice penale all'esame del merito della posizione del contribuente-imputato (sent. n. 88/1982), né l'accertamento divenuto definitivo in sede tributaria può fare stato nei confronti di colui che non sia stato messo in grado di parteciparvi.

Entrambe le decisioni, ad una prima lettura, sembrano voler salvaguardare il principio delle unità della giurisdizione. Da un lato si distingue la definitività dell'accertamento secondo che consegua ad attività amministrativa o a decisione di un giudice tributario, dall'altro si evidenzia un argomento (l'estraneità dell'imputato al giudizio tributario) che logicamente presuppone l'affermazione che tale principio (quello delle unità della giurisdizione) non soffre eccezioni.

Peraltro, esaminata la questione più approfonditamente, non sembra che questa sia la posizione definitiva della Corte. Non a caso nella sentenza n. 88/1982 l'affermazione di incostituzionalità viene pronunciata anche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione «... perché la preclusione per il giudice penale, che deriva dall'accertamento amministrativo in materia tributaria, differenzia irrazionalmente la condizione degli imputati secondo che la imputazione sia conseguente ad un accertamento amministrativo o no ...».

Una simile affermazione sembra ben possibile anche con riferimento al caso di specie. Non vi è alcun dubbio che l'imputato nei cui confronti abbia acquistato valore di giudicato una decisione di un giudice tributario, in ossequio al principio della unità di giurisdizione e a quello della pregiudiziale tributaria (tutt'ora valido nelle due descritte valenze per espressa previsione dell'art. 13, secondo comma della legge n. 516/1982, quanto ai reati in questione), si trova, nel giudizio penale, discriminato rispetto a chi non abbia presentato ricorso, e, più in generale, rispetto a tutti gli imputati che non devono rispondere di reati tributari.

Vi è ora da chiedersi se tale disparità sia irrazionale come già rilevato dalla Corte con riferimento al caso esaminato con la sentenza n. 88/1982. Non sembra che la situazione presenti sostanziali diversità. La sentenza citata, al fine di sottolineare la violazione art. 3, ha individuato due distinte discriminazioni, una nell'ambito tributario (tra imposte dirette e indirette) e una fuori di esso (tra imputati per reati tributari e per reati comuni).

Sembra al collegio che la stessa considerazione sia da eseguirsi anche nel caso di specie. Nulla cambia per il solo fatto che l'accertamento sia divenuto definitivo in sede giurisdizionale anziché amministrativa, ed inoltre si concretizza una terza discriminazione, come si è già rilevato, quella esistente tra contribuente che non abbia proposto ricorso (sarà libero di difendersi nella competente sede penale con tutti i mezzi probatori disponibili) e contribuente nei cui confronti si sia formato un giudicato tributario.

Costui non avrà alcuna possibilità di deduzione di mezzi istruttori sui fatti che hanno costituito oggetto di indagine del giudice tributario.

Quanto al profilo di cui all'art. 24 della Costituzione sembra di tutta evidenza infondata l'affermazione secondo cui il contribuente che instaura un giudizio tributario ha, in quella sede, la possibilità di adeguata difesa; ciò, quanto meno, con riferimento alle possibilità difensive che esistono nel procedimento penale.

In realtà nel settore tributario vigono preclusioni e decadenze che — per quanto funzionali a quel tipo di giudizio — non consentono una simile conclusione. È sufficiente il richiamo all'art. 52, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione alle scritture di cui si è omessa l'esibizione e art. 74, terzo comma, e 4 del d.P.R. n. 597/1973 (inaducibilità di costi non registrati), in un sistema normativo in cui la previsione della pressoché totale indipendenza tra i due tipi di giudizio sancita art. 12 della legge n. 516/1982 non vale per espresso disposto del successivo art. 13, per i reati — tra l'altro — di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 600/1973.

L'indirizzo assunto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia sembra incentrato proprio sotto questo profilo. Più volte sono state dichiarate infondate le questioni attinenti la qualità dell'imprenditore o comunque la dichiarazione di fallimento del soggetto poi sottoposto a procedimento penale per reati di bancarotta. Con le sentenze n. 110/1972 e n. 275/1974 si è sottolineato come sia consentita all'imprenditore un'ampia difesa attraverso i mezzi e i modi più adeguati a dimostrare l'inesistenza delle condizioni soggettive e oggettive necessarie per la dichiarazione di fallimento e ciò sia nella fase anteriore alla dichiarazione che dopo di essa.

Sembra che se ne possa ricavare il principio secondo cui l'art. 24 della Costituzione non è violato tutte le volte che il soggetto interessato, dinanzi ai vari organi giurisdizionali le cui decisioni siano destinate a determinare conseguenze nel giudizio penale, abbia se non la medesima possibilità di difesa che avrebbe in sede penale, almeno una larga tutela dei propri diritti.

In sostanza il problema diventa quello della sufficiente ampiezza del diritto di difesa.

È così determinante la valutazione in ordine agli spazi che la normativa tributaria lascia al contribuente. Al proposito, oltre a richiamare le norme già sopra citate che sono le più significative, ma non certo le uniche che impongono limiti alla prova, è opportuno ricordare che dinanzi al giudice tributario non possono dedursi prove testimoniali.

La differenza di disciplina con il giudizio penale è a tal punto accentuata e la possibilità di difesa nel giudizio tributario così limitata che è lecito dubitare della legittimità costituzionale della norma denunciata anche sotto il secondo profilo dedotto.

La questione è senz'altro rilevante nel giudizio in corso poiché il tribunale dovrebbe, in osservanza della decisione tributaria emessa, attenersi alle sue conclusioni senza poter disporre alcun accertamento istruttorio o valutare diversamente gli atti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, in accoglimento della istanza del difensore, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pistoia, addì 20 ottobre 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 22 aprile 1987 dalla commissione tributaria di 1° grado di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da Groppli Mario Giorgio ed altri contro l'intendenza di finanza di Cremona (Reg. ord. n. 816/1987).

Art. 20, quinto comma, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131: Imposta in genere - sovrapposta sul reddito dei fabbricati (Socof) - prevista indeducibilità della Socof ai fini Irpef - diversità di trattamento rispetto alla disciplina dell'Ilor (deducibile ai fini Irpef) ritenuta irragionevole, sul presupposto che Socof ed Ilor rappresentino tributi di analoga natura (artt. 3 e 53 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione nella controversia promossa con ricorsi presentati dall'avv. Mario Giorgio Groppli, da Bruschi Ines, dall'avv. Beniamino Groppli, dal dott. Riccardo Groppli, da Beniamino, Riccardo, Isabella Groppli quali eredi di Gianfranco Groppli, contro l'ufficio dell'intendenza di finanza di Cremona.

Oggetto: indeducibilità della Socof ai fini Irpef — pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — non manifesta infondatezza — sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

FATTO

L'avv. Mario Giorgio Groppli, sua moglie Bruschi Ines e i figli avv. Beniamino Groppli, dott. Riccardo Groppli e Isabella Groppli in data 30 novembre 1983 provvedevano a versare al comune di Cremona varie e diverse somme di denaro a titolo di acconto per l'anno 1983 della sovrapposta sul reddito dei fabbricati (Socof).

Successivamente, con istanza spedita il 19 settembre 1984 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'intendenza di finanza di Cremona, gli stessi richiedevano il relativo rimborso in forza di un asserito maggior versamento Irpef per l'anno 1983, che sarebbe loro derivato dalla indeducibilità ex art. 20 quinto comma, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131, dell'importo come sopra versato a titolo di Socof dal reddito personale complessivo rilevante ai fini Irpef.

Non essendo stata assunta da parte dell'intendenza alcuna decisione nei novanta giorni successivi alla presentazione della suddetta istanza, i contribuenti con separati ricorsi recanti rispettivamente i numeri 509, 510, 511, 512, 513 del 1985 ricorrevano a codesta commissione tributaria, per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso, eccependo l'incostituzionalità del sopra menzionato art. 20, quinto comma, per un asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La commissione all'udienza del 27 gennaio 1987 si riservava di deliberare sui ricorsi in questione. Successivamente, all'udienza del 17 marzo 1987, sciogliendo la riserva deliberava preliminarmente di riunire al presente procedimento n. 509/1985 gli altri ricorsi rubricati ai n. 510, 511, 512, 513 del 1985 per connessione oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato ex art. 22 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739.

DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale prospettata nel ricorso appare rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente indondata.

Invero, in base al principio della capacità contributiva, se un reddito inciso da una imposizione reale concorre a formare la base imponibile di una tassazione personale, appare necessario dedurre l'imposta pagata su tale reddito ai fini della tassazione personale in questione, così come prescrive ad esempio l'art. 10 del d.P.R. n. 597/1973 per l'Ilor rispetto all'Irpef.

È ovvio, infatti, secondo i più elementari principi di scienza delle finanze che l'imposta personale sul reddito si applica sul coacervo delle singole categorie di reddito, calcolato al netto dell'imposizione reale ad esso afferente, e ciò per evitare che il soggetto inciso venga a pagare, seppure in parte, l'imposta sull'imposta (anziché sul reddito).

Inoltre, l'Ilor e la sovrapposta di cui trattasi costituiscono due tributi di analoga natura patrimoniale, reali e proporzionali, entrambi concepiti come imposizioni per la finanza locale, per cui appare irragionevole il diverso trattamento e, cioè, la deducibilità dell'Ilor e la non deducibilità della sovrapposta fabbricati ai fini delle imposte sui redditi.

Ora il quinto comma dell'art. 20 del d.-l. n. 55/1983 stabilisce che la Socof non è deducibile ai fini dell'imposta sui redditi.

Tale norma appare quindi costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo: da un lato perché viola il principio della effettiva capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione e dall'altro perché rappresenta una manifesta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché mentre tutti i soggetti d'imposta possono detrarre, come già si diceva, l'Ilor nella determinazione del reddito ai fini Irpeg e Irpef, i titolari di diritti reali su fabbricati non possono dedurre la Socof.

Tali dubbi di legittimità costituzionale sono già stati fatti propri dalla commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza del 28 settembre 1984, nonché dal t.a.r. Lombardia - sez. Brescia, con ordinanza 13 aprile 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1984, n. 328, pag. 9932), e dal t.a.r. Veneto con tre ordinanze 8 marzo 1984 (in *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1985, n. 25-bis, pagg. 13 e ss.).

Questi ultimi due tribunali amministrativi si sono visti dichiarare inammissibile la questione con sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1985-23 maggio 1985, n. 159, non già per ragioni di merito, bensì esclusivamente per ragioni di irrilevanza ai fini della decisione del caso sottoposto al giudizio della Corte.

Tanto premesso, la commissione tributaria di primo grado di Cremona.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge con legge n. 131 del 26 aprile 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della richiesta decisione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza ai ricorrenti, all'incidenza di finanza di Cremona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cremona, addì 22 aprile 1987.

(Seguono le firme)

87C1336

Ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Passoni e Villa e Damone Maria (Reg. ord. n. 817/1987).

Art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482: Lavoro - collocamento obbligatorio - soggetti aventi diritto - non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione da cui sono affetti è di natura psichica - irrazionale disparità di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali il carattere psichico della menomazione non osta all'avviamento al lavoro - diversità della questione, secondo il giudice rimettente, da quella già esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985 (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE

RITENUTO DI FATTO

Damone Maria ha convenuto davanti al pretore di Milano la società Passoni e Villa - S.p.A., assumendo di essere stata avviata obbligatoriamente e che la società aveva illegittimamente rifiutato di assumerla.

Ha perciò concluso chiedendo sentenza costitutiva del rapporto e/o sentenza dichiarativa dell'esistenza in capo alla convenuta ad un obbligo legale ad assumerla.

La società ha resistito sostenendo che mancava il presupposto dell'avviamento obbligatorio avendo il t.a.r. Lombardia sospeso l'esecutività dell'atto di avviamento e deducendo l'inapplicabilità della legge n. 482/1968 agli invalidi psichici. Damone ha sollevato, in subordine, una eccezione di illegittimità costituzionale della legge n. 482/1968 nella parte in cui consente l'avviamento di invalidi psichici per causa di lavoro, di guerra e di servizio e nega tale avviabilità agli invalidi civili.

La società convenuta ha contrastato l'eccezione sollevata dalla Damone sotto il duplice profilo della rilevanza e della fondatezza.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla rilevanza.

Sotto il profilo della rilevanza, la società sostiene che la sospensione dell'atto di avviamento disposta dal t.a.r. Lombardia costituisce un provvedimento che rende *ex se* (almeno temporaneamente) non avviabile la Damone.

Osserva il Collegio che l'atto di avviamento è atto di certazione di diritti soggettivi nascenti direttamente dalla legge e che, conseguentemente, il t.a.r. non ha giurisdizione in ordine alle questioni sottoposte al suo esame.

Il Collegio perciò, non sussistendo allo stato conflitto di attribuzioni, ritiene di poter ignorare la sospensione dell'atto di avviamento che, non essendo un provvedimento in senso tecnico, resta sindacabile dall'a.g.o.

Sulla non manifesta infondatezza.

La Corte costituzionale con sentenza n. 52 del 19 febbraio 1985 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968.

Le ordinanze dei giudici di merito, che avevano sollevato la questione di legittimità Costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968, muovevano tutte dal presupposto che la legge n. 482/1968, escludendo dal collocamento obbligatorio gli invalidi civili, c.d. psichici, realizzasse una ingiustificata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione, sottoposta in precedenza alla Corte, consisteva nel verificare se l'art. 5 della legge n. 482/1968 avesse o meno posto gli effetti da minorazione psichica in una posizione deteriorata, riguardo a tale diritto fondamentale, rispetto ai colpiti da invalidità fisica.

Il profilo di incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 482/1968, sottoposto all'esame del tribunale, è del tutto differente dai precedenti rilievi che avevano determinato le ordinanze di rimessione, e può così brevemente essere riassunto.

A) Invalidi militari e civili di guerra.

L'art. 2 della legge n. 482/1968 classifica gli invalidi di guerra aventi diritto al collocamento obbligatorio in due categorie:

- invalidi di guerra (militari);
- invalidi civili di guerra.

Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nelle indicate due sottocategorie sono i seguenti:

- a) un episodio bellico;
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

La natura della invalidità non è in alcun modo limitata avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacità lavorativa.

La norma, all'art. 2, recita infatti:

«Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra».

La tutela legislativa accordata agli invalidi di guerra è il primo nucleo di quella legislazione — definita premiale — che, con l'estensione del collocamento obbligatorio ad altre categorie, venne poi ad essere riordinata dalla legge n. 482/1968.

Il d.l. del 20 maggio 1917, n. 876, poi modificato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, introdusse nell'ordinamento il collocamento obbligatorio.

La valutazione delle menomazioni della capacità lavorativa veniva effettuata dalle tabelle allegate al d.l. 20 maggio 1917, n. 873, al r.d. 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, tabelle che definiscono agli effetti della legge n. 482/1968, gli invalidi classificabili quali invalidi militari e civili di guerra.

L'unico limite, per l'inserimento nelle categorie protette dall'art. 2 legge n. 482/1968, era rappresentato dal grado di menomazione che non doveva essere inferiore al 20%, salvo le eccezioni contenute nel terzo comma dell'art. 2, lettere a), b) e c), della legge n. 482/1968.

Dall'esame delle tabelle allegate al d.l. del 20 maggio 1917, n. 876, al r.d. 12 giugno 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, si evidenzia come molte delle menomazioni della capacità lavorativa sono ascrivibili a invalidità c.d. psichica.

Tra le minorazioni che danno titolo per l'ottenimento dello *status* di invalido di guerra (militare o civile) e quindi di ricevere tutela della legge n. 482/1968 per effetto del richiamato operato dall'art. 2 sono comprese:

Tabella A.

Prima categoria r.d. 12 luglio 1923, n. 1491: (*Omissis*);

6) le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi;

7) le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente, e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti.

Seconda categoria:

10) le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo o midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria.

Quinta categoria:

21) l'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Sesta categoria:

15) le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

B) Invalidi per servizio.

L'art. 3 della legge n. 482/1968 considera invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Gli elementi necessari al fine dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi per servizio sono i seguenti:

- a) il rapporto di servizio (militare o civile);
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

Al pari della categoria degli invalidi militari e civili di guerra, la natura dell'invalidità non è in alcun modo limitata avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacità lavorativa.

Anche per gli invalidi per servizio vi è il limite della quantificazione indicata per gli invalidi di guerra: il beneficio del collocamento obbligatorio non può essere chiesto da chi abbia una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 20%, fatte salve, stante l'espresso rinvio, le eccezioni previste dalle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 482/1968.

Lo *status* di invalido per servizio, necessario per ottenere l'iscrizione negli elenchi dell'UPLMO ai fini del collocamento obbligatorio, è attestato dal mod. 69/ter rilasciato dal Ministero di appartenenza o dal decreto ministeriale di pensione privilegiata ordinaria o estratto del libretto stesso.

C) Invalidi del lavoro.

L'art. 4 della legge n. 482/1968 considera invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi per servizio sono i seguenti:

- a) un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo);
- b) una invalidità lavorativa;
- c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.

Anche per la categoria degli invalidi del lavoro, al pari delle categorie degli invalidi militari di guerra o invalidi civili di guerra (art. 2) e degli invalidi per servizio (art. 3) ciò che rileva «agli effetti della legge n. 482/1968» è la riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 33,3%.

A differenza delle categorie classificate agli artt. 2 e 3 della legge n. 482/1968, per le quali la riduzione della capacità lavorativa è stata fissata nella misura del 20% (salvo le eccezioni contenute al terzo comma dell'art. 2), gli invalidi del lavoro, ai fini della tutela di legge (n. 482/1968) devono avere una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 33,3%: la diversa quantificazione tra le categorie è senza dubbio un segno della legislazione premiale cui è legata l'introduzione del collocamento obbligatorio nell'ordinamento.

Tra le menomazioni che possono dar luogo al riconoscimento dello status di invalido del lavoro, nell'allegato 3 legge 30 giugno 1965, n. 1124, sono comprese:

(*Omissis*):

7) alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica o sociale.

D) Invalidi civili.

L'art. 5 della legge n. 482/1968 considera invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

Se, come ha ritenuto la Cassazione, l'art. 5 della legge n. 482/1968 deve essere inteso nella sua portata letterale, nel senso della inapplicabilità agli invalidi civili psichici della tutela prevista dalla legge n. 482/1968, si determina una grave disuguaglianza di trattamento fra invalidi psichici civili e invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

Il profilo evidenziato dalla Damone non attiene alle disparità di trattamento fra tipo e tipo di invalido, ma fra categoria e categoria di lavoratori protetti.

Da un lato gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono collocabili anche in presenza di una invalidità psichica, mentre gli invalidi del lavoro sono collocabili solo se affetti da invalidità fisica.

Il sistema della legge n. 482/1968 mostra di non ravvisare difficoltà di ordine ontologico a estendere l'avviamento obbligatorio agli invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio.

Per tali categorie vale, come è ovvio e naturale, il criterio del deficit funzionale che si traduce in una riduzione della capacità di lavoro.

Laddove esiste una residua capacità al lavoro apprezzabile, l'avviamento viene disposto indipendentemente dalla natura fisica o psichica della infermità. La scelta fatta dal legislatore per gli invalidi civili psichici rispetto alle altre categorie di invalidi (di guerra, del lavoro e di servizio) pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La diversità di trattamento della invalidità in relazione alla occasione che ha prodotto l'infermità stessa disgrega nell'irrazionalità quando tale diversità diventa esclusione degli invalidi civili psichici da ogni opportunità di inserimento in un contesto produttivo positivo. Le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra o di lavoro o di servizio, non giustificano, dal punto di vista dell'art. 3 della Costituzione la esclusione degli invalidi civili psichici.

Può essere ingiusto trattare in modo eguale situazioni diverse così come può essere ingiusto trattare in modo diverso situazioni simili.

L'art. 3 ci insegna che il diritto deve essere misura.

Ad avviso del collegio, nessuna considerazione politica può valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici, dalla avviabilità, in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento degli invalidi psichici di guerra, del lavoro e di servizio.

L'irrazionalità del sistema scaturisce dalla constatazione che gli invalidi psichici civili sono esclusi perché psichici, mentre gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono inclusi per una considerazione privilegiata della causa che ha determinato l'invalidità.

Se nel sistema della legge, anche gli invalidi psichici sono avviabili, la considerazione privilegiata della causa non può spingersi, senza violare l'art. 3 della Costituzione, fino a escludere gli invalidi psichici civili.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela, laddove si tengono presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e le norme si leggono in connessione tra loro;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

Ordinanza emessa il 29 giugno 1987 dal pretore di Bra nel procedimento penale a carico di Genta Paolo (Reg. ord. n. 818/1987).

Art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive del tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1503/87 r.g. contro Genta Paolo, nato a Bra il 29 novembre 1962 ed ivi residente, piazza XX Settembre n. 33, imputato: *A)* dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato e detenuto un'arma giocattolo priva del tappo rosso; *B)* art. 612-339 del c.p. per aver minacciato ingiusto danno a Brusolo Lidia puntandole contro la pistola di cui al capo *A)*.

Entrambi in Pollenzo di Bra il 27 giugno 1987.

FATTO

Con verbale d'arresto in data 28 giugno 1987 i carabinieri di Bra traevano al giudizio di questo pretore Genta Paolo avendolo trovato in possesso di una pistola giocattolo cal. 320 marca MA.RI, priva del prescritto tappo rosso, con la quale aveva minacciato certa Brusolo Lidia.

La difesa, nella sua arringa, sosteneva l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice in relazione all'art. 3 della Corte costituzionale e questo pretore riteneva non manifestamente infondata la eccezione svolta basando il proprio convincimento sui seguenti motivi.

La norma di cui all'art. 5 della legge n. 110/1975, secondo la più recente giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, non è diretta solamente ai costruttori di armi giocattolo, ma anche a coloro che detengono dette armi. In particolare punisce con la reclusione da una a tre anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2.000.000 chiunque detenga una di tali armi priva del «visibile tappo rosso incorporato».

Tale entità di pena, comminabile anche al semplice possessore, appare violatrice dei principi stabiliti nell'art. 3 della Carta costituzionale in quanto comporta una chiara discriminazione, nei confronti di chi violi i precetti, ad esempio, dell'art. 4 stessa legge.

Tali reati, invero, sono puniti con la sola pena dell'arresto e, nei casi di lieve entità, addirittura con la sola ammenda.

A parere di questo pretore tale disparità di pene non è giustificata da diversa pericolosità dei reati ed anzi si è dell'opinione che denota maggiore pericolosità sociale chi porta, senza autorizzazione, catene, tubi, strumenti da punta o taglio ecc., rispetto a chi si limita a detenere una innocua arma giocattolo pur priva del prescritto tappo rosso.

In più si rileva come l'art. 5 della legge n. 110/1975, sempre per quanto attiene i privati possessori, appaia addirittura assimilabile, quanto alla pena, alle disposizioni dell'art. 3 stessa legge che punisce colui che altera un'arma vera e ne aumenti la potenzialità di offesa, ecc.

Concludendo, pertanto, si opina che l'asprezza della pena di cui trattasi non trovi giustificazione in pari pericolosità sociale del reato in considerazione del fatto che lo stesso legislatore ha punito con pene più lievi, e come entità e come specie, fattispecie di reato di ben maggiore pericolosità come rilevasi confrontando la disposizione dell'art. 5 con quelle degli art. 3 e 4 stessa legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 8;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bra, addì 29 giugno 1987.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dal pretore di Sortino nel procedimento penale a carico di Barresi Carmelo (Reg. ord. n. 819/1987).

Art. 8-*quater* del d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298: Edilizia - illeciti edilizi. spontanea demolizione delle opere abusive - estinzione del reato - mancata estensione del beneficio a coloro che hanno provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 21 giugno 1985, n. 298 (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Barresi Carmelo, nato a Ferla il 18 settembre 1939 ed ivi residente in via Piano Fiera n. 4, imputato: a) della contravv. p. e p. dell'art. 17, lett. a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per aver eseguito, in assenza della prescritta autorizzazione, lo scavo di un pozzo; acc. in Sortino, C.da «Reticella», il 13 dicembre 1964; b) del reato p. e p. dall'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per avere eseguito la sopraelevazione dei muri perimetrali di un fabbricato in assenza della prescritta concessione edilizia: T. e L. *sub a*).

FATTO

A seguito di rapporto del corpo ferestale regionale, distaccoamento di Buccheri, in data 19 ottobre 1984, Barresi Carmelo veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

All'odierno dibattimento, procedutosi nella contumacia del prevenuto, regolamento citato e non comparso, emergeva dal verbale dei vigili urbani in sede del 22 ottobre 1986 che le opere, abusivamente eseguite dall'odierno imputato, e descritte in rubrica *sub b*), erano state da questi demolite.

In sede di conclusioni la difesa del Barresi eccepiva, ancorché in linea subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 157, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che la causa estintiva dei reati edilizi per l'avvenuta demolizione delle opere abusive possa applicarsi anche nei casi in cui le opere medesime siano state demolite o comunque eliminate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 298/1985.

Il pretore riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

DIRITTO

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, che non può essere deciso senza che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimità costituzionale della richiamata norma, essendo stato l'imputato tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, del reato di costruzione abusiva e discendendo da siffatta pronuncia la possibilità o meno per lo stesso di godere di eventuale sentenza di proscioglimento.

La questione medesima non è manifestamente infondata.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, infatti, va osservato:

L'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, dispone che non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, stabilendo così, per l'applicabilità della anzidetta causa estintiva, la condizione temporale che la demolizione o l'eliminazione dell'opera abusiva sia avvenuta entro il 7 luglio 1985; ne deriva che rimangono esclusi dall'ambito di applicabilità di tale causa di estinzione del reato edilizio quei soggetti che abbiano rimosso le opere abusive in data successiva al 7 luglio 1985, che dovranno pertanto essere assoggettati alle sanzioni penali;

si determina, così, una sostanziale disparità di trattamento tra situazioni uguali, non ispirata ad alcun criterio di ragionevolezza, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, poiché in ogni caso, mediante la restituzione in pristinum, si ottiene il risultato di recuperare alla legittimità l'uso illegale del territorio rimuovendo la situazione di anti-giuridicità attraverso l'eliminazione della materialità stessa del reato;

ciò è ancora più evidente laddove si consideri che il soggetto che abbia eliminato le opere abusivamente realizzate non potrebbe più avvalersi della possibilità di richiedere il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (che il responsabile dell'abuso, com'è noto, può ottenere quanto l'opera eseguita in assenza della concessione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda) e quindi della conseguente estinzione dei reati urbanistici a norma dell'art. 22 della stessa legge; da ciò discende, infatti, l'esclusione dal beneficio dell'estinzione del reato di colui che, avendo provveduto alla restituzione in pristinum, si trova nell'impossibilità di sottoporre le opere abusive al giudizio di conformità dell'autorità amministrativa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quadro del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che la estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge 21 giugno 1985, n. 298;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Sortino, addì 12 ottobre 1987.

(Seguono le firme)

87C1384

Ordinanza emessa il 13 ottobre 1987 dalla sezione istruttoria la corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Cobianchi Roberta (Reg. ord. n. 820/1987).

Art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, sostitutivo dell'art. 399 del codice di procedura penale: Processo penale - sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore per estinzione del reato per amnistia - facoltà dell'imputato di proporre ricorso per cassazione, ma non appello - diminuzione del diritto di difesa non giustificata di fronte al potere di proporre appello riconosciuto in tali casi agli uffici del p.m. - richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/1983 (att. 3 e 24 Cost.).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Cobianchi Roberta, nata Argenta, (Ferrara) il 5 giugno 1943, residente a Bologna, via Monterumici, 13, difesa di fiducia dall'avv. Achille Melchionda del Foro di Bologna, imputata del reato dell'art. 594 del c.p. in danno di Neri Alberto, accertato in Bologna il 15 maggio 1985, appellante, l'imputata contro la sentenza 19 gennaio 1987 del pretore di Bologna che dichiarava non doversi procedere perché estinto il reato ascritto in seguito ad amnistia.

Il pretore di Bologna applicava l'amnistia concessa con d.P.R. n. 865/1986 a Cobianchi Roberta imputata «art. 594 del c.p., accertato in Bologna il 15 maggio 1985».

La Cobianchi ha proposto appello chiedendo:

- 1) che l'appello venisse dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 399, primo comma del c.p.p., alla luce della sentenza 14 luglio 1983 n. 224 della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 205 del 27 luglio 1983);
- 2) che, ove si ritenesse la disposizione dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, ostativa rispetto al mezzo di gravame proposto, venissero gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per il vaglio di legittimità della norma, «nella parte in cui non prevede» la possibilità per l'imputato prosciolto per amnistia con sentenza istruttoria pretorile di presentare appello;
- 3) che la sentenza venisse dichiarata nulla insanabilmente, per violazione degli art. 185, n. 3, del c.p.p., anche in relazione all'art. 5 del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865;
- 4) che la sentenza venisse dichiarata comunque nulla perché non contenente l'enunciazione di «un fatto» in violazione degli artt. 384, n. 2, 385, 398, del c.p.p.;
- 5) che, nel merito, venisse applicato l'art. 152 del c.p.p. perché il fatto descritto nella querela non è previsto dalla legge come reato.

Il gravame appare, alla luce delle norme vigenti, non ammissibile.

Infatti secondo l'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, norma modificativa dell'art. 399, del c.p.p. entrata in vigore il centovesimo giorno dal 1° agosto 1984, mentre gli uffici del p.m. possono appellare contro le sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore, non è riconosciuta tale facoltà all'imputato nel caso di proscioglimento per amnistia, venendo concesso (comma terzo) l'unico rimedio del ricorso per Cassazione.

Con il secondo motivo l'appellante deduce peraltro la questione di legittimità costituzionale dell'art. 399 primo comma del c.p.p. nel testo sostituito con la legge 31 luglio 1984, n. 400, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, del c.p.p. contro la sentenza del pretore che lo abbia proscioltto per estinzione del reato da amnistia.

Ad avviso di questa Corte l'eccezione di illegittimità costituzionale - la quale è stata condivisa anche dal procuratore generale nelle requisitorie scritte - non appare manifestamente infondata.

È infatti agevole notare che prima della emanazione della legge n. 400/1984 identica disposizione, esaminata dalla Corte costituzionale a seguito di ordinanze della Corte di cassazione e della sezione istruttoria della corte di appello di Roma, è stata dichiarata di ufficio costituzionalmente illegittima «nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo, del c.p.p., avverso la sentenza del pretore, che lo abbia proscioltto per estinzione del reato per amnistia o prescrizione» (capo b) della sentenza 14 luglio 1983, n. 224.

Pertanto, poiché la questione di legittimità costituzionale, oltre a essere non manifestamente infondata, è sicuramente rilevante ai fini della decisione, in quanto l'accoglimento della eccezione condurrebbe a dare ingresso a un gravame altrimenti inammissibile, il procedimento in corso deve essere sospeso e va disposta la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla quale compete di accertare se l'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400, sostituito dell'art. 399 del c.p.p., sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione perché non prevede per l'imputato proscioltto in istruttoria dal pretore per amnistia la possibilità di proporre appello.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputata e al procuratore generale presso questa Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 13 ottobre 1987.

(Seguono le firme)

87C1385

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1987 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pilisi Gavino e l'I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 821/1987).

Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: Servizio sanitario nazionale - contributi di malattia - entità - determinazione - criteri (artt. 3 e 53 Cost.).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Gavino Pilisi, deducendo di essere invalido civile al 70% per gli esiti di una emiplegia e di essere pensionato dell'I.N.P.S. e dello Stato con un reddito complessivo annuo di L. 11.590.000, per il quale corrisponde un'imposta netta di L. 1.604.000; deducendo di aver iniziato nel 1985 l'attività di agente immobiliare, dalla quale nel corso dell'anno aveva avuto una perdita di L. 2.380.000; deducendo di aver ricevuto dall'I.N.P.S. la richiesta di pagare L. 1.012.877 a titolo di contributi previdenziali per gli anni 1984 e 1985 e l'ulteriore richiesta di L. 353.759 a titolo del contributo di malattia per l'anno 1985; eccependo di non dover corrispondere alcun contributo perché l'attività iniziata nel 1985 non aveva prodotto alcun reddito; eccependo la illegittimità costituzionale delle norme dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sul contributo di malattia e di non dovere il contributo previsto per l'anno 1986 nella misura di

L. 648.000; sviluppando critiche alle norme dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sotto vari profili di legittimità costituzionale; ha concluso il ricorso con le seguenti conclusioni:

«dichiari il pretore che il ricorrente non è obbligato a pagare il contributo per le prestazioni sanitarie nelle modalità e nelle misure previste dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

in subordine dichiari che il ricorrente non è tenuto a pagare sulle retribuzioni lorde e sul reddito complessivo senza detrazione di oneri deducibili e del credito di imposta;

sempre in subordine, che non è legittimo il termine eventualmente stabilito dall'I.N.P.S. ma non contenuto nella legge disapplicando i relativi atti dell'I.N.P.S.;

Dichiari altresì che non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 2 della legge n. 11/1986.

In via incidentale, riconosciuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sopra profilate o di altre questioni che potrebbero rilevare d'ufficio, relative all'art. 31 della legge n. 41/1986 e all'art. 24 della legge n. 11/1986; sospenda il presente giudizio trattenendo gli atti alla Corte costituzionale; condanni i convenuti a restituire al ricorrente gli importi versati indebitamente con interesse e rivalutazione».

2. — L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio; ha dedotto ed indicato quali fossero i contributi previdenziali dovuti dal ricorrente per l'attività economica intrapresa ed ha espresso riserva di procedere giudizialmente per tale titolo; ha dedotto inoltre che le eccezioni riguardanti la legittimità costituzionale delle norme sul contributo di malattia erano manifestamente infondate, soprattutto dopo la sentenza del 25 giugno 1986, n. 167, della Corte e la nuova normativa dettata dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. — Il Ministero del tesoro ha concluso preliminarmente per la dichiarazione di incompetenza del pretore del Lavoro; nel merito ha richiamato le analoghe difese svolte in precedenti procedimenti riguardanti la stessa questione davanti a questo giudice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. — La posizione della domanda.

Va precisato che la controversia non concerne i contributi previdenziali dovuti dal ricorrente per l'attività commerciale da lui iniziata nel 1984, per la quale non vi sono specifiche domande.

1.2. — Si ripropone in questa controversia il più generale problema del sistema legale di finanziamento del servizio sanitario nazionale, tuttora realizzato — a dieci anni dalla introduzione della riforma — con criteri in parte derivanti o assimilabili al metodo della contribuzione previdenziale, o a quello delle assicurazioni sociali, e in parte invece tipici del regime fiscale vero e proprio.

La legislazione istitutiva e regolatrice del sistema di finanziamento è stata fatta oggetto di numerose controversie giudiziarie ed è stata rimessa sotto vari profili al giudizio di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

Le controversie sono state decise tutte nel senso della non fondatezza delle questioni con la sentenza n. 167, del 25 giugno 1986.

Anche il ricorrente prende atto di tale decisione e delle considerazioni esposte nella sentenza; ma proprio in relazione ad alcune delle argomentazioni svolte ed alla nuova normativa ripropone la questione nei confronti delle norme introdotte dall'art. 31 della legge n. 41/1986. In sostanza il ricorrente deduce che il sistema di contribuzione delineato nelle varie disposizioni dell'art. 31 della legge citata, per il modo concretamente scelto nella determinazione del contributo dovuto dalle varie categorie, per il fatto che questo può essere considerato, o assimilato, ad un vero e proprio tributo, viola i principi costituzionali di uguaglianza e di pari ragionevole trattamento di situazioni identiche o da considerarsi uguali, con riferimento ai principi che riguardano la capacità economica dei soggetti da sottoporre al tributo per le necessità pubbliche.

Per tali ragioni la norma si presta ad accuse non infondate di illegittimità costituzionale.

2. — La rilevanza delle eccezioni.

2.1. — In primo luogo si constata come la eccezione di incompetenza di questo giudice a conoscere della controversia, sollevata dalla difesa della amministrazione dello Stato, allo stato della legge vigente non potrebbe essere decisa altrimenti che in senso negativo.

Essa non può essere esaminata prima della decisione sulle sollevate eccezioni di legittimità costituzionale, dal cui eventuale esito positivo potrebbe assumere forza ed importanza risolutiva, per la prosecuzione del giudizio.

2.2. — Si constata come le eccezioni relative alla legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 siano rilevanti per la risoluzione della controversia, in tutto o in parte, posto che è in base alle disposizioni di tale norma che sono dovuti dal ricorrente i contributi contestati, oggetto del presente giudizio.

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

Pur senza approfondire analiticamente la valutazione di tutte le deduzioni e le argomentazioni che la questione propone e suggerisce si rileva che la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata non appare manifestamente infondata, pur dopo la decisione della Corte costituzionale n. 167/1986, che ha preso in esame il problema, per se con riferimento ad altre e precedenti norme e ad altre e diverse eccezioni.

In effetti le eccezioni sollevate traggono origine e la loro ragione di fondo nella prospettazione data, dalle impostazioni ravvisate nella legge di riforma sanitaria n. 833/1978; di basare il sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale, in modo che esso venisse gradualmente nel tempo a far parte integrante del sistema fiscale nazionale, nel suo complesso, e che di tale sistema osservasse i criteri e i principi costituzionali, anche con riferimento alla valutazione delle pari capacità economiche (artt. 3 e 53 della Costituzione) dei cittadini ed al criterio della progressività della imposizione.

Proprio le espressioni usate dalla Corte sulla necessità di un processo di progressivo e graduale adeguamento del sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale e delle leggi emanate allo scopo, rispetto al postulato dell'art. 3 della Costituzione, valido e da applicare anche nella materia, così come sulla constatazione delle differenze attualmente esistenti: così come le non sempre pretestuose denunce di disparità di trattamento contributivo, e di radicale non adeguatezza di varie disposizioni rispetto alle disposizioni degli artt. 3 e 53 della Costituzione sollevate davanti al giudice, inducono a non ritenere necessario entrare approfonditamente nel merito di tali questioni e a deliberarle invece sommarariamente, per giungere così alla conclusione di non ritenere manifestamente infondate le eccezioni sollevate, sotto il profilo giuridico anzidetti, che hanno riguardo al dettato delle disposizioni dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e a rimettere la decisione, come è doveroso, alla valutazione della Corte costituzionale. Infatti solamente il parlamento da una parte e la Corte costituzionale dall'altra; ciascuna per la competenza affidata loro dalla Costituzione, possono decidere per quanto tempo dovrà durare il processo di adeguamento del sistema finanziario del Servizio sanitario nazionale di cui si è detto.

P. Q. M.

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale;

Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il possibile contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, così come proposta dai difensori;

Ordina la comunicazione dell'ordinanza ai procuratori delle parti e la notifica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sospende il giudice in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 5 ottobre 1987.

(Seguono le firme)

87C1386

Ordinanza emessa il 13 maggio 1987 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Erpas e Cpdel ed altro (Reg. ord. n. 822/1987).

Artt. 5, lett. p), del r. d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, e 77 della legge regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12, modif. dalla legge regione Puglia 6 maggio 1982, n. 19: Previdenza sociale - iscrizione (prevista dalla norma della legge regionale) del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, già assicurato presso l'I.N.P.S. alla Cassa previdenza dipendenti enti locali - possibilità, data dalla norma del decreto statale, che una legge, e quindi anche una legge regionale, disponga in tal senso - impossibilità, per contro, che leggi di regioni a statuto ordinario vengano emanate in materia previdenziale (art. 117 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di motivazione che precede;

OSSERVA

Nel ricorso introduttivo il ricorrente Ersap ha proposto la domanda, prossocché testualmente riportata nel ricorso in riassunzione, che venga dichiarato «l'Ersap essere tenuto ad iscrivere i propri dipendenti presso la Cpdel a far tempo dal 10 aprile 1982» e venga dichiarato «il diritto del ricorrente alla restituzione da parte dell'I.N.P.S. della somma di L. 9.697.782.472 versata a titolo di contributi previdenziali per il periodo dal 10 aprile 1982 al 30 novembre 1984, quale risulta dall'allegato conteggio analitico e dalle distinte dei versamenti effettuati».

La fonte legislativa invocata dal ricorrente ente a fondamento del suo obbligo contributivo nei confronti della Cassa previdenza dipendenti enti locali (e non dell'I.N.P.S.) e del suo preteso diritto alla restituzione dei contributi versati all'I.N.P.S. nel periodo indicato è costituita dall'art. 77 della legge della regione Puglia 19 marzo 1982, n. 12, modificata dalla legge regionale 6 maggio 1982, n. 19, leggi che disciplinano il riordino dei servizi e lo stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ersap.

Il citato art. 77 stabilisce che «il personale dell'Ersap è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatta salva — per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge — la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico».

Entrambi i convenuti — I.N.P.S. e Cpedl — hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda, ma tale eccezione viene rigettata con la sentenza emessa in pari data.

Nel merito, appare di fondamentale importanza, nella decisione della causa, la richiesta dell'I.N.P.S. di «promuovere dinanzi alla Corte costituzionale il procedimento perché venga dichiarata la "palese" illegittimità delle norme regionali nn. 12/1982 e 19/1982 non solo perché la regione Puglia avrebbe legiferato in una materia, quella previdenziale, non demandata alla competenza legislativa regionale dell'art. 117 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, perché la regione Puglia avrebbe sconfinato oltre i principi fondamentali della legge n. 386/1976 laddove ha previsto la opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. anche per il personale transitato (dai precedenti enti di sviluppo) all'Ersap».

Nell'esame dell'eccezione di incostituzionalità, sostanzialmente formulata dal convenuto istituto, occorre rilevare anzitutto la inconferenza del riferimento alla legge 30 aprile 1976, n. 386, il cui art. 7, al secondo comma, fa salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti al personale degli enti di sviluppo trasferito allo Stato, alle regioni e agli enti locali o loro consorzi: tale norma statale non riguarda il personale (rimasto) dipendente dall'ente di sviluppo (quale che ne sia stata la trasformazione o modificazione) che, a norma dell'art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.

Non vi è dunque contrasto, rilevante a livello costituzionale, tra la normativa regionale citata, che riguarda il personale dell'ente di sviluppo, e l'art. 7, secondo comma, della legge n. 386/1976, che riguarda invece il personale di detto ente trasferito allo Stato o ad un ente locale.

Né il contrasto è configurabile nel senso che la legge n. 386/1976, limitando il diritto di opzione al personale trasferito, l'avrebbe escluso per il personale rimasto nell'ente, al quale invece quel diritto verrebbe riconosciuto dalla legge regionale: le zone di operatività delle due normative sono distinte e reciprocamente indifferenti sicché non può delinearsi una sovrapposizione della normativa regionale a quella statale, contraria ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione.

La normativa regionale appare invece in contrasto diretto con l'art. 117 citato, legiferando e in quanto legifera in materia (previdenziale) non compresa nelle materie alle quali la predetta disposizione costituzionale limita la potestà legislativa regionale.

In proposito, deve osservarsi che il r. d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, contenente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, all'art. 5 di detto ordinamento indica gli enti il cui personale deve essere iscritto alla Cassa, stabilendo, alla lett. p), che l'iscrizione predetta è altresì obbligatoria «dalle date e alle condizioni stabilite di volta in volta per gli impiegati degli altri enti cui per legge o per decreto reale si estendono le disposizioni sulla cassa di previdenza».

La preesistenza di tale disposizione all'ordinamento regionale non è di ostacolo alla esattezza dell'opinione espressa dalla difesa dell'Ente (note 5 marzo 1987) secondo cui la regione Puglia, con la normativa in questione, ha legiferato in virtù dell'art. 5, lett. p), del r.d. n. 680/1938: invero, il termine «legge» usato in questa disposizione è idoneo ad indicare, vigendo questa nel sopravvenuto ordinamento regionale, quanto meno al pari ed in sostituzione del «decreto reale», espressione del soppresso potere normativo reale, anche la legislazione regionale.

Ma, ciò posto, appare evidente il contrasto con l'art. 117 della Costituzione non solo della normativa regionale in esame (come si è rilevato) ma anche dell'art. 5, lett. p), del r.d. n. 680/1938, in quanto consente una legislazione regionale in materia previdenziale.

La non manifesta infondatezza della questione non pare potersi escludere, come ritiene la difesa del ricorrente nelle citate note, con riferimento al secondo comma dell'art. 117, secondo il quale «le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

Il ricorrente, significativamente, non precisa per delega ed in attuazione di quale legge statale l'art. 77 della l.r. n. 12/1982 e succ. modif. sarebbe stato emanato.

Deve escludersi che la legge statale delegante e da attuare sia l'art. 5, lett. p), del r.d.-l. n. 680/1938, giacché questo si limita ad estendere l'iscrizione obbligatoria al personale di enti non espressamente contemplati nei numeri precedenti ma autonomamente (e non per delega e mera attuazione, ma se mai per autorizzazione, di esso art. 5) individuati dai soggetti normativi indicati.

La questione di legittimità costituzionale come innanzi configurabile è rilevante solo con riferimento a parte della domanda attrice.

In proposito, è necessario osservare che l'Ersap, come è stato evidenziato, chiede dichiararsi che il suo obbligo contributivo previdenziale esiste verso la Cpdel e non verso l'I.N.P.S. (per effetto e dall'entrata in vigore della normativa regionale in questione), indistintamente per tutto il suo personale e non solo per quello non optante ai sensi dell'art. 77 della l.r. n. 12/1982, e tale estensione della domanda è confermata dalla richiesta (*sub b) e c)* delle conclusioni dei ricorsi di restituzione della somma di L. 9.697.782.472; tale somma è comprensiva di tutti i contributi versati all'I.N.P.S. nel periodo 10 aprile 1982-30 novembre 1984 per tutti i dipendenti, compresi quelli non optanti, come affermato espressamente nel ricorso introduttivo (pag. 8) e come risulta dal conteggio analitico (doc. 23 allegato in fascicolo al ricorso introduttivo), che comprende tutti gli oltre mille dipendenti e non i soli 602 optanti (pag. 3 del ricorso introduttivo) per il mantenimento della posizione I.N.P.S.

L'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto integrale di tale domanda, sostenendo, sulla base della eccepita illegittimità costituzionale della normativa regionale, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso esso I.N.P.S. di tutto il personale dell'Ersap, compreso quello non optante per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa presso l'Istituto.

Orbene, la domanda attrice (di riconoscimento dell'obbligo contributivo verso la sola Cpdel e di condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione dei contributi versati nel periodo in contestazione) è senz'altro infondata quanto al personale optante per il mantenimento della pregressa posizione I.N.P.S.; invero, per tale personale l'iscrizione all'I.N.P.S. deve essere conservata in ogni caso, sia che alla normativa regionale sia costituzionalmente legittima (in tal caso verrebbe conservata in virtù dell'opzione) sia che non lo sia (in tale ultimo caso l'iscrizione all'I.N.P.S. sarebbe legittima non in virtù dell'opzione, in ipotesi illegittima, ma in applicazione del principio generale di cui all'art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).

Con riferimento all'ipotesi di legittimità costituzionale della normativa regionale, deve escludersi che, come sostenuto dal Ministero del tesoro (nota n. 130416 posiz. 135 del 18 giugno 1982), sia comunque illegittima la deroga disposta dall'art. 77 della l.r. n. 12/1982 mediante attribuzione della facoltà di opzione a parte del personale. Invero, la legge regionale, appunto supposta legittimata a stabilire l'iscrizione obbligatoria alla Cpdel del personale Ersap, sarebbe abilitata, a norma dell'art. 5, lett. p), dell'ordinamento allegato al r.d. n. 680/1938, a porre le «condizioni» per la iscrizione medesima, tra le quali non si vede perché non possa essere compresa l'assenza di una diversa volontà del dipendente (assenza di opzione I.N.P.S.).

Per il predetto personale (optante), pertanto, non ha alcuna rilevanza la questione di legittimità costituzionale, come innanzi delineata.

Per il personale non optante, invece, la questione è rilevante nel presente giudizio, in quanto la decisione sulla domanda dell'Ersap suppone la verifica della legittimità costituzionale della normativa regionale e della norma statale del 1938, legittimità che l'I.N.P.S. ha contestato in modo non manifestamente infondato e di cui può comunque dubitarsi nei sensi e per i motivi innanzi enunciati.

Invero, la domanda dell'Ersap non può essere accolta che in base alla normativa regionale, della cui legittimità, però, si dubita: non può essere rigettata che previo accertamento, da parte della Corte costituzionale, della sospettata illegittimità costituzionale della predetta normativa regionale.

La rilevanza della questione, nei limiti indicati, non è superata dalla legge della regione Puglia n. 10 del 18 aprile 1986, che dispone all'art. 1 la ricongiunzione, senza oneri a carico dei lavoratori interessati, «dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli riscattati o in corso di riscatto, del personale dell'Ersap, iscritto alla Cpdel ai sensi dell'art. 77 e nella forma generale obbligatoria stabilita dall'art. 5 del r.d. 3 marzo 1938, n. 680»; invero, la nuova disposizione, lungi dall'abrogare l'art. 77 (qui sospettato di incostituzionalità), ne suppone il pieno vigore.

Ancora meno la rilevanza della questione può escludersi sulla base di un disegno di legge, quale quello n. 4085 (menzionato nelle citate note autorizzate del 5 marzo 1987 della difesa dell'ente), recante «disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Sulla posizione assicurativa dei dipendenti dell'Ersap che non hanno esercitato la facoltà di opzione il giudizio deve essere pertanto sospeso, per l'incidente di costituzionalità, per il quale devono essere espletati gli adempimenti di legge, come in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiaro la non manifestata infondatezza e rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, lett. p), dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto legge del 3 marzo 1938, n. 680, e dell'art. 77 della legge della regione Puglia n. 12 del 19 marzo 1982, contenente norme sul riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia — stato giuridico — modificato dalla legge della regione Puglia n. 19 del 6 maggio 1982, nelle parti in cui rispettivamente il primo consente e il secondo dispone, con eccesso del potere legislativo regionale fissato dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, la iscrizione del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali in deroga al principio generale di cui all'art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione e sospende il giudizio in corso sulla questione come innanzi formulata;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, completa di motivazione, sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale della regione Puglia e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del consiglio regionale della regione Puglia.

Bari, addì 13 maggio 1987

Il pretore: Lofoco

87C1387

Ordinanza emessa il 28 settembre 1987 del pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Del Conte Domenico (Reg. ord. n. 823/1987).

Art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110: Armi - detenzione di armi giocattolo prive di tappo rosso incorporato - sanzioni - minimo edittale superiore a quello previsto per la detenzione di arma comune da sparo (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale contro Del Conte Domenico imputato del reato di cui all'art. 5 della legge n. 110/1975, per aver detenuto un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso;

Sentite le conclusioni del p.m. e della difesa;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale appare pacifica la sussistenza della condotta contestata al prevenuto nel capo di imputazione e che residua l'indagine sulla configurabilità della penale rilevanza di tale condotta;

Ritenuto che per assolutamente prevalente giurisprudenza della S.C. e dei giudici di merito le condotte di detenzione e di porto di arma giocattolo con l'estremità della canna non parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato sono incriminate ancorché poste in essere da soggetti diversi dai fabbricanti (interpretazione accolta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 7 luglio 1986, al punto 2 delle considerazioni in diritto);

Ritenuto pertanto che appaiono rilevanti, per la decisione, le possibili questioni sulla legittimità costituzionale della misura edittale della pena che deve essere irrogata;

Rilevato che il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110/1975 prevede la pena congiunta della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire centomila a lire un milione;

Rilevato che la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al combinato disposto del quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto peraltro che le argomentazioni proposte, al punto 6 delle considerazioni in diritto, non paiono — a questo pretore — idonee a determinare un giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto del quarto comma, seconda parte, e sesto comma, art. 5 della legge n. 110/1975 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede una pena editale nel minimo notevolmente superiore a quella prevista per le condotte di detenzione e porto di armi comuni da sparo (artt. 2, 4, 5 e 7 della legge n. 895 del 1967 nell'attuale testo);

Ritenuto invero che la detenzione ed il porto di armi comuni da sparo (o loro efficienti parti) e le corrispettive condotte relative ad un'arma giocattolo sono comportamenti affatto differenti e non ragionevolmente parificabili, giacché i primi e non i secondi sono, *ictu oculi*, maggiormente pericolosi per la effettiva concreta idoneità offensiva delle armi comuni da sparo, totalmente mancante nelle armi giocattolo (tant'è che la medesima Corte costituzionale definisce queste ultime, al citato punto 2, «quelle che hanno soltanto l'apparenza dell'arma ma sono inidonee ad offendere»);

Ritenuto che tale differenza, con buona pace delle considerazioni svolte dalla dottrina tedesca, è affatto oggettiva e di notevolissima rilevanza, sì da rendere ingiustificata e irragionevole già la mera parificazione e quindi pesantemente incomprensibile il peggior trattamento per le armi giocattolo;

Ritenuto che questa oggettiva radicale differenza di situazioni di fatto è tale per cui, se è vero che al legislatore e non al Giudice spetta il giudizio sulla maggiore o minore pericolosità di fattispecie tipiche, raffrontate tra loro e che tale giudizio è suscettibile di valutazione variante nel tempo e nello spazio, anche in relazione alla normalità ed all'eccezionalità della realtà concreta, appare manifesto che, nel caso in esame, la valutazione e la scelta del legislatore sia di palese irragionevolezza ed irrazionalità, laddove considera la efficace idoneità ad offendere meno pericolosa della inidoneità all'offesa;

Ritenuto che apprezzabili e logicamente acute appaiono le considerazioni svolte dalla Corte, relativamente alla distinzione tra le fattispecie relative alle «parti» di armi comuni da sparo ed a quelle relative alle «interi» armi giocattolo, per dar conto della invece ritenuta ragionevolezza della disparità: le stesse considerazioni peraltro (per le quali, richiamando questa volta una dottrina processuale penalistica italiana, di grandissimo valore, potrebbe ricordarsi che «essendo il diritto uno strumento pratico, fra le conseguenze inique di una logica aguzza e quelle ragionevolmente eque di una mezza logica — ma nella specie peraltro non pare trovarsi di fronte ad una mezza logica — conviene optare per le seconde») non tengono alcun conto di quello che è il «diritto vivente» delle quotidiane determinazioni delle sanzioni per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895/1967 (se è vero che la dottrina del diritto vivente è relativa all'aspetto interpretativo, il valore positivo del suo contenuto induce all'invito a tenere presente quello che è l'effettivo esito dell'applicazione quotidiana della norma astratta), attestata sui minimi editali quali risultanti anche dall'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967, (e significativa appare la nuova previsione di cui alla lett. e) dell'art. 1 del D.P.R. n. 865/1986) tenuto soprattutto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il detentore o colui che porta in luogo pubblico un'arma comune da sparo intrinsecamente non funzionante (ma pur dotata della capacità intimidatoria con la propria «forma») va esente da pena, essendosi negata la rilevanza penale del fatto;

Ritenuto che la già richiamata oggettiva indiscutibile radicale differenza tra le armi comuni da sparo e quelle giocattolo è sintomatica della diversa pericolosità sociale dei soggetti che le detengono o portano in pubblico illegittimamente (privi di autorizzazione per le prime, senza il tappo prescritto per le seconde) giacché nel primo caso vi è quantomeno la disponibilità della persona e la idoneità del mezzo per pervenire alla concreta offesa alle persone dei terzi e nel secondo queste sono assolutamente escluse, e che tale differenza, in relazione alla possibilità di offesa concreta è presente anche tra le parti di armi comuni da sparo e le armi giocattolo intere, essendo tale possibilità realizzabile (eventualmente a medio termine) solo con le prime (mentre nell'immediatezza è eventualmente ravvisabile un'identica possibilità di determinare un'effettiva intimidazione, si pensi all'uso di un'arma apparentemente integra ovvero a quello malizioso di parti «significative», quali la canna);

Ritenuto che ulteriore elemento di non manifesta incostituzionalità appare in ogni caso la mancata previsione dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895/1967, giacché i criteri indicati dalla norma, la quantità e la qualità delle armi (oltretutto dalla giurisprudenza ritenuti alternativi e non complementari), sono affatto compatibili anche con le armi giocattolo: certamente lo è il primo (la quantità), che è indifferente alla specifica natura dell'arma, ma altrettanto deve dirsi del secondo, perché può essere usato il parametro della maggiore o minore idoneità ad intimidire efficacemente (alla stregua delle dimensioni, della forma, della fattura del ... giocattolo) per giungere ad un apprezzamento qualitativo idoneo a fondare un giudizio di lieve entità;

Ritenuto pertanto che entrambe le questioni appaiono non manifestamente infondate e rilevanti al fine della decisione sulla quantità della sanzione da irrogare, che le medesime potranno essere autonomamente o congiuntamente trattate (pervenendo alla determinazione della pena minima nella misura di sei mesi di reclusione per la

detenzione e di dieci mesi e venti giorni per il porto, ove non si riconoscesse l'applicabilità dell'attenuante ex art. 5 della legge n. 895/1967, ovvero di otto mesi per la detenzione — ferma restando l'attuale previsione di un anno per il porto — ove si ritenesse autonomamente applicabile l'attenuante indicata) ove la Corte intenda rivedere il proprio orientamento, pervenendo a conclusioni certamente più eque ed oltretutto idonee, con piena dignità esecutiva, ad evitare l'altrimenti inevitabile abbandono dell'orientamento giurisprudenziale attualmente dominante nella lettura dell'art. 5, quarto comma, seconda parte;

Ritenuto infine che il procedimento *de quo* deve essere sospeso e che deve essere ordinata l'esecuzione degli incombenzi previsti dalla legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del quarto, seconda parte e del sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110/1975 nella parte in cui prevede una pena detentiva edittale nel minimo superiore a quella prevista per le condotte di detenzione o porto di armi e parti di armi comuni da sparo, quale risultante anche dall'applicabilità dell'art. 5 della legge n. 895/1967;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Verona, nella pubblica udienza del 28 settembre 1987.

Il pretore: CITTERIO

87C1388

Ordinanza emessa il 6 luglio 1983 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Pansonato Bortolo contro l'unità sanitaria locale 11 Pordenonese ed altro (Reg. ord. n. 824/1987).

Art. 57 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: Servizio sanitario nazionale - stato giuridico del personale delle u.s.l. - dipendente condannato a pena detentiva, ma con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con sentenza passata in giudicato - destituzione di diritto dall'impiego, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sui fatti da parte dell'amministrazione (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 310/83 di Pansonato Bortolo rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Tarlao e Lucio Calligaris con elezione di domicilio presso quest'ultimo in Trieste piazza Giotti, 1, come da mandato a margine del ricorso, contro l'unità sanitaria locale n. 11 «Pordenonese», in persona del presidente in carica, non costituita, e, la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, non costituita, per l'annullamento del provvedimento 29 marzo 1983, n. 743 (prot. 8130/P1) con cui il presidente dell'u.s.l. l'ha destituito dal servizio di aiuto cuoco nell'ospedale di Pordenone;

Visto il ricorso, notificato il 21 giugno 1983 e depositato presso la segreteria il 23 giugno 1983 con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita nella camera di consiglio del 6 luglio 1983 la relazione del referendario Umberto Zuballi e udito altresì l'avv. Tarlao per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente sig. Bortolo Pansonato aiuto cuoco, in servizio nell'ospedale di Pordenone con sentenza del tribunale penale di Pordenone del 22 febbraio 1983, n. 80, veniva condannato a mesi 4 di reclusione di L. 150.000 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7 del codice penale con sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.

Passata in giudicato detta sentenza, con deliberazione 29 marzo 1983, n. 743, il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 11 lo dispensava dal servizio, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 761/1979.

La deliberazione è impugnata adducendosi i seguenti motivi:

1) illegittimità costituzionale del citato art. 57 del d.P.R. n. 761/1979 per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 97 e 113 della Costituzione nei profili della disparità di trattamento tra impiego pubblico e privato, illogicità, interferenza tra giudizio penale ed amministrazione attiva;

2) in via subordinata, si contesta l'applicabilità del citato art. 57 nella fattispecie, nell'assunto che esso concerne soltanto ipotesi in cui la pena venga effettivamente scontata.

DIRITTO

Il provvedimento impugnato trova la fonte del potere esercitato nell'art. 57 del d.P.R. n. 761/1979 avendo l'amministrazione applicato la dispensa dal servizio del ricorrente in quanto condannato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva e multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7, del codice penale.

La norma suddetta è contenuta nel decreto legislativo citato emanato a seguito della delega di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La controversia involge la legittimità della norma attributiva del suddetto potere e per economia processuale il collegio ritiene di dover deliberare la questione di costituzionalità in sede di verifica della istanza di sospensiva dell'atto impugnato, istanza che essendo stata accolta con ordinanza n. 108 del 6 luglio 1983 impone al collegio di pronunciarsi in tempi brevi nel merito, affinché l'atto amministrativo non rimanga a lungo in quiescenza.

La questione della legittimità costituzionale del citato art. 57 si presenta rilevante nella specie, in quanto la norma è la fonte del potere esercitato con la delibera impugnata.

Invero la asserita illegittimità costituzionale si fonda su una serie di considerazioni, in primis l'automatismo della sua serie di considerazioni, in primis l'automatismo della sua applicazione che non consente all'amministrazione alcuna valutazione sulla gravità del reato commesso.

Il richiamo poi della parte ricorrente alla disciplina relativa all'impiego privato, pur nella diversità dei presupposti che sottendono le due sfere di attività, pubblica e privata, implica tuttavia identità della situazione per l'attività di aiuto cuoco svolta dal ricorrente comune all'opera svolta presso terzi.

Inoltre di rilievo risulta la circostanza che non è dato alla amministrazione di valutare se il fatto ascritto al dipendente, non commesso a danno della medesima, trattandosi di furto di tubi di proprietà dell'Enel, abbia incidenza sullo svolgimento del rapporto di lavoro, specie se trattasi di attività di tipo manuale.

da quanto detto ritiene il Collegio che possa configurarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto i seguenti profili:

a) ingiustificata discriminazione (principio di eguaglianza) tra dipendenti privati e pubblici (nella specie aiuto cuoco) per quanto attiene alla rilevanza di reati compiuti al di fuori del rapporto di lavoro;

b) irragionevole equiparazione tra personale salariato (operai ed assimilati) ed impiegati degli enti pubblici;

c) irragionevole equiparazione tra condanna penale con i benefici di legge e quella irrogata per delitti più gravi, ovvero commessi nello svolgimento del servizio pubblico;

d) irragionevole preclusione all'ente pubblico di valutare discrezionalmente la gravità e le modalità del reato commesso dal dipendente, in relazione al suo operato in servizio.

Per quanto detto il collegio ritiene non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale e decide di investire della questione al Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. n. 761/1979 in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 6 luglio 1983.

(seguono le firme)

Ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Associazione italiana zingatura e la soc. Reale mutua di assicurazioni (Reg. ord. n. 825/1987).

Art. 1, ultimo comma, del d.l. 6 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15: Locazioni immobiliari - uso diverso dall'abitazione - esercizi senza contatti diretti con il pubblico, di attività professionali o di altre particolari previste dall'art. 42 della legge n. 392/1978 - indennità di «buonuscita» - irretroattività - applicabilità ai soli contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge con esclusione per i contratti cessati *de jure* e per quelli stipulati dopo l'introduzione della legge dell'equo canone - disparità di trattamento tra contratti assoggettati a regimi diversi (art. 3, primo comma, Cost.).

IL PRETORE

Premesso che la resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale (sotto il profilo della disparità di trattamento, art. 3, Cost.) dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1987, n. 15, disposizione invocata dalla conduttrice, Associazione senza fine di lucro, con contratto scadente il 30 giugno 1987;

Atteso che «la volontà del legislatore intesa ad attuare la retroattività della legge in deroga al principio generale di cui all'art. 1 delle preleggi, ove non esplicitamente affermato, può essere ricavata dall'interprete solo se il significato letterale della norma sia incompatibile con la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro» (cons. di Stato, sez. V, 28 aprile 1984, n. 140, in cons. di Stato 1981, I, 417);

Visto che la nuova formulazione dell'art. 69, introdotta dalla legge in esame, nel dettare gli incombenti imposti al locatore, il quale intenda o meno «perseguire nella locazione», si riferisce unicamente ai «contratti di locazione» (e con tale espressione, per interpretazione consolidata, si intendono solo i rapporti in corso *de jure* e non invece le situazioni di detenzione *de facto*, successive alla scadenza del contratto di locazione - cfr. Pret. Ri 26 gennaio 1987 est. Piombo causa Dall'Agnola / Ban RG 27 262/83);

Ritenuto pertanto che la dizione dell'art. 1 della legge n. 15/1987 non permette di riconoscere una espressa volontà del legislatore di conferire alla legge effetti retroattivi, ma, al contrario, impone di restringere l'ambito di applicazione di tale disposizione ai contratti già regolati dagli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978 non ancora scaduti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 15/1987, appunto;

Rilevato conseguentemente che anche l'ultimo comma della disposizione in esame, che introduce «un compenso-buona uscita» per i conduttori di «immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'art. 42», si applica solo ai contratti in regime transitorio in corso alla data di entrata in vigore della legge mentre non si applica e non può applicarsi (per le ragioni sopra esposti che convincono dell'irretroattività dello *jus superveniens* in questione ai rapporti ormai cessati di diritto, e neppure, vista la persistenza della disposizione di cui all'art. 35 della legge n. 392/1978 ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge introduttiva dell'equo canone;

Ritenuto che l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 15/1987 appare pertanto contrario al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, comportando una discriminazione nell'ambito dei contratti attinenti alle attività di cui agli artt. 27 e 47 della legge n. 392/1978, sia (come appena detto) tra quelli assoggettati al regime transitorio, sia tra questi ultimi e quelli stipulati in regime ordinario, discriminazione non giustificata considerato che la norma finisce col negare, oltretutto, il «compenso» al conduttore che abbia locato l'immobile dopo il 30 luglio 1978 con un canone liberamente convenuto, attribuendolo invece a chi lo abbia locato prima di tale data con un canone soggetto alle restrizioni della legge vincolistica e delle nuove norme sull'aggiornamento dello stesso (per i contratti relativi ad attività di cui all'art. 27 e 47 della legge n. 392/1978, fra l'altro, il legislatore non è intervenuto solo a quantificare il compenso in modo diverso il compenso in base a nuovi criteri legali, ma ha introdotto, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 392/1978 e in corso *de jure*, un diritto del tutto nuovo per il conduttore, diritto non previsto né prevedibile (anzi escluso dalla giurisprudenza durante la vigenza della legge 27 gennaio 1963, n. 19, e specificamente dall'art. 35 della legge n. 392/1978) vuoi al momento della stipulazione vuoi al momento della proroga del contratto in base alla legge n. 392/1978;

Rilevato inoltre che mentre l'indennità per la perdita dell'avviamento trova (e trovava, almeno secondo il legislatore, quando fu introdotta con la legge n. 19/1963) il suo presupposto nella presunzione che gli immobili adibiti ad uso commerciale (o artigianale) a contatto diretto col pubblico aumentassero di valore per opera dell'attività esercitata dal conduttore, la previsione del «compenso» in questione (si noti anche l'espressione usata dal legislatore) appare ingiustificata (cfr. ordinanza 26 giugno 1987 est. Claps) disancorata com'è dall'effetto pregiudizionale per il

conduttore correlato all'acquisto, da parte del locatore, del bene avviamento non ipotizzabile in questi casi (e rifacendosi a quanto già affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 108/1986 si può sostenere che anche nell'ipotesi in esame la disposizione di cui si tratta «lungi dal sacrificare legittimamente il diritto di proprietà per la tutela di interessi generali — garantire ai conduttori la stabilità della conduzione onde impedire l'ulteriore aggravarsi della disoccupazione — si risolve obiettivamente nell'attribuzione di un lucro ad esclusivo favore del limitato numero di conduttori a cui essa si applica»;

Ritenuto da ultimo che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 15/1987 appare rilevante per la decisione della presente causa considerato sia che la conduttrice, Associazione italiana zingatera, è una associazione senza fine di lucro, sia che la stessa ha accettato la data di scadenza del contratto individuale dalla locatrice, società Reale mutua di assicurazione, nel giorno 30 giugno 1987;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l. 9 dicembre 1986, n. 837, convertita con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, sollevata dalla resistente;

Suspende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 23 ottobre 1987

Il pretore: (firma illeggibile)

87C1493

Ordinanza emessa il 26 agosto 1987 dal pretore di Brunico nel procedimento penale a carico di Irsara Francesco (Reg. ord. n. 826/1987).

Artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale - sanzioni sostitutive della pena detentiva - mancata loro applicazione agli illeciti edilizi di scarsa entità (art. 27 Cost.).

IL PRETORE

Nel procedimento penale a carico di Irsara Francesco, nato il 19 novembre 1940 a San Martino in Badia, residente ivi in frazione Antermoia n. 42, imputato del reato p. e p. dall'art. 17, lett. b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, avendo costruito una casetta in legno delle dimensioni di m 2 x 3 ca. senza essere in possesso della concessione, commesso in Antermoia di San Martino in Badia nel dicembre 1982; sull'eccezione della difesa, rileva:

come risulta da verbale d'udienza, Irsara, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, ha chiesto l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, con conseguente estinzione del reato;

essendo egli, tuttavia, imputato di reato urbanistico, il p.m. di udienza si è opposto alla concessione di detto beneficio per l'espresso divieto posto dal comb. disposto degli artt. 60, ultimo comma, e 77, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa ha, quindi, eccepito l'illegittimità costituzionale di tale normativa ed il pretore fa propria detta eccezione:

ed invero, all'esame degli atti emerge chiaramente che Irsara, seppur senza concessione, ha soltanto adagiato sul terreno una modestissima costruzione in legno della complessiva superficie di 6 mq. priva della parete anteriore. Tale fatto integra, a parere del giudicante, il reato p. e p. dall'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ma non si comprende in base a quale *ratio* esso debba subire la sorte di violazioni edilizie ed urbanistiche di ben altra dimensione, alla quale evidentemente pensava il legislatore nel disporre il divieto *de quo*.

Trattare in ugual modo il caso in esame e, per esempio, la costruzione abusiva di un intero quartiere appare così irrazionale che il fondamentale principio di cui all'art. 3 della Costituzione ne esce visibilmente scosso, così come una tale indiscriminata disciplina sembra contrastare con il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, essendo idonea più a ulteriormente diseducare che a ridurre il condannato.

La questione è, dunque, rilevante e non manifestamente infondata e, pertanto questo pretore,

S solleva l'eccezione come sopra illustrata e, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio, la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Brunico, addì 28 febbraio 1984

(Seguono le firme)

87C1494

Ordinanza emessa il 30 settembre 1987 dal pretore di Salerno Nel procedimento penale a carico di Pagliaroli Dante ed altro (Reg. ord. n. 827/1987).

Art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987, in relazione all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125: Formaggi - denominazioni tipiche - formaggio a pasta filata da latte misto - possibilità dell'uso, per siffatto prodotto, della indicazione merceologica «mozzarella» - espressa esclusione che da ciò derivi pregiudizio per la denominazione tipica riconosciuta «mozzarella di bufala» - conseguente limitazione, ingiustificatamente operata nei confronti dei soli produttori di tale formaggio, della tutela penale delle denominazioni dei prodotti caseari (art. 3 Cost.).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 1551/1987 pendente a carico di Gobbi Umberto e di Pagliaroli Dante per violazione dell'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, e l'10 del c.p. per aver, in concorso tra loro, il Gobbi quale responsabile del Supermercato G.S. sito in via Posidoniana di Salerno ed il Pagliaroli quale suo fornitore, posto in vendita al pubblico nei locali del suindicato esercizio commerciale formaggio fresco a pasta filata denominato «mozzarella», benché realizzato adoperando una miscela di latte vaccino-bufalino, composta al 90% di «latte vaccino pastorizzato» ed al 10% di latte bufalino; in Salerno il 13 febbraio 1987.

Rilevato che sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987 è stato pubblicato il d.P.R. 13 aprile 1987 intitolato «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «mozzarella di bufala».

Ritenuto che la norma contenuta nell'art. 1 di detto decreto assume rilevanza determinante per la decisione del presente giudizio in particolare stabilendo che il primo comma di detto articolo «Il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «mozzarella di bufala» non pregiudica l'uso della indicazione merceologica «mozzarella» per indicare il formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino o da latte misto».

Considerato che tale disposizione più che intervenire sul piano del tessuto normativo rappresentato dal d.P.R. 28 settembre 1979, come preteso nel titolo del decreto medesimo, interviene sul campo di applicazione dell'art. 10 della legge n. 125 del 10 aprile 1954 per la tutela delle denominazioni «tipiche» (quale appunto è quella di «mozzarella di bufala» introdotta dal d.P.R. 28 settembre 1979) il quale stabilisce:

«10. — Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alternandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini rettificativi, come «tipo», «uso», «gusto» o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 250.000 (e con la pena «accessoria» dell'interdizione)».

Lo spirito della disposizione è quantomai chiaro: visto che le «denominazioni» protette costituiscono una garanzia di qualità per il consumatore e quindi escrivano su di lui forza di suggestione di attrazione pubblicitaria, si vuole evitare che su di esse si speculi con più o meno mascherati o scoperti giochi di parole. E questi «giochi» (proibiti) il legislatore li esemplifica pure:

«alterazioni» (come, nel caso nostro, potrebbe essere «mozzarellina», ad esempio);

«parziali modifiche» queste potrebbero essere realizzate anche «aggiungendo dei termini rettificativi», quali potrebbero essere: «tipo», «uso», «gusto».

Tutte esemplificazioni di quello che potremmo generalmente definire come «abuso di denominazione». Ed il carattere esemplificativo, che pure traspare da tutto il testo della norma trova un'inequivoca ed inequivocabile formula esplicita con il conclusivo termine «o simili» che chiude la breve elencazione di diciture con cui il legislatore ha voluto dare concreta idea del tipo di abuso paventato e sanzionato. Alla casistica concreta il compito di individuare le possibili

svariate modalità di consumazione dell'«abuso». Una di queste forme di realizzazione dell'«abuso» venne individuata nell'uso di un «frammento» della «denominazione» di «parmigiano-reggiano» per un prodotto che non rispondeva ai parametri di qualità prescritti per questo formaggio dal d.P.R. n. 1269/1955. Il fatto che esso venisse commercializzato con la denominazione di «parmigiano» venne giudicato dal tribunale di Cremona (vedi sentenza n. 96 del 17 marzo 1960) in contrasto con l'art. 10 in esame.

D'altra parte un'ulteriore ed autorevolissima — in quanto contenuta nella stessa legge 125 all'art. 15 — conferma di questa illiceità dell'uso di «frammenti» di denominazione protetta la si registra laddove — sia pure in via transitoria — il legislatore stesso riservava ai soli formaggi con caratteristiche qualitative già consacrate nel d.P.R. n. 1099/1953 (che rendeva esecutivi in Italia gli accordi internazionali di Stresa del 1951 in materia di tutela dei «nominativi di origine» dei formaggi) «l'uso dei nominativi di origine (e di altri «tipici») . . . impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole . . .».

Dunque neanche «in parte» era lecito utilizzare la «denominazione» tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa. Questa tutela, in tutta la sua ampiezza, a partire dall'emanazione del decreto del 1979, è toccata anche alla «mozzarella di bufala». Pertanto da allora anche il solo termine «mozzarella» (come del resto l'altro di «bufala») restava — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 125/1954 — inibito ad ogni prodotto che non corrispondesse rigorosamente dell'«identikit» qualitativo delineato dal decreto presidenziale di riconoscimento.

In particolare perciò, lo si doveva considerare «proibito» rispetto anche al prodotto realizzato con solo latte vaccino oppure con una miscela — variamente proporzionata — di latte vaccino e bufalino.

Ritenuto dunque che la tutela in generale offerta dall'art. 10 della legge n. 125/1954 venga con la norma introdotta dal d.P.R. 13 aprile 1987 limitata nei confronti dei «soli» produttori del formaggio «tipico» «mozzarella di bufala», mentre tutta la sua ampiezza originaria conserva per la tutela delle altre denominazioni prodotte («tipico» o «d'origine» che siano) di prodotti caseari ovvero che si debba ipotizzare una lesione del principio di «uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», principio sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto la nuova norma del d.P.R. 13 aprile 1987 solo nei confronti dei produttori di mozzarella di bufala obbliga ad un'interpretazione dell'art. 10 della legge n. 125/1954 più ridotta sull'arco degli «abusi» che da quella disposizione di legge vengono in generale sanzionati penalmente in relazione a tutti i formaggi a denominazione (tipica o d'origine che sia) riconosciuta.

In altri termini una specifica forma di «abuso» — l'uso di un «frammento» della denominazione rispetto ad un prodotto caseario simile sua comunque diverso in composizione rispetto a quello tutelato — che resta pienamente ancora illecita e quindi combattuta ai sensi della normativa del 1954, viene invece legittimata, ma solo in relazione alla specifica categoria della «mozzarella di bufala». I produttori di quest'ultima, pertanto, vengono a subire un trattamento diverso e deteriore rispetto ai produttori di tutti gli altri formaggi con «denominazione» riconosciuta e protetta da tutte le possibili forme di abuso da parte della legge n. 125/1954.

E proprio la circostanza, appena illustrata, che tale «sacrificio» di tutela è stato imposto senza un contestuale riconoscimento di «tipicità» per le «nuove» specie di mozzarella che si son volute legittimare, proprio questa circostanza — a nostro avviso — viene a rafforzare il dubbio che quella disparità di trattamento tra produttori (senza contare la diminuzione di tutela anche per i consumatori) possa non essere conforme a quel principio elementare del buon vivere civile (l'«uguaglianza» di tutti i cittadini di fronte al legislatore) affermato nell'art. 3 della Carta costituzionale.

Ritenuto che, per i motivi sopraesposti, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 soprariportato in relazione all'art. 3 della Costituzione appare rilevante per la parte in cui esclude nei confronti dei soli produttori di «mozzarella di bufala» la tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge n. 125 del 10 aprile 1954 rispetto a tutti gli altri produttori di formaggi a denominazione «tipica» o «d'origine», appare rilevante per la decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata:

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 13 aprile 1987 «Integrazione al d.P.R. 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio «mozzarella di bufala» in relazione all'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalità;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dalla commissione tributaria di 2° grado di Udine sul ricorso proposto dalla S.p.a. Furlanis costruzioni generali contro l'ufficio del registro di Udine (Reg. ord. n. 828/1987).

Art. 4, lett. e), tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: Imposta di registro - deliberazioni societarie di emissione di obbligazioni - loro assoggettamento all'imposta (artt. 11 e 76 Cost.).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla S.p.a. «Furlanis costruzioni generali», c/ufficio registro di Udine, appello della parte avverso la decisione del 16 aprile 1986, n. 2571, della commissione tributaria di primo grado di Udine;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio dott. Guerra Francesco;

Udito il relatore Cliselli dott. Fiorenzo;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso spedito in data 22 marzo 1985 la Furlanis costruzioni generali S.p.a. con sede in Fossalta di Portogruaro esponente:

che con delibere adottate nelle assemblee straordinarie del 16 settembre 1981 e del 6 ottobre 1982, registrato a Udine rispettivamente il 24 settembre 1981 ed il 6 ottobre 1982, era stata approvata l'emissione di obbligazioni convertibili per L. 5.000.000.000;

che a seguito di avviso di liquidazione, notificato il 25 luglio 1983, essa società aveva pagato su detta operazione l'imposta di registro di L. 50.000.000, come da ricevuta in data 23 settembre 1983, che allegava;

che in data 15 ottobre 1984 aveva fatto istanza di rimborso dell'imposta pagata, eccependo l'illegittimità costituzionale della norma posta a base della pretesa fiscale, cioè dell'art. 4, lett. e), della tariffa allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione agli artt. 76 e 11 della Costituzione, per inosservanza della delega espressa con l'art. 7 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e della direttiva n. 69/335 dd. 17 luglio 1969, ivi richiamata, del Consiglio dei Ministri della C.E.E.;

e, poiché nessuna risposta aveva ottenuto nei termini fissati dalla legge, chiedeva che, previa declaratoria che l'imposta percetta non era dovuta, fosse annullato il rifiuto opposto dall'Ufficio con il suo silenzio e fosse ordinato allo stesso di restituire la somma introitata con gli interessi.

L'ufficio del registro opponeva che, poiché l'art. 2420-bis del cod. civ. prevede che contestualmente alla delibera di emissione di azioni convertibili la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente, la norma impugnata non faceva altro che equiparare il regime dell'emissione di obbligazioni convertibili a quello dell'emissione di azioni coperte con conferimento di denaro; e pertanto contestava la censura di incostituzionalità della norma e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con decisione in data 16 aprile 1986 la commissione tributaria di primo grado di Udine, accogliendo la tesi dell'ufficio, respingeva il ricorso.

La società istante proponeva appello adducendo gli stessi motivi già svolti e richiamando anche il disposto dell'art. 4, n. 6, della parte prima della tariffa allegata al nuovo testo unico dell'imposta di registro e dell'art. 79 dello stesso t.u. approvato con d.P.R. 26 aprile 1968, n. 131, secondo cui l'imposizione fiscale si attua al momento della conversione delle obbligazioni e non in quello della loro emissione. Resisteva l'Ufficio.

Questa commissione osserva che l'eccezione di illegittimità costituzionale non è manifestamente infondata ed, investendo la norma su cui si basa la pretesa tributaria, nonostante le successive modificazioni, la soluzione della relativa questione è rilevante ai fini della decisione sull'annullamento del rifiuto opposto dall'amministrazione al rimborso dell'imposta pagata.

Ad illustrazione della questione di incostituzionalità, che risulta già sollevata da più parti, va richiamato il dettato dell'art. 7 della legge delega della riforma tributaria n. 825/1971.

Ivi si disponeva, fra l'altro, che la disciplina delle imposte di registro doveva adeguarsi alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle comunità europee 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. E l'art. 11 di detta direttiva stabiliva, fra l'altro, che gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti sotto forma di emissione di obbligazioni, nonché l'emissione stessa di tali obbligazioni.

Questo collegio non ignora che alcuni giudici tributari hanno ritenuto immediatamente applicabile tale direttiva, adeguandosi ad una interpretazione giurisprudenziale della corte di giustizia della C.E.E. relativa a casi nei quali, come in questo, la direttiva contiene una normativa particolareggiata. Poiché tuttavia è noto che tale interpretazione giurisprudenziale soffre profondi contrasti, derivanti dal fatto che le direttive della C.E.E. al contrario del regolamento comunitari, sono normalmente destinate ad avere attuazione negli Stati membri attraverso un atto dei medesimi, si ritiene, dati i precedenti del caso, di demandare alla Corte costituzionale l'esame dell'eccezione sollevata.

Il contrasto della norma impugnata con l'art. 71 della Costituzione, si palesa nella mancata osservanza dei criteri impositivi dettati dal legislatore della riforma con inequivocabile ricezione — e questo potrebbe essere il modo in cui lo Stato italiano intese dare attuazione alla direttiva C.E.E. — delle norme contenute nella stessa, norme che in punto di tassazione di emissioni di obbligazioni sono di chiara lettura ed evidente interpretazione.

Il contrasto della norma impugnata con l'art. 11 della Costituzione deriva dal mancato adeguamento della legislazione interna italiana alle norme comunitarie, nonostante che un tale obbligo lo Stato italiano abbia assunto con l'adesione al trattato istitutivo della comunità europea.

Si rimettono pertanto gli atti alla Corte costituzionale con le disposizioni di rito.

P. Q. M.

Suspende il giudizio di merito;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimità dell'art. 4, lettera e), della tariffa allegato A) al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nella parte in cui sottopone a tassazione le deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni, in raffronto agli articoli 76 e 11 della Costituzione;

Dispone che l'ordinanza venga notificata a cura della segreteria alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Udine, addì 3 luglio 1987

Il presidente estensore: CLISELLI

87C1496

Ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra Grignaffini Bernardo e Merli Beniamino. (Reg. ord. n. 829/1987).

Art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987, n. 206: Locazioni di immobili urbani - uso diverso dall'abitazione - contratti scaduti *de iure* - successiva stipulazione di un nuovo contratto - esclusione dell'obbligo, per il conduttore, di corrispondere alcun aumento di canone o di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del vecchio contratto e la data del rilascio dell'immobile o della decorrenza del nuovo contratto - sostanziale protrazione coattiva dei vecchi contratti, in contrasto con i principi ribaditi nella sentenza della Corte costituzionale n. 108/1986 - ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai casi in cui il nuovo contratto sia stato stipulato prima del decreto in questione (artt. 42 e 3 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

RITENUTO IN FATTO

1. — Con citazione 20 luglio 1987 Grignaffini Bernardo conveniva in giudizio il proprio conduttore Merli Beniamino allo scopo di sentir condannare lo stesso al pagamento di quanto dovuto a titolo di maggior danno ex art. 1591 per il periodo di occupazione dell'immobile locato intercorrente tra la data di scadenza del contratto di locazione a suo tempo intercorso fra le parti e scaduto il 31 luglio 1986, e la data di decorrenza del nuovo contratto *inter partes* stipulato (11 luglio 1987).

In subordine, il locatore chiedeva la condanna del medesimo conduttore al pagamento della somma di L. 73.610, dovuta a titolo di aggiornamento Istat del corrispettivo dell'occupazione dovuto nel medesimo periodo.

2. — Con comparsa 23 luglio 1987 il convenuto si costituiva in giudizio non contestando alcuna circostanza di fatto così come esposta nell'atto introduttivo della lite, ma invocando peraltro la vigenza del d.l. 25 maggio 1987, n. 206, il cui art. 2 stabilisce che il conduttore — per il periodo di occupazione dell'immobile successivo alla scadenza dei vecchi contratti ed antecedente alla stipula dei nuovi — non è tenuto a corrispondere «alcun aumento di canone» e neppure «il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c.».

3. — All'udienza del 24 luglio 1987 il procuratore dell'attore dott. proc. Antonino Coppolino sollevava eccezione di costituzionalità relativamente alla predetta norma ed in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione.

IN DIRITTO

1. — L'eccezione di costituzionalità sollevata è rilevante in causa atteso che la domanda attorea dovrebbe — allo stato degli atti — essere accolta sia sotto il profilo del risarcimento del danno che sotto il profilo di quanto in ogni caso dovuto a titolo di aggiornamento Istat. Il conduttore non ha invero contestato, ed ha anzi esplicitamente riconosciuto, l'esistenza sia della clausola contrattuale Istat sia del maggior danno, a seguito della costituzione in mora di cui all'invio di tempestiva disdetta (Cass. 3413/1986).

D'altra parte, la colpa del conduttore — ex art. 1218 — nella riconsegna dell'immobile è fuor di dubbio (tant'è che egli stesso non ha invocato a proprio favore alcuna causa a lui non imputabile), anche nella espressa considerazione che — nella fattispecie — non si versava neppure in caso di proroga del vecchio contratto o di graduazione di sfratto (da cui potrebbe, al limite, derivarsi l'imputabilità soggettiva del ritardo nella riconsegna) atteso che è pacifico che il d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, non incidesse in sé, al pari dei precedenti non convertiti, sulla vita — e la durata, quindi — dei contratti, sibbene — e solo — sulla determinazione dell'indennità di rilascio, e ciò attraverso un (del tutto facoltativo) meccanismo di offerta-controfferta del canone che solo indirettamente mirava a promuovere il rinnovo dei contratti scaduti.

L'eccezione è, al pari, rilevante in causa anche ove si volesse ritenere (come qualche commentatore ha ritenuto) che il d.l. n. 206/1987 vieti «ogni aumento» solo a fare tempo dalla sua entrata in vigore (27 maggio 1987).

2. — S'impone quindi il controllo da parte della Corte costituzionale della dedotta eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 del d.l. 25 maggio 1987, n. 206, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, eccezione che non appare di certo manifestamente infondata.

3. — Nella cristallina sentenza 23 aprile 1986, n. 108 (in arch. loc. 1986, 23), la Corte costituzionale ha già in tutta chiarezza, ed autorevolezza, affermato che — nella valutazione delle disposizioni di legge ed al di là delle espressioni letterali adoperate (in allora: «rinnovo» anziché «proroga» — deve aversi riguardo all'«essenza» degli istituti, ed in particolare al fatto — per quanto attiene alla nostra fattispecie — che essi configurino o meno una «protrazione coattiva» del rapporto contrattuale.

4. — Ma, all'ora, non può revocarsi in dubbio che l'art. 2 del d.l. n. 206/1987 configuri — di fatto e nella sostanza (che è quel che interessa) — una protrazione coattiva dei vecchi contratti, e ciò sotto falso nome ed in spregio agli insegnamenti (ed avvertimenti) reiterati della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 3 e 225 addirittura del 1976. Invero, il congelamento dei canoni presuppone l'attuale vigenza — e, dunque, la rinnovata proroga — dei medesimi, e dei vecchi contratti: in altre parole: prorogare gli effetti economici dei vecchi contratti significa prorogare gli stessi.

5. — Alla lineare conclusione di cui sopra, già in sé di tutta evidenza, conduce del resto anche la considerazione che — nella già citata sentenza n. 108/1986 — la Corte costituzionale ha addirittura considerato che neppure l'aumentata entità del canone (in misura, peraltro, non corrispondente a quella di mercato) valga ad escludere la protrazione coattiva del rapporto contrattuale.

6. — Deve dunque in tutta tranquillità ritenersi che, ancora una volta (come già in sede di legge n. 118/1985), si sia di fronte al tentativo del legislatore (frustrato dalla Corte costituzionale, quanto al citato precedente, con la pure precisata sentenza n. 108/1986) di ottenere sempre il solito risultato — protrazione coattiva dei contratti, loro effetti economici — ricorrendo a sempre nuovi espedienti legislativi (oltre che a sempre nuove espressioni letterali e statuzioni sostanziali).

7. — Se così è, non è il caso di spendere ulteriori parole sulla denunziata incostituzionalità della norma *de qua*: urta clamorosamente con gli artt. 42 e 3 della Costituzione la lesione del diritto di proprietà che la norma all'evidenza configura nonché l'ingiustificata discriminazione — che, pure, la norma provoca — tra locatori e conduttori e tra gli stessi conduttori (in particolare, tra i conduttori che abbiano accettato di stipulare un nuovo contratto a canone maggiore subito all'indomani della sentenza n. 108 della Corte costituzionale e quelli che, viceversa, abbiano tirato le cose per le lunghe — anche, eventualmente, opponendosi all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio — e vedano poi sancito il divieto di aumenti, ed anche di risarcimento del danno, a loro carico).

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:**Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 maggio 1987, n. 206, per ritenuto contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 42 e 3 della Costituzione;**Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;**Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenzuola d'Arda, addì 24 luglio 1987

(Seguono le firme)

87C1497

Ordinanza emessa il 28 settembre 1987 dal tribunale di Bergamo sull'istanza proposta dalla S.p.a. Euroimmobiliare ed altro contro Frigeni Giancarlo Romano ed altro. (Reg. ord. n. 830/1987).

Art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267: Legge fallimentare - fallimento di società con soci a responsabilità illimitata - socio illimitatamente responsabile la cui esistenza risulti dopo la dichiarazione di fallimento della società - possibilità di estendere a lui il fallimento (secondo l'interpretazione della norma accolta dal giudice *a quo*) anche dopo decorso un anno dal recesso dalla società o dalla cessione delle quote sociali - ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa, nei cui confronti (art. 10 st. legge) il fallimento può essere dichiarato solo entro un anno da tale cessazione (art. 3 Cost.).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'istanza per la dichiarazione di fallimento promossa da Euroimmobiliare S.p.a., con gli avv. Angelo Mastandrea e Renzo Carnazzi, delega in atti, e da Rossi rag. Paolo, quale curatore del fallimento della Edilbonatese S.n.c., contro Frigeni Giancarlo Romano e Frigeni Claudio, con l'avvocato Alberto Airolti, delega in atti.

ORDINANZA COLLEGIALE

1. — Il 3 luglio 1986 questo tribunale ha dichiarato il fallimento dell'Edilbonatese S.n.c., con sede in Bergamo, che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con il decreto del 19 dicembre 1985.

Il 25 ottobre 1985, con atto n. 13299 di repertorio del notaio dott. Jean-Pierre Farhat, Frigeni Romano e Frigeni Claudio avevano ceduto tutte le quote sociali, delle quali erano titolari nell'Edilbonatese S.n.c., alla Fidelity Immobiliare S.r.l. e alla Immobiliare Maria S.r.l. — La Fidelity Immobiliare S.r.l. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con il decreto di questo tribunale del 19 dicembre 1985 e, poiché non ha superato la votazione dei creditori, è stata dichiarata fallita con la sentenza del 3 luglio 1986. Immobiliare Maria è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con il decreto di questo tribunale del 19 dicembre 1985 e il concordato è stato omologato con la sentenza del 12 febbraio 1987, depositata in cancelleria l'11 marzo 1987 e passata in cosa giudicata.

2. — La Euroimmobiliare S.p.a. di Milano ed il curatore del fallimento dell'Edilbonatese S.n.c. hanno, richiamando l'art. 147, primo e secondo comma, della legge fallimentare, chiesto il fallimento di Frigeni Romano e di Frigeni Claudio, quali soci illimitatamente responsabili della fallita società. Costoro, convocati in camera di consiglio per l'udienza del 16 febbraio 1987, con memoria difensiva in pari data hanno domandato la sua reiezione. Mentre questo tribunale, con decreto del 6 marzo 1987, ha respinto la domanda di fallimento.

Il 20 marzo 1987 la Euroimmobiliare S.r.l. ha proposto reclamo alla corte d'appello di Brescia contro il decreto. La corte d'appello, dopo aver fissato per la discussione del reclamo l'udienza del 20 maggio 1987, con decreto del 20 maggio 1987 lo ha accolto ed ha rimesso gli atti a questo Tribunale «per la dichiarazione di fallimento di Frigeni Romano e di Frigeni Claudio in qualità di soci illimitatamente responsabili della fallita società Edilbonatese S.n.c.».

3. — Nel decreto della corte d'appello s'afferma che l'estensione del fallimento della società di persone al socio illimitatamente responsabile, che sia da essa receduto, è svincolata dal termine annuale stabilito dall'art. 10 della legge fallimentare, essendo soggetta al solo limite che l'insolvenza della società riguardi anche obbligazioni contratte dalla medesima prima del recesso del socio. Nel decreto si aggiunge che al recesso può essere sostanzialmente equiparata la cessione di tutte le quote di partecipazione del socio, anch'essa svincolata dal termine annuale stabilito dall'art. 10, una volta che lo stato di insolvenza preesista ad essa cessione. Nella fattispecie, non essendo contestato che l'insolvenza dell'Edilbonatese S.n.c. sia sorta prima del 25 ottobre 1985, quando Romano e Claudio Frigeni hanno ceduto le quote sociali, ricorrono tutte le condizioni di legge per l'estensione a costoro del fallimento, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, nonostante che la sentenza dichiarativa di fallimento dei due soci debba essere pronunciata circa 20 mesi dopo l'avvenuta cessione.

4. — Questo collegio s'adegna, ai sensi dell'art. 22 terzo comma, della legge fallimentare, al principio interpretativo enunciato dalla corte d'appello. Ma ritiene che l'art. 147, primo e secondo comma, della legge fallimentare, interpretato alla stregua del decreto della corte d'appello, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Questo collegio ha già scritto, nel proprio decreto del 6 marzo 1987, che tale interpretazione provoca una irrazionale ed ingiustificata discriminazione fra due cittadini, l'imprenditore ed il socio illimitatamente responsabile, che sono egualmente responsabili nei confronti dei creditori sociali. Le obbligazioni di entrambi, sempre nei confronti dei creditori, permangono anche dopo il decorso dell'anno dalla cessazione dell'impresa o da quella della qualità di socio, avvenuta quest'ultima per recesso o per cessazione delle quote sociali. L'imprenditore che ha cessato l'attività ed il socio che è receduto o che ha ceduto le quote sociali dovrebbe, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Costituzione, essere eguali di fronte alle norme del diritto fallimentare che consentono il loro fallimento.

Invece, l'interpretazione del decreto della corte d'appello pone il socio che ha commerciato con altri in una posizione peggiore all'imprenditore che ha commerciato da solo. Differenziazione che non è legittimata dalla tesi che nega al socio illimitatamente responsabile la qualità d'imprenditore, poiché essa non spiega perché costui debba, a differenza di quello, essere assoggettato al fallimento senza alcuna limitazione di tempo. La questione di legittimità costituzionale, che questo collegio, in base ad una diversa interpretazione del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 147 primo e secondo comma, della legge fallimentare, aveva ritenuto essere irrilevante ai fini del decidere, acquista ora determinante importanza.

La domanda di fallimento presenta contro Frigeni Romano e Frigeni Claudio non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità della norma che il tribunale di Bergamo deve applicare in forza del decreto della corte d'appello. E che, per le ragioni esposte, non è manifestamente infondata. Essendo, inoltre, pacifico che questo tribunale ha il potere di sollevare la questione di costituzionalità e che, in relazione ad essa, la decisione contenuta nel decreto della corte d'appello non ha efficacia preclusiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, primo e secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nelle parti in cui consente che il fallimento del socio illimitatamente responsabile delle società con soci a responsabilità illimitata venga dichiarato anche dopo che è decorso un anno dalla data in cui è receduto dalla società o ha ceduto le sue quote sociali;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'Euroimmobiliare S.p.A., al rag. Paolo Rossi, quale curatore del fallimento dell'Edilbonatese S.n.c., a Frigeni Giancarlo Romano e a Frigeni Claudio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del Senato della Repubblica.

Bergamo, addì 28 settembre 1987

(Seguono le firme)

Ordinanza emessa il 24 settembre 1987 dalla corte d'appello di Firenze - sezione promiscua, nel procedimento penale a carico di Porroni Egidia Pia ed altro (Reg. ord. n. 831/1987).

Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: *imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost.).*

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale contro:

1) Porroni Egidia Pia, nata a Montefiascone (Viterbo) il 20 aprile 1945, residente in Viterbo, Bagnaia, strada Pian del Cerro n. 7;

2) Ferlicca Agostino, nato a Viterbo il 9 novembre 1942, residente come sopra;

Visti gli atti del procedimento penale n. 1500/1986 a carico di Porroni Egidia Pia e Ferlicca Agostino imputati del delitto di cui all'art. 7, ultimo comma del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, appellanti avverso la sentenza del tribunale, di Arezzo emessa in data 17 marzo 1986;

Sentiti il procuratore generale ed il difensore avv. Ugolini;

Vista l'ordinanza emessa da questa sezione in data 7 maggio 1987 nel procedimento penale n. 1887/1986 r.g. a carico di Biondini Cesare ed altri nel quale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma del d.P.R. n. 627/1978 e dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in relazione al combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione è stata ritenuta non manifestamente infondata e che la stessa questione deve essere ritenuta tale anche nel presente procedimento, attesa l'identità della imputazione;

Ritenuto che nel preambolo del d.P.R. n. 627/1978 l'esercizio della funzione legislativa delegata fu espressamente collegato all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e all'art. 17, secondo comma della legge n. 825/1971;

Considerato che l'art. 7 da ultimo citato prevede esclusivamente la possibilità, per il Governo, di emanare norme contenenti sanzioni di carattere amministrativo, sicché può affermarsi che l'art. 7, ultimo comma del d.P.R. n. 627/1978 non avrebbe potuto prevedere, sotto il menzionato profilo, sanzioni di natura penale;

Considerato d'altro canto che neppure dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 825/1971 può ricavarsi la delega al Governo ad emanare in materia sanzioni penali in quanto i principi ed i criteri direttivi richiamati si riducono esclusivamente a quelli contenuti nel disposto dell'art. 10, n. 11, della stessa legge;

Ritenuto, peraltro, che tale norma nel riferirsi ai concetti di perfezionamento del sistema sanzionatorio penale e di migliore commisurazione delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni non sembra rispettare i principi costituzionali relativi ai limiti della delega legislativa, in quanto avente un contenuto insufficientemente determinato, trattandosi, oltre tutto, di materia sanzionatoria penale e, quindi, protetta dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione;

Ritenuto che tale argomentazione sembra valere soprattutto perché i concetti suindicati non possono che riferirsi ad un complesso sanzionatorio già esistente e, sono, quindi, del tutto incompatibili con obblighi non ancora previsti e perciò non sanzionati — qual quello relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti —;

Considerato che la questione è altresì rilevante perché destinata ad incidere sulla violazione dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627/1978 ritenuta in primo grado sussistente dal tribunale di Arezzo che con l'impugnata sentenza ha dichiarato Ferlicca Agostino colpevole del reato a lui ascritto e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato lo stesso alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e che visto l'art. 479 del c.p.p. ha, invece, assolto Porroni Egidia dal reato ascrittole per insufficienza di prove;

Visto l'art. 23, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nonché dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76, 77, primo comma e 25, secondo comma della Costituzione nei sensi di cui alla motivazione che precede;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Firenze, addì 24 settembre 1987

(Seguono le firme)

87C1499

Ordinanza emessa il 1° ottobre 1987 dalla corte d'appello di Firenze - sezione promiscua, nei procedimenti penali riuniti a carico di Caselli Giuseppe ed altri (Reg. ord. n. 832/1987).

Artt. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825: imposta valore aggiunto - documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - contraffazione e/o alterazione - sanzioni penali (anziché amministrative) - violazione del principio della riserva di legge in materia penale (artt. 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost.).

LA CORTE DI APPELLO

Visti gli atti dei procedimenti penali, oggi riuniti, nn. 1588/1986 e 1680/1986 r.g. a carico di Caselli Giuseppe, Parati Antonio, Sacchi Raul, Galletti Massimo e Venturi Giuseppe, imputati come in atti;

Sentiti il p.g. e i difensori delle parti;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e dell'art. 10, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione al combinato disposto degli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, questione sollevata dai difensori degli imputati, sembra non manifestamente infondata e rilevante;

Ritenuto che nel preambolo del d.P.R. n. 627/1978 l'esercizio della funzione legislativa delegata fu espressamente collegato all'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e all'art. 17, secondo comma, della legge n. 825/1971;

Considerato che l'art. 7 da ultimo citato prevede espressamente la possibilità, per il Governo, d'emanare norme contenenti sanzioni di carattere amministrativo, sicché può affermarsi che l'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627/1978 non avrebbe potuto prevedere, sotto il menzionato profilo, sanzioni di natura penale;

Considerato, d'altro canto, che nemmeno dall'art. 17, secondo comma, della legge n. 825/1971 può ricavarsi la delega al Governo ad emanare in materia sanzioni penali in quanto i principi ed i criteri direttivi richiamati si riducono esclusivamente a quelli contenuti nel disposto dell'art. 10, n. 11, della stessa legge;

Ritenuto, peraltro, che tale norma — nel riferirsi ai concetti di perfezionamento del sistema sanzionatorio penale e di migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni — non sembra rispettare i principi costituzionali relativi ai limiti della delega legislativa, in quanto avente un contenuto insufficientemente determinato, trattandosi, oltre tutto, di materia sanzionatoria penale e, quindi, protetta dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che tale argomentazione sembra valere soprattutto perché i concetti suindicati non possono che riferirsi ad un complesso sanzionatorio già esistente, e sono quindi del tutto incompatibili con obblighi non ancora previsti e perciò non sanzionati — quale quello relativo al documento di accompagnamento di beni viaggianti —;

Considerato che la questione dedotta è altresì rilevante perché destinata ad incidere sulle ritenute, in primo grado, violazioni all'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. n. 627/1978, anche in relazione all'applicata (ed eventualmente applicanda) continuazione;

Ritenuto, quanto al Galletti, non imputato del reato in questione, che è opportuno stralciarne la posizione;

P. Q. M.

Dispone la separazione del giudizio quanto all'imputato Galletti Massimo;

Dichiara, in relazione agli altri imputati, non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, nonché dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76, 77, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione, nei sensi di cui alla motivazione che precede;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Firenze, addì 1° ottobre 1987

(Seguono le firme)

87C1500

Ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pascasio Michelangelo ed altri contro l'E.N.P.A.S. (reg. uid. n. 833/1987).

Artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: Impiego pubblico - impiegati dello Stato - indennità di buonuscita - base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - esclusione, da detta base, della indennità integrativa speciale (artt. 3, 36 e 38 Cost.).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 70S/1986 proposto dai sigg. Michelangelo Pascasio, Costantino Capicciarella, Pasquale Japichino, Emanuele Jezzi, Manlio Rossi, Ascenzo D'Onofrio, Felice Folino, Vinicio Geri, Augusto De Andreis e Mario Berri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michelangelo Pascasio, con domicilio eletto a Roma, presso lo studio del medesimo, in via Boncompagni, 61, contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali - E.N.P.A.S., in persona del commissario straordinario p.t.; rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la declaratoria del diritto a veder computata nell'indennità di buonuscita l'indennità integrativa speciale e la condanna dell'E.N.P.A.S. al pagamento della relativa differenza, con rivalutazione monetaria ed interessi;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura generale dello Stato;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente a loro difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 15 luglio 1987 la relazione del consigliere Ciminelli e uditi, altresì, l'avv. Pascasio per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Massella per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Col ricorso in epigrafe i sunnominati — tutti già magistrati ordinari, attualmente a riposo — chiedono che sia dichiarato il diritto di ciascuno alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita comprendendo nel calcolo l'indennità integrativa speciale sulla base del 100% di tutti gli elementi retributivi, con condanna dell'E.N.P.A.S. al pagamento delle relative differenze e della maggior somma per rivalutazione monetaria ed interessi, oltre alle spese di causa.

I ricorrenti sostengono che il divieto di computo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 234, sarebbe stato superato dalla previsione dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha ricompreso l'indennità integrativa tra le voci retributive che l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sottopone ai contributi assistenziali e previdenziali.

Peraltro, detto art. 12 — aggiungono i ricorrenti — dispone a sua volta che per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si «considera retribuzione tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro». Alla quale norma-principio segue un elenco — che la stessa legge dichiara tassativo — delle voci escluse dalla retribuzione imponibile, fra le quali non è indicata l'indennità in questione. E poiché nel nostro ordinamento esiste una stretta correlazione tra la corrispondenza dei contributi ed il diritto al relativo beneficio previdenziale, commisurato a tutte le voci per le quali si ha la contribuzione, è evidente — concludono i ricorrenti — che anche l'indennità integrativa speciale deve entrare nel computo ai fini dell'indennità di buonuscita.

Da ciò consegue anche che l'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il quale regola la base contributiva per il fondo di previdenza dei dipendenti statali confluito nell'E.N.P.A.S., dove essere inteso nel senso che tale indennità rientra nella base retributiva ai fini del trattamento previdenziale. E ciò anche in considerazione che scopo della stessa è quello di adeguare lo stipendio al carovita, così partecipando della stessa natura retributiva.

Ulteriore conferma alla loro tesi i ricorrenti traggono, infine, dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 269, che, sottoponendo a contribuzione l'indennità integrativa corrisposta ai dipendenti degli enti locali, la pone a base del computo per la determinazione dell'indennità di fine servizio.

Una diversa soluzione non può adottarsi per i dipendenti statali senza incorrere nel contrasto del d.P.R. n. 1032/1973 con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi.

In subordine, perciò, i ricorrenti sollevano questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, rispetto all'art. 3 della Costituzione, come anche rispetto agli artt. 36 e 38, secondo comma.

Con memoria depositata il 27 giugno 1987 i ricorrenti hanno insistito ancora sulle loro ragioni.

DIRITTO

1. — I ricorrenti chiedono che venga loro riconosciuto il diritto a veder riliquidata l'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale, con conseguente condanna dell'ente al pagamento delle relative differenze.

La pretesa non può trovare accoglimento in quanto osta alla computabilità di tale indennità nell'indennità di buonuscita l'espressa esclusione dettata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, che sembra confermata anche dall'art. 38 del testo unico sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

2. — Divengono in tal modo rilevanti le questioni di illegittimità di detto art. 38 sollevate dai ricorrenti con riguardo agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

In particolare, sostengono i ricorrenti che se per la legge istitutiva dell'indennità 1959, n. 324 la stessa non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'indennità di licenziamento, tuttavia la legislazione successiva avrebbe finito col travolgere ed abrogare quella norma nella parte in cui esclude il computo.

Come già ritenuto dalla sezione (cfr. ordinanze 24 ottobre 1985, n. 1354, e 30 marzo 1985, n. 347) sussistono dubbi sulla persistenza dell'originario regime in primo luogo se considerato in relazione all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha assoggettato l'indennità ai contributi assistenziali e previdenziali.

Va rilevato in proposito che l'art. 22, primo comma, recita testualmente che «a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale ... corrisposta al personale dello Stato anche con ordinamento autonomo è da considerare tra gli elementi previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza».

A sua volta la norma suddetta stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro al lordo di qualsiasi ritenuta. A questa norma segue un elenco, definito tassativo dalla stessa legge, delle voci escluse dalla retribuzione imponibile; e tra queste voci non figura l'indennità di cui trattasi.

Ora, non può negarsi che nel nostro sistema esiste una costante correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali e il diritto a ricevere il corrispondente beneficio previdenziale commisurato a tutte le voci per le quali vi è stato versamento contributo: pertanto, anche l'indennità integrativa speciale, essendo oggetto a contribuzione, dovrebbe rientrare nel computo dell'indennità di buonuscita.

Né potrebbe obiettarsi che la norma non può essere estesa a trattamenti previdenziali diversi da quelli cui si riferisce l'intera legge n. 160/1975, atteso che il principio affermato dal legislatore non può non avere una portata generale a fronte della sostanziale indennità di natura e funzione che caratterizza detta indennità.

Come nemmeno è possibile sostenere che difetti all'indennità la natura retributiva. Non può, infatti, dubitarsi che l'indennità costituisca ormai un elemento fisso della retribuzione al pari delle altre voci retributive, come la tredicesima mensilità, che la legge 20 marzo 1980, n. 75, fa rientrare nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Peraltro, se è vero che l'indennità integrativa speciale fu introdotta dalla legge n. 324/1959 per andare incontro ai lavoratori del settore pubblico introducendo un elemento che operava all'esterno della retribuzione in modo tale da dare alla stessa una sorta di stabilità rispetto al fenomeno inflattivo, è pur vero che in prosieguo di tempo essa, da una parte per i più accelerati indici di svalutazione, dall'altra per il sopraggiungere di meccanismi e tempi di erogazione tutt'affatto diversi, è venuta a cambiare la sua funzione. Oggi, difatti, essa non è più un elemento esterno della retribuzione, un *quid plus* dovuto contingentemente per evenienze eccezionali, ma si atteggia essenzialmente come voce remunerativa, alla stessa stregua dello stipendio, del quale condivide peraltro l'assoggettamento agli oneri contributivi.

Del resto, la prova che l'indennità integrativa speciale si atteggia allo stato come voce remunerativa e non come elemento accessorio della retribuzione si ha considerando che l'indennità integrativa speciale è in moltissimi casi addirittura superiore allo stipendio e che senza di essa nessuna retribuzione potrebbe dirsi veramente remunerativa del lavoro prestato (alcune retribuzioni, senza i.i.s., si ridurrebbero al netto a 400 o 500 mila lire mensili).

Peraltro, lo stesso legislatore ha mostrato di ritenere che l'indennità in parola costituisce a tutti gli effetti una voce retributiva. Così ha espressamente disposto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, che ha ricompreso fra gli elementi costitutivi della retribuzione dei dipendenti degli enti locali l'indennità integrativa speciale; così ha anche disposto la legge 30 aprile 1969, n. 153, che all'art. 12 ha assoggettato l'indennità integrativa speciale alle contribuzioni previdenziali per i dirigenti degli enti locali; così ancora ha disposto la legge 6 dicembre 1971, n. 1053, che ha previsto all'art. 4 l'applicabilità delle aliquote contributive per l'assistenza sanitaria a tutte le competenze comunque erogate al personale statale, senza escludere l'indennità integrativa speciale; nello stesso senso ha poi disposto l'art. 19 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 (convertito nella legge 21 agosto 1972, n. 485) dove è testualmente affermato che «a partire dal 1° luglio 1972, per l'iscritto alla cassa per i dipendenti degli enti locali tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprenderne l'intero importo della indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio».

2.1. — Orbene, appaiono a questo punto del tutto ragionevoli i sospetti di incostituzionalità prospettati a proposito del citato art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973.

2.2. — Risulta, invece, privo di ogni giustificazione il fatto che l'indennità integrativa speciale venga riconosciuta ai dipendenti degli enti locali (ancorché nei limiti della legge 31 marzo 1977, n. 91) per l'indennità premio di servizio — che ha natura e finalità analoghe a quella di buonuscita — e non sia invece riconosciuta ai dipendenti statali. Sembra di una certa evidenza la disparità di trattamento che in tal modo sussiste tra categorie di dipendenti pubblici, che, se pur distinte, partecipano all'unitario *genus* del pubblico impiego. In presenza, peraltro, di una statuizione legislativa che assoggetta a contribuzione previdenziale anche l'indennità integrativa speciale erogata ai dipendenti statali, la permanenza nell'art. 38 — nella sua interpretazione originaria — dell'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita sembra del tutto in contrasto col principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2.3. — Altro profilo d'illegittimità che a parere del Collegio non sembra assumere i caratteri della manifesta infondatezza è, poi, quello relativo al prospettato contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Ed, invece, se l'indennità integrativa speciale rappresenta una voce della retribuzione — così come si è inteso dimostrare — e quindi concorre con quest'ultima ad assicurare quella proporzione che la norma costituzionale prevede fra attività lavorativa e remunerazione, non può essere espunta dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. In tal modo, infatti, l'indennità integrativa speciale, da un lato, sarebbe considerata voce remunerativa di carattere ordinario, dall'altro perderebbe tale qualificazione all'atto della liquidazione dell'indennità di buonuscita, con la conseguenza che verrebbe, sia pure in parte e sia pure al termine del rapporto lavorativo, necessariamente alterata la predetta corrispondenza fra attività prestata e remunerazione conseguita (è ben vero che la buonuscita non è considerata retribuzione differita ma non è men vero che quest'ultimo è strettamente commisurato alla retribuzione).

2.4. — L'ultimo sospetto d'incostituzionalità della norma di cui all'art. 38 del testo unico n. 1032/1973 emerge dal confronto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, volto ad assicurare che siano garantiti dalla legge

mezzi adeguati ai lavoratori per fronteggiare esigenze di vita in via soprattutto previdenziale. Perché se è vero che l'indennità di buonuscita serve ad assicurare al lavoratore una base economica atta a sopportare le difficoltà di vita di chi cessa dall'attività lavorativa, non si vede come la stessa, decurtata del *rateo* corrispondente all'indennità integrativa speciale, possa essere considerata adeguata alle esigenze di vita del pensionamento quando, così come liquidata, non discende dall'intera retribuzione ma soltanto da una parte di essa.

3. — Determinante ai fini del decidere è anche stabilire la portata dell'art. 38 del ripetuto testo unico n. 1032 — visto in relazione anche all'art. 3 dello stesso decreto e come integrati l'uno e l'altro degli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 — a fronte dell'ulteriore pretesa dei ricorrenti di vedersi riliquidate l'indennità di buonuscita dall'E.N.P.A.S. tenendo conto della base contributiva al 100% e non all'80%, come calcolata dall'ente. E ciò in quanto è stata accettata in proposito l'incostituzionalità della normativa rispetto all'art. 3 della Costituzione, e l'eccezione, peraltro, non appare manifestamente infondata.

3.1. — Gli artt. 3 e 38 del testo unico (il primo come modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177) attribuiscono al dipendente statale il diritto all'indennità di buonuscita, calcolata, quest'ultima in dodicesimi per quanti sono gli anni di servizio e costituita dall'80% dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità e degli altri assegni menzionati nell'art. 38.

La misura dell'indennità stabilita dalle citate disposizioni risulta deteriore sia a quella corrisposta agli impiegati privati, ai sensi degli artt. 2120 e 2121 del codice civile, sia a quella corrisposta ai dipendenti degli enti pubblici secondo la previsione dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in quanto gli uni e gli altri impiegati, a differenza degli impiegati statali, percepiscono un'indennità che si basa sul 100% dell'ultima retribuzione, computando in essa, ogni compenso di carattere continuativo, con l'inclusione, peraltro, dell'indennità integrativa speciale.

Conseguentemente deve rilevarsi l'apparente disparità di trattamento rispetto, in particolare, ai dipendenti degli enti pubblici, che partecipano, al pari degli impiegati dello Stato, ad un tipo di rapporto d'impiego caratterizzato — come già accennato — dagli stessi elementi essenziali. E quindi un sospetto di illegittimità di detti artt. 3 e 38 a fronte dell'art. 3 della Costituzione.

4. — In conclusione, non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 38 e 36 della Costituzione la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del testo unico n. 1032/1973, se interpretato nel senso di escludere l'indennità integrativa speciale dalla retribuzione a base del computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S.

Come non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione, di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del citato testo unico, nella parte in cui limitano all'80% la retribuzione annua e la tredicesima mensilità, poste a base del calcolo della medesima indennità di buonuscita.

P. Q. M.

Sospende il giudizio al ricorso in epigrafe:

Rimette alla Corte costituzionale le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, — come integrato dalla legge 20 marzo 1980, n. 75 — rispetto agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, se la norma sia da interpretare nel senso di escludere l'indennità integrativa speciale della retribuzione a base del calcolo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., nonché degli artt. 3 e 38 stesso testo unico — il primo comma modificato dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, ed il secondo come integrato dalla citata legge n. 75/1980 — nella parte in cui limitano all'80% della retribuzione e della tredicesima mensilità la base del calcolo della medesima indennità;

Dispone che a cura della segreteria della sezione siano trasmessi gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, insieme alla presente ordinanza, e che quest'ultima sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso a Roma il 15 luglio 1987 dalla terza sezione del T.A.R. in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA - CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 12 novembre 1987, n. 472. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a Serie speciale - n. 53 del 16 dicembre 1987).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato sia alla pag. 4 del sommario, che alla pag. 52 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «condizioni determinate da apposito comitato interministeriale in materia di abbonamenti», leggesi: «condizioni determinate da apposito comitato interministeriale in materia di allevamento».

87C1476

Comunicato relativo all'ordinanza 12 novembre 1987, n. 475. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a Serie speciale - n. 53 del 16 dicembre 1987).

Nel titolo dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 4 del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Sentenza 25 novembre 1987, n. 475», leggesi: «Ordinanza 12 novembre 1987, n. 475».

87C1477

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.